



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di Diritto Penale II

**Il delitto di tortura: i nuovi orizzonti interpretativi italiani
alla luce della sentenza della Cassazione Sez. III Pen. 32380/2021**

RELATORE

Chiar.ma Prof.ssa

Francesca Minerva

CANDIDATA

Gabriella Barbera

Matr. 157803

CORRELATORE

Chiar.mo Prof.

Maurizio Bellacosa

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

INDICE

INTRODUZIONE.....	5
--------------------------	----------

PARTE PRIMA

IL DELITTO DI TORTURA COME CRIMINE CONTRO L'UMANITÀ: GENESI, STORIA E CRIMINALIZZAZIONE

CAP. 1. Le origini storiche e culturali del delitto di tortura

- | | |
|--|----|
| 1.1 La tortura come strumento giudiziario: dal diritto romano alla Santa Inquisizione..... | 9 |
| 1.2 Il riscatto dei diritti: i movimenti culturali e sociali contro la tortura, Beccaria e l'età dell'Illuminismo..... | 15 |

CAP. 2. L'esigenza della repressione penale della tortura

- | | |
|---|----|
| 2.1 La tutela dei diritti umani: la difesa del diritto alla vita e all'integrità morale e fisica dell'uomo dopo i conflitti mondiali..... | 20 |
| 2.2 La tortura morale e il contrasto della tortura con la finalità rieducativa della pena..... | 31 |
| 2.3 Le indagini sulle violazioni dei diritti umani da parte degli Stati moderni: un fenomeno ancora attuale..... | 55 |

PARTE SECONDA

IL DELITTO DI TORTURA IN ITALIA: DAL DIFFICILE ITER LEGISLATIVO ALL'APPLICAZIONE PRATICA

CAP. 1. L'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento penale italiano

- | | |
|---|----|
| 1.1 Gli obblighi costituzionali e sovranazionali di criminalizzazione della tortura..... | 66 |
| 1.2 L'inadempimento dello Stato italiano: il tentativo del legislatore di ricorrere a fattispecie preesistenti e i tragici fatti del G8 a Genova..... | 84 |
| 1.3 Il complesso e travagliato intervento di codificazione da parte del legislatore..... | 99 |

CAP. 2. L’approdo del legislatore all’articolo 613 bis del Codice Penale

2.1 Il bene giuridico tutelato: la vocazione della norma verso la tutela dei diritti umani.....	109
2.2 Analisi della fattispecie e questioni interpretative.....	112
2.3 La rilevanza della tortura psicologica.....	123
2.4 Considerazioni sul tentativo di abrogazione dell’art. 613 bis c.p. e le nuove prospettive di riforma.....	130
2.5 L’art. 613 <i>ter</i>	138
2.6 Il delitto di tortura nelle carceri italiane: l’uso della forza da parte degli agenti di polizia (“ <i>police brutality</i> ”)	141
2.7 Sovraffollamento delle carceri e scarsa assistenza sanitaria e psicologica: la tortura come insufficiente tutela dei detenuti.....	146

PARTE TERZA

I NUOVI PROFILI INTERPRETATIVI: IL CONTRIBUTO DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE III PEN. 32380/2021

CAP. 1. L’innovativa sentenza dei giudici di legittimità: l’estensione del perimetro interpretativo della norma

1.1 Il caso.....	154
1.2 Analisi del concorso tra l’art. 572 c.p. e l’articolo 613 <i>bis</i>	160
1.3 La fattispecie di cui all’art. 613 bis c.p. come delitto “a geometria variabile”.....	164

CAP. 2. La valorizzazione della centralità processuale e umana della donna vittima di violenza di genere

2.1 La necessità della tutela della dignità umana e dell’integrità fisica e morale della donna vittima di gravi sofferenze fisiche e psichiche.....	168
2.2 Delitto di tortura e delitto di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.): il concorso individuato dai giudici della Cassazione.....	174

CAP.3. Il problema della violenza di genere in Italia: la Corte di Strasburgo sollecita il legislatore a incrementare le misure preventive

3.1 Dal caso Talpis alla vicenda processuale di Silvia De Giorgi: quando la passività delle autorità giudiziarie costringe al ricorso presso la Corte Europea dei Diritti Umani.....	180
--	-----

3.2 Il fallimento del legislatore nella tutela del diritto alla vita delle donne vittime di violenze tutelato dell'articolo 2 CEDU.....	188
3.3 La legge 69/2019 (“Codice Rosso”): le ultime modifiche normative del legislatore nell’ottica della prevenzione della violenza domestica.....	191

CONCLUSIONI	195
--------------------------	------------

BIBLIOGRAFIA.....	197
--------------------------	------------

INTRODUZIONE

Il delitto di tortura è stato introdotto solo di recente nel nostro ordinamento penale.

Le pagine di storia antica e moderna, anche di civiltà classiche e millenarie a noi vicine quali quella greca e romana, sono dolorosamente macchiate di violenze e altre condotte – oggi sussumibili nella fattispecie di “tortura” – perpetrate ai danni di dissidenti politici, avversari alle autorità, prigionieri di guerra e soggetti civili, anche solo sospettati di trasgredire l’una o l’altra legge.

La tortura, posta in essere da chi esercita un ufficio autoritario o può ostentare un imperio o una potestà coercitiva, è stata una pratica multiforme, che si è prestata storicamente a usi differenti. Essa è stata impiegata come un mezzo duttile e costrittivo per estorcere confessioni ai sospettati e agli accusati. Allo stesso tempo, è stata una delle più dure e terribili pene cui condannare i colpevoli, per finalità di deterrenza sociale.

Il pericolo che queste orribili pratiche potessero reiterarsi anche in epoca moderna ha indotto la comunità internazionale a riconoscere la tortura come un crimine da reprimere.

Nonostante l’impegno dimostrato dagli Stati in tal senso, sono stati registrati episodi di tortura, commessi in specie da organi espressione di governo o di autorità.¹

Le violenze documentate, subite ad esempio, da chi soggiorna nelle carceri di Guantánamo Bay ne sono la prova², come lo sono le torture perpetrate sui civili algerini da parte dei Francesi durante la guerra per l’indipendenza (1954-1962)³ o, ancora, le

¹ Per approfondire, AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA, *Universalmente proibita, universalmente praticata: la tortura nel mondo*, 26 giugno 2018. <https://www.amnesty.it/universalmente-proibita-universalmente-praticata-la-tortura-nel-mondo/>.

² GAIARDONI, *Guantanamo, il buco nero dei diritti umani in Università di Padova*, 14 gennaio 2022, <https://ilbolive.unipd.it/it/news/guantanamo-buco-nero-diritti-umani>. Guantanamo è definita, tristemente, il “buco nero dei diritti umani”: le violenze subite giornalmente dai detenuti sono ormai un chiodo fisso di quel luogo. Coloro che entrano nel carcere è sottoposto a percosse, lesioni, vessazioni psicologiche e condizioni di salute critiche. Gli Stati Uniti sono stati più volte denunciati per violazione del diritto internazionale, senza esito positivo. Gli orrori a Guantanamo continuano a essere perpetrati ai danni di trentanove persone, rinchiusi nelle carceri per “sospettato terrorismo”, senza alcuna speranza o garanzia di uscire. I prigionieri di Guantanamo sono, allo stato attuale dei fatti, abbandonati a loro stessi e alle torture da parte dei carcerieri.

³ SCAROINA, *Il delitto di tortura. L’attualità di un crimine antico*, Bari, 2018, p. 13. I francesi utilizzarono atti di tortura per riuscire a ottenere informazioni contro i rivoltosi e punire coloro che si univano ai gruppi eversivi.

atrocità subite da donne e bambini iraniani proprio durante le proteste per la morte di Mahsa Amini nei primi mesi del 2023.

Nonostante si riconosca che la tortura sia uno dei più efferati crimini contro la dignità umana e il diritto alla vita (riconosciuto dall'art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non sono mancate perplessità morali sulla "punizione" della tortura applicata in presenza di "giuste cause".

L'esempio più eclatante in questo senso è legato al dibattito giuridico e sociale che ha seguito l'attacco alle Torri Gemelle l'11 settembre 2001.

La legittimità della tortura è stata approfonditamente analizzata dalla comunità internazionale, temuta e ripudiata in quanto è nemica di uno Stato di diritto, scevro di ogni deriva che non sia rispettosa dei diritti umani. E questo vale anche quando si parla di minacce terroristiche.

La sensibilità circa l'esigenza di criminalizzare la tortura ha riguardato è stata acquisita anche dall'Italia, soprattutto dopo i terribili fatti accaduti durante il G8 a Genova.⁴ Proprio quest'ultimo grave episodio di cronaca ha scosso la coscienza collettiva che si cullava su un concetto di tortura giuridicamente lontano e astratto, confinato negli scritti di Beccaria e di Verri.

Così, seppur in ritardo sul rispetto degli obblighi internazionali⁵, la L. 14 luglio 2017, n. 110 ha introdotto gli artt. 613 *bis* e 613 *ter* nel codice penale che incriminano, rispettivamente, il delitto di tortura e dell'istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura tra i delitti contro la libertà morale.

La legge ha fatto i conti con i commenti degli interpreti, i quali non hanno gradito la scarsa determinatezza e la formulazione imprecisa, tanto da invocare un'attenta riforma da parte del legislatore.

La giurisprudenza ha invece dimostrato l'utilità di tale fattispecie, sia per tutelare, ad esempio, i diritti dei detenuti contro i possibili abusi sia, com'è emerso grazie al contributo della Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. III, 25.05.2021, n. 32380), la previsione di legge

⁴ L'argomento verrà approfondito *infra sub II*, § 1.2.

⁵ Vedi *infra sub II*, § 1.1.

si dimostra indispensabile anche nel combattere nuove forme di tortura che dilagano nei rapporti tra privati. In particolar modo, la sentenza ha aperto la possibilità di estendere la norma al delicato ambito della violenza domestica, in modo da assicurare una più efficiente tutela alle donne vittime di maltrattamenti e atti violenti da parte dei propri compagni.

Negli ultimi anni, come è noto, la violenza di genere e, in particolare, la violenza domestica ai danni delle donne è aumentata esponenzialmente, come in aumento sono i femminicidi (che spesso seguono a maltrattamenti non adeguatamente impediti).⁶

Il fatto che la giurisprudenza stia allargando gli orizzonti interpretativi dell'art. 613 *bis* c.p. è un'opportunità non indifferente per la coscienza giuridica e la prassi che, allo stesso tempo, potrebbe essere in grado di valorizzare e sfruttare al meglio le potenzialità intrinseche della norma.

È su questi aspetti che, seguendo l'ordine sin qui tracciato, si focalizzerà il presente elaborato.

⁶ Vedi *infra sub* III, § 3.1.

PARTE PRIMA

IL DELITTO DI TORTURA COME CRIMINE CONTRO
L'UMANITÀ: GENESI, STORIA E CRIMINALIZZAZIONE

CAPITOLO I

Le origini storiche e culturali del delitto di tortura

1.1 La tortura come strumento giudiziario: dagli antichi egizi alla Santa Inquisizione

La tortura per come oggi è conosciuta ha origini antichissime e millenarie. La nascita di questa pratica risale, infatti, alla civiltà egizia. Fin dal XX secolo a.C. il popolo Egizio era solito ricorrere alla tortura (declinata in metodi crudeli) per seviziare il nemico e scoraggiare i criminali. Era una pratica utile anche per permettere di estorcere ai presunti colpevoli di gravi crimini le loro confessioni.⁷ Le modalità attraverso cui cagionare dolore al prigioniero erano svariate ma tutte avevano un comune denominatore: ledere la persona e privarla della sua dignità.

Nel tempo, la pratica ha assunto diversi significati: se nel passato si limitava a essere uno strumento giudiziario, con l'evolversi della civiltà essa è diventata sempre più uno strumento di dominio politico. Nel tempo, giuristi e storici non hanno potuto fare a meno di evidenziare la stretta relazione tra il potere politico – in particolar modo dei tiranni – manifestatosi attraverso l'utilizzo sistematico delle pratiche di violenza fisica inferte sui colpevoli e la devozione del popolo. Il terrore scaturito da tale mezzo di punizione, infatti, aiutava a rafforzare il potere e la credibilità dei governanti, favorendo l'ubbidienza da parte del popolo alle loro leggi e alle loro volontà.⁸

⁷ LALATTA COSTERBOSA M., *Il silenzio della tortura. Contro un crimine estremo*, Roma, 2016, p. 136 ss.

⁸ LA TORRE M., LALATTA COSTERBOSA M., *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, San Giovanni in Persiceto (BO), 2012, p.138.

La consacrazione della tortura come strumento giudiziario si ebbe, tuttavia, con lo sviluppo della civiltà greca⁹ e della civiltà romana. I Greci la chiamavano *basanos*, tradotto in “pietra di paragone”.

Questa, infatti, era usata per mettere alla prova – in modi crudeli e per nulla convenzionali – una persona. Inoltre, essi distinguevano tra tortura “punitiva” e “giudiziaria”.

La prima era molto utilizzata nell’*oikos*, lo spazio privato, dove il capo del gruppo aveva la possibilità di farvi ricorso e lo faceva, soprattutto, nei confronti degli schiavi disobbedienti.¹⁰ La tortura “pubblica” è, però, quella che agli storici desta più interesse, soprattutto perché riservata a coloro non in possesso della cittadinanza ateniese.

Un passaggio della *De Mysteriis* di Andocide rende noto un decreto che vietava di sottoporre a tortura pubblica coloro che godevano della cittadinanza ateniese, favorendo, invece, la tortura nei confronti di schiavi e persone di stato libero.¹¹

Il divieto rimase in vigore per l’intero quarto secolo e, senza dubbio, ha stupito per la crudeltà con la quale la tortura veniva eseguita a scapito di coloro che non potevano di certo contare sulla propria autorevolezza.¹²

Nell’ambito della tortura pubblica attrae particolare interesse quella giudiziaria, a cui venivano destinati gli schiavi chiamati a testimoniare in un processo: essi venivano ritenuti credibili solo se prima erano sottoposti alle crudeli pratiche della tortura.¹³

Mentre il popolo greco stupisce per la crudeltà riservata ai condannati, di certo l’antico popolo romano non gode di buona fama e nessuno ne tesse le lodi per la misericordia mostrata nei confronti dei detrattori della legge, anzi: le loro abitudini violente e terrificanti in guerra e nei giochi durante i giorni di festa sono ben note agli storici.

⁹ CANTARELLA, *La chiamavano basanos: la tortura nell’antica Grecia* in *Criminalia*, 2012, p.22.

¹⁰ *Ivi*, p. 1.

¹¹ CANTARELLA, *La chiamavano basanos: la tortura nell’antica Grecia* in *Criminalia*, 2012, p. 21.

¹² Un passo delle *Tesmofoziause* di Aristofane riporta un’esecuzione ai danni di Mnesiloco, condannato alla *salis*. Questa consisteva nell’essere incatenati a un palo, avvinti in ceppi stretti e bloccati da viti molto robuste. Il condannato era destinato a morire di stenti o per via delle ferite riportate a seguito dell’attacco di animali fuori dalle mura della città. Spesso, la *salis* era preceduta da atti preparatori altrettanto crudeli per sevizare il condannato.

¹³ CANTARELLA, *La chiamavano basanos: la tortura nell’antica Grecia* in *Criminalia*, 2012, p. 21.

Del resto, la parola tortura deriva dal latino *torquere* ovvero, in senso proprio, “torsione delle membra”.¹⁴ Per gli antichi romani la tortura era un efficace e attendibile mezzo di prova, adatto inizialmente alle classi sociali inferiori e agli schiavi – che erano meno credibili – per poi essere estesa gradualmente anche ai cittadini liberi durante il Principato.

L’epoca romana ha conosciuto due differenti tipi di tortura: la *tormentas* utilizzata principalmente in esecuzione della pena e associabile all’atto di violenza materiale e la *quaestio*, a cui si ricorreva in sede giudiziaria con lo scopo di estorcere e ottenere una confessione utile alla decisione.¹⁵

L’utilizzo della tortura si affermò ancora di più durante il periodo neroniano: l’imperatore Nerone era solito ricorrervi durante la persecuzione del popolo cristiano, affinché le vittime rinnegassero la propria fede e fornissero informazioni utili all’opera di terrore eseguita contro di essi.¹⁶

La crudeltà dei trattamenti riservati ai condannati era tale da destare una tensione etica tra i giuristi del tempo non indifferente.¹⁷

A seguito delle invasioni barbariche, la tortura scomparve per quasi sette secoli. Questo risultato fu dovuto alla diffusione tra i giuristi del *Corpus Iuris* Giustiniano – e, dunque, un ritorno al diritto romano – e la contaminazione di questo con elementi e istituti contenuti nel diritto germanico.¹⁸

La giustizia germanica faceva, infatti, ricorso all’*ordalia*. Questa era considerata il giudizio per eccellenza perché vista come una forma di giudizio divino. Infatti, era previsto

¹⁴ SCAROINA, *Il delitto di tortura: l’attualità di un crimine antico*, Bari, 2018, p. 25 ss.

¹⁵ *Ivi*, p. 30 ss.

¹⁶ *Ivi*, p. 32.

¹⁷ SCAGLIONE., voce *Tortura*, in *Enciclopedia Treccani, Universo del corpo*, 2000: “Il tormentare per conoscere la verità implica un sottinteso ma forte rapporto tra la verità intesa come bene e la falsità e la menzogna ritenute di per sé un male. Tale tensione etica rendeva plausibile, nel diritto greco e romano, l’interpretazione della tortura come atto praticato *pro reo*: si partiva dal principio che, in mancanza di chiare prove, la forza d’animo dimostrata dall’imputato nel sostenere la sofferenza pur di far trionfare la verità fosse, essa stessa, una prova. La sua pratica non era mai stata libera da forti ipoteche e pesanti perplessità. Dice il giurista Ulpiano: «La tortura è uno strumento fragile e rischioso, incapace spesso di condurre alla verità: molti riescono a sopportare i tormenti grazie alla forza d’animo o alla robustezza fisiologica [...] altri, al contrario, temono la sofferenza al punto tale da esser pronti a mentire pur di evitarla.»”

¹⁸ LA TORRE, LALATTA COSTERBOSA, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, San Giovanni in Persiceto (BO), 2012, p. 27.

che l'imputato o un sacerdote invocassero la divinità e, intanto, l'accusato doveva superare delle prove.

Se queste avevano esito positivo, l'accusato era considerato, dai giudici, innocente poiché favorito dalla divinità a cui ci si era rivolti.¹⁹ Nel Medioevo, v erano tantissime forme di *ordalia*, riconducibili nelle categorie dell'ordalia giudiziaria o di quella divinatoria.

Tutte erano caratterizzate dall'elemento divino che permetteva allo strumento di compire la stessa funzione dell'oracolo ma, senza dubbio, particolare importanza è stata assunta nel tempo dalla forma giudiziaria, considerata la madre del giuramento.²⁰

In alcuni casi, era prevista e ammessa la sostituzione delle persone. Questo accadeva principalmente per la disputa di duelli giudiziari o per prove particolarmente pericolose. L'accusato sostituito subiva, così, il risultato della prova.²¹

La Chiesa cominciò a condannare fermamente tali pratiche. Il sistema smise gradualmente di essere praticato a seguito dell'ostilità dei religiosi e della diffidenza che si cominciò a provare nei confronti di forme estreme attraverso cui la prova veniva raccolta. Il Concilio di Valladolid nel 1322 sancì la fine dell'utilizzo dell'ordalia nei Paesi europei.²²

Superata l'età feudale, il basso-Medioevo è stato caratterizzato da una revisione dell'ordine giuridico politico e dal ritorno dell'autorità statale.

La tortura venne così ripristinata e i giuristi, forti dell'esperienza giuridica romana e studiosi del diritto canonico e comune, cominciarono a rafforzare la dottrina sul tema (nonostante le forti perplessità etiche non cessarono di ostacolare il loro lavoro).²³

¹⁹ BESTA, CORSO, TURCHI, voce *Ordalia* in *Enciclopedia Italiana*, 1935.

²⁰ *Ivi*, "L'ordalia giudiziaria è stata nell'evoluzione delle forme giuridiche la madre del giuramento. Essa infatti è sempre preceduta dall'invocazione della sanzione materiale contro l'imputato spergiuro; e questa sanzione era così temuta che nessuno avrebbe osato sfidarla se realmente colpevole. Così il giuramento finì per divenire da solo una prova della veracità di chi lo pronunziava e sostituì l'ordalia come prova giuridica."

²¹ BESTA, CORSO, TURCHI, voce *Ordalia* in *Enciclopedia Italiana*, 1935.

²² Cfr. SCAROINA, *Il delitto di tortura: l'attualità di un crimine antico*, Bari, 2018.

²³ LA TORRE, LALATTA COSTERBOSA, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, San Giovanni in Persiceto (BO), 2012, pp. 28-29: «Questa tradizione terribile e sanguinaria trova una sua prima sanzione nel Codice giustiniano. La recezione, tuttavia, non è piena o pacifica: nel *Digesto* la tortura è detta «cosa fragile e pericolosa» introducendo un elemento di perplessità e di critica rispetto alla concettualizzazione giuridica di quella pratica. La sua ambiguità, la «fragilità» per l'appunto, era stata sottolineata tra gli altri da

Ben presto, la tortura divenne lo strumento privilegiato della Santa Inquisizione nella lotta contro i movimenti eretici che promuovevano deviazioni dottrinali e la consacrazione venne eseguita da Papa Innocenzo IV con la bolla *Ad extirpanda* emanata il 15 maggio 1252.

Il processo inquisitorio utilizzava la tortura laddove vi fosse la convinzione della colpevolezza dell'accusato perché si potesse giungere alla verità ed era l'accertamento ultimo previsto dalla procedura.²⁴

Come in epoca romana, gli inquisitori escludevano l'uso della suddetta pratica laddove il soggetto aveva confessato in tempo i suoi peccati ed era deciso a redimersi. Invece, il trattamento era riservato a coloro che diventavano una minaccia per i concittadini²⁵ e, in particolar modo, assunse sempre più rilevanza nei processi che diventarono noti alla storia come la “caccia alle streghe”.

Il XIII secolo fu caratterizzato dalla nascita e dall'incremento dell'interesse verso l'esoterismo e la magia. Papa Gregorio IX promulgò nell'anno 1233 la bolla *Vox in Roma*, per contrastare i ribelli che in Oldenburgo si erano ribellati all'arcivescovo di Brema.

Il documento impose l'inizio nei confronti dei colpevoli, accusati di eresia e stregoneria, del procedimento inquisitorio, destando l'interesse dei giuristi del tempo che si appassionarono alla controversia.²⁶ Ben presto nacque una questione culturale, politica e sociale, dove l'isteria prese il posto della ragione e le cui proporzioni erano destinate a ingrandirsi fino ad assumere i contorni dell'inverosimile.²⁷

Aristotele, il quale nella *Retorica* segnala come la costrizione mediante la quale essa opera abbia una doppia lettura processuale e non ne assicuri affatto e sempre la credibilità.”

²⁴ SCAROINA, *Il delitto di tortura: l'attualità di un crimine antico*, Bari, 2018, p. 33: “Ove vi fosse la convinzione della sussistenza del fatto e non si prospettassero strumenti alternativi di conoscenza della verità, si poteva fare ricorso alla tortura nei confronti dell'indagato rispetto a reati considerati gravi (lesa maestà, eresia, magia, falsa moneta e pochi altri) o commessi con determinate modalità (ad esempio di notte), nonché anche eccezionalmente, nei giudizi civili, laddove poteva essere impiegata in cause di fallimento o per il riconoscimento della fondatezza di un debito, ovvero rispetto alle ipotesi di responsabilità *ex lege Aquilia*, ossia extracontrattuale. Ove a seguito della tortura il soggetto si fosse deciso a confessare, la sentenza di condanna in tal modo pronunciata diveniva inappellabile.”

²⁵ *Ivi*: L'autrice ricorda che alla tortura poteva essere fatto ricorso anche nei confronti di testimoni accusati di *mendacio* o *vacillante* perché incorsi in contraddizioni. Era altresì possibile torturare l'*infame*, il testimone con a carico condanne penali o che non godeva di una buona fama.

²⁶ Cfr. ECO, *Historia – La grande storia della civiltà europea*, Milano, 2007.

²⁷ In argomento MONTESANO, voce *Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco* in Enciclopedia Treccani, 2014: “Una sorta di psicosi collettiva sembra impadronirsi dell'Europa occidentale, in una specie di corto circuito che si stabilisce tra “residui” di un'eresia non del tutto debellata, elementi di una cultura folklorica

Avallati da teologi (come il domenicano Bartolomeo della Spina e Bernardo Rategno) e giuristi, gli inquisitori cominciarono ad interessarsi dei presunti crimini commessi dalle streghe in accordo con il demonio.²⁸

La stregoneria diventò un crimine aggravato poiché sfidava il potere religioso della Chiesa e il potere politico e le principali indiziate diventarono le donne, grazie a uno stereotipo la cui matrice risale, addirittura, al Vecchio Testamento.²⁹

L'immaginario collettivo rimandava alle donne streghe come inclini al peccato e non solo malvagie, inferiori e impure. La propaganda misogina spesso prendeva di mira donne anziane e, soprattutto, povere.

La tortura, nei quattro secoli caratterizzati dalla persecuzione delle donne, ricoprì un ruolo fondamentale: non solo permise la prosecuzione dell'opera della Santa Inquisizione, ma contribuì ad alimentare il timore della stregoneria giacché, attraverso sofferenze inquantificabili, le condannate erano costrette a confessare fatti e azioni mai compiuti nella realtà.³⁰

con ogni evidenza antica e interessi magici (divinazione necromantica e astrologia in testa) che si inquadrano nel rinnovamento culturale basso-medievale.”

²⁸ *Ivi*: “Il comasco Bernardo Rategno, nel *Tractatus de strigibus* denuncia i crimini commessi dalle streghe in accordo con il demonio, con il quale esse avrebbero dato vita a una vera e propria setta decisa a colpire la cristianità come mai si era verificato prima. L'insistenza sulla “modernità” della setta delle streghe è importante perché traccia una cesura netta rispetto allo scetticismo espresso da molti in passato circa i reali poteri delle streghe. Altri teologi, come il domenicano Bartolomeo della Spina, denunciano la validità della tradizione giuridica precedente affermando la veridicità del volo stregonico.”

²⁹ LA TORRE, LALATTA COSTERBOSA, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, San Giovanni in Persiceto (BO), 2012, pp. 39 ss.

³⁰ *Ivi*, p. 34: «La vicenda dei processi alle streghe [...] comportò il ritorno della tortura nell'ambito del processo penale nella sua fase istruttoria. Si può addirittura sostenere che il cambiamento del sistema giudiziario che progressivamente da accusatorio divenne inquisitorio, mettendo a valore non più la discrezionalità del giudice, la quale ha perso di credibilità, bensì l'oggettività nella ricostruzione dei fatti, la quale individua nella confessione la via privilegiata di accesso agli accadimenti, abbia condotto al ricorso sistematico alla tortura quale criterio di accertamento della verità con la confessione. A sua volta, l'impiego della tortura rese possibile l'affermazione e la diffusione della stregoneria, di una menzogna che solo con le dinamiche interne di funzionamento di questo strumento poteva attecchire e trovare riscontri crescenti in società: la tortura è appunto un mezzo efficacissimo per inventare la realtà desiderata.»

1.2 Il riscatto dei diritti: i movimenti culturali e sociali contro la tortura, Beccaria e l'età dell'Illuminismo

Il diciottesimo secolo venne caratterizzato dalla nascita di un movimento sociale, politico, filosofico e intellettuale che verrà conosciuto dagli storici come l'età dell'Illuminismo.³¹ Tale epoca, fervente di intellettuali, determinò il passaggio da un sistema penale lesivo della dignità dell'individuo a un sistema fondato sui principi giusfilosofici.³²

La concezione giusnaturalistica permise la separazione del delitto dal peccato e si giunse all'abolizione della pena di morte e della tortura.

L'intento era, infatti, quello di riportare alla luce la centralità dell'uomo permettendo l'esaltazione dell'autonomia morale e giuridica. Era necessario ricorrere alla Ragione per evitare le derive de secoli precedenti, dove gli orientamenti religiosi avevano inopportunamente monopolizzato la giustizia penale.³³

³¹ In argomento, CURI, intervista rilasciata a D'AURIA, Università di Padova, 7 gennaio 2020, <https://ilbolive.unipd.it/news/coraggio-essere-illuministi>, risponde così all'intervistatrice alla domanda su cosa fosse l'illuminismo: «Il riferimento principale è quello all'importante contributo kantiano che compare originariamente nel 1784. Apparentemente si tratta di uno scritto minore, perché è molto breve (si tratta, infatti, di una decina di pagine) che non viene pubblicato in una rivista accademica e specialistica di filosofia, ma in una rivista di varia umanità. Questo testo è la risposta a una domanda apparsa nella stessa rivista, da parte di un pastore luterano che chiedeva che qualcuno gli spiegasse in che cosa consistesse l'illuminismo», racconta il professore. «Vista la circostanza non particolarmente significativa, a sorpresa Kant prende l'iniziativa di pubblicare un articolo che riprende l'interrogativo del pastore fin dal titolo: risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo. Lo scritto, passato quasi inosservato per due secoli, poi ha conosciuto una straordinaria risonanza quando, nel 1984, Michel Foucault richiamò l'attenzione a riguardo, dicendo che a suo giudizio questo testo segnasse l'inizio dell'età contemporanea, poiché rappresentava una vera e propria svolta decisiva nella tradizione filosofica e culturale dell'occidente».

³² MAZZA, ORDILE, *L'antropocentrismo giusfilosofico dell'illuminismo penale*, in Osservatorio Penale, 2010 p. 2 e ss. ricordano che il rito penale inquisitorio escludeva il principio di parità tra l'accusa e la difesa e l'imputato era privo di facoltà e diritti processuali. Anzi, il giudicabile era spesso sottoposto a tortura per favorire riflessi verbali coatti.

³³ *Ivi*, p. 5: «I postulati giusfilosofici dell'illuminismo giuridico idonei a riformare l'ordinamento penale sono i seguenti: a) l'autonomia morale e politica degli individui; b) la tutela delle libertà fondamentali e dei diritti dell'uomo che va estesa anche al sistema giudiziario penale; c) la razionalizzazione ed umanizzazione del processo penale introducendo diritti e garanzie per gli inquisiti. Ed invero, se la Ragione, quale comune tratto distintivo del genere umano, è per gli illuministi la matrice genetica del principio di uguaglianza e di libertà tra tutti gli uomini, è certo che anche l'ordinamento penale dovrà essere orientato per tutelare i diritti essenziali naturali dell'uomo e, quindi, anche la pena non dovrà, kantianamente intesa, strumentalizzare l'individuo trattandolo come mezzo e non come fine.»

Alla luce di tali considerazioni, la tortura venne da subito condannata da molti intellettuali. Tra questi, spiccava il pensiero di Cesare Beccaria, riconosciuto ad oggi come l'autore fondativo della modernità giuridica e uno dei più grandi critici dell'utilizzo della tortura, una pratica, per l'illuminista, dannosa quanto inutile.³⁴

Per Beccaria, il ricorso alla tortura è da considerare come una vera e propria crudeltà in quanto «*Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti coi quali le fu accordata.*»³⁵.

Come osservato dalla dottrina, Beccaria si rivolge al diritto romano, chiedendosi se, in effetti, la tortura avesse utilità giuridica.³⁶ L'illuminista argomenta la sua posizione affermando ciò che più è ovvio: il diritto può essere certo o meno. Nel primo caso, la pena stabilita dal legislatore risulta essere quella più che adeguata e la confessione estorta mediante l'utilizzo della tortura diventerà superflua; nel secondo caso verrebbe commesso un grave abominio punendo un innocente «*i cui delitti non sono provati*».³⁷

Beccaria laicizzò così il diritto penale che avrebbe dovuto occuparsi non tanto di religione ma di legge e prove a fondamento delle colpe degli imputati. Costoro, fino al ottenimento di una completa prova, devono essere considerati come innocenti. Di conseguenza, il giudice deve essere garante dell'ordinamento giuridico e della giusta pena, senza scadere in richiami astratti e moraleggianti. In questo modo è inevitabile – come effettivamente accadde dopo l'intervento di Beccaria – l'applicazione delle stesse pene a tutti coloro che venivano dichiarati colpevoli secondo la legge.³⁸

³⁴ TAVILLA, *Beccaria nella rilettura della scienza giuridica italiana più recente* in *Beccaria*, 2019, 5, p. 96 ss.: “Nessuno comunque può negare che Beccaria, a torto o a ragione, sia universalmente riconosciuto come l'autore fondativo della modernità giuridica, per quanto ormai si riconosca la natura essenzialmente politica della sua critica al diritto vigente e della relativa proposta di riforma. E se il processual penalista Mario Pisani parla di «missione universale», il penalista Fausto Giunta, in un contributo dal titolo inquietante – «Addio Beccaria?» – giunge non solo ad affermare come «l'opera di Beccaria segni la nascita del diritto penale moderno, secolare, codicistico, razionalistico, garantistico ed egualitario», ma persino a definire il Dei delitti e delle pene come un «manifesto ideologico e metodologico di una concezione della giustizia criminale rivoluzionaria.»

³⁵ Cfr. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*. A cura di Renato Fabietti, 1973.

³⁶ SCAROINA, *Il delitto di tortura: l'attualità di un crimine antico*, Bari, Cacucci, 2018, p. 37.

³⁷ Cfr. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*. A cura di Renato Fabietti, 1973, cap. 16: “Ma io aggiungo di più, ch'egli è un voler confondere tutt'i rapporti l'esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato, che il dolore divenga il crociuolo [sic.] della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti.”

³⁸ Cfr. BEDESCHI, *Enciclopedia dei Ragazzi*, in *Enciclopedia Treccani*, 2005.

Non era la prima volta che si sottolineava l'illogicità della tortura, eppure i tempi erano maturi per esaltare e preferire la proporzionalità fra delitto e punizione ai fini dell'applicazione del diritto letto alla luce della responsabilità personale e della ragione.³⁹

Beccaria era sicuro, infatti, che la tortura costringesse gli uomini a confessare delitti mai commessi per paura delle atrocità e del dolore, togliendo loro la libertà prima ancora di un giudizio davanti a un garante delle leggi. Questo comportava uno squilibrio della giustizia che strizzava l'occhio agli uomini fisicamente più forti, capaci di resistere al dolore e al sangue.⁴⁰

Inevitabilmente, veniva sacrificata la ricerca della verità, elemento che dovrebbe essere centrale in un processo a carico di un uomo accusato di gravi delitti.⁴¹

Le posizioni rivoluzionarie dell'illuminista verranno avallate da molti pensatori, filosofi e giuristi del tempo. Tra questi, merita una speciale menzione il filosofo, economista e scrittore Pietro Verri, considerato uno dei massimi esponenti

³⁹ PASTA, *Il contributo italiano alla storia del pensiero: Diritto*, in Enciclopedia Treccani, 2012. "Testimonianza esemplare e fondante del droit politique per i suoi molti e appassionati lettori, il Dei delitti e delle pene contribuì a fissare i cardini della civiltà giuridica europea (e americana). Criteri quali la proporzionalità fra delitto e punizione, la responsabilità personale del reo (che non ne coinvolge la famiglia), la prontezza, l'inderogabilità e la moderazione delle pene, la non interpretabilità della legge sovrana, rinnovano e trasmettono valori per noi indiscutibili, congiunti al rifiuto della tortura (cap. XVI) e della pena di morte (cap. XXVIII), sostituibile con i lavori forzati, anche a vita. Dalla repressione/punizione, concepita tradizionalmente come espiazione di colpe spesso spesso morali e religiose, l'accento si disloca sulla prevenzione dei delitti (cap. XLI), sull'educazione, sulla certezza del diritto contrapposta all'arbitrarietà dei giudici, sulla chiarezza e trasparenza del disposto normativo-procedurale, lungo prospettive già in qualche misura suggerite da Ludovico Antonio Muratori, ma qui nutrite dalla meditazione della philosophie."

⁴⁰ Cfr. BECCARIA, FABIETTI (a cura di), *Dei delitti e delle pene*, Milano, 1973. "Ogni atto della nostra volontà è sempre proporzionato alla forza della impressione sensibile, che ne è la sorgente; e la sensibilità di ogni uomo è limitata. Dunque l'impressione del dolore può crescere a segno che, occupandola tutta, non lasci alcuna libertà al torturato che di scegliere la strada più corta per il momento presente, onde sottrarsi di pena. Allora la risposta del reo è così necessaria come le impressioni del fuoco o dell'acqua. Allora l'innocente sensibile si chiamerà reo, quando egli creda con ciò di far cessare il tormento. [...] Non vi è uomo che abbia spinto le sue idee di là dei bisogni della vita, che qualche volta non corra verso natura, che con segrete e confuse voci a sé lo chiama; l'uso, il tiranno delle menti, lo respinge e lo spaventa. L'esito dunque della tortura è un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio che un giudice questo problema: data la forza dei muscoli e la sensibilità delle fibre d'un innocente, trovare il grado di dolore che lo farà confessar reo di un dato delitto."

⁴¹ Cfr. SCHIAVO, *Cesare Beccaria, la tortura e i "romani legislatori"* in *Diritto e Storia, Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 14, 2016. L'autrice ricorda l'approccio utilitaristico di Cesare Beccaria nei confronti della tortura e scrive: "Nel pensiero dell'autore lo strumento della tortura è in conflitto con la ricerca della verità che dovrebbe essere il cuore del processo criminale. La tortura può portare a risultati opposti rispetto a quelli che si propone: la reazione è infatti soggettiva, dipende dalla resistenza fisica e psicologica dell'individuo rispetto al dolore."

dell'illuminismo italiano. Come il collega Beccaria, anche Verri riteneva che la tortura fosse del tutto inadeguata ai fini della verità processuale, oltre che disumana e ingiusta.⁴²

In *Osservazioni sulla tortura*⁴³, Verri si sofferma non solo sull'inutilità dello strumento ma anche sulla pericolosità dello stesso nei confronti di chi la pratica, poiché rende malvagio e impuro chi la infligge.⁴⁴ Il saggio si basa su un processo celebratosi a Milano nel 1630, a carico di coloro che, durante l'epidemia di peste, vennero accusati di essere stati gli *untori* che avevano favorito il diffondersi della pericolosa malattia.

L'accusa si basò, come in seguito riportò Alessandro Manzoni in "*Storia della colonna infame*", sulle parole di alcuni testimoni che ritenevano di aver sorpreso gli accusati mentre cospargevano i muri delle case, colpite dalla malattia, con una sostanza probabilmente tossica e venefica. Gli imputati furono sottoposti a indicibili supplizi e torture finché non si ritrovarono costretti a confessare un crimine, di fatto, mai commesso: la sostanza era, in realtà, inchiostro usato da Gian Giacomo Mora e dal commissario alla sanità Alessandro Piazza che, durante una ronda notturna per verificare lo stato di salute degli abitanti, avevano così deciso di ripulirsi le mani sui muri delle case dopo aver preso appunti.

Dopo la condanna e l'esecuzione dei malcapitati, l'abitazione di Mora venne distrutta e, al suo posto, venne eretta una colonna che voleva ricordare il sacrificio dei due innocenti contro la tortura, le cui contraddizioni emergono con forza dal racconto.⁴⁵

Il pensiero degli illuministi italiani contro la tortura contagiò anche i filosofi al di fuori dei confini nazionali: il filosofo Montesquieu scriverà a favore di un modello le cui basi non siano più ancorate alla crudeltà ma alla vergogna, a favore dell'espiazione della colpa secondo la legge.

⁴² AA. VV., voce «Verri, osservazioni sulla tortura» in *Grande Antologia Filosofica*, volume XV, Milano, 1968 p. 1100.

⁴³ Cfr. VERRI, *Osservazioni sulla tortura*. A cura di CONTARINI, Milano, 2011.

⁴⁴ Cfr. SCAROINA, *Il delitto di tortura: l'attualità di un crimine antico*, Bari, 2018. "Gli ulteriori argomenti sviluppati dal Verri attengono all'idea di diritto e giustizia, evidenziandosi come la tortura violi da un lato il principio di presunzione di innocenza, accanendosi lo Stato contro una persona che si sospetta abbia commesso un crimine per dimostrarne appunto la colpevolezza di cui ancora non si ha evidentemente prova; dall'altro il principio del divieto di autoincriminazione."

⁴⁵ Cfr. MANZONI, JACOMUZZI (a cura di), *Storia della colonna infame*, Torino, 2010. L'opera ha riscosso un enorme successo tra gli intellettuali dell'epoca poiché sottolineò con forza il pericolo della tortura soprattutto se usata da uomini di potere contro innocenti senza un'adeguata protezione sociale.

Dai suoi saggi emerge come l'abolizione della tortura sia necessaria soprattutto per evitare la nascita di Stati dispotici: tale lettura si rivelerà estremamente innovativa per coloro che si approcceranno al pensiero illuminista e non solo.⁴⁶

Il successo che la battaglia illuminista contro la tortura riuscì a riscuotere fu tale da influenzare il pensiero dei reggenti della seconda metà del Settecento⁴⁷.

Il contributo dei filosofi della ragione comportò, così, l'abolizione della tortura giudiziaria in quasi tutti i Paesi europei e non venne più riproposta. Tutto questo accadeva già durante i primi anni del Diciannovesimo secolo.

Nonostante l'abolizione materiale, la tortura non venne dimenticata. Esistono, infatti, forme di tortura giudiziaria non del tutto abolite e questo non ha fatto che accrescere il dibattito giuridico internazionale. La consapevolezza accresciutasi nel tempo ha guidato convenzioni, patti e corti internazionali che, come affermato in dottrina, "si sono limitati, in realtà, a recepire un principio già sancito dalle consuetudini di diritto internazionale a carattere imperativo e inderogabile".⁴⁸

Diventa essenziale, alla luce delle considerazioni sopra elaborate, approfondire il dibattito sviluppatosi intorno al principio inderogabile della dignità umana, leso da quello che dagli illuministi è stato consacrato come un crimine efferato contro i diritti umani e contro la ragione stessa.

⁴⁶ FELICE, "Montesquieu. Tra stoicismo e federalismo" di Domenico Felice, Agosto 2021. <https://www.lettture.org/montesquieu-tra-stoicismo-e-federalismo-domenico-felice>. Nell'intervista, Felice sostiene come per Montesquieu la crudeltà della pena sia inutile ai fini della prevenzione dei delitti. In più, il filosofo aveva individuato "un rapporto diretto tra libertà e diminuzione della severità delle punizioni" e continua "un governo moderato, per essere tale, al contrario di quello dispotico, deve necessariamente mitigare le pene in base ai crimini commessi dai cittadini al fine di prevenire i delitti." Il pensiero di Montesquieu ci lascia, dunque, non solo delle conferme circa l'inutilità e la necessaria abolizione della tortura giudiziaria ma anche il principio della ripartizione dei poteri. Il concetto si radica nella riflessione sulla dignità umana, la cui difesa si può ottenere soltanto attraverso la ragione che induce a comportarsi con benevolenza e umanità. Spiega Felice: "Di straordinaria originalità sono le riflessioni riguardo alla necessità della proporzionalità della pena, la quale deve essere un deterrente per il controllo sociale e non considerata una forma di vendetta; in altre parole, le pene devono servire non a vendicarsi, ma esclusivamente a rimediare alle violazioni dei diritti individuali, garantendo le libere attività dei cittadini. Lo scopo della pena, perciò, non è tormentare il colpevole, ma impedire che si commettano dei delitti."

⁴⁷ SCAROINA, *Il delitto di tortura: l'attualità di un crimine antico*, Bari, 2018, p. 39.

⁴⁸ *Ivi*, p. 40.

CAPITOLO 2

L'esigenza della repressione penale della tortura

2.1 La tutela dei diritti umani: la difesa del diritto alla vita e all'integrità morale e fisica dell'uomo dopo i conflitti mondiali.

La cultura abolizionista ha orientato il dibattito culturale, sociale e politico sviluppatosi intorno alla tortura sin dalle età più antiche. Questo orientamento ha evidenziato le contraddizioni sull'effettiva utilità dell'estorcere confessioni non vere e, pertanto, non utili ai fini delle indagini giudiziarie.

Anche coloro che erano a favore e praticavano la tortura non potevano fare a meno di riconoscere la validità di tale assunto, che rendeva dubbiosa la pratica delle sevizie e contraddittorie le loro finalità. Tutto ciò poteva astrattamente trovare legittimazione ammettendo come valido, per fini processuali o di indagine politica, il mero trattamento crudele ed antiumano riservato ai torturati, che – però – non aveva nulla di giuridicamente fondato e giustificato.

La tradizione umanista fu quella che diede il maggiore contributo e che coinvolse finanche pensatori cattolici contro le pratiche dell'Inquisizione.⁴⁹

Nonostante questo, regimi totalitari e, paradossalmente, democratici, non smisero di fare uso della tortura non soltanto per fini giudiziari ma anche – e soprattutto – per fini

⁴⁹ In *Civitas Dei* (Libro XIX, 6), Agostino di Ippona si riferisce alla tortura con tono di condanna. I giudici che adoperano la tortura incorrono in una grave contraddizione e spesso si giunge alla morte del torturato per la «sventura dell'inconsapevolezza». Come lui stesso scrive, infatti, «quando il giudice infligge la tortura all'accusato, appunto per non uccidere un innocente nell'ignoranza, avviene, per la sventura dell'inconsapevolezza, che uccide il torturato innocente che aveva fatto torturare per non uccidere un innocente.» Con la tortura non si può giungere alla verità poiché, com'è stato già detto da molti intellettuali anche precedenti, non è raro che il torturato dichiari il falso per sfuggire al dolore.

politici: la tortura politica venne impiegata dal franchismo e da tutti i Paesi impegnati in conquiste coloniali.⁵⁰

Il fascismo e il nazismo fecero un uso spropositato della tortura a fini politici e non, come emerge dagli studi condotti dagli storici negli ultimi 20 anni. In Italia, l'occupazione nazista del territorio non fece che aumentare e rendere più atroci e sistematiche le sevizie del regime: le principali vittime della violenza erano i partigiani e i civili politicamente impegnati nel contrastare le idee nazifasciste.⁵¹

La morte delle vittime del regime – non così infrequente – era considerata, addirittura, una conseguenza più che probabile, un «incidente di percorso», soprattutto se a morire era un membro dell'organizzazione partigiana. La tortura costituiva ormai uno dei principali strumenti di lotta antipartigiana nonché l'arma più potente che il nazifascismo potesse usare per convincere i nemici del regime a collaborare.⁵²

Le sevizie erano varie e molto ingegnose, mirate perché il malcapitato potesse soffrire in modo lento ma costante, fino a che non moriva di stenti e di umiliazioni, dal momento che gli occupanti nazisti non perdevano occasione di rincarare la dose già amara cui i condannati erano sottoposti.

Il rastrellamento non risparmiò nessuno: coinvolse città e campagne, disertori e cittadini innocenti. La loro unica colpa era quella di non possedere le informazioni

⁵⁰ PEREZ, «Tortura», in LA TORRE, LALATTA COSTERBOSA, SCERBO (a cura di), *Questioni di vita o morte: etica pratica, bioetica e filosofia del diritto*, Torino, 2007, p. 293 ss. L'Autrice ricorda come la Francia, pur essendo un Paese democratico e ancorato ai valori e ai principi illuministi, non esitò a impiegare la tortura nella guerra d'Indocina e in Algeria. Perez sostiene che era fondamentale partire dal presupposto che l'altro, straniero, era da considerare una forte minaccia per la stabilità sociale e per il proprio popolo. Questo è stato, del resto, uno dei principi guida che hanno caratterizzato l'utilizzo della tortura da parte dei regimi totalitari.

⁵¹ Cfr. FRANZINELLI, *Tortura. Storia dell'occupazione nazista e della guerra civile (1943 – 45)*, s.l., 2018. L'Autore riporta che l'utilizzo improprio della violenza nei confronti degli oppositori verrà confermata solo durante le vicende che porteranno al processo di Norimberga da parte dell'intelligence americana. Questa aveva raccolto testimonianze terribili e intercettazioni grazie alle conversazioni scambiate da ufficiali e soldati tedeschi durante la detenzione. Le prove saranno successivamente utilizzate all'interno del processo, portando alla luce alcuni tra i più gravi crimini mai commessi.

⁵² Cfr. *Ivi*. L'Autore precisa come, contrariamente alle aspettative, la Repubblica Sociale Italiana contribuì alle barbarie dell'alleato tedesco ma non fino in fondo: il governo della RSI assistette, incapace di intervenire, a vicende sventurate avvenute nei carceri, dove gli occupanti tedeschi seviziarono fino alla morte alcuni carcerati ritenuti parte dell'organizzazione partigiana. Non avendo notizia dei propri cari, molti cominciarono a ribellarsi alle metodologie usate, tanto che le autorità naziste che occupavano le varie regioni italiane gradualmente coinvolsero sempre meno l'alleato e proseguirono le torture all'oscuro di Mussolini. Emblematico il caso della prigionia di San Giovanni in Monte a Bologna: le autorità naziste brutalizzarono molti carcerati sospettati di essere in possesso di informazioni preziose ai fini delle indagini che conducevano agli oppositori. Molti partigiani detenuti in quel luogo vennero massacrati a seguito del loro silenzio: i loro corpi vennero appesi nella piazza centrale della città in modo che i compagni apprendessero le conseguenze della mancata collaborazione.

desiderate ovvero quella di essere nel mirino dei sospetti infondati dei capi che autorizzavano dolorose percosse per poi ucciderli a colpi di fucilate. L'accanimento ingiustificato fu lungo e gettò nel terrore chiunque incontrasse i nazisti per le strade. Importante e inevitabile fu, dunque, prima della fine della Seconda guerra mondiale, l'uso irresponsabile e impietoso della tortura.⁵³

Per aiutare gli occupanti nazisti, venne creata la Brigata Nera, unità paramilitari della RSI con il compito di catturare, torturare e uccidere i disertori del regime.⁵⁴

Benito Mussolini riteneva, infatti, che la situazione dovesse essere dominata in modo definitivo con le armi e coinvolse nell'impresa tutti coloro che erano regolarmente iscritti al Partito Fascista Repubblicano, in un'età compresa tra i 18 e i 60 anni.⁵⁵

La riorganizzazione delle Forze Armate nell'ottica di una totale militarizzazione del Partito Fascista affiancò alle Brigate Nere la Guardia Nazionale Repubblicana (GNR).⁵⁶

Tali corpi militari furono contrastati da milizie – formatesi in autonomia – in funzione antipartigiana. Gli abusi non mancarono di certo: la violenza dilagò e operò, a volte, al di fuori delle stesse leggi nazifasciste e molte nefandezze vennero effettuate proprio all'interno delle camere di tortura.⁵⁷

Queste diventarono le protagoniste assolute dell'operato delle forze armate del regime. Infatti, la tortura era impiegata per umiliare fisicamente e moralmente il nemico politico e le modalità venivano studiate e attuate per riuscire a profanare e distruggere la

⁵³ *Ivi*. Franzinelli parla di un «nesso tortura-morte» come risposta a chi si rifiutava di arrendersi alle prepotenze nazifasciste, nonostante le migliaia di morti inutili e i sacrifici ingiustificati.

⁵⁴ AA. VV., voce *Brigate nere* in *Enciclopedia Treccani Online*. Consultato il 4 marzo 2023. <https://www.treccani.it/enciclopedia/brigade-nere>.

⁵⁵ MINARDI, *La Brigata Nera* In *L'ultima notte di agosto. Il martirio di Giuseppe Barbieri.*, Bologna, 2003, pp. 1-42.

⁵⁶ LUPO, *Camere di tortura a Bologna durante la Repubblica di Salò: il caso di Ingegneria di Renato Sasdelli* in *Storie dimenticate*, settembre 2019, <https://storiadimenticate.wordpress.com/2019/09/12/camere-di-tortura-a-bologna-durante-la-repubblica-di-salo-il-caso-di-ingegneria/>. «La Guardia Nazionale Repubblicana (GNR) fu costituita nel novembre 1943 unendo la MVSN, i Carabinieri Reali e la Polizia dell'Africa Italiana. Un decreto dell'agosto successivo modificò il primato della Milizia stabilendo che essa entrava a far parte dell'esercito nazionale repubblicano, sia pure come prima arma combattente. (Decreto legislativo del Duce 14/8/1944 n. 469 Passaggio della GNR nell'esercito repubblicano. In pratica la GNR inquadrò solo i membri della Milizia. La PAI aveva meno di 2500 effettivi e i Carabinieri, sospettati di infedeltà dai tedeschi (ne ordinarono il disarmo prima della razzia degli ebrei di Roma accusandoli di «inefficienza numerica morale e combattiva») e odiati dai fascisti per avere arrestato Mussolini dopo il 25 luglio 1943, furono in gran parte deportati in Germania.)»

⁵⁷ *Ivi*.

persona. I partigiani che riuscivano a sopravvivere raccontavano di una crudeltà spietata ma intenzionale e approfonditamente studiata.⁵⁸

Infatti gli aguzzini, soprattutto quelli appartenenti alle SS naziste, erano adeguatamente addestrati. La principale camera di tortura conosciuta e nota ai cittadini italiani durante l'occupazione tedesca era sita proprio in Roma, in Via Tasso, dove l'organizzazione paramilitare Schutzstaffeln (SS) operò indisturbata tra il settembre 1943 e il giugno 1944 fino a che non giunsero gli alleati statunitensi.⁵⁹

Jole Mancini, vedova del partigiano Ernesto Borghesi, in un'intervista rilasciata a Martina Milone di *La Repubblica*⁶⁰, racconta che la prigionia all'interno di quelle stanze non era lontana da quella che subivano i deportati nei campi di concentramento: i prigionieri in attesa di subire interrogatori e torture sedevano ammassati senza cibo né acqua anche per parecchie ore ed erano costretti ad ascoltare le urla dei compagni che subivano le sevizie delle milizie tedesche prima di essere fucilati.

I luoghi del terrore nazifascista erano diversi e solevano concentrarsi nei centri nevralgici dell'operato partigiano. Tra questi spiccava Milano, dove la divisione Leibstandarte Adolf Hitler (Waffen-SS), ben nota per il suo operato crudele, mieteva vittime tra civili, partigiani, ebrei, antifascisti nel carcere di San Vittore, nel famoso Albergo Regina o nella zona adiacente San Siro dove si ergeva un edificio che passerà alla storia come "Villa Triste".⁶¹

⁵⁸ Cfr. SASDELLI, *Ingegneria in guerra. La Facoltà di Ingegneria di Bologna dalla RSI alla Ricostruzione 1943-1947*, Bologna, 2007. Il partigiano Guidi racconta come nessuno credette al fatto che a ridurlo in condizioni aberranti fossero state mani umane o, tantomeno, fasciste (che si supponeva stessero lavorando per mantenere inalterato l'ordine pubblico). Per molto tempo non riuscì a parlarne con nessuno, lo shock lo perseguitò per parecchi anni oltre all'incredulità di quanti non pensavano che il regime potesse spingersi fino a tanto pur di avere le informazioni per risalire ai capi partigiani.

⁵⁹ «Roma '44: I torturati di Via Tasso». Moviola della Storia. Rai Radiotelevisione Italiana, 26 ottobre 1997. La collezione di Gianni Bisiach 1957-2013. Portale Storico della Presidenza della Repubblica.

⁶⁰ MANCINI, MILONE, «Priebke mi torturò in Via Tasso, ma non tradì il mio amore partigiano». *La staffetta Jole e la sua Resistenza in La Repubblica*, 25 aprile 2018, https://www.repubblica.it/cronaca/2018/04/25/news/storie_resistenza_25_aprile_festa_della_liberazione_partigiano_staffetta_jole_mancini-194796714/.

⁶¹ Cfr. CENATI, *Milano: I luoghi del terrore nazifascista* in *Collana della Memoria di A.N.P.I Comitato Provinciale*, Milano, 2014. L'Autore racconta che a Villa Triste operava la banda "Reparto speciale della polizia repubblicana". Essa praticava la tortura quotidianamente con strumenti e sistemi innovativi e crudeli. Chiunque si ribellava alle metodologie praticate e provava ad alleviare le sofferenze dei prigionieri, era immediatamente deportato nei campi di concentramento. A questo proposito, ben note sono le vicende avvenute nel carcere di San Vittore dove, come scrive l'autore, i tedeschi requisirono buona parte del carcere fino a diventare «sovrani assoluti della vita e della morte di ogni recluso». Il caporal maggiore Franz Staltpfarrer conosciuto come "la belva" o "il porcaro" indusse i sottoposti a instaurare un regime durissimo che non tollerava la minima infrazione. Il

Lo scopo principale era quello di negare la dignità di essere umano ai prigionieri⁶² e i nazisti erano soliti applicare questo principio.

A tal proposito sono note le vicende avvenute nel lager di Ravensbruck, poco più a nord di Berlino. Quello, infatti, era nato come un campo di detenzione meramente femminile e il fine per il quale era stato concepito era la selezione e l'eliminazione dei corpi femminili che rischiavano di contaminare la razza ariana o la sperimentazione da eseguire sulle prigioniere ancora in vita. Si conta che siano state detenute circa 132.000 donne provenienti da venti nazioni: vi erano anche molte italiane a causa dell'alleanza italo tedesca che aveva determinato una pronta collaborazione delle forze militari italiane.⁶³

Gli orrori compiuti dalla medicina nazista, svelati durante il processo di Norimberga, mostrarono tutte le nefandezze e tutti gli omicidi di cui i medici e scienziati nazisti erano capaci.⁶⁴ Essi selezionavano corpi e supervisionavano torture fino alla morte della vittima, spesso abbandonata in agonia e in preda a dolori immani su un ammasso di altri corpi.⁶⁵

clima di terrore era stato sfidato da molte suore infermiere, medici e addirittura agenti di custodia impiegati nel carcere, che collaborarono fra loro quasi fin dall'inizio dell'occupazione per tentare di alleviare le sofferenze delle vittime. Inevitabilmente, vennero deportati nei campi nazisti sparsi in Europa.

⁶² Cfr. GRILLO, *Il Diritto Come La Tortura: Avanzamenti Ed Esitazioni* in *Democrazia e Diritto*, 3, 2006. L'autore scrive, a tal proposito, che l'intento principale che viene perseguito attraverso l'utilizzo della tortura è proprio il fatto che essa porta a degradare l'identità della persona fino a escluderla dalla società e la «spinge a estraniarsi del tutto».

⁶³ DELENDATI, *L'Olocausto delle donne "non conformi" o "inutili"* in *Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli (blog)*, gennaio 2020. <http://www.informareunh.it/lolocausto-delle-donne-non-conformi-o-inutili/>. Dalle testimonianze riportate, lo scopo principale delle forze naziste era quello di annientare la dignità e l'identità delle prigioniere: «Tutto concorreva a raggiungere l'obiettivo. A partire dalla fame, il bisogno primario di cibo e l'istinto di sopravvivenza creavano conflitti fra le detenute. Il resto lo facevano il freddo, la sporcizia, il lavoro massacrante, le botte e le umiliazioni. [...] Il campo era una perfetta macchina della morte, organizzata in ogni settore.». Le torture cui erano sottoposte le donne erano di diversa natura e quasi tutte miravano alla sterilizzazione o all'aborto forzato. Quelle che sfuggivano alla violenza e agli abusi diventavano oggetto di esperimenti, alcuni dei quali rimasti ignoti.

⁶⁴ In argomento, PEREZ, *Tortura*, in LA TORRE, LALATTA COSTERBOSA, SCERBO (a cura di), *Questioni di vita o morte: etica pratica, bioetica e filosofia del diritto*, Torino, 2007 pp. 293-313. Perez, riportando le parole e la testimonianza di Primo Levi, commenta lo sterminio nazista sostenendo come la politica nazista di utilizzo della tortura era diretta alla disumanizzazione della persona e, in particolare degli ebrei: l'obiettivo principale era quello di non farli sentire più umani e di privarli della loro personalità. Per Perez questo tipo di tortura è definibile come "alienante".

⁶⁵ Cfr. RUBIO-SERRANO, *I Nazisti e il Male. La distruzione dell'essere umano*, s.l., 2016. Il dott. Friedrich Entress che lavorò nel campo di concentramento di Auschwitz rivelò che il medico era tenuto a selezionare le vittime all'interno dei campi e delle baracche mediche. Tra di esse, alcune erano destinate a far parte di un gruppo che avrebbe dovuto affrontare una lenta agonia senza metterlo alla prova con il lavoro forzato per via dell'incapacità al lavoro. I medici erano inoltre costretti ad auscultare la vittima proprio durante la tortura della stessa, fino alla morte, al fine di constatare lo stato di salute. Tra le varie torture adottate dai medici nazisti, vi era quella relativa a rendere un individuo sano malato di una patologia mortale. Questo veniva indotto nelle

Indubbiamente, la Seconda Guerra Mondiale e, in particolar modo, la dittatura nazifascista diedero la spinta decisiva perché le democrazie e l'opinione pubblica ponessero la necessaria attenzione giuridica e politica sui diritti umani a scapito delle attività gravemente lesive della dignità umana.

L'impatto dirompente delle barbarie compiute durante gli anni precedenti influenzò la nascita, nella seconda metà degli anni Quaranta, di un nuovo giusnaturalismo che vedeva gli individui degni di tutela in quanto tali. La *ratio* delle nuove norme adottate nel campo di tutela dei diritti umani si allontanò dagli interessi economici dei Paesi per concentrarsi sulla persona.⁶⁶

Era ormai comune l'idea secondo la quale la tragedia consumatasi durante la dittatura nazifascista e la Seconda Guerra Mondiale non dovesse più trovare una replica. Era necessario prendere coscienza della necessità della tutela della pace e dei diritti umani affinché divenissero i pilastri sui quali avviare una riforma politica in Europa e non solo.

Le grandi potenze non tardarono a concordare con questo orientamento. Tra i primi a consacrarlo vi fu Winston Churchill il quale, durante il suo discorso a Fulton (Missouri) il 5 marzo 1946 – dove venne coniata la famosa espressione della “cortina di ferro” – affermò che lo scopo delle nazioni dopo i tragici avvenimenti causati dalla Seconda Guerra Mondiale era proprio quello di proteggere i popoli da «due gigantesche macchine da preda: la guerra e la tirannide».⁶⁷

La tutela dei diritti umani è cresciuta di pari passo con il declino della tortura che si ebbe in maniera definitiva nel XVIII secolo grazie all'opera delle Nazioni Unite,

baracche mediche o tra gli individui sani al fine di contagiarli e farli giungere alla morte. Molti assassini vennero eseguiti attraverso iniezioni di fenolo o benzina in grado di giungere direttamente al cuore e alcune vittime venivano infettate per studiare le reazioni del corpo umano a determinate ferite.

⁶⁶ CASSESE, *I diritti umani oggi*, Bari, 2005, p. 25. Cassese fa notare come tale cambiamento radicale è stato sicuramente influenzato da un percorso culturale iniziato prima della Seconda Guerra Mondiale ma che si è del tutto affermato solo dopo essa: le nefandezze compiute dalle dittature sono state così importanti da avere un impatto notevole finanche sullo stesso assetto della comunità internazionale. La guerra era stata uno scontro che ha messo in risalto una politica razzista, imperialista e che ha conosciuto l'egemonismo aggressivo delle potenze dell'Asse. Scrive Cassese: «Cominciò in tal modo a maturare l'idea che la causa della guerra risiedesse nel totale disprezzo dei diritti e delle libertà umane proclamato da Hitler. Nel contempo, nei famosi radiomessaggi natalizi del 1942 e del 1944, Pio XII incitava a realizzare la “civiltà cristiana”».

⁶⁷ Rai Cultura. «Churchill conia il detto “cortina di ferro”». Consultato 15 marzo 2023. <https://www.raicultura.it/storia/accadde-oggi/Churchill-conia-il-detto-cortina-di-ferro-bf7b063d-7178-4226-a3c1-497de85f8f89.html>.

organizzazione che ha dato un notevole impulso a iniziative internazionali per la protezione dei diritti fondamentali dell'uomo, sia di valore giuridico che politico.

Questa nasce nel 1919 in risposta all'esigenza avvertita dalla Comunità Internazionale di proteggere i popoli dalla violenza incontrollata e per mantenere la sovranità e l'indipendenza di ognuno di essi.⁶⁸

Non a caso, la Carta delle Nazioni Unite ha insistito proprio nella seconda metà del Novecento per incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e promuovere pratiche rivolte alla salvaguardia degli stessi.⁶⁹

Nel 1948 venne emanata dall'Assemblea Generale la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e, fin da subito, costituì solo il primo passo per orientarsi nella redazione di una carta internazionale che avesse ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.⁷⁰

Fu nel 1976 che questo progetto venne attuato diventando realtà. Entrarono in vigore due Patti relativi alla costruzione di una Carta unica: il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, con il relativo Protocollo. Vennero ratificati da quasi tutti i Paesi della comunità internazionale

⁶⁸ Cfr. CICIRIELLO, *Lezioni di diritto internazionale*, II, Napoli, 2010. L'Autrice riporta che la Comunità Internazionale «già dalla fine del primo conflitto mondiale aveva avvertito la necessità di sottrarre la conservazione degli equilibri internazionali alla sola forza delle armi, affidandola a un organo super partes.» Ma fu con la fine del secondo conflitto mondiale che si rese ancora più necessario creare un'organizzazione internazionale, «a vocazione universale», che potesse regolare i rapporti tra gli Stati e potesse creare un sistema di sicurezza collettivo per prevenire l'insorgenza di nuovi conflitti.

⁶⁹ Cfr. DEL GIUDICE, *Diritto Internazionale Pubblico*, 9ª ed., Napoli, 2001. «Prima di allora si riteneva che il trattamento dell'uomo considerato unicamente nella sua qualità di cittadino, spettasse esclusivamente agli ordinamenti giuridici interni, e che tutta la materia rientrasse nella *domestic jurisdiction* di ogni stato. L'unica eccezione era rappresentata dai Trattati di Pace firmati all'indomani della prima guerra mondiale (1919), nei quali le potenze vincitrici, prendendo atto della nascita di Stati multietnici imposero l'obbligo della tutela dei diritti delle minoranze etniche».

⁷⁰ Centro d'Informazione delle Nazioni Unite per l'Italia, Malta e la Santa Sede, *Patti Internazionali sui diritti dell'uomo*, Roma, ottobre 1993.

e fu proprio questo il segnale decisivo che permise al lavoro delle Nazioni Unite di prosperare verso gli obiettivi prefissati pochi anni prima.^{71 72}

Non a caso, nel Preambolo dello Statuto, si legge proprio la volontà delle Nazioni Unite di valorizzare i diritti fondamentali dell'uomo e, in particolare, di «*riaffermare la fede nella dignità, nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne [...] e a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti*». ⁷³

Infatti, i Patti obbligavano gli Stati che li avevano ratificati al riconoscimento dei diritti umani e da quel momento i privati potevano ricorrere con la presentazione di denunce utili a individuare e reprimere efficacemente le violazioni commesse dai governi.

Non molto tempo dopo, il Consiglio economico e sociale, di concerto con la Commissione dei diritti dell'uomo, cominciò a lavorare sul progetto che avrebbe dovuto concludersi con una dichiarazione di principi generali e valori per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. La Commissione si avvale del contributo di alcuni istituti specializzati e di conferenze intergovernative convocate *ad hoc*. Nel dicembre del 1948, il progetto venne adottato dalla Assemblea Generale: era nata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.⁷⁴

⁷¹ CONFORTI, *Diritto Internazionale*, 6^a ed., Napoli, 2002, p. 208. L'Autore esprime le sue perplessità proprio in relazione a questo punto cruciale: l'adesione di quasi tutti i Paesi della comunità internazionale era, ai giuristi, non poco sospetta. Questo perché tra essi vi erano Stati che, notoriamente, non avevano «grande familiarità con una tanto ampia tutela e considerazione della persona umana.». La paura più forte legata a questi sospetti era che gli Stati avessero aderito per mera propaganda e che non avessero una reale volontà di attuare i principi che di lì a poco sarebbero stati concordati. Il progetto, dunque, nonostante fosse divenuto popolare dal punto di vista politico e sociale, era appeso a un filo e la poca fiducia tra gli Stati era un forte retaggio della seconda guerra mondiale da poco conclusa che rischiava di complicare il processo di redazione e di accordo.

⁷² Centro d'Informazione delle Nazioni Unite per l'Italia, Malta e la Santa Sede, *Patti Internazionali sui diritti dell'uomo*, Roma, ottobre 1993, p. 3. «L'incoraggiamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti figura nello Statuto – documento storico che ha dato origine all'Organizzazione delle Nazioni Unite – tra i grandi fini dell'Organizzazione».

⁷³ «Statuto delle Nazioni Unite», firmato dai Paesi membri a San Francisco a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale nel 16 giugno 1945.

⁷⁴ Centro d'Informazione delle Nazioni Unite per l'Italia, Malta e la Santa Sede, *Patti Internazionali sui diritti dell'uomo*, Roma, ottobre, 1993, p. 3.

L'adozione fu lunga e difficile e richiese circa 85 sessioni di lavoro per riuscire a raggruppare e catalizzare in un documento composto da soli 30 articoli i diritti umani, da quelli politici a quelli sociali e culturali.⁷⁵

La più significativa innovazione introdotta dalla Dichiarazione riguarda la centralità della dignità dell'uomo.⁷⁶ Essa si dimostra, inevitabilmente, fondante dei nuovi valori sociali del dopoguerra europeo e non solo.⁷⁷

Il principio della dignità, infatti, ha permeato non solo il pensiero politico e sociale dell'epoca ma anche il costituzionalismo moderno, dove questo ha rappresentato il punto di partenza verso la costruzione di principi fondati sulla centralità dei diritti dell'uomo.⁷⁸

Sulla scia delle Nazioni Unite, anche l'Unione Europea ha dato il suo contributo verso il riconoscimento dei diritti fondamentali quali il diritto alla dignità con la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali nel 1950.

Il Titolo I della Carta, non a caso, è stato proprio dedicato alla Dignità e il primo articolo sancisce l'inviolabilità del principio. Il *Praesidium* della Convenzione che aveva redatto la Carta, nelle Spiegazioni relative alla Carta stessa – poi aggiornate nel 2007 – spiega l'Articolo 1 riconoscendo che «*La dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali*» e continua «*Ne consegue, in particolare, che nessuno dei diritti sanciti nella presente Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona*

⁷⁵ DEL GIUDICE, *Diritto Internazionale Pubblico*, 9^a ed., Napoli, 2001.p. 276. «La Dichiarazione fu adottata solo dopo 85 lunghe e laboriose sessioni durante le quali si cercò di raggiungere una sintesi delle diverse concezioni dei diritti umani: da un lato, infatti, gli Stati occidentali consideravano i diritti in questione come *individuali*, propri di ogni singolo essere umano (ad es. il diritto alla vita, la libertà di espressione etc.); dall'altro, gli Stati socialisti sostenevano strenuamente l'inserimento, all'interno della dichiarazione, dei diritti umani *collettivi* ed *economico-sociali* (ad es. il diritto all'autodeterminazione), reputando quelli propagandati dall'Occidente come illusori e inesistenti».

⁷⁶ L'art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani integra il principio settecentesco della Dichiarazione francese, e afferma che «*Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti*».

⁷⁷ RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2012, p. 726. Rodotà spiega come il vero lascito del dopoguerra fu la «rivoluzione della dignità» che sostituì la «rivoluzione dell'uguaglianza», figlia del pensiero antecedente. La prima viene vista come «figlia del Novecento tragico» e segna la nascita dell'*homo dignus* caratterizzato dalla sintesi della libertà e dell'uguaglianza, principi che in seguito fonderanno le democrazie moderne.

⁷⁸ *Ivi*. Per Rodotà, la dignità è il punto di avvio che rafforza i principi di eguaglianza e libertà: «Libertà ed eguaglianza sono collocati in un contesto nel quale assume rilevanza primaria la condizione reale della persona, per ciò che la caratterizza nel profondo.» La dignità diventa, nell'analisi di Rodotà, uno strumento per affermare la persona dal punto di vista giuridico sociale oltre che per la costruzione di un patrimonio di diritti dal quale partire per tutelare la persona.

*umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella Carta. Essa non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto.»*⁷⁹

Se ne deduce che il *Praesidium* considerava la dignità alla base dei diritti umani fondamentali, non accettando alcun bilanciamento o limite⁸⁰ e riconoscendola quale valore indiscutibile.

Il principio della dignità è stato volontariamente posto in collegamento con il diritto alla vita, all'integrità fisica nella lotta contro i reati lesivi della stessa, fra cui il delitto di tortura.⁸¹ Il costituente europeo, infatti, ha codificato la dignità quale limite giuridicamente e umanamente invalicabile e, di conseguenza, il delitto di tortura è diventato un divieto senza condizioni e assoluto,⁸² soprattutto laddove venga realizzato in atto da un funzionario pubblico o da uno Stato.

La tortura e la democrazia, del resto, sono del tutto incompatibili. Nel 1978, dopo il sequestro di Aldo Moro, venne in considerazione l'idea di ricorrere alla tortura per stroncare le minacce brigatiste e giungere allo smantellamento della banda ai fini del ritrovamento del politico. Si decise, infine, di non adottare la pratica grazie alle parole del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, allora coordinatore delle forze di polizia e degli agenti informativi per la lotta contro il terrorismo. Il generale, infatti, affermò che «L'Italia può sopravvivere alla perdita di Aldo Moro, ma non all'introduzione della tortura»,

⁷⁹ Spiegazioni relative alla Carta dei Diritti Fondamentali sotto la responsabilità del *Praesidium* della Convenzione Europea (2007/C 303/02), Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 14 dicembre 2007.

⁸⁰ MONACO, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in *Politica del Diritto*, 1, 2011, p. 50. Monaco deduce l'esclusione di ogni bilanciamento dal fatto che, al netto del lavoro interpretativo, soltanto la dignità viene dichiarata inviolabile. Il problema per Monaco era, dunque, studiare il rapporto tra dignità e gli altri diritti fondamentali dal momento che il *Praesidium* sembrava non ammettere particolari deroghe.

⁸¹ *Ivi*. Monaco sostiene che, secondo un'interpretazione sistematica, il diritto alla vita sancito dall'art. 2 della Carta, il diritto all'integrità fisica e psichica della persona sancito dall'art. 3 e la proibizione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti sanciti dall'art. 4, sono stati inseriti non a caso nel Titolo I, in quanto rappresentano una manifestazione concreta della tutela della dignità.

⁸² In argomento, PEREZ, *Tortura*, in LA TORRE, LALATTA COSTERBOSA, SCERBO (a cura di), *Questioni di vita o morte: etica pratica, bioetica e filosofia del diritto*, Torino, 2007, pp. 293–313. Perez riporta le parole di Norberto Bobbio – noto filosofo e giurista – il quale, parlando di libertà e tortura, non ha esitato a sancire l'interdizione assoluta e incondizionata della tortura non soltanto a favore del rispetto della dignità umana ma anche a favore della libertà. La tortura è, per Bobbio, «l'apice della disumanità e l'incarnazione del male assoluto».

consacrando quest'ultima come limite al monopolio della violenza da parte di uno Stato di diritto e, specialmente, da parte di pubblici funzionari e ufficiali.⁸³

L'attenzione verso la persona umana è stata accentuata, dunque, dal vincolo, ormai indissolubile, con il principio di dignità.⁸⁴ Questo implica che la dignità debba essere intesa nel senso più puro e incorrotto del termine: essa vieta di strumentalizzare la persona, soprattutto a fini politici.⁸⁵

La tortura assume una valenza pesantemente offensiva: se applicata, essa depersonalizza l'uomo, lo priva dei suoi diritti fondamentali e lo riduce a un mero strumento in mano a chi decide di disporne prescindendo dagli ideali.

⁸³ MANCONI, RESTA, *Il reato di tortura deve riguardare i pubblici ufficiali*, in *Il Manifesto*, 4 settembre 2013. Gli autori precisano come il potere punitivo e il potere di polizia possono essere, del resto, legittimamente esercitati. Essi trovano il limite nella privazione della libertà e della dignità di chi vi sia sottoposto. Riportano, inoltre, le parole del filosofo Thomas Hobbes che condannava gli abusi da parte delle autorità e li considerava come «meri atti ostili» perché «espressivi della violazione del dovere di salvaguardia della persona affidata alla custodia dell'autorità pubblica».

⁸⁴ In argomento RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2012, p. 726. Il costituzionalismo della seconda metà del Novecento europeo si basa sul legame indissolubile tra persona e dignità. Rodotà evidenzia come il principio, non a caso, sia stato esaltato in un momento in cui la persona sentiva la necessità di emanciparsi da logiche nazionaliste che la costringessero, addirittura, a negare se stessa e la sua essenza. La consapevolezza che ha guidato i padri della Carta dei diritti fondamentali e i costituzionalisti (tedeschi prima e italiani poi) è stata proprio questa: il diritto non può prescindere da questa necessità emersa dopo il terribile conflitto mondiale. Scrive l'autore «Il punto significativo è rappresentato proprio dal fatto che la rilevanza attribuita alla persona, anzi la sua vera e propria costituzionalizzazione, trovano un fondamento essenziale nel rapporto istituito con il principio di dignità».

⁸⁵ *Ivi*, p. 192. L'autore precisa che la dignità può essere letta sotto due accezioni affini tra loro: «l'irriducibilità alla sola dimensione del mercato, in particolare per quanto riguarda il corpo come fonte di profitto; e il rispetto dell'autonomia della persona, che non può essere strumento di scopi e oggetto di decisioni altrui».

2.2 La tortura morale e il contrasto della tortura con la finalità rieducativa della pena

Alla luce delle suddette premesse, è possibile affermare come la pratica della tortura impedisca all'uomo di sviluppare la sua personalità, al di là del rispetto dei diritti umani fondamentali.

È sempre stato discusso, del resto, se fosse lecito adoperare sevizie nei confronti dei condannati, soprattutto nei confronti di coloro che si erano resi colpevoli dei crimini più gravi.

Il dibattito pubblico e, soprattutto, giuridico non ha dato una risposta univoca, nonostante l'analisi condurrebbe, nel senso più logico, verso la condanna incondizionata della tortura.

Lo dimostra l'utilizzo, spesso occultato, della tortura da parte degli Stati democratici e liberali.⁸⁶

L'apice del dibattito si raggiunse all'indomani dei tragici avvenimenti dell'11 settembre 2001: l'attentato terroristico alle Twin Towers, che causò quasi tremila morti e che venne rivendicato dagli uomini dell'organizzazione terroristica Al Qaida, innescò, nell'opinione pubblica e nel diritto, una riflessione che giunse alla contemplazione della "tortura morale", cioè la legittimazione della tortura sul piano morale e giuridico in vista di alcune giustificazioni di ordine superiore.

Le minacce che si sono presentate dal 2000 in poi hanno orientato il dibattito verso la speciale attenzione rivolta non più ai diritti fondamentali dell'uomo ma alla sicurezza del

⁸⁶ Cfr. LA TORRE, LALATTA COSTERBOSA, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, San Giovanni in Persiceto (BO), 2012. Gli Autori citano l'Algeria francese degli anni Cinquanta come esempio dell'uso strategico della tortura nei confronti del Fronte di liberazione nazionale algerino. Le nazioni dell'epoca non ebbero la tempra necessaria per condannare l'accaduto e per ribadire l'immoralità della tortura. Del resto, il tutto avveniva in modo occulto in quanto gli algerini cercavano di operare di nascosto. Gli autori, a proposito di quest'ultimo passaggio, scrivono: «Il vaso di Pandora della sua legittimità sigillato dal liberalismo del secolo diciannovesimo non era stato aperto. Rimaneva ancora ben chiuso.».

cittadino.⁸⁷ Questo, infatti, sentiva l'esigenza di una risposta adeguata da parte dei legislatori, anche se questo avrebbe portato al "sacrificio" del lavoro svolto a favore del rispetto della morale e dei diritti.⁸⁸

La soluzione che si fa maggiormente strada è quella vicina all'uso inevitabile della forza: gli Stati democratici dovevano riaffermarsi come tali e dovevano combattere le minacce derivanti dall'esterno e la criminalità dilagante interna con la violenza. Lo Stato di diritto non era più in grado di proteggere i cittadini e la sua era un'autorità blanda, da rivedere e riformare.⁸⁹ Del resto, il diritto internazionale sembrava, ormai, un mito lontano, il cui valore era stato notevolmente ridimensionato di fronte alla paura delle catastrofi sociali (nonché, sicuramente, economiche).

Determinante fu il ruolo del presidente degli Stati Uniti – allora era George W. Bush – che si fece portavoce dell'idea secondo la quale il legislatore doveva a tutti i costi proteggere i cittadini, anche con la guerra. Anche quest'ultima diventa lecita nella prospettiva statunitense dei primi anni Duemila: si giustifica vedendola come una protezione preventiva, uno strumento che anticipa la violazione di diritti internazionali con il contemplato – ma ignorato – rischio di abusi.⁹⁰

Per i giuristi statunitensi, i tempi erano maturi perché la giustizia statunitense si appropriasse della tortura morale. Ciò era legittimo alla luce di un'operazione di bilanciamento che prediligesse il dolore di uno a fronte della morte di molti. Questo

⁸⁷ Cfr. SCAROINA, *Il delitto di tortura. L'attualità di un crimine antico*, Bari, 2018. L'Autrice cita l'illustre penalista e giudice Winfried Hassemer, autore di *Libertà e sicurezza alla luce della politica criminale* in M. Donini, M. Pavarini (a cura di), *Sicurezza e diritto penale*. Dopo l'attentato terroristico del 2001, la paura che ormai era sovrana nella popolazione americana e non solo, e la sicurezza era diventata a tutti gli effetti "un bene giuridico". Questo era, ormai, un principio inevitabile nonostante, come scrive Hassemer, «la tendenza ad obbligare il diritto penale alla produzione di sicurezza viene a trovarsi in conflitto con le sue tradizioni di diritto costituzionale».

⁸⁸ *Ivi*, pp. 315-316. Vi era, dunque, l'esigenza urgente di una risposta pronta alla criminalità, costi quel che costi. Scrive l'autrice: «di fronte alla sensazione di insicurezza e pericolo che pervade i cittadini permanentemente esposti alla minaccia terroristica, a poco vale il richiamo di chi esorta al rispetto delle tradizioni fondamentali del diritto penale perché solo garantendo la centralità della persona, favorendo una risposta adeguata e non "emotiva" alla criminalità, si può dare sicurezza mediante il diritto penale.»

⁸⁹ Cfr. LA TORRE, LALATTA COSTERBOSA, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, San Giovanni in Persiceto (BO), 2012. Il cambiamento lo si riscontrò dapprima nel diritto internazionale poi, a catena, vennero influenzate le relazioni internazionali fino a coinvolgere il diritto statale. Era ormai in voga il pensiero relativo al Marte di Hobbes che, sicuramente, si affermava e aveva la meglio, come scrive anche l'autrice, sulla Venere kantiana.

⁹⁰ Per approfondire, vedi LA TORRE, LALATTA COSTERBOSA, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, San Giovanni in Persiceto (BO), 2012 pp. 96-99.

valeva, in particolar modo, se consideriamo l'applicazione della tortura ai danni di soggetti in contatto con organizzazioni terroristiche e, dunque, in possesso di informazioni preziose, oltre che pericolose per i cittadini.

Del resto, si pensava fosse del tutto lecito adottare la tortura laddove i metodi escludessero violenze che potessero arrecare danni permanenti. Lo scopo principale non era fare del male al prigioniero ma ricavare informazioni utili a salvare molte vite laddove fosse nei piani un nuovo attacco terroristico: in presenza di un concreto e attuale pericolo, la tortura accorreva in aiuto grazie all'appello al principio di legittima difesa.⁹¹

La possibilità di far adottare dal sistema giudiziario una tortura morale è stata appoggiata da Alan Dershowitz. Professore della Harvard Law School, Dershowitz ha insistito più volte, dopo l'attentato alle Twin Towers, sulla necessità di una tortura legale, guadagnando molti consensi all'interno del mondo giuridico statunitense e dell'opinione pubblica. L'idea del professore era quella di rendere l'applicazione della tortura in forma sostenibile attraverso il suo controllo da parte della legge e delle autorità.⁹²

Il pensiero di Dershowitz era stato in parte anticipato da Niklas Luhmann nel 1992 con il "*ticking bomb scenario*" ("lo scenario della bomba ad orologeria").⁹³

In una conferenza tenuta a Heildeberg nel dicembre 1992, Luhmann ipotizza un attacco terroristico in corso in cui viene arrestato il presunto autore, l'unico in grado di fornire le istruzioni per disinnescare l'ordigno prima che uccida molte vite innocenti.

Il sociologo, di fronte a uno scenario simile, crede fermamente che la confessione dell'attentatore possa essere estorta attraverso l'uso della forza, laddove questo si riveli

⁹¹ FERRARIO, PICOZZI. *Il diavolo è nei dettagli: Lotta al terrorismo, ricorso alla tortura, ruolo dei medici*, Torino, 2017, p. 29. Gli autori contestualizzano il dibattito che, dal 2001, si è dipanato per tutto il decennio successivo. Spiegano, dunque, cosa abbia significato nell'opinione pubblica l'idea di una "tortura non letale", una tortura più etica, che potesse infliggere il male minore alla vittima delle autorità senza giungere a danni permanenti o alla morte. Il bilanciamento effettuato dagli statunitensi post attacco terroristico del 2001 è stato quello di dare più importanza alla sicurezza nazionale e alla salvezza di milioni di vite a fronte del dolore inferto a una sola persona. Tutto questo doveva essere preceduto da una minaccia imminente, dal sospetto che di lì a poco qualcosa di importante avrebbe scosso nuovamente l'Occidente. Lo scopo era quello di proteggere i cittadini. Scrivono gli autori: «Proteggere gli innocenti avrebbe in questo caso la priorità sul principio dell'intangibilità personale.»

⁹² Cfr. MARCHESI, *Contro la tortura: Trent'anni di battaglie politiche e giudiziarie*, Modena, 2019.

⁹³ In argomento, BOTTO, *Tortura: sulla proibizione assoluta di un male mai minore - Recensione a G. Fornasari, Dilemma etico del male minore e ticking bomb scenario. Riflessioni penalistiche (e non) sulle strategie di legittimazione della tortura*, in *Diritto Penale e uomo (DPU) - Criminal Law and Human Condition*, 2021.

indispensabile per salvare vite umane. In questo caso, il principio della dignità del singolo, per Luhmann, può ben essere sovrastato dalla sicurezza dei cittadini.⁹⁴

Per Dershowitz, un *leader* che abbia a cuore il bene dei cittadini, autorizzerebbe di certo, in una simile situazione di emergenza, atti di tortura con i quali convincere il presunto attentatore a collaborare e salvare migliaia di innocenti.⁹⁵

Il sacrificio del singolo a fronte della salvezza di molti è un tema già noto ai filosofi e ai giuristi. La questione continua a interessare i legislatori a fronte delle minacce internazionali e improvvise, quali quelle create dalle organizzazioni terroristiche.

A tal proposito, Winfried Brugger, docente di Diritto Pubblico all'Università di Heidelberg, si è mostrato fortemente vicino alla teoria della bomba ad orologeria e ha sempre sostenuto la necessità della tortura applicata in funzione della sicurezza pubblica.

Per Brugger, infatti, alcune vicende sociali e politiche rendono necessario condurre un bilanciamento “al contrario”, dove la vittima diventa aggressore e l'aggressore diventa vittima: la teoria di cui sopra, per il professore, applica alla perfezione tale paradosso. Infatti, se comunemente consideriamo il torturato come la vittima delle sevizie del suo aguzzino, la vicenda descritta da Luhmann ribalta entrambi i ruoli da un punto di vista pratico ma, soprattutto, morale.⁹⁶

Nei casi riconducibili alla teoria della bomba ad orologeria, il male più importante diventa l'attentatore che sta provando a uccidere molte vite umane: di fronte al suo gesto,

⁹⁴ PEREZ, *Tortura*, in LA TORRE, LALATTA COSTERBOSA, SCERBO (a cura di), *Questioni di vita o morte: etica pratica, bioetica e filosofia del diritto*, Torino, 2007 pp. 293-313 Perez riporta le parole di Luhmann il quale, nel riaprire il dibattito sull'uso di una tortura sostenibile, si è chiesto se davvero vi fossero norme irrinunciabili nel caso di una situazione emergenziale come quella descritta dallo scenario della bomba ad orologeria. Era convinto, infatti, che anche i diritti fondamentali fossero rinunciabili di fronte al pericolo della vita di molti.

⁹⁵ DERSHOWITZ, *Terrorismo. Capire la minaccia, rispondere alla sfida*, Roma, 2003.

⁹⁶ Cfr. LA TORRE, LALATTA COSTERBOSA, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, San Giovanni in Persiceto (BO), 2012 Scrivono gli autori: «La tortura sarebbe una maniera di ristabilire e riequilibrare la bilancia della giustizia tra vittima e aggressore, spalancando l'occhio finora bendato della giustizia alle sofferenze della vittima. Dignità si pesa contro dignità.» Lalatta Costerbosa e La Torre spiegano come il discorso del professor Brugger ribalti la visione morale della tortura, dato che il disvalore maggiore viene assunto dall'azione di colui che normalmente riterremo “il torturato-vittima”. Citando Brugger, gli autori aggiungono che, nel caso descritto, si forma di certo una «lacuna assiologica» che predilige il «criterio etico» - che implica l'utilizzo della tortura - al posto del diritto e della morale.

per Brugger, l'uso della forza per estorcergli le informazioni non acquisisce valore negativo, anzi.

La ponderazione degli interessi in gioco è molto usata da coloro che si pongono a favore di una rilettura in positivo della definizione di tortura. Brugger, a tal proposito, parla del fatto che la dignità debba e possa essere bilanciata con altri beni quali, per esempio, la pubblica incolumità. Coloro che si rifanno alla sua teoria sostengono che i diritti umani siano solo principi il cui valore non è assoluto: ciò legittima la possibilità di sacrificarli, almeno in parte, se ciò si renda necessario per tutelare altri beni definiti come "più importanti" come la sicurezza di centinaia o migliaia di persone.⁹⁷ In conclusione, deve essere eseguito un rapporto di tipo quantitativo prima ancora che qualitativo.

Nella bilancia della giustizia il disvalore viene inevitabilmente assunto dall'azione dell'attentatore. Se ciò non dovesse essere fatto, è come se lo Stato fosse venuto meno a uno dei suoi doveri primari: proteggere e difendere la vita dei suoi cittadini.⁹⁸

La questione presenta una portata etica non indifferente e induce, senz'altro, il lettore a riflettere: può mai uno Stato di diritto sostenere la tortura, seppur relativizzata alla luce di situazioni emergenziali?

Anche se relativizzata, la tortura confligge con i principi di uno Stato di diritto perché nega l'integrità e la dignità degli esseri umani suoi cittadini, i quali diventano oggetti, pedine di cui disporre senza garanzia alcuna e in modo incondizionato. Questo contrasta con l'idea kantiana secondo cui lo Stato non si può approfittare del cittadino e non può abusare del suo potere su di esso, sebbene ciò risponda a un fine relativo la salvezza collettiva.⁹⁹

⁹⁷ LA TORRE, *Mostruosità morali. Il ritorno della tortura* in STORTONI, CASTRONUOVO (a cura di), *Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura*, Bologna, 2018 p.27.

⁹⁸ PEREZ, *Tortura*, in LA TORRE, LALATTA COSTERBOSA, SCERBO (a cura di), *Questioni di vita o morte: etica pratica, bioetica e filosofia del diritto*, Torino, 2007, pp. 293-313. Perez elenca i criteri a cui Brugger si rifaceva: doveva sussistere la concreta minaccia verso la vita e l'integrità fisica di una persona innocente; la persona contro cui veniva utilizzata la tortura doveva essere l'unica responsabile e l'unica in grado di evitare che la minaccia divenisse realtà e, infine, che l'uso della forza fosse l'unico mezzo utile per poter salvare la persona minacciata.

⁹⁹ PASTORE, *La tortura, lo stato di diritto, l'abisso dell'eccezione* in STORTONI, CASTRONUOVO (a cura di), *Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura*, Bologna, 2018 p. 13. Parlando circa l'arbitrio che lo Stato userebbe se applicasse metodologie vicine alla tortura, Pastore spiega: «L'esercizio dell'arbitrio assoluto, che la pratica della tortura mostra in maniera paradigmatica, pone lo Stato di diritto sospeso sull'abisso dell'eccezione.

Nessuna giustificazione, infatti, può essere apposta all'utilizzo di una pratica che priva il cittadino della sua dignità e della sua persona, annichilendo l'identità.

Lo Stato di diritto è posto di fronte a un bivio: da un lato, infatti, se esso decidesse di prioritizzare i diritti umani fondamentali, verrebbe meno al suo ruolo di garante della pubblica sicurezza – nell'ottica di coloro che vedono nella tortura una soluzione importante nelle fasi di crisi – e, dall'altro, se volesse prioritizzare la pubblica sicurezza ad ogni costo, finirebbe per svuotare di significato il suo stesso esistere, il quale si fonda sui diritti dell'individuo.¹⁰⁰

Lo stesso Brugger, a dire il vero, riconosce che la teoria della bomba ad orologeria e la predilezione dell'applicazione della tortura sostenibile rischiano di condurre uno Stato verso la deriva della democrazia e propone, in alternativa, l'uso della violenza ma solo a determinate condizioni.¹⁰¹ Egli parla, a questo proposito, di “tortura di salvamento o di salvezza”.¹⁰²

Del resto, il *ticking bomb scenario* presenta molti limiti e molte contraddizioni. Innanzitutto, valutando l'applicazione della teoria in un caso concreto, bisognerebbe sempre apprezzare la reale attualità del pericolo e la necessità del ricorso alla tortura quale unico mezzo attraverso cui riuscire nel risolvere le situazioni più complesse. Sembra irrealistico che, per giungere alla protezione di molte vite, l'unica via concretamente

L'azione del torturare presenta una totale incompatibilità con lo Stato di diritto perché produce un'aggressione nei confronti degli individui – nella loro capacità di essere soggetti giuridici, implicante la dignità, l'integrità, l'autonomia – che li trasforma in cose di cui si può disporre ad libitum, in maniera sproporzionata e imprevedibile».

¹⁰⁰ PASTORE, *La tortura, lo stato di diritto, l'abisso dell'eccezione* in STORTONI, CASTRONUOVO (a cura di), *Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura*, Bologna, 2018, p. 15. L'autore mette in guardia il lettore dal sottovalutare la natura e la pericolosità della tortura. Sottovalutarla, infatti, porterà alla delegittimazione delle istituzioni le quali trovano il loro fondamento ultimo nei diritti fondamentali dell'uomo. Proteggere la vita, la dignità e l'integrità fisica dell'uomo sono i principali «criteri giustificativi» su cui si fonda lo Stato di diritto. In chiusura del suo intervento aggiunge: «Riflettere sulla tortura significa assumere consapevolezza che è in gioco la qualità dello Stato di diritto, della democrazia e della stessa civiltà giuridica». Pastore fa riferimento alla democrazia intesa come una forma politica concentrata sul rispetto del diritto del singolo: ciò implica che il suo potere si compie solo laddove venga soddisfatta la tutela di tutti.

¹⁰¹ LA TORRE, LALATTA COSTERBOSA, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, San Giovanni in Persiceto (BO), 2012, p. 124.

¹⁰² LA TORRE, *Mostruosità morali. Il ritorno della tortura* in STORTONI, CASTRONUOVO (a cura di), *Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura*, Bologna, 2018, p. 25. L'autore riporta il neologismo di Brugger, il quale, rivolgendosi alla tortura applicata agli interrogatori necessari per tutelare l'incolumità pubblica, parla di «*Selbstverschuldete Rettungsbefragung*», ossia «interrogatorio di salvamento di cui l'interrogato è lui stesso responsabile».

praticabile sia quella che passa attraverso il disprezzo della vita stessa e dell'integrità fisica.¹⁰³

La teoria di Luhmann è, inoltre, potenzialmente pericolosa perché si presta a facili analogie: se, in astratto, dovesse essere universalmente applicata la tortura cosiddetta “sostenibile”, gli abusi sarebbero facilmente praticabili data la mancanza di una regolamentazione adeguata (che non potrebbe nascere giacché confliggerebbe facilmente con i diritti fondamentali dell'uomo).

Tale riflessione, purtroppo, non è scontata nel panorama degli intellettuali e dei giuristi.

Il professore Rainer Trapp, docente di filosofia a Osnabrück, si allinea alle opinioni precedentemente esposte aggiungendo che il disvalore dell'atto dipende dal motivo della condotta e dal punto di vista di chi osserva l'atto. Affrontando il tema, egli sostiene che usare il termine “tortura” è estremo e improprio laddove si parli di un interrogatorio “rafforzato” o altre misure volte a garantire la sicurezza dei cittadini. Infatti, il termine implica emozioni negative per via del patrimonio culturale formatosi nell'opinione pubblica ed è da usare con moderazione e con ponderazione.¹⁰⁴

La *ridefinizione* è una tecnica che da Trapp in poi ha destato la curiosità di giuristi e filosofi nell'approccio alla tortura dal momento che ciò ha permesso l'esclusione della matrice crudele e disumana – comunemente inclusa nella definizione del termine – e la considerazione degli scopi per i quali la tortura viene impiegata.

¹⁰³ In argomento, BOTTO, *Tortura: sulla proibizione assoluta di un male mai minore - Recensione a G. Fornasari, Dilemma etico del male minore e ticking bomb scenario. Riflessioni penalistiche (e non) sulle strategie di legittimazione della tortura*, in *Diritto Penale e uomo (DPU) - Criminal Law and Human Condition*, 2021. L'autrice, commentando il saggio di Fornasari e scrivendo sul perché il *ticking bomb scenario* sia fallace, aggiunge: «Né tantomeno convince l'ipotesi di ricorrere ad una scusante ad hoc di natura extralegale, in quanto, seguendo l'analisi dell'Autore, mancano i due presupposti indefettibili perché si possa articolare un ragionamento analogico: (a) il fatto che la materia non sia regolata dalle norme dell'ordinamento, che sussista, quindi, una lacuna (così non è in quanto gli atti di tortura sono oggetto delle disposizioni ordinamentali che li vietano e li puniscono); (b) il limite per cui non può esservi analogia di norme a carattere eccezionale (come lo sono, appunto, le scusanti)».

¹⁰⁴ LA TORRE, *Mostruosità morali. Il ritorno della tortura* in STORTONI, CASTRONUOVO (a cura di), *Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura*, Bologna, 2018. La Torre ha parlato del fatto che per il filosofo Trapp la ridefinizione e l'accantonamento del termine “tortura” sia necessario per distinguere, finalmente, da ciò che si intende quando si parla di “tortura morale” e ciò che invece si intende nell'opinione pubblica, cioè “pena o trattamento inumano”. Per Trapp quest'ultima definizione non può avere niente a che fare con ciò che si intende quando si parla di tortura.

Il dibattito che si è evoluto in Germania nei primi anni 2000 parte proprio dal significato più profondo di “tortura” scatenato dal *caso Daschner*.

Nel 2002, venne rapito a Francoforte un ragazzino undicenne, figlio di un banchiere. Lo scopo del rapimento era quello di ottenere un cospicuo riscatto che, però, non venne mai ottenuto dal sequestratore, il quale venne presto catturato dalle forze dell’ordine. Costui si rifiutò, durante gli interrogatori, di fornire alle autorità le informazioni per raggiungere e liberare il bambino dal luogo di prigionia.

Wolfgang Daschner, vice-capo della polizia, minacciò il rapitore avvisandolo che, se non avesse rivelato il nascondiglio, avrebbe fatto chiamare un agente specializzato che gli avrebbe praticato sevizie molto dolorose. Spaventato dalla minaccia, finalmente il rapitore rivelò dove aveva nascosto il ragazzino (il quale, nel frattempo, era deceduto). I due funzionari, durante il processo che seguì gli sfortunati eventi, vennero condannati a una pena pecuniaria (dall’entità irrisoria).¹⁰⁵

Il caso ha avuto una notevole risonanza mediatica. Ha destato scalpore il fatto che la polizia potesse valicare i limiti della legalità in presenza di situazioni emergenziali che, in questo caso, rappresentava la vita di un bambino rapito.

La polemica, per molti analisti e giuristi, ha avuto a che fare proprio con il significato di tortura, dal momento che, sulla scia di Trapp, l’opinione pubblica tedesca, parlando del caso, si è spesso appellata al termine “*Rettungsfolter*”, ossia “*tortura a fini di salvataggio*”. Agli occhi di molti, la minaccia di tortura da parte dell’agente è parsa più che legittima: la vita del sequestratore, la sua dignità e la sua integrità fisica non valevano più della vita e dell’integrità fisica del bambino ingiustamente rapito.¹⁰⁶

Il dibattito è molto più complesso di quanto possa sembrare, eppure è possibile individuare molti punti fermi ricorrendo all’aiuto della legge.

¹⁰⁵ PINTONE, *Tortura, sicurezza e argomenti. A proposito di un libro di Jeremy Waldron*. in *Diritto & questioni pubbliche*, 10, 2010, p. 593. L’autrice richiama il caso Daschner a proposito di un importante quanto delicato tema morale: il dilemma che si sta affrontando in queste pagine relativamente alla tortura di un uomo comparata alla salvezza di molti, può essere contestualizzato all’interno di un confronto che vede da un lato il torturato e dall’altro la sicurezza non di molti ma di singoli individui.

¹⁰⁶ PRITTWITZ, *La tortura in situazioni di assoluta necessità ed emergenza (“Rettungsfolter”): occasione per una nuova valutazione della tortura?* In *Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura*, Bologna, 2018, p. 181.

Il Comitato di esperti delle Nazioni Unite contro la tortura (CAT), organismo di controllo della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti conclusa a New York nel dicembre 1984, ha sempre sottolineato e ribadito l'inderogabilità dell'art. 2 della stessa.

L'articolo 2, sancendo il divieto per gli Stati di utilizzare e ricorrere alla tortura, al comma 2 ribadisce che «Nessuna circostanza eccezionale, qualunque essa sia, si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, d'instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato eccezionale, può essere invocata in giustificazione della tortura».

L'interpretazione suggerisce l'estensione di tale divieto a episodi analoghi a quello descritto sopra in occasione dell'esplicazione del *ticking bomb scenario* o del caso Daschner e si evince, oltre ogni ragionevole dubbio, come la tortura sia stata ripudiata unanimemente dalla comunità internazionale (almeno sulla carta, ma l'argomento verrà opportunamente approfondito più avanti).

Eventuali sdoppiamenti del significato di tortura – come se si parlasse di due facce della stessa medaglia – sono giustificazioni le cui basi non sono così solide da ritenere di essere legittimate a operare in concreto.

Lo scetticismo di molti giuristi è rivolto, soprattutto, all'aggiramento del divieto attraverso la terminologia e l'ermeneutica che rimandano alla tortura preventiva, ossia la tortura finalizzata al salvare una o più vite umane.

Analizzando la storia terminologica e pratica della tortura, infatti, non è possibile creare strade alternative a quelle già tracciate nel tempo dall'esperienza umana: la tortura, intesa nel suo senso più profondo, è rigida e non ammette deviazioni o allentamenti. È un termine pesante, fermo, la cui minaccia grava sui diritti fondamentali dell'uomo.¹⁰⁷

¹⁰⁷ *Ivi*, p. 185. Prittwitz fa notare come il termine tortura sia giunto a ricostruzioni terminologiche per via dell'uso inflazionato. È convinto, infatti, che tale evento abbia profondamente danneggiato il significato più puro del termine, concedendo lo stesso alle più svariate e imprudenti interpretazioni. È preoccupante, infatti, il potere dell'opinione pubblica a seguito di casi eclatanti e gravi come quello descritto sopra: la strumentalizzazione mediatica e linguistica rischia di svalutare il significato del termine "tortura", prospettando illiceità garantite e giustificate dal sistema politico e sociale.

È lecito chiedersi, alla luce delle considerazioni finora descritte, se tutto ciò non abbia contribuito a indebolire il termine “tortura” fino al punto di lasciare che gli Stati si sentissero legittimati a discostarsi dagli impegni presi in virtù del favore sociale.

Gli abusi che derivano dalle teorie che avallano il sacrificio della dignità e dell'integrità fisica del singolo a favore della salvezza di molti sono da ritenere alla base della maggior parte delle violazioni.

Jeremy Waldron, professore neozelandese di legge e filosofia, esorta alla ricerca dell'equilibrio tra i diritti fondamentali dell'uomo e la necessità di tutelare i cittadini.

I diritti per come noi oggi li conosciamo affondano le loro radici nelle civiltà più antiche e si sono affermati prima ancora che venisse maturato il legame con la società e il concetto di cittadino. Waldron ricorda, a tal proposito, che i diritti hanno una struttura complessa e fortemente intricata dal momento che hanno implicazioni sulla sfera individuale che, molte volte, si intreccia e si incontra con quella collettiva.¹⁰⁸

Alla luce di tale riflessione, occorre approcciarsi in modo critico al bilanciamento operato dai sostenitori della “tortura morale”, partendo da un'importante considerazione: data la complessità strutturale dei diritti, un bilanciamento è già stato eseguito dato che la loro struttura prevede già l'equilibrio tra gli interessi, coniugandoli nella loro definizione.¹⁰⁹

¹⁰⁸ In argomento, PINTONE, *Tortura, sicurezza e argomenti. A proposito di un libro di Jeremy Waldron*. in *Diritto & questioni pubbliche*, 10, 2010, p. 594. L'autrice riporta il pensiero di Waldron e ricorda come lo stesso abbia provato a mettere in guardia sul fatto che parlare di bilanciamento sia estremamente pericoloso e ingannevole: «se la si prende alla lettera dimenticando che non vengono comparate entità omogenee e quantitativamente misurabili e che bilanciare significa in realtà privilegiare uno dei due elementi messi a confronto accantonando l'altro». Il bilanciamento e, in generale, l'uso della metafora della bilancia quando si parla di pubblica sicurezza e diritti non può essere considerata come una fonte sicura di verità.

¹⁰⁹ *Ivi*, p. 595. «l'approdo degli argomenti di Waldron è proprio questo. Egli perviene a tale conclusione, oltre che col richiamo all'immagine un po' abusata dei diritti come carte vincenti che prevalgono su considerazioni di utilità sociale, anche in base a due altre considerazioni: 1. perché le misure securitarie hanno spesso di solito una portata solo simbolica, sono volte a dare l'illusione che i poteri pubblici “stanno facendo qualcosa” per combattere il terrorismo; 2. perché per sacrificare i diritti dovremmo avere l'assoluta certezza (o una chiara misura della probabilità) che tale sacrificio sia fruttuoso, ossia che la sicurezza verrà di fatto incrementata». A dire il vero, l'autrice si trova in disaccordo con le tesi di Waldron o, comunque, le reputa troppo deboli per essere adottate acriticamente. Infatti, ritiene che il secondo punto richiami una *probatio diabolica*: l'opinione comune dei giuristi è quella di considerare i diritti di per sé non sacrificabili. Eppure l'autrice invita a non escludere a priori la possibilità di operare un bilanciamento tra diritti e sicurezza.

Al di là del ragionamento di Waldron, non sono pochi i giuristi che lamentano l'irrazionalità del sacrificare i diritti a favore della salvezza dei cittadini minacciati dal terrorismo e dal crimine.

L'idea che la tortura possa essere relativizzata e possa essere usata a favore della giustizia è stata favorita a lungo dopo i fatti dell'11 settembre 2001. La paura generalizzata ha giocato un ruolo determinante, tanto da pensare che la pena fosse ormai stata svuotata di significato e che dovesse essere portata ai livelli estremi per assicurare la giustizia.

Tuttavia, nonostante i tentativi di Luhmann e di quanti lo abbiano appoggiato, sembra ormai impensabile associare positivamente la tortura a una dimensione morale: lo sbilanciamento dei diritti ha portato alla lotta per l'affermazione di una finalità rieducativa della pena.

Lo scontro si è intensificato negli ultimi vent'anni, dal momento che la pena forgiata sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo è stata sempre più vista come un ostacolo più che importante nello scoraggiare la criminalità e il terrorismo internazionale.

Da lì, infatti, si è fatto strada il "*populismo penale*"¹¹⁰, estrinsecazione moderna della giustizia preventiva: nell'ottica di questa nuova corrente di giustizia, i legislatori estendono alla sicurezza pubblica l'area dei beni giuridici tutelabili e usano il diritto penale come deterrente della criminalità. Ma non solo: le pene assumono una precisa importanza sociale correlata al rispetto dei diritti umani e alla tranquillità dei cittadini protetti dalla neutralizzazione del crimine.

Secondo il sociologo Durkheim, la pena con funzione repressiva assume valore all'interno di un modello sociale che prevede la «sottomissione dell'individuo alla collettività».¹¹¹ È solo questo a determinare la caratteristica della pena come diretta a sopprimere il reato.¹¹²

¹¹⁰ Cfr. MONGILLO, La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future in *Critica del Diritto - Rassegna di dottrina, giurisprudenza, legislazione e vita giudiziaria*, fasc. 1-2-3-4, dicembre 2009, pp. 173-228- L'autore lo chiama «il diritto penale delle paure»: si tratta di quel diritto che, al fine di tutelare l'interesse sociale e politico, fa leva sulla paura della criminalità. Ciò porta alla legittimazione di sistemi che, normalmente, non verrebbero utilizzati in uno Stato di diritto.

¹¹¹ CASCAVILLA, *La sociologia del diritto penale di Émile Durkheim* in *Studi di sociologia*, 3, 2018, p. 279.

¹¹² *Ivi*, p. 280. Per Durkheim, la pena assume un valore morale nell'ottica della difesa della società dal male (il reato). Riportando testualmente le parole del sociologo: «quello che vendichiamo, quello che il criminale

Eppure, il modello di società come delineato dal sociologo, è destinato a evolversi verso la direzione diretta alla prevalenza della sanzione riparativa.

È Durkheim stesso che lo riconosce con l'avallo del collega Alessandro Pizzorno. Quest'ultimo, già nel contesto politico e sociale dei primi anni Sessanta, ha notato come l'evoluzione sociale del lavoro si sia riflessa anche nella cultura, fino a investire il ruolo della pena.

Tale visione si ispira alla teoria della "solidarietà organica" di Durkheim¹¹³ che porta alla luce il "culto dell'individuo".

Lo studio di Durkheim ha destato parecchi dubbi: il cambiamento sociale viene ridotto a una conseguenza di forze scollegate dalla razionalità e dalla volontà. Nondimeno sembra poco solido il richiamo a tali schemi nel paradigma criminologico: sembra astratto il pensiero secondo cui si possa prescindere dalla responsabilità individuale.¹¹⁴

Tuttavia, al di là dell'impostazione discutibile della conclusione teorica durkheimiana, il sociologo ha aperto la strada a una nuova interpretazione della pena: questa è inquadrata in una macro-dimensione sociale e non più confinata al limitante panorama criminologico. La visione culturale della pena diventa il riflesso della società e della sua percezione dell'individuo oltre che dei suoi diritti, a partire dalla dignità.

espia, è l'oltraggio fatto alla morale» e, ancora, «è l'attentato alla società che viene represso dalla pena». Ad essere lesa è la «coscienza comune» che esige il giusto riscatto: attraverso l'unione delle coscienze e l'affermazione unanime della pena inflitta al reo, la società ne risentirebbe a tal punto da distruggere l'equilibrio creato. L'unione nel dissenso e nel ripudio nei confronti dei reati è il collante che permette ai consociati di perseguire un ordine ben definito, rassicurante e saldo. Risulta necessaria l'analisi su tale tipo di società: Durkheim la stereotipa e la plasma sul principio della pena. La «coscienza collettiva», come delineata e descritta dal sociologo, si insinua e diventa tutt'uno con la coscienza dell'individuo legandolo indissolubilmente al contesto sociale.

¹¹³ In argomento, ZOLL, voce *Solidarietà* in *Treccani - Enciclopedia delle scienze sociali*, 1998. «Con la differenziazione (il *processo di differenziazione sociale* consiste, secondo Durkheim, in una divisione del lavoro sociale) gli individui dipendono in misura crescente dalla produzione degli altri, e questa interdipendenza reciproca porta alla 'solidarietà organica'. Gli individui, come parti del corpo sociale, sono reciprocamente interdipendenti allo stesso modo in cui lo sono le parti di un organismo: "da un lato, quanto più diviso è il lavoro, tanto più strettamente l'individuo dipende dalla società, dall'altro, quanto più specializzata è l'attività dell'individuo, tanto più essa è personale". Sembra dunque che anche la solidarietà organica nasca più o meno automaticamente dalla divisione del lavoro della società.»

¹¹⁴ CASCAVILLA, *La sociologia del diritto penale di Émile Durkheim* in *Studi di sociologia*, 3, 2018, pp. 273-90. Cascavilla riconosce l'influenza che Durkheim ha avuto sulla scuola criminologica pur, tuttavia, individuandone le falle. L'autore cita R.K. Merton il quale, sulle tracce del collega, ha insistito sul legame tra la «struttura culturale» e la «struttura sociale»: i valori elaborati dall'incontro tra questi due fattori portano all'aumento o alla decrescita della criminalità dal momento che agiscono sulla società e sulla cultura al di là della volontà degli individui.

Si è reso necessario trovare una legittimazione al ruolo della pena e la dinamicità concettuale che ha sempre caratterizzato l'evoluzione del sistema delle sanzioni penali ha condotto all'elaborazione dottrinale di tre filoni che influirono positivamente sulla costituzionalizzazione della pena.

Il primo filone riguarda la teoria retributiva. Questa descrive la pena come un male che viene inferto dallo Stato al condannato per compensare le sofferenze che lo stesso ha inferto a un altro uomo.¹¹⁵

La pena non ha come cardine la valutazione oggettiva del reato bensì il disvalore umano e sociale dello stesso: si rifà al pensiero antico secondo il quale la pena abbia la specifica funzione di infliggere tanto male quanto ne è stato inferto dal reo.¹¹⁶

La teoria trae la sua origine dalla legge del taglione ed è considerata assoluta¹¹⁷ poiché priva di un vero e proprio fine: si punisce perché è giusto che colui che ha commesso il male lo subisca¹¹⁸ a prescindere dalle possibili considerazioni relative alla coscienza umana. In più, la lettura giuridica e sociale della pena secondo questo filone dottrinale suggerisce un ulteriore significato legato all'affermazione della legge: la sanzione, infatti, diventa un'arma imprescindibile dello Stato per riaffermare e conquistare la sua autorità.

¹¹⁵ MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di Diritto Penale - Parte generale*, 9ª ed., Milano, 2020, p. 4. Collegandosi al filosofo tedesco Immanuel Kant, il più importante esponente dell'Illuminismo, gli autori ricalcano la principale caratteristica della teoria retributiva: «si punisce perché è giusto, non perché la pena sia utile in vista di una qualsivoglia finalità». Kant sosteneva che la punizione sia necessaria anche laddove la società incaricata di infliggerla decidesse di non esistere più: sarebbe opportuno, a quel punto, giustiziare anche l'ultimo uomo in carcere dal momento che, se così non venisse fatto, il popolo che ha voluto risparmiarlo sarebbe destinato a caricarsi della sua colpa.

¹¹⁶ Cfr. NUNZIATA, *La funzione della pena nella sua applicazione ed esecuzione: brevi spunti*, in *Rivista di Diritto e Procedura Penale Militare*, giugno 2008. L'autore chiama questa teoria "la paga del malvagio" facendo riferimento al «corrispettivo del male commesso con il reato» e ispirandosi alle classiche letture della sanzione penale.

¹¹⁷ *Ivi*, p. 4.

¹¹⁸ VERNAGALLO, *La filosofia della pena tra teoria retributiva e teoria rieducativa in LAIC - Laboratorio di avvocati, investigatori, criminologi (blog)*, 13 febbraio 2010. <https://www.associazionelaic.it/la-filosofia-della-pena-tra-teoria-retributiva-e-teoria-rieducativa/>. Quanto scritto ricalca la struttura del principio della *lex talionis* che, a sua volta, fa riferimento al «concetto di proporzione». Questo prevede che al male si risponda con il male per riuscire a "compensare" o "retribuire" il crimine commesso. Vernagallo precisa che il male che viene inferto da chi sta vendicando la vittima può anche essere di natura diversa rispetto a quello subito: «[...] ciò che conta è la corrispondenza in termini di intensità fra il torto subito e la punizione che ne deriva. Infliggere un castigo al colpevole è la giusta retribuzione per un dolore precedentemente sofferto.» Di conseguenza, continua l'autrice: «ponendo esclusivamente l'attenzione al solo fatto illecito commesso, si evince il disinteresse nei confronti del reo e della sua personalità».

D'altra parte, la teoria retributiva prevede che la pena sia prevista e determinata dalla legge: questa è garanzia di determinatezza e proporzionalità da cui non si può prescindere.¹¹⁹

Il principio adottato nell'ambito della teoria retributiva che prevede l'ancoraggio al principio del taglione è stato più volte analizzato dai maggiori giuristi e filosofi. Se ne occupò persino il filosofo tedesco Immanuel Kant, il più importante esponente della corrente illuminista. Kant interpretò la legge del taglione non tanto come fondamento della pena ma come suo principale criterio di misura.¹²⁰

L'ingerenza filosofica e illuministica ha portato al considerare l'assoluta e imprescindibile necessità di applicare il principio di proporzionalità di cui sopra. Tale lettura, si badi, porta a distorsioni importanti sul piano dei diritti dal momento che lo stesso Kant utilizzava l'espedito della proporzionalità per ricalcare la pertinenza della pena di morte e della tortura applicati a un soggetto colpevole di omicidio.¹²¹

Il dibattito sulla pena di morte riaperto da Kant ha sollevato critiche e dubbi – tra gli antagonisti ricordiamo il celebre filosofo Rodolfo Mondolfo (1877 – 1976) – soprattutto in relazione alla condanna sociale influenzata dalle dichiarazioni di Cesare Beccaria.

Kant distingue nell'uomo la parte noumenica, ossia la parte intelligibile che permette l'assimilazione della norma di legge, dalla parte fenomenica che è quella che conduce alla sottomissione alla sanzione penale laddove venga commesso un delitto.

L'errore compiuto da Kant, contestato finanche dai suoi seguaci, è quello di radicalizzare l'opposizione delle due parti, ignorando la totalità e la complessità dell'essere umano. Il professore Mario Alessandro Cattaneo scrive, a tal proposito, che « [...] l'argomentazione svolta da Kant viene a far dimenticare un punto essenziale, cioè che

¹¹⁹ MILANI, La essenziale modificabilità del giudicato sulla pena (Tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Firenze), s.d. La teoria retributiva viene giustificata non soltanto alla luce della determinatezza garantita dalla legge ma anche dalla «personalità della pena» dal momento che questa viene inferta esclusivamente al colpevole del reato e viene proporzionata al male che egli ha commesso.

¹²⁰ CATTANEO, *Dignità umana e pena nella filosofia di Kant*, Varese, 1981, p. 283. Come sottolinea il Professore Cattaneo, la teoria retributiva si ancora non tanto al concetto di *vergeltung* (la retribuzione, appunto) bensì al concetto di *wiedervergeltung* che fa riferimento al taglione. Questo comporta l'adozione non di un principio giustificativo della pena ma di un criterio utile a stabilire il tipo e la misura della pena poiché fa riferimento al restituire al reo la sofferenza che ha causato ad altri.

¹²¹ *Ivi*. Kant considerò l'applicazione della pena di morte per punire un omicidio come contenuto essenziale dell'imperativo categorico del sistema penale, facendone, di fatto, un uso abusante e improprio.

la dignità dell'uomo come fine in sé investe l'essere umano nella sua totalità, l'uomo noumenico e l'uomo fenomenico» e continua «la dignità deriva all'uomo dal suo aspetto noumenico, dalla sua interiore libertà su cui si fonda la capacità di agire moralmente; ma il principio del rispetto per il delinquente in quanto uomo [...] investe l'uomo nell'insieme della sua personalità»¹²².

La conclusione che viene tratta dallo studio di Cattaneo è che la contrapposizione kantiana dei due aspetti della persona è contraddittoria, anche perché lo stesso Kant ha più volte incoraggiato l'analisi del peggior tra i criminali sotto la lente dei diritti.

Alla luce di tali considerazioni, non sembra difficile reputare la teoria retributiva – dove la retribuzione è fine a se stessa – come una teoria che rischia di violare gravemente la dignità umana.¹²³

Al contrario, le teorie preventive si presentano come relative perché incentrate su quelli che sono gli effetti attuali della pena e si sviluppano nel secondo filone della teoria general-preventiva e nel terzo riguardante la teoria special-preventiva.

La teoria general-preventiva (o della prevenzione generale) è concepita in chiave di prevenzione dei delitti facendo leva sull'intimidazione rivolta al reo e ai consociati che si ottiene dall'applicazione della pena. Quest'ultima assume una funzione pedagogica: funge da avvertimento per recidere la spinta criminale dei consociati e giungere alla creazione di una coscienza collettiva aderente ai valori delle norme applicate.¹²⁴

Ciò risponde all'esigenza dello Stato di tutelare la collettività e i beni giuridici pubblici attraverso la prevenzione prima ancora della punizione in sé. È nell'interesse di uno Stato giusto, infatti, che i consociati interiorizzino e rispettino i principi di legge aderendovi spontaneamente.

¹²² Cfr. CATTANEO, *Dignità umana e pena nella filosofia di Kant*, Varese, 1981.

¹²³ NUNZIATA, *La funzione della pena nella sua applicazione ed esecuzione: brevi spunti*, in *Rivista di Diritto e Procedura Penale Militare*, giugno 2008. Come si legge nell'articolo, la teoria retributiva porta a considerare la pena "la paga del malvagio" dal momento che «viene erogata in conseguenza del disvalore del reato commesso».

¹²⁴ MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di Diritto Penale - Parte generale*, 9ª ed., Milano, 2020, p. 4. Quello che il legislatore vuole compiere è, dunque, un'opera di «orientamento culturale» che permetta di forgiare la coscienza dei consociati. Questi saranno incoraggiati non tanto a «obbedire per il timore della pena» come gli autori scrivono, ma ad aderire spontaneamente alla legge penale senza alcuna forzatura.

Laddove ciò non sia possibile, si reputa ammissibile la minaccia della pena in applicazione della legge violata.¹²⁵

È bene specificare che la pena prevista nell'ambito della prevenzione generale è una pena "giusta", adeguata e proporzionata al fatto commesso. Anzi, questo è proprio uno dei caratteri che contraddistinguono tale teoria: la pena non deve essere troppo dura perché sarebbe ingiusta e sproporzionata (e ciò allontanerebbe i consociati dalla legge).

Allo stesso tempo, è bene che non sia nemmeno troppo blanda per evitare che il sistema fallisca e si svilisca, mandando inevitabilmente a monte gli sforzi del legislatore.¹²⁶ La legge deve rappresentare un «avvertimento credibile»¹²⁷ e la pena deve essere percepita concretamente dai consociati come effettiva e applicabile a coloro che violano i precetti penali.¹²⁸

Della teoria in esame sono note due accezioni, una positiva e l'altra negativa.

La teoria general-preventiva negativa è una deriva interpretativa che sostiene in senso assoluto i comandi del legislatore e non si cura del principio di proporzionalità. Ciò che

¹²⁵ COCCO, *Appunti per una giustificazione liberale della pena in Diritto Penale Contemporaneo, Responsabilità penale e principi del sistema*, 1, 2020. Nell'ambito di una riflessione giuridica e filosofica, oltre che morale, sono diversi gli autori – fra cui il professore Cocco – che sottolineano la preferenza dell'interiorizzazione delle norme laddove la società sia giusta. Allo stesso tempo, risulta preferibile imporre l'osservanza delle norme di legge al posto di osservare passivamente la violazione delle stesse laddove fallisse l'intento del legislatore di lasciare all'autonoma volontà dei consociati l'aderenza spontanea alla legge. Come sottolinea Cocco, infatti: « Anche in una società giusta, infatti, non ogni persona approva la legge e non tutti coloro che la osservano lo fanno per riguardo ai beni pubblici, cioè, per il riconoscimento degli altri, individualmente e collettivamente, come persone titolari di diritti che meritano il comune rispetto. È questo il fondamentale principio non-deontologico sul quale è costruito il sistema penale: è meglio garantire con la pena la osservanza della legge da parte di chi altrimenti la violerebbe piuttosto che consentirgli di agire in una (perversa) autonomia senza alcun costo imposto socialmente, perché ciò comporterebbe un aumento della lesione dei beni pubblici».

¹²⁶ NUNZIATA, *La funzione della pena nella sua applicazione ed esecuzione: brevi spunti*, in *Rivista di Diritto e Procedura Penale Militare*, giugno 2008. Citando testualmente Nunziata: «Il carattere distintivo della pena secondo la teoria della prevenzione generale è: la adeguatezza della pena al reato commesso. Le pena troppo mite, secondo questa teoria, è criminogena; la pena troppo severa è inapplicabile.»

¹²⁷ Cfr. COCCO, *Appunti per una giustificazione liberale della pena in Diritto Penale Contemporaneo, Responsabilità penale e principi del sistema*, 1, 2020.

¹²⁸ *Ivi*. Richiamando l'influsso illuminista di cui sopra, anche qui il professore Cocco fa notare come sia evidente la fiducia degli intellettuali figli di quella corrente illuminista nei confronti di una legislazione «umana» e «indulgente» che resta preoccupata di restare, allo stesso tempo, credibile nella fase esecutiva. Si badi, però, che la credibilità e la certezza della pena non deve mai sovrastare la necessità dell'applicare una giusta pena, ovvero una sanzione proporzionata al delitto commesso dal reo. Nel rimarcare il concetto, Cocco riporta un passaggio dagli scritti di Gian Domenico Romagnosi, giurista e filosofo vissuto tra la seconda metà del Settecento e i primi anni dell'Ottocento, che trovò ampio consenso da parte di altri intellettuali, fra cui il giurista Gaetano Filangieri: « [la pena] deve essere la minima possibile e in grado ed in ispecie, o, a parlare più esattamente, deve riunire il maximum di sufficienza al fine suo di imprigionare la cagione del delitto, il minimum di dolore ed in ispecie ed in grado per colui che la soffre».

conta è la percezione della severità della sanzione da parte dei consociati e dei suoi effetti negativi, puntando sulla capacità dissuasiva delle previsioni sanzionatorie.¹²⁹ In questo modo, la pena funge da deterrente contro la possibilità di delinquere.¹³⁰ Com'è possibile immaginare, ne derivano dubbi di natura costituzionale, dal momento che tale lettura collide con le garanzie che, in uno Stato di diritto, devono essere rispettate per evitare di ledere la dignità umana e i diritti fondamentali della persona.¹³¹

La teoria general-preventiva positiva riassetta la direzione orientandosi sulla base dei principi costituzionali¹³². La teoria è anche conosciuta, grazie a Roxin e Jakobs, come «prevenzione-integrazione». Il diritto diventa strumento per incrementare la fiducia nelle istituzioni e realizzare l'integrazione sociale del condannato.

Indicando la strada a colui che ha commesso un delitto allontanandosi dalla giustizia, si permette la restaurazione dell'equilibrio sociale e la «fiducia nei consociati», come scrive Pavarini.¹³³ In quest'ottica, si punisce perché il reato diventa una forte minaccia alla stabilità sociale fondata sui diritti e il sistema sanzionatorio diventa lo strumento per mantenerla.

Infine, la teoria special-preventiva rivolge la prevenzione al solo condannato per evitare che nel futuro continui a commettere altri reati.

Questo fine viene perseguito attraverso la *risocializzazione* che permette al condannato l'inserimento sociale; l'*intimidazione* rivolta agli autori del reato laddove la risocializzazione non potesse funzionare e, infine, la *neutralizzazione* laddove il condannato non si dimostri interessato dalla risocializzazione o si dimostri resistente

¹²⁹ Cfr. DELL'ANNA, GUCCIARDO, *La funzione general-preventiva negativa della pena nei reati tributari: tra legittime pretese di lotta all'evasione e irragionevoli inasprimenti sanzionatori* in *Giurisprudenza Penale Web*, 4, 2020, https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/04/Dell-Anna_Gucciardo_gp_2020_4.pdf.

¹³⁰ Non a caso, molti esponenti della dottrina la denominano “*teoria della deterrenza*”: i reati vengono ostacolati dalla paura della pena e degli effetti in concreto della stessa nei confronti del colpevole.

¹³¹ In argomento, AA. VV., *Il sistema sanzionatorio - La pena*, s.d. http://www.spazioquaglia.it/wp/wp-content/uploads/9788833582191_STRALCIO.pdf.

¹³² *Ivi*, p. 955.

¹³³ PAVARINI, voce *Pena* in *Treccani - Enciclopedia delle scienze sociali*, 1996, https://www.treccani.it/enciclopedia/pena_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/. In uno slancio ottimista, la teoria fa propria la questione sociale relativa al comprendere perché lo Stato debba punire. Pavarini, a tal proposito, scrive: «La violazione della norma è socialmente disfunzionale non perché vengano lesi determinati interessi da essa protetti, ma perché viene messa in discussione la norma stessa e di conseguenza è minacciata la fiducia dei consociati.».

all'intimidazione. In quest'ultimo caso, la teoria special-preventiva ammette la necessità di rendere definitivamente inoffensivo il soggetto cui la pena si rivolge.^{134 135}

Purtroppo, le teorie illustrate finora non riescono a risolvere universalmente i dubbi circa la legittimazione assoluta della pena da parte di uno Stato di diritto; è possibile, tuttavia, ancorarsi al quadro costituzionale dei singoli Stati: nella Costituzione soltanto è possibile ritrovare il principio guida del legislatore nella decisione della pena in vista della sua esecuzione da parte degli organi giudiziari.

Premesso che il legislatore italiano rifiuta l'applicazione della teoria retributiva, è pacifico per gli interpreti che il nostro ordinamento penale e il suo sistema sanzionatorio siano legati alla finalità general-preventiva.¹³⁶

La nostra Costituzione prevede all'art. 13 comma 1 l'inviolabilità della libertà personale e, allo stesso tempo, sancisce che le restrizioni della stessa debbano essere disposte dalla legge o, altrimenti, con atto motivato per mano dell'Autorità giudiziaria (art. 13 comma 2).¹³⁷

¹³⁴ MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di Diritto Penale - Parte generale*, 9ª ed., Milano, 2020, p. 4.

¹³⁵ VERNAGALLO, *La filosofia della pena tra teoria retributiva e teoria rieducativa in LAIC - Laboratorio di avvocati, investigatori, criminologi (blog)*, 13 febbraio 2010. <https://www.associazionelaic.it/la-filosofia-della-pena-tra-teoria-retributiva-e-teoria-rieducativa/>.

L'autrice preferisce collocare le tre forme di sviluppo della teoria specialpreventiva in due macro-gruppi, da lei propriamente denominati "momenti": quello riguardante la *prevenzione speciale positiva (risocializzazione)* ossia la teoria della prevenzione in senso stretto che agisce direttamente sul colpevole del reato. L'intenzione è quella di facilitare la sua crescita comportamentale e morale per facilitare, infine, il suo reintegro nella società. Il secondo macro-gruppo riguarda la *prevenzione speciale negativa (intimidazione-neutralizzazione)* che prospetta la reclusione in carcere del condannato a fronte dell'impossibilità di reinserirlo in società.

¹³⁶ Cfr. NUNZIATA, *La funzione della pena nella sua applicazione ed esecuzione: brevi spunti*, in *Rivista di Diritto e Procedura Penale Militare*, giugno 2008. L'autore amplia la riflessione sull'applicazione delle teorie relative alla pena distinguendo quattro diversi momenti: la comminatoria della pena, l'irrogazione da parte del giudice della cognizione, l'individualizzazione della sanzione ad opera dell'organo di sorveglianza e, infine, l'esecuzione del trattamento da parte dell'amministrazione carceraria. Nel primo caso, prevale la finalità generalpreventiva; il secondo caso prevede la prevalenza del fine retributivo; il terzo caso ha per oggetto il fine specialpreventivo; durante l'esecuzione della pena, prevale, secondo l'autore, la finalità rieducativa. Infine, circa la fase di commisurazione della pena, Nunziata descrive un sistema di cd. *discrezionalità vincolata* che prevede la predeterminazione della pena a livello legislativo che lascia, però, un ampio spazio al giudice per adattarla nel caso concreto.

¹³⁷ COLAPIETRO, RUOTOLO, *Diritti e libertà* In *Diritto Pubblico*, 5ª ed., Torino, 2021, pp. 630–726. Le garanzie introdotte dai padri costituenti sono pensate per limitare la discrezionalità degli organi giudicanti nell'ambito della disposizione delle misure restrittive della libertà personale. Gli autori richiamano la sentenza della Corte Costituzionale n.15/1982 nella quale è ribadito il concetto di cui sopra. In particolare, i giudici hanno definito la limitazione imposta dalla Costituzione come necessaria «nell'ambito di una regolamentazione preventiva di ogni aspetto della restrizione stessa».

Pertanto, le restrizioni devono essere disposte sulla base di una riserva assoluta di legge e una riserva di giurisdizione che prevede la possibilità di adottare persino dei provvedimenti provvisori da convalidare, in seguito, per via di una pronuncia giurisdizionale.¹³⁸

Il quarto comma dell'art. 13 recita: «È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Tale previsione si collega all'art. 27 della Costituzione, in particolar modo al comma 3, in base al quale «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».¹³⁹

L'articolo 27 Cost. si rivela essenziale nel panorama giuridico dal momento che cristallizza il principio di rieducazione del condannato, il quale permea il sistema sanzionatorio e plasma l'azione del legislatore e dell'autorità giuridica.¹⁴⁰

Di tale principio, la dottrina ne ha dato diverse letture. Tra di esse, ne ricordiamo una più estensiva delle altre che prevede che la rieducazione investa, come accennato sopra, l'intero sistema penale.

Una seconda più restrittiva è stata brillantemente spiegata dal giurista Giuliano Vassalli, il quale ha riportato l'opinione dottrinale secondo cui il principio in analisi sia più una «tendenza generale» che frequentemente porta, durante la scelta tra la rieducazione e la retribuzione, al perseguimento della finalità rieducativa per ragioni morali¹⁴¹.

¹³⁸ *Ivi*. Come precisano gli autori, tale «parziale deroga al regime ordinario» deve essere riportata nell'ambito dei confini di una pronuncia giurisdizionale che mantiene la sua centralità nel panorama sanzionatorio.

¹³⁹ *Ivi*. L'art. 27 Cost. è stato modificato con legge cost. 1/2007 che ha permesso l'aggiunta del comma 4 e, di conseguenza, il divieto assoluto della pena di morte. I due autori ricalcano la definitività della previsione richiamando una diffusa posizione dottrinale secondo la quale, laddove il legislatore dovesse reintrodurre quanto abolito, si supererebbe il "limite assoluto" alla revisione.

¹⁴⁰ COLAPIETRO, RUOTOLO, *Diritti e libertà* In *Diritto Pubblico*, 5^a ed., Torino, 2021, pp. 630–726. Gli autori descrivono il principio di rieducazione come il «principio di umanizzazione della pena» e lo visualizzano come «un'estrinsecazione del principio supremo del rispetto della personalità e della pari dignità di tutti». Vi attribuiscono un significato trasversale che permea, com'è giusto che sia, il sistema dei diritti fondamentali e delle libertà sancito dalla nostra Carta Costituzionale.

¹⁴¹ VASSALLI, *Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni in Rassegna penitenziaria e criminologica - Dottrina e Ricerche* 1982, pp. 438-482. Il giurista sottolinea, a dire il vero, il legame che si instaura tra retribuzione e rieducazione. Per ragioni prevalentemente morali e per il «carattere premiale» della rieducazione, si tende a preferire tale principio, tenendo ben presente che si tratta di una tendenza generale che «può anche non realizzarsi».

Il giurista affronta il tema della rieducazione considerandola sinonimo della «risocializzazione»: il principio rieducativo si rivela cruciale nell'ottica del futuro completo reinserimento sociale del condannato dopo aver scontato la sua pena.¹⁴²

Le riflessioni dottrinali che si sono succedute nell'analisi dell'articolo 27 Cost. comma 3 hanno condotto alla costruzione di un sistema penale che sia allo stesso tempo preventivo ma socialmente e moralmente costruttivo nel superamento dell'uso della rieducazione come semplice «tendenza generale» di cui sopra.¹⁴³

La svolta è arrivata negli anni Novanta con l'affermazione diffusa tra i giuristi secondo cui fosse più che necessario cristallizzare il principio di rieducazione come principale scopo da perseguire con l'inflizione della pena.¹⁴⁴

Al di là di possibili dubbi – ormai superati – circa la plausibilità dell'applicazione del principio di rieducazione a una particolare categoria di autori (si veda, per esempio, i reati commessi da coloro che sono inseriti in un contesto sociale ostile a cambiamenti positivi che si dimostrino, dapprima, recalcitranti al dedicarsi a un radicale mutamento di vita)¹⁴⁵, sembra ormai pacifico come il principio di rieducazione del condannato serva a legittimare e umanizzare la pena.

Per permettere la concreta applicazione di tale principio, si rende necessaria l'attenzione del giudice nello scegliere una pena proporzionata al reato e tale da permettere

¹⁴² *Ivi*. L'interpretazione data dal Vassalli si origina nel «prendersi cura della morale dei cittadini in forma indiretta» come egli stesso ha scritto. Attraverso la rieducazione del condannato si permette la proiezione al futuro dello stesso nell'ottica di una pacifica convivenza con i consociati liberi. Riprendendo alcune posizioni dottrinali, Vassalli conclude il passaggio descrivendo la rieducazione come «l'acquisizione della capacità di vivere nella società nel rispetto della legge penale» e auspicando, attraverso la stessa, una completa «redenzione morale» del reo.

¹⁴³ MONGILLO, La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future in *Critica del Diritto - Rassegna di dottrina, giurisprudenza, legislazione e vita giudiziaria*, dicembre 2009, pp. 173-228. Mongillo parla, a tal proposito, di «polifunzionalità della pena» che coniuga la prevenzione generale relativa alla rieducazione e alla risocializzazione del condannato con il principio di colpevolezza.

¹⁴⁴ La consacrazione si ha avuta grazie all'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n.313/1990. La Corte ha sottolineato come la finalità rieducativa appartenga proprio allo stesso «significato ontologico» della pena e ne permea l'intero corso, dalla sua nascita fino alla sua estinzione.

¹⁴⁵ MONGILLO, La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future in *Critica del Diritto - Rassegna di dottrina, giurisprudenza, legislazione e vita giudiziaria*, dicembre 2009, pp. 173-228. Mongillo ha riportato le perplessità di molti autori riguardo l'incompatibilità della finalità rieducativa con determinati autori di reati. Tali dubbi sono stati fugati da interventi ad hoc della Corte Costituzionale che si è mostrata ferma nel confermare la possibile e, anzi, necessaria applicazione del principio di cui all'art. 27 comma 3 ai condannati, a prescindere dal contesto sociale di appartenenza. Come ha scritto Mongillo, infatti, la Corte ha più volte dichiarato che «la necessaria tensione rieducativa della pena non ammette sbarramenti all'accesso ai benefici penitenziari in forza del semplice titolo di reato».

successivamente l'opera di rieducazione¹⁴⁶, utile ad agevolare il reinserimento in società del condannato e a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Il principio ha permeato la costruzione della legge dell'ordinamento penitenziario (l. 354/1975): sulla base di esso, sono sorte numerose garanzie per il condannato da adottare durante la fase di esecuzione della pena, come, ad esempio, la concessione di permessi e la possibilità di istruirsi e lavorare. Tutto ciò impedisce la desocializzazione del condannato e lo incoraggia a trarre beneficio dell'esperienza rieducativa durante la pena detentiva.¹⁴⁷

D'altra parte, è pacifico come la funzione rieducativa prevista dalla nostra Costituzione subisca alcuni limiti, primi fra tutti il rispetto del principio di umanità che si legge, ancora, nel terzo comma dell'art. 27 Cost. L'opera di rieducazione, infatti, non può essere imposta al condannato: questa deve essergli presentata come un'offerta di aiuto.¹⁴⁸

Laddove questa dovesse fallire e non sembrasse possibile riuscire a operare un completo reinserimento sociale o laddove non dovessero servire le intimidazioni indotte dall'esecuzione della pena, sarà necessario ricorrere, in *ultima ratio*, alla neutralizzazione del reo.

Tale deroga ha una specifica logica che trova origine nella protezione della società da dinamiche criminali potenzialmente pericolose e lesive di interessi collettivi ed è stata sottoposta più volte al vaglio dei giudici della Corte Costituzionale.

Nel perseguimento della neutralizzazione del condannato, si applica uno speciale regime di esecuzione della pena detentiva regolato dagli artt. 4 *bis* e 41 *bis* ord. pen.

Da tempo gli artt. di cui sopra sono al centro di forti perplessità da parte degli interpreti dal momento che si teme l'illegittimità costituzionale degli stessi e la violazione dei diritti umani dei detenuti sottoposti, per esempio, al regime del cd. "carcere duro".

¹⁴⁶ Per approfondire si veda MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di Diritto Penale - Parte generale*, 9ª ed., Milano, 2020, pp. 10 -16.

¹⁴⁷ *Ivi*, Il principio di rieducazione che viene applicato durante la fase esecutiva della pena mira a ridurre il deficit di socialità che grava sul condannato, oltre che permettergli di trascorrere alcuni periodi al di fuori delle mura degli istituti penitenziari. Ciò porta all'eliminazione di «taluni fattori di mortificazione della personalità del condannato», come scrivono gli autori.

¹⁴⁸ *Ivi*, p. 20. L'intento della norma costituzionale non è affatto quello di imporre l'opera rieducazione al condannato né, tantomeno, quello di operare una «trasformazione coattiva della personalità» come scrivono gli autori.

La Corte Costituzionale, tuttavia, ha ritenuto fondati i dubbi che attanagliano la dottrina e alcuni esponenti della giustizia europea, sancendo l'illegittimità di alcune parti degli artt. 4 *bis* e 41 *bis* laddove violassero manifestamente i diritti fondamentali dei detenuti oltre che i principi sanciti dalla Costituzione.¹⁴⁹

Perdipiù, l'ordinamento penale italiano dispone ulteriori garanzie contro possibili derive disumane in cui rischia di sfociare il sistema sanzionatorio: la pena deve essere legittimamente individuata sulla base di alcuni principi, primi fra tutti il principio di offensività. Questo è rivolto principalmente al legislatore e auspica la repressione penale nei confronti di quei fatti che abbiano un'attitudine lesiva o che, in concreto, abbiano leso interessi e beni già protetti dall'ordinamento.

È necessario, inoltre, che sia rispettato anche il principio di colpevolezza che è legato alla funzione general-preventiva e social-preventiva della pena: presuppone che il condannato abbia commesso il fatto mosso dalla sua volontà ovvero perché poco attento nell'adottare comportamenti diligenti relativamente al compimento di un'azione che avrebbe condotto alla determinazione del fatto.

Infine, è prevista l'applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà.

Il principio di sussidiarietà prevede che la pena sia disposta laddove nessun altro strumento sia in grado di garantire la repressione efficace del fatto commesso per tutelare il bene giuridico offeso.¹⁵⁰

Il principio di proporzionalità riguarda la formazione della pena sulla base di un'analisi che attiene la meritevolezza della stessa da parte del reo, l'attenzione al perseguimento di un vantaggio per la società in relazione alla realizzazione della prevenzione generale e, infine, l'attuale perseguimento della rieducazione del condannato.

¹⁴⁹ Per approfondire, si veda STINCHELLI, *La rieducazione del condannato* in *DirittoConsenso*, 22 ottobre 2021, <https://www.dirittoconsenso.it/2021/10/22/la-rieducazione-del-condannato/> e MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di Diritto Penale - Parte generale*, 9^a ed., Milano, 2020 pp. 20-21.

¹⁵⁰ Per approfondire compiutamente l'argomento si veda COCCO, *Appunti per una giustificazione liberale della pena* in *Diritto Penale Contemporaneo, Responsabilità penale e principi del sistema*, 1, 2020.

Quest'ultimo principio trova riscontro anche a livello europeo all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea il cui par. 3 recita: «*Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato*».¹⁵¹

A tal proposito, è opportuno ricordare che la giurisprudenza europea si è battuta più volte per il rispetto, da parte degli Stati membri, dei principi di proporzionalità oltre che di ragionevolezza e razionalità. Il suddetto art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali emerge, non a caso, a seguito della cristallizzazione di principi già noti alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea.¹⁵²

Alla luce di quanto esposto, non si può che concordare sul fatto che la pratica della tortura sia del tutto incompatibile con il sistema di garanzie costruito sulla base dei principi costituzionali.

Innanzitutto, essa confligge con l'art. 13 Cost. che vieta di sottoporre a violenze fisiche e morali la persona soggetta a misure di restrizione della libertà personale.

In più, la tortura non si rileva affatto utile alla rieducazione in fase esecutiva. Questo perché la rieducazione del condannato non è coattiva al contrario delle violenze praticate attraverso la tortura. Inoltre, come è stato trattato sopra, la rieducazione non mira alla punizione fine a se stessa dello stesso (come si potrebbe astrattamente affermare laddove si punisse secondo la retribuzione) ma vuole permettere al reo un rientro sereno in società, oltre che un cambiamento (escludendo la spersonalizzazione) che permetta la prevenzione di ulteriori reati.

Anche laddove si ammettesse la necessità di “neutralizzare” il condannato, non si potrebbe comunque fare ricorso alla tortura per via dei limiti costituzionali e sovranazionali. Come è stato scritto sopra, la neutralizzazione prevede uno speciale regime

¹⁵¹ Cfr. PALLADINO, *I principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene ex art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali in Spazio europeo e diritti di giustizia - Il capo VI della Carta dei Diritti Fondamentali nell'applicazione giurisprudenziale*, Lavis (TN), 2014, pp.253–82. L'autrice delinea questo aspetto definendo la natura dell'articolo come «*ricognitiva*» dei principi descritti in questo paragrafo. Essi sono stati plasmati anche grazie al contributo apportato dalla promulgazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e, in particolare, dell'art. 7 (quest'ultimo comprende, fra l'altro, il principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo).

¹⁵² La consacrazione del divieto di tortura nell'ambito del sistema sanzionatorio a livello europeo si avrà definitivamente con la promulgazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e, in particolare modo, con l'articolo 3 della Convenzione. Vds cap. I parte II.

penitenziario nel rispetto dei diritti fondamentali della persona ed è ampiamente monitorato dalla Corte Costituzionale.

L'art. 27 Cost., infatti, pone un limite negativo alla pena che può essere applicata e non ammette trattamenti che siano contrari ai principi sanciti dalla Costituzione o che non siano affini al senso di umanità.¹⁵³

La tortura esula da ogni limite costituzionale e difficilmente la si può considerare una pena in grado di superare l'esame della proporzionalità: impone l'uso di pratiche degradanti e favorisce violenze fini a se stesse che di certo, com'è stato dimostrato dagli intellettuali e dai giuristi¹⁵⁴, la crudeltà propria della tortura difficilmente porta a una rieducazione efficace e umana del reo e della società.

Del resto, come scrivono i professori La Torre e Costerbosa¹⁵⁵ «la tortura è costitutivamente eccessiva o non è tortura. [...] L'atto è diretto a risultare intollerabile ed eccessivo e deve consistere – come ci dice un esperto, il Professor Dershowitz – in “intollerabile sofferenza”, di conseguenza dipende dai limiti (variabili) di tollerabilità della vittima».

La tortura non è giusta in uno Stato di diritto che assume come linee guida i diritti umani e li difende nella sua Carta Costituzionale, dal momento che il suo unico risultato è quello di infliggere gravi e profonde ferite fisiche e psicologiche.

¹⁵³ TONDIN, *Commento all'art. 27, commi 3 e 4, della Costituzione* in *La Magistratura - rivista a cura dell'Associazione Nazionale Magistrati*, Commentario online, 9 agosto 2022. <https://lamagistratura.it/commentario/art-27-commi-3-e-4-della-costituzione/>. Tondin contestualizza il limite negativo della pena all'interno di un'organizzazione carceraria che spesso, soprattutto in epoca fascista, ha comportato l'impiego di pratiche disumane per educare e silenziare i condannati. I costituenti avevano particolarmente a cuore la questione della rieducazione negli istituti penitenziari eppure il legislatore italiano giunge soltanto verso la metà degli anni Settanta a una legge in grado di aderire ai principi costituzionali. Tondin prova, però, a disilludere il lettore, facendo notare che la realtà all'interno delle carceri italiane è fortemente problematica e si è scontrata con le pretese europee che premono su un cambio radicale di rotta (soprattutto a seguito del caso Torreggiani).

¹⁵⁴ *Infra*, Cap. I, Parte I.

¹⁵⁵ LA TORRE, LALATTA COSTERBOSA, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, San Giovanni in Persiceto (BO), 2012, p. 167.

2.3 Le indagini sulle violazioni dei diritti umani da parte degli Stati moderni: un fenomeno ancora attuale.

Al di là delle riflessioni intellettuali e politiche sulla tortura, un dato che non può lasciare indifferenti è la pratica della tortura nel mondo del XXI secolo. A 30 anni dalla Convenzione delle Nazioni Unite che puntava all'eliminazione della tortura nel mondo, ci si rammarica che questa sia ampiamente utilizzata da molti Stati.

Nel 2018, Amnesty International ha pubblicato un breve articolo relativamente all'uso attuale della tortura dal titolo "*Universalmente proibita, universalmente praticata*".¹⁵⁶ Infatti, se da un lato crediamo che il progresso umano nell'ambito dei diritti abbia fatto dei notevoli passi avanti, dall'altro è vero che certi usi sono duri a morire, specialmente se sono gli stessi governi a servirsene con ottimi risultati.

L'uso della tortura ad oggi ha assunto un significato alquanto diverso rispetto a quella utilizzata nei secoli scorsi. Se prima essa veniva utilizzata come mezzo di prova o mezzo per sanzionare il colpevole e punirlo¹⁵⁷, adesso la tortura viene impiegata prevalentemente da parte delle autorità nelle carceri.

Questa è usata, infatti, come strumento utile per estorcere verità dai dissidenti politici o per imporre l'autorità sugli scettici nonché per riaffermare il potere degli Stati alla deriva e per riportare il controllo sulla società.¹⁵⁸

¹⁵⁶ AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA. «*Universalmente proibita, universalmente praticata: la tortura nel mondo*», 26 giugno 2018 <https://www.amnesty.it/universalmente-proibita-universalmente-praticata-la-tortura-nel-mondo/>.

¹⁵⁷ *Infra*, Capitolo I Parte I.

¹⁵⁸ Cfr. CASSESE, *I diritti umani oggi*, Bari, 2005. Il giurista sostiene come la tortura moderna rimandi agli scritti di un giornalista francese, Henry Alleg e di un dirigente politico cecoslovacco, Arthur London (vissuti entrambi nella seconda metà del secolo scorso). Entrambi denunciarono le barbarie e le sevizie commesse dalle forze armate rispettivamente della Francia e della Cecoslovacchia per ragioni politiche. In particolar modo, Cassese si concentra sulla testimonianza di London e scrive che i servizi di sicurezza cecoslovacchi facevano ampio uso della tortura «per distruggere la resistenza psichica e fisica dei militanti politici – quasi tutti ebrei – processati negli anni Cinquanta e far loro “confessare” il falso, ossia di essere al saldo degli americani o di dirigere la “cospirazione trockijsta”».

Uno dei casi che ha acceso i fari dell'opinione pubblica italiana sulla tortura ancora in uso in molti Paesi è stato quello riguardante l'omicidio del ricercatore ventottenne friulano Giulio Regeni da parte delle autorità egiziane nel 2016.

L'uomo fu catturato dalla National Security egiziana e seviziato per oltre nove giorni, prima di essere ritrovato senza vita lungo un'autostrada nel deserto a causa di una gravissima insufficienza respiratoria causata dalle violenze. Queste gli hanno provocato gravissime lesioni al volto e al torace, oltre che la perdita di numerosi organi.¹⁵⁹

Il processo Regeni è, attualmente, a una fase di stallo principalmente per la mancanza di collaborazione da parte delle autorità egiziane e ai numerosi tentativi di depistaggio.¹⁶⁰

In Paesi come il Camerun, Libia, Nigeria, Corea del Nord, Cina, Grecia, Romania la tortura negli istituti penitenziari è una piaga più che diffusa. I detenuti vengono sottoposti a pesanti vessazioni fisiche, talvolta con il supporto di avanzate tecnologie (che vengono primariamente riservate agli interrogatori di natura politica). Del resto, non è difficile che gli Stati si affidino ad aziende *leader* nel settore tecnico per acquistare strumenti di tortura.¹⁶¹

In un rapporto sulla tortura nel mondo del 1976, Amnesty International lamenta l'esistenza di una cultura "poliziesca" della tortura, che già al tempo stava cominciando a raffinarsi e a dotarsi di metodi mai visti prima.¹⁶²

¹⁵⁹ "Giulio Regeni fu seviziato per 9 giorni con lame e bastoni. Torturato fino alla morte": i pm di Roma chiudono le indagini su 4 agenti in *Il Fatto Quotidiano*, 10 dicembre 2020. <https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/10/giulio-regeni-fu-seviziato-per-9-giorni-con-lame-e-bastoni-torturato-fino-alla-morte-i-pm-di-roma-chiudono-le-indagini-su-4-agenti/6032438/>.

¹⁶⁰ BONINI, FOSCHINI, *Regeni, i quattro depistaggi del Cairo. I pm: tradito anche dall'amica Nour* in *La Repubblica*, 17 dicembre 2019. https://www.repubblica.it/cronaca/2019/12/17/news/regeni_i_quattro_depistaggi_del_cairo_i_pm_tradito_anche_dall_amica_nour-243730183/.

¹⁶¹ Per approfondire, AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA, *Universalmente proibita, universalmente praticata: la tortura nel mondo*, 26 giugno 2018. <https://www.amnesty.it/universalmente-proibita-universalmente-praticata-la-tortura-nel-mondo/>. «Si tratta per lo più di congegni elettrici o di sostanze chimiche che rendono inoffensiva la persona contro la quale vengono usati. Addirittura, la tecnologia è riuscita a eliminare l'ultimo difetto della tortura, ovviamente dal punto di vista del torturatore: la necessità di essere a contatto con il torturato».

¹⁶² FACCHIN, *Review of Review of Rapporto sulla tortura nel mondo, di Amnesty International* in *Il Politico*, 2, 1978, pp. 378–380. Mirella riporta alcuni passaggi del rapporto e fa notare al lettore la raccapricciante somiglianza delle modalità di tortura con quelle già studiate nei lager nazisti. Ha descritto le pratiche lette nel rapporto come una «fredda pianificazione della distruzione dell'essere umano».

La tortura nelle mani delle autorità è diventata sempre più sofisticata. Per incrementarne l'efficacia, non è raro che vengano condotti dei veri e propri "studi del dolore" sulle vittime.

Per evitare l'interferenza di sospetti internazionali sul proprio operato, i Paesi che ne fanno ancora uso ricorrono sempre più alla cd. "tortura psicologica". Questa consiste in forme di tortura subdole e dissocianti che fanno leva sul tormento e sull'annullamento della personalità del condannato con l'aggiunta – non così infrequente – di traumi o lesioni cerebrali.¹⁶³

Le modalità attraverso cui praticarla sono differenti. Già negli anni Ottanta Amnesty censurava pratiche simili che venivano utilizzate all'interno degli ospedali psichiatrici sovietici, dove ai malcapitati – per lo più prigionieri politici – erano somministrate pesanti droghe al fine di annullarli e disorientarli.¹⁶⁴

La tortura psicologica, del resto, fra i suoi principali obiettivi ha quello di spersonalizzare la vittima per favorire gli interessi politici del sistema: dopo le sevizie subite, nessuno sarà in grado di credergli o egli stesso non sarà più in grado di comunicare e raccontare nulla.

Amnesty International, in un articolo del 26 giugno 2018¹⁶⁵, riferendosi alla tortura psicologica praticata nel centro di detenzione statunitense di Guantánamo Bay, descrive le pratiche cui il prigioniero era coattivamente sottoposto. Tra le righe del rapporto si legge che il prigioniero era esposto «a luci accecanti, musica assordante [...] era tenuto incappucciato per mesi, isolato dal punto di vista acustico, gli era impedito di dormire, si minacciava di morte i suoi familiari, era obbligato a rimanere nudo di fronte a estranei».¹⁶⁶

Il problema del centro di Guantánamo Bay perdura fino ai nostri giorni, dal momento che il 26 giugno 2023 la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e

¹⁶³ CASSESE, *I diritti umani oggi*, Bari, 2005, p. 176. La tortura psicologica viene ampiamente impiegata anche all'interno delle prigioni dell'Irlanda del Nord. Cassese lo ricorda menzionando addirittura cinque forme differenti di tortura da usare negli interrogatori.

¹⁶⁴ *Ivi*, pp. 177 ss.

¹⁶⁵ AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA, *Universalmente proibita, universalmente praticata: la tortura nel mondo*, 26 giugno 2018. <https://www.amnesty.it/universalmente-proibita-universalmente-praticata-la-tortura-nel-mondo/>.

¹⁶⁶ *Ivi*. Nello stesso report si legge che tutte le pratiche erano accuratamente regolamentate da manuali e assistite dalla presenza di avvocati e medici, oltre che psichiatri e psicologi.

protezione dei diritti umani e libertà fondamentali per il contrasto al terrorismo ha registrato in un *report* numerose e reiterate violenze nei confronti di 780 uomini di religione musulmana. Ciò viene aggravato dall'impossibilità di accedere alla giustizia per i detenuti.¹⁶⁷

Purtroppo, queste pratiche vengono perpetrate nell'ombra, tanto che è sempre più difficile eseguire un tracciamento meticoloso di eventi simili in tutti i continenti. A ciò si aggiunge la quasi assente collaborazione da parte dei governi interrogati, anche perché sono loro i principali autori delle sevizie.¹⁶⁸

Inoltre, è da non sottovalutare il fatto che ad essere vittima di tortura sono spesso soggetti che appartengono alla criminalità o che vivono essi stessi nell'ombra. Non tutti, infatti, riescono a sporgere denuncia: non è facile intraprendere un procedimento nei confronti dell'autorità di uno Stato che non tutela affatto.

Oltre a giovanissimi e anziani, è rilevante che in molti Paesi siano proprio le donne a essere vittime di torture. Esse sono spesso sottoposte a trattamenti degradanti e violenze sessuali. Del resto, non sempre è agevole per una donna ricorrere alla giustizia del proprio Paese né, tantomeno, ha possibilità di essere creduta rispetto a un uomo appartenente all'Autorità che riferisce, al contrario, di non aver mai abusato di lei.

Oltre agli stupri, le donne sono oggetto di aborti forzati oltre che di mutilazioni. Essendo più vulnerabili, è più agevole per le autorità infliggere loro violenze a causa del sesso¹⁶⁹ e a causa dei pregiudizi e stigmi sociali che impediscono la ferma condanna di questo fenomeno. Si parla, in questo caso, di "*discriminazione istituzionalizzata*."¹⁷⁰

¹⁶⁷ AMNESTY INTERNATIONAL, *Duro rapporto delle Nazioni Unite sul centro di detenzione di Guantánamo in Notizie: tortura e maltrattamenti - Amnesty International blog*, 27 giugno 2023, <https://www.amnesty.it/duro-rapporto-delle-nazioni-unite-sul-centro-di-detenzione-di-guantanamo/>.

¹⁶⁸ Nell'ambito della campagna globale lanciata da Amnesty International nel 2014 (che ha preceduto il difficile iter legislativo che si concluderà con l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento penale italiano), Antonio Marchesi, allora il presidente dell'organizzazione internazionale, ha dichiarato che gli Stati stessi «La vietano per legge [la tortura] ma la facilitano nella pratica».

¹⁶⁹ Cfr. AMNESTY INTERNATIONAL, *Rapporto della campagna globale "Stop alla tortura"- La tortura oggi: 30 anni di impegni non mantenuti*, s.l., 2014.

¹⁷⁰ *Ivi*. Questa è una piaga della quasi totalità dei Paesi che ancora praticano la tortura, specialmente negli istituti penitenziari. Amnesty scrive che, a causa di tale fenomeno, la quasi totalità delle violenze usate dalla polizia nei confronti delle donne detenute non viene riconosciuto come abuso o, tantomeno, come reato. Questo comporta la minore possibilità per le donne di ricevere giustizia e la maggiore possibilità di essere dimenticate.

Si aggiunge la complicità silenziosa di una scarsa partecipazione politica e pubblica alle questioni riguardanti diritti civili, oltre che la paura diffusa di subire ritorsioni laddove si dovesse protestare contro il sistema violento adottato dalle autorità.

Del resto, non tutti i Paesi sono dotati di sistemi giudiziari tali da permettere indagini approfondite nei confronti delle autorità. Anzi, spesso sono proprio i componenti di quel sistema a essere coinvolti in prima persona (gruppi politici e armati inclusi).¹⁷¹

Basti vedere la situazione preoccupante in Messico: il decennio 2000-2013 ha portato la Commissione nazionale dei diritti umani a monitorare quasi diecimila denunce nei confronti di ufficiali federali (la maggior parte delle denunce proveniva, non a caso, da donne). Le condanne che hanno riconosciuto l'impiego della tortura, però, sono state solo sette.¹⁷²

L'elemento preoccupante è che l'Occidente non condanna sempre con fermezza fenomeni aberranti come questo. Un famoso esempio viene dato dal mancato intervento degli United States e dell'Unione Europea in Uzbekistan, Paese che in un lungo rapporto del 2015 pubblicato da Amnesty International¹⁷³ è stato ampiamente criticato per le torture reiterate nelle carceri da parte della polizia. Queste sono eseguite con metodi crudeli e disumani come stupri, pestaggi con l'ausilio degli strumenti più disparati, asfissia provocata da buste di plastica o scariche elettriche.¹⁷⁴

La mancata presa di posizione da parte dell'Occidente è data dagli interessi economici e politici degli Usa e di Berlino, dal momento che con l'Uzbekistan essi intrattengono rapporti commerciali dal valore di milioni di dollari.¹⁷⁵

¹⁷¹ *Ivi*. Il rapporto denuncia l'assenza di adeguati meccanismi che consentirebbero delle indagini – anche indipendenti – in grado di portare alla luce le nefandezze di un sistema profondamente corrotto. I Paesi che adottano la tortura come mezzo giudiziario non permettono di portare avanti inchieste e indagini sul tema. Anche per questo motivo, molti dati sono nascosti all'opinione pubblica e non è dato sapere la verità.

¹⁷² Cfr. AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA, *Universalmente proibita, universalmente praticata: la tortura nel mondo*, 26 giugno 2018. <https://www.amnesty.it/universalmente-proibita-universalmente-praticata-la-tortura-nel-mondo/>.

¹⁷³ AMNESTY INTERNATIONAL, *Secrets and Lies. Forced Confessions under Torture in Uzbekistan. Stop Torture Campaign*, London, 2015.

¹⁷⁴ *Ivi*.

¹⁷⁵ NOURY, *Uzbekistan, Usa e Unione europea chiudono gli occhi sulla tortura in Le persone e la dignità*, 15 aprile 2015. <https://lepersoneeladignita.corriere.it/2015/04/15/uzbekistan-usa-e-unione-europea-chiudono-gli-occhi-sulla-tortura/>. «Meglio mantenere buoni rapporti con il presidente» scrive Noury. L'Uzbekistan si conferma, purtroppo, un imprescindibile partner commerciale degli Stati Uniti e della Germania. Il giornalista riporta il valore degli scambi commerciali tra l'Uzbekistan e la Germania dal valore di circa 348 milioni di dollari oltre ai 461 milioni di euro per vari progetti d'investimento. Invece, gli Usa intrattengono con l'Uzbekistan

Tale indifferenza è stata ribattezzata in seguito dagli Stati Uniti come “*pazienza strategica*” per giustificare la mancata presa d’azione davanti all’opinione pubblica.¹⁷⁶

La tortura negli istituti penitenziari è un fenomeno che riguarda da vicino anche l’Italia: il sovraffollamento e le violenze sui detenuti da parte della polizia penitenziaria è una piaga sempre più diffusa nel nostro Paese. A seguito di fatti incresciosi riguardanti le violenze della polizia e in risposta a sempre più pesanti pressioni provenienti da organizzazioni quali Amnesty, il nostro legislatore ha ritenuto opportuno introdurre un’apposita previsione nel codice penale con gli artt. 630 *bis* e 613 *ter*.¹⁷⁷

Lo sforzo legislativo giunge trent’anni dopo la ratifica della Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre 1984 che l’Italia ratificherà il 3 novembre del 1998) con la L. 498/98. Ma di questo, se ne parlerà più avanti.¹⁷⁸

La tortura ad oggi è un elemento strutturale non soltanto delle carceri ma anche dei fenomeni migratori. Infatti, coloro che provano a chiedere asilo in Paesi stranieri, fuggono da Stati che ledono i loro diritti soltanto per incontrare ulteriori resistenze.

Le condizioni dei migranti e dei rifugiati sono peggiorate per via dell’inasprimento delle politiche migratorie che assumono sempre più un carattere “punitivo”. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) del Consiglio d’Europa, in un rapporto pubblicato il 30 marzo 2023, ha registrato violenze e abusi qualificabili come tortura a danno di migranti per mano delle autorità europee.¹⁷⁹

I numerosi maltrattamenti fisici sono stati adottati soprattutto durante le operazioni di respingimento dei rifugiati alle frontiere. Ciò ha comportato la negazione dei diritti umani fondamentali, tra cui il diritto di asilo.

scambi prevalentemente di natura militare: nel 2015 il primo Paese ha fornito al secondo circa 14 mezzi militari per farne un fedele alleato.

¹⁷⁶ *Ivi*. Come scrive Noury, l’espressione «complicità strategica» sarebbe stata più adatta al contesto.

¹⁷⁷ SEMINARA, *Delitti contro la libertà personale e morale - Tortura (art. 613 bis)* in *Diritto penale, lineamenti di parte speciale*, Torino, 2021, pp. 157–64.

¹⁷⁸ *Infra*. Capitoli I – III, Parte II.

¹⁷⁹ EUROPEAN COMMITTEE FOR THE PREVENTION OF TORTURE AND INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT, *32nd general report of the CPT, Council of Europe*, marzo 2023, <https://rm.coe.int/32nd-general-report-of-the-cpt-1-january-31-december-2022-/1680aabe2b>.

Dopo le violenze, non sono mancati casi di arresto dei migranti che opponevano resistenza, con tempi di detenzione indeterminati e affollamenti nei centri a essi dedicati.

Tra i Paesi coinvolti si registrano l'Ungheria, la Polonia, la Spagna, i quali sono stati posti solo di recente al centro dell'indagine oltre ad altre frontiere europee già da lungo tempo nel mirino delle organizzazioni per i diritti umani. In particolar modo, Polonia, Lituania e Lettonia hanno abusivamente utilizzato il pretesto dello stato d'emergenza per adoperare dal 2021 una sistematica operazione di respingimento di massa.

La brutalità dei reparti di forze dell'ordine impiegati lungo i confini non conosce limite alcuno dal momento che, con l'avallo dei governi, non si curano delle conseguenze del respingimento adoperato con metodi sfacciatamente violenti: lungo i confini polacchi, per esempio, i militari hanno cagionato la morte di circa quaranta persone.¹⁸⁰

Il 23 febbraio 2012, la Grande Camera della Corte Europea dei diritti umani ha condannato lo Stato italiano per il respingimento di profughi africani avvenuto tra il 6 e il 7 maggio 2009. Il caso è stato conosciuto con il nome di "*Hirsi jamaa e altri contro Italia*". Alcune imbarcazioni salpate dalla Libia e giunte vicino le coste italiane furono trasferite dai vascelli della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera verso Tripoli, consegnando i passeggeri a bordo alle autorità libiche. Fu loro negata qualsiasi possibilità di presentare una domanda di asilo politico.¹⁸¹

Il ricorso che fu in seguito presentato alla Corte Europea dei diritti umani da undici cittadini somali e tredici eritrei lamentava la violazione da parte delle autorità italiane degli artt. 3 (proibizione della tortura) e 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione

¹⁸⁰ AMNESTY INTERNATIONAL, *Torture contro migranti e rifugiati: confermate migliaia di testimonianze e le nostre denunce* in *Amnesty International Italia*, 30 marzo 2023. <https://www.amnesty.it/torture-contro-migranti-e-rifugiati-confermate-migliaia-di-testimonianze-e-le-nostre-denunce/>. Nel commentare il report pubblicato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) del Consiglio d'Europa, Amnesty ricorda che, a conferma delle indagini svolte dall'organizzazione stessa, le morti restano impunte per via dell'avallo dei governi: le autorità non indagano su quanto viene commesso dai colleghi in servizio lungo i confini nazionali e, del resto, non esaminano le denunce di maltrattamenti che arrivano copiose una volta che i rifugiati riescono ad arrivare, al sicuro, nei Paesi dove sono costretti a esercitare il loro diritto di asilo.

¹⁸¹ DE STEFANI, *Hirsi Jamaa e altri c. Italia: illegali i respingimenti verso la Libia del 2009* in *Università degli Studi di Padova - Centro di ateneo per i diritti umani Antonio Papisca*, 26 febbraio 2012. <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Hirsi-Jamaa-e-altri-c-Italia-illegali-i-respingimenti-verso-la-Libia-del-2009/249>.

Europea dei diritti umani, nonché dell'art. 4 del Protocollo addizionale n.4 della stessa Convenzione.¹⁸²

Le accuse sono state confermate dalla Corte, la quale ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 3 dal momento che la consegna ai militari libici condannava i migranti a un destino di sevizie di ogni natura, oltre che a uno stato di detenzione arbitrario senza alcuna possibilità di stabilirne la cessazione (a meno che non subentrava il rimpatrio che avrebbe ugualmente portato le donne e gli uomini precedentemente fuggiti a subire pesanti ritorsioni e persecuzioni).

È stata anche accertata la violazione dell'art. 13 della CEDU dal momento che, una volta approdati sul suolo libico, i rifugiati e i migranti non avrebbero più potuto presentare un reclamo contro le autorità italiane che si erano rifiutate di riconoscere i loro diritti.

Infine, la Corte ha riconosciuto che il respingimento dei richiedenti asilo prima ancora che essi toccassero terraferma non era altro che un'ulteriore violazione dell'art. 3 della CEDU nonché dell'art. 4 del Protocollo numero 4 del 1963: le tecniche ermeneutiche adottate nell'analisi e nell'applicazione di quest'ultima norma, ha condotto la Corte verso il riconoscimento del principio del *non refoulement* (non respingimento) anche nel caso dei respingimenti in mare aperto.¹⁸³

Facendosi forte dell'esperienza europea, con sentenza della Cassazione penale sez. VI, 16/12/2021, n. 15869, i giudici italiani hanno riconosciuto il diritto al non-respingimento come un principio internazionale consuetudinario di carattere assoluto. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il respingimento in un luogo non sicuro costituisce «una proiezione del divieto di tortura, e come tale invocabile – secondo l'interpretazione data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo all'art. 3 CEDU – non dai soli "rifugiati", ma da qualsiasi essere umano che possa essere respinto verso una nazione in cui sussista un

¹⁸² *Infra*, Cap. I, Parte II.

¹⁸³ DE STEFANI, *Hirsi Jamaa e altri c. Italia: illegali i respingimenti verso la Libia del 2009* in *Università degli Studi di Padova - Centro di ateneo per i diritti umani Antonio Papisca*, 26 febbraio 2012. <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Hirsi-Jamaa-e-altri-c-Italia-illegali-i-respingimenti-verso-la-Libia-del-2009/249>. Il principio trova forza in molte norme radicate nel diritto internazionale vigente. L'Italia ha giustificato quanto accaduto provando a camuffare le operazioni di respingimento come operazioni di salvataggio o, ancora, come azioni volte a impedire il traffico di esseri umani. Come è facile intuire, nessuna delle precedenti affermazioni è riuscita a sostenere la posizione della difesa.

ragionevole rischio di subire un pregiudizio alla propria vita, alla libertà, ovvero all'integrità psicofisica.»¹⁸⁴

La tutela dello straniero contro le derive degli Stati che adoperano violenze inaudite e ingiustificate, hanno portato la giurisprudenza europea a lasciare sempre meno spazio di manovra relativamente all'abuso di eccezioni al regime di protezione richiesto dalle Convenzione e dai Patti internazionali.¹⁸⁵

La violenza contro gli stranieri richiedenti asilo che viene adoperata in Europa è adottata anche in altre parti del mondo, fra cui l'America centrale. Il confine meridionale del Messico è quotidianamente scenario di violenze contro i migranti di origine latino-americana. Le politiche statali si mischiano, anche lì, con le abitudini di polizia che si basano, essenzialmente, su una tradizione fondata sulla violenza strutturale per "proteggere" i confini nazionali.¹⁸⁶

Ciò ha radici storiche e culturali, avallate in seguito da politiche persecutive portate avanti dai vari governi.

Resta comunque preoccupante la perdurante persecuzione degli stranieri nonostante l'indignazione sociale e i parziali – e infruttuosi – interventi politici.

Evitare la tortura nei confronti di detenuti e migranti è difficile ma non impossibile. Sono necessarie politiche interne utili per riformare i sistemi penitenziari e giudiziari e meccanismi di controllo che possano garantirne il corretto funzionamento.

¹⁸⁴ Cass. pen., Sez. VI, 16.12.2021, n.15869 in De Jure – Banche dati editoriali GFL.

¹⁸⁵ PARISI, RINOLDI, *Confini d'Europa, Stato di diritto, diritti dell'uomo. Gerarchia e bilanciamento tra diritti fondamentali con particolare riguardo alla condizione del migrante* in DE VIDO, ZAGATO (a cura di) *Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni*, s.l., 2014, pp. 1-44. Sebbene si riscontrino ancora diverse difficoltà comunicative, nel complesso è possibile affermare timidamente come la giurisprudenza europea si stia lentamente armonizzando con le previsioni legislative interne e con i giudici degli Stati membri. L'obiettivo comune è il «consolidamento dei diritti della persona tramite il bilanciamento delle situazioni potenzialmente confliggenti». Ciò fa riferimento ai diritti fondamentali dell'uomo di cui gli stranieri chiedono il rispetto e la sovranità degli Stati che viene reclamata dagli stessi per stabilire i limiti attraverso cui l'accoglienza dei migranti possa essere effettuata. Il problema è stato parzialmente risolto, come scritto sopra, attraverso la riduzione della discrezionalità dei singoli Stati.

¹⁸⁶ DAL POZ, *Migrazioni e tortura nel mondo di oggi* in *Cafoscarinews - Università Ca' Foscari Venezia*, 22 febbraio 2023, https://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=14098&cHash=921524b04c7f541d95398ce85c5b7f36. I maltrattamenti operati sui migranti hanno origine nella violenza istituzionale. Questa appartiene a «un sistema storico di rapporti sociali disuguali che è frutto di secoli di imperialismo, nazionalismo, militarismo». Come l'autore ricorda nel passaggio successivo a quello riportato, la violenza viene avallata e favorita dalle organizzazioni criminali che operano presso il confine e che speculano sul traffico di vite umane.

Serve lavorare sull'apparato culturale e sociale, oltre che legislativo, perché vengano riconosciute universalmente garanzie utili a tutelare i diritti fondamentali dell'uomo e avviarsi verso la costruzione di una società giusta.

PARTE SECONDA

IL DELITTO DI TORTURA IN ITALIA:
DAL DIFFICILE *ITER* LEGISLATIVO ALL'APPLICAZIONE
PRATICA

CAPITOLO I

L'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento penale italiano.

1.1 Gli obblighi costituzionali e sovranazionali di criminalizzazione della tortura.

Il percorso morale e culturale che il diritto ha storicamente affrontato, con l'apporto di numerosi giuristi e intellettuali, ha sviluppato e condotto a un comune sentimento di rifiuto della tortura e all'esigenza sempre più pressante di disciplinare la sua criminalizzazione.

Le fonti di diritto internazionale, che verranno trattate a breve, dimostrano la volontà della comunità internazionale, nelle sue maggiori espressioni, di interrompere la tradizione di violenze e sevizie che da secoli venivano perpetrate in modo del tutto indisturbato.

Per questo motivo, ad oggi, possiamo contare su numerose norme di diritto internazionale, europeo e di rango statutario e costituzionale dei singoli Stati, dirette alla punizione del reato di tortura.

Tracce normative legate all'esigenza della repressione delle condotte criminali qualificabili come tortura sono facilmente individuabili già nella *Dichiarazione dei diritti e dell'uomo e del cittadino* del 1789. L'art. 9, a tutela di chi veniva accusato di crimini prevedeva, infatti, il principio di presunzione di innocenza e imponeva all'autorità di escludere ogni pratica violenta ed «ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona» tramite una specifica disposizione di legge dei singoli ordinamenti statali.

Dopo la Seconda guerra mondiale, è emersa con forza la necessità di una maggiore tutela dei diritti umani. Il 10 dicembre 1948 nasce la *Dichiarazione universale dei diritti*

dell'uomo (UDHR)¹ adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite². La Dichiarazione è conosciuta come uno dei più importanti documenti giuridici esistenti in grado di cristallizzare i diritti fondamentali dell'uomo affinché potessero trovare posto nel panorama giuridico e politico internazionale (per quanto non sia vincolante).³

L'art. 5 della Dichiarazione enuncia il divieto di tortura. Esso dispone che: «*Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti*». Esso si collega all'art. 9 ai sensi del quale «*Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato*», e alle garanzie sancite dagli artt. 10 e 11 che determinano il diritto al giusto processo, la presunzione di innocenza e il principio di legalità.

La Dichiarazione si rivelerà di fondamentale importanza e ispirazione per la tutela dei diritti umani ad opera di strumenti giuridici che ne seguiranno.

Negli anni Settanta l'attenzione delle Nazioni Unite era puntata sul divieto di tortura per via della necessità di codificare i diritti umani sentita dall'intera comunità internazionale.⁴

Così, il 9 dicembre 1975, venne emanata la *Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla protezione di tutte le persone sottoposte a tortura o ad altri trattamenti umani degradanti*⁵, il primo strumento normativo internazionale ad occuparsi interamente del

¹ Per il testo integrale della Dichiarazione universale dei diritti umani, cfr. Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dichiarazione dei diritti umani (1948), https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf.

² *Infra*, Cap. 2, Paragrafo 2.1, Parte I.

³ -Cfr. SINAGRA, BARGIACCHI, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, Varese, 2009. Nonostante la Dichiarazione non sia un documento vincolante per gli Stati parte, è sicuramente un documento programmatico, come affermano anche gli autori. Nonostante non sia mai stato considerato vincolante, il valore morale costituito dall'impegno dell'ONU nel collezionare una così vasta raccolta di diritti umani si dimostrò decisiva: ne nacque uno spirito di collaborazione e di devozione tra gli Stati verso la tutela dei diritti umani fondamentali.

⁴ In argomento, SCHIRRIPA, *Il divieto di tortura nel panorama internazionale* in *Salvis Juribus - Rivista di informazione giuridica*, 29 agosto 2022, <http://www.salvisjuribus.it/il-divieto-di-tortura-nel-panorama-internazionale/>. Rispetto agli strumenti che le Nazioni Unite hanno disposto a favore del divieto di torture, gli anni Settanta si rivelano decisivi sulla lotta contro i crimini internazionali. Infatti, è proprio in quegli anni che sono stati disposti degli strumenti settoriali che si occupassero delle singole violazioni e assicurare una tutela maggiore oltre che più concreta e severa.

⁵ Per il testo originale della Dichiarazione, cfr. *Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (1975). <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-protection-all-persons-being-subjected-torture-and#:~:text=For%20the%20purpose%20of%20this,him%20for%20an%20act%20he>.

delitto di tortura. Questa riporta principi giuridicamente non vincolanti che aprirono, comunque, la strada alla criminalizzazione internazionale del delitto di tortura. La Dichiarazione è stata la prima dimostrazione, da parte della comunità internazionale, della costruzione di una volontà collettiva sulla repressione della tortura quale pratica criminale. Un tentativo coraggioso dal momento che, sebbene i principi ivi contenuti non fossero giuridicamente vincolanti, veniva richiesto di adottare una linea ferma ed univoca nella repressione della tortura.

Lo scopo doveva essere perseguito attraverso il carattere assoluto del divieto che permetteva l'applicazione di meccanismi giudiziari e di prevenzione.⁶

L'art. 1 della Dichiarazione definisce la "tortura": *«Qualsiasi atto mediante il quale viene inflitta intenzionalmente un grave dolore o sofferenza, sia fisica che mentale, su istigazione di un funzionario pubblico a una persona per ottenere da essa o da un terzo informazioni o una confessione, punendola per un atto che ha commesso o che è sospettata di aver commesso, o per intimidire lei o un'altra persona. Ciò non include il dolore o le sofferenze derivanti solamente da sanzioni legittime, inerenti a queste sanzioni o da esse cagionate, in una misura compatibile con le Regole minime e standard per il Trattamento dei Detenuti».*

La Risoluzione n. 3452 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite emessa il 9 dicembre 1975 ha imposto agli Stati parte l'introduzione nei vari ordinamenti penali nazionali del reato di tortura, includendo il tentativo.⁷

La definizione di tortura della Dichiarazione prevede che il reato possa essere individuato laddove esso sia stato commesso attraverso un trattamento inumano che comprende violenze fisiche e psicologiche. Inoltre, è previsto che le violenze debbano

⁶ La Dichiarazione non prevedeva ancora un vero e proprio meccanismo di monitoraggio utile a conoscere dati e progressi effettuati negli Stati. Tuttavia, resta indubbia la capacità morale, sociale, culturale e politica che la Dichiarazione riflesse sui Paesi di tutto il mondo. Fu un primo, decisivo passo verso una presa di posizione contro la tortura, soprattutto dopo i tragici avvenimenti verificatisi ad inizio degli anni Settanta con il colpo di Stato in Cile.

Il governo militare con a capo Augusto Pinochet, infatti, torturò e uccise migliaia di persone. Lo shock mediatico coinvolse l'opinione pubblica, finanche oltreoceano. I tempi erano maturi per attuare la necessità di una risposta certa contro le derive dei governi violenti.

⁷ Per approfondire, SCAROINA, *Il delitto di tortura. L'attualità di un crimine antico*, Bari, 2018, p. 47.

essere intenzionali perché finalizzate a intimidire l'indagato o per estorcergli una confessione o delle informazioni preziose.

La prima parte della norma non è sembrata molto chiara agli interpreti: lamentano, infatti, una scarsa possibilità di individuare con assoluta certezza quando un trattamento si presti a qualificarsi così inumano da sussumersi nel delitto di tortura. Eppure, la definizione di tortura di cui alla Dichiarazione verrà da lì in poi considerata parte integrante di una norma consuetudinaria di carattere cogente.⁸

È indubbio, tuttavia, che la Dichiarazione aprì la strada a un maggior impegno verso la criminalizzazione della tortura e verso la sua definizione: sebbene le sue disposizioni non fossero vincolanti, si garantiva una tutela sia formale che sostanziale dei diritti umani.

Il 23 marzo 1976 è entrato in vigore, su adozione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il *Patto sui diritti civili e politici*⁹. Esso è considerato, ad oggi, uno degli strumenti più completi a tutela dei diritti umani.

L'articolo 7 del Patto recita: «*Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico*».

Il Patto presenta maggiore completezza nella descrizione della libertà dalla tortura e non ammette alcuna deroga dal momento che il testo dell'art. 7 si presenta come una norma generale non suscettibile di limitazioni.

Fra l'altro, rispetto alla Dichiarazione del 1948, il Patto costituiva una evoluzione dal momento che sanciva per la prima volta un divieto inderogabile.¹⁰

In verità, il Patto prevede che alcuni diritti e libertà possano essere soggetti a restrizioni giustificate da esigenze legate alla protezione della sicurezza nazionale o dei

⁸ SCHIRIPA, *Il divieto di tortura nel panorama internazionale* in *Salvis Juribus - Rivista di informazione giuridica*, 29 agosto 2022, <http://www.salvisjuribus.it/il-divieto-di-tortura-nel-panorama-internazionale/>.

⁹ Per il testo integrale del Patto, *Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Patto internazionale sui diritti civili e politici* (1976). https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966/15.

¹⁰ La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 era, al contrario, un atto di *soft law*.

diritti della collettività. L'articolo 4, a tal proposito, recita che gli Stati membri possono derogare agli obblighi previsti dal Patto «*In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato un atto ufficiale*». Tuttavia, prevede anche che diritti fondamentali, quali il diritto alla vita o la libertà dalla tortura, non possano subire restrizioni e deroghe. Questo è sancito dall'art. 4 comma 2.¹¹

Essendo il Patto giuridicamente vincolante, gli Stati dovranno rispettare le procedure attuative oltre che fornire periodicamente dei rapporti sulla gestione degli accordi presi.

Inoltre, l'art. 28 del Patto ha ordinato l'istituzione di un *Comitato per i diritti umani* (HRC), il quale vigila sull'attuazione del Patto e sull'adempimento degli obblighi da esso stabiliti.

Un dato importante circa l'operato del Comitato riguarda proprio il controllo effettuato sull'applicazione da parte degli Stati dell'art. 7: il Comitato recepisce informazioni e dati in merito a quanto fatto da parte dei vari Paesi per contrastare la violenza domestica e la violenza contro le donne, oltre che dati relativi ai reati sessuali. Infatti, il Comitato considera la violenza domestica perfettamente rientrante nel paradigma dell'art. 7.¹²

Nel 1984 viene emanata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la *Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti*¹³. Essa trova origine nella *Dichiarazione delle Nazioni Unite contro la tortura*, di cui sopra.

La prima parte della Convenzione, all'art. 1.1, definisce così la tortura: «*Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente*

¹¹ Per approfondire, ICCPR, AIDOS, *Patto internazionale sui diritti civili e politici (Onu)* in AIDOS blog, s.d. http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/a_testi_7_conv_pricip/a_iccpr_dir_civ_pol/home_iccpr.html.

¹² *Infra*, Parte III, Cap. II, Par. 1.4.

¹³ Per il testo integrale della Convenzione, cfr. *Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* (1984). https://www.cir-onlus.org/wp-content/uploads/2017/09/altrenorme_tortura.pdf.

al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.»

La definizione offre spunti interessanti nello studio della tortura. Innanzitutto, questa viene individuata secondo due accezioni, una fisica e l'altra psicologica e viene fatto riferimento esclusivamente alla «tortura ufficiale» come l'ha definita il Professore Matteo Fornari¹⁴, con l'esclusione della tortura praticata al di fuori del perimetro pubblico.¹⁵

I funzionari pubblici o coloro che agiscono per loro conto vengono chiamati in causa in relazione al fatto che la tortura, in questo caso, venga praticata esclusivamente perché questi utilizzano le sevizie per intimidire la vittima e ricavarne informazioni di loro interesse o, ancora, per punirla per un atto commesso o che «è sospettata di aver commesso».

Dubbi e perplessità sono stati avanzati rispetto alla formulazione dell'articolo, laddove la tortura sia basata su matrici riguardanti forme di discriminazione. Ancora, l'interprete trova difficoltà relativamente all'ultima parte della disciplina normativa che esclude che si possa parlare di tortura laddove le sevizie derivino da «sanzioni legittime».

¹⁴ FORNARI, *La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* in PINESCHI (a cura di) *La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi*, Varese, 2006, pp. 203-31.

¹⁵ Lo Statuto della Corte penale internazionale (1998) estende la definizione di tortura a tutti quegli atti che costituiscono crimini contro l'umanità di cui all'art. 7: per crimine contro l'umanità si intende un atto che, come si legge, «è commesso nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro una popolazione civile con la consapevolezza dell'attacco». Inoltre, sancisce che la tortura possa essere considerata come un crimine di guerra all'art.8 e prevede che la Corte abbia giurisdizione anche su di essi «in particolare quando commessi come parte di un piano o di una politica, o della commissione su vasta scala di tali crimini».

Riguardo al primo nodo interpretativo, questo resta di difficile lettura perché ritenuto dall'interprete generale e impreciso. Relativamente al secondo nodo, la previsione sembra legittimare e autorizzare atti di per sé violenti in virtù della presenza di una precisa disposizione di legge.

Una soluzione prospettata a tale problema ermeneutico è quella della «*lawful sanctions*». Fornari¹⁶ spiega che, nel tentativo di rendere coerente la previsione normativa e adeguarla alla tutela dei diritti fondamentali, la deroga prevista non possa essere applicata «qualora queste [le sanzioni legittime] avessero violato i criteri internazionali generalmente accettati, come ad esempio, l'art. 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani».

La soluzione viene appoggiata dall'art. 31 della *Convenzione sul diritto dei trattati* che impone agli Stati di interpretare le disposizioni contenute in un trattato internazionale di modo che si adeguino allo scopo da esso stabilito.

La Convenzione ha previsto, all'art. 17, l'istituzione del *Comitato di esperti delle Nazioni Unite contro la tortura* (CAT). Esso è composto da dieci esperti di diritti umani eletti dagli Stati parte con il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e delle previsioni previste dalla Convenzione. Durante il mandato della durata di quattro anni, i membri del Comitato sono tenuti a recepire i rapporti che vengono loro consegnati da parte degli Stati membri. I rapporti registrano i provvedimenti presi da questi per dimostrare l'adeguamento alle richieste della Convenzione (art. 19).

La Convenzione prevede dei meccanismi utili a garantire il ripristino della legalità laddove sorgano sospetti sul mancato rispetto dei diritti umani sanciti dalla stessa. Infatti, l'art. 20 prescrive che, laddove da uno dei rapporti dovessero emergere campanelli d'allarme circa la pratica della tortura sul territorio di uno Stato parte, la Commissione è autorizzata a richiedere ulteriori informazioni allo Stato interessato. Qualora necessario, si può avviare un'«inchiesta confidenziale».

¹⁶ FORNARI, *La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* in PINESCHI (a cura di) *La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi*, Varese, 2006, pp. 203-31.

La Commissione, nel lavoro svolto, non è sola. Dal 1985, al suo fianco opera la figura dello *Special Rapporteur sulla tortura*. Istituito dalla Commissione ONU con la Risoluzione 1985/33, esso è una figura chiave del sistema di garanzie che circonda la Convenzione, nonostante le mansioni limitate nella quantità. Nella pratica, esso comunica con gli Stati inviando loro appelli urgenti laddove abbia motivo di ritenere la sussistenza del rischio del compimento di atti di tortura. Inoltre, costui invia un rapporto annuale direttamente all'Assemblea Generale (oltre che al Consiglio) e può effettuare delle ispezioni per monitorare la situazione in capo a soggetti a rischio.¹⁷

Infine, il *Protocollo opzionale alla Convenzione* – adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2002 per entrare, infine, in vigore il 22 giugno 2006 – ha previsto che il Comitato venisse affiancato da un Sottocomitato sulla prevenzione della tortura.¹⁸

Degno di menzione è il *Manuale per un'efficace indagine e Documentazione di Tortura o altro Trattamento o Pena Crudele, Disumano o Degradante*, conosciuto maggiormente con il nome “*Protocollo Istanbul*”. Il documento è stato redatto sulla base della Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite del 1984, di cui sopra.

Esso nasce per rispondere alle istanze della comunità internazionale a fronte dei dati circa le torture e i maltrattamenti che ancora venivano praticati.¹⁹

Il suo scopo era quello di fornire alle Nazioni le linee guida internazionali per indagare e punire il delitto di tortura, attraverso la redazione di *standards* giuridici internazionali e metodi di documentazione efficaci ai fini delle indagini. Il lavoro che

¹⁷ Per approfondire, SCAROINA, *Il delitto di tortura. L'attualità di un crimine antico*, Bari, 2018, p. 44.

¹⁸ In argomento, COFELICE, *I diritti umani nel sistema delle Nazioni Unite: il diritto a non subire tortura* in *I diritti umani nel sistema delle Nazioni Unite - I dossier del Centro Diritti Umani (Università degli Studi di Padova)*, s.d., <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/I-diritti-umani-nel-sistema-delle-Nazioni-Unite-il-diritto-a-non-subire-tortura/58>.

¹⁹ NAZIONI UNITE, *Protocollo di Istanbul. Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante*, 9 agosto 1999. https://www.meltingpot.org/app/uploads/2013/11/Protocollo_di_Istanbul_-_Italiano.pdf. Il documento si aggancia alla definizione di tortura che viene data dalla Convenzione contro la Tortura con lo scopo di individuarla e combatterla. La lotta contro tale delitto è necessaria per difendere le comunità e il futuro delle stesse, dal momento che il suo compimento era più diffuso di quanto si pensasse.

ha portato alla definizione del progetto si è basato sugli sforzi di professionisti esperti in diritti umani, sanità e ricerca.²⁰

Il documento, composto in tutto da sei capitoli (gli ultimi due riportano, addirittura, le “prove fisiche e psicologiche della tortura”), non è giuridicamente vincolante. Eppure, esso si è rivelato una guida imprescindibile nello studio e nella lotta contro il delitto di tortura.

Un contributo importante alla criminalizzazione del delitto di tortura – e al rafforzamento della competenza della Corte Penale Internazionale – è stato apportato dalle quattro *Convenzioni di Ginevra* una stipulata nel 1949, due nel 1977 e, infine, l’ultima nel 2005.

Le Convenzioni codificano il Diritto Umanitario, cioè i diritti umani che sono sempre inderogabili (come il divieto della tortura) e sono state sottoscritte da quasi tutti i Paesi. Esse rafforzano la giurisdizione della Corte penale internazionale, sancendo che la stessa si occuperà delle violazioni più gravi (“*grave breaches*”): queste riguardano i crimini contro l’umanità ovvero i crimini di guerra.²¹

Le Convenzioni fanno riferimento al delitto di tortura in relazione a categorie di persone ben individuate come i prigionieri di guerra (dei quali si fa specifica menzione negli artt. 17 e 87 della Convenzione III) o i malati.²²

Inoltre, esse impongono agli Stati parte un obbligo relativo alla criminalizzazione del delitto di tortura perché nessuna infrazione rimanga impunita.²³

Le Convenzioni sono state richiamate dallo *Statuto della Corte Penale Internazionale* che è stato emesso nel 1998 a seguito dei crimini di guerra di cui l’ex Jugoslavia è stato il triste teatro nei primi anni Novanta. In particolare, è stato fatto

²⁰ *Ivi*. Il secondo capitolo del documento è stato quello che ha richiesto l’aiuto di molti consulenti, dal momento che ha trattato l’individuazione di principi etici. Questi ultimi hanno visto la collaborazione tra diversi esperti, tra cui psichiatri e medici.

²¹ Per approfondire, AIDOS, *Convenzioni di Ginevra – Diritto umanitario* in *AIDOS blog*, 2023, http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/d_conv_di_ginevra_dir_umanit/home_conv_ginev_dir_um.html.

²² SCAROINA, *Il delitto di tortura. L’attualità di un crimine antico*, Bari, 2018, p. 58.

²³ *Ivi*, p. 59 ss. Ciò che le Convenzioni hanno imposto riguarda soprattutto la costruzione di un sistema sanzionatorio non soltanto per la tortura, ma per tutti i crimini di guerra o contro l’umanità e, in generale, per le «infrazioni gravi» da esse previste. A proposito di queste, è richiesta «un’effettiva ed efficace punizione», come ha scritto Scaroina.

riferimento alle Convenzioni del 1949 per colpire le torture e i maltrattamenti che i soldati perpetravano sui civili.

L'articolo 7 dello Statuto si occupa di definire i crimini contro l'umanità. Il comma 2 lettera e) include e definisce la tortura: «*per "tortura" si intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime o che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati*».

La definizione sembra ricalcare quella data dalla Convenzione del 1948. Tuttavia, essa viene limitata “ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo” senza fare riferimento alla qualifica soggettiva dell'autore del reato.²⁴

La tortura compare anche all'art. 8, comma 2 lettera a) – ii) fra i crimini di guerra, all'art. 55 comma 1 lettera b) per tutelare i soggetti durante le indagini.²⁵

Il recepimento degli obblighi internazionali da parte degli Stati europei, Italia inclusa, non è stato facile. Alcuni tra essi si sono dimostrati più attenti agli obblighi ONU rispetto ad altri che hanno incontrato, invece, numerose resistenze a livello normativo ancor prima che culturale.

La difficoltà della configurazione del delitto è data dall'impegno richiesto sul piano redazionale e sanzionatorio, considerando i limiti delle carte costituzionali dei vari Paesi. Inoltre, gli obblighi normativi internazionali pretendono che il principale obiettivo degli Stati sia la prevenzione del reato: la repressione da parte dei tribunali è considerata l'*extrema ratio* del sistema penale.²⁶

L'Unione Europea ha sempre dimostrato grande sensibilità nei confronti della repressione e criminalizzazione del delitto di tortura.

²⁴ *Ivi*, p. 61 ss. Indubbiamente, la definizione si presta a un uso più esteso rispetto a quello che riguarda la definizione data dalla UNCAT. L'estensione è giustificata dall'ambito operativo della stessa: essa rientra, infatti, tra i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

²⁵ Per il testo integrale dello Statuto, cfr. *ONU, Statuto della Corte Penale Internazionale (1998)*, https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Statuto-della-Corte-Penale-Internazionale-1998/178.

²⁶ Come hanno confermato le fonti normative internazionali, la sanzione deve essere usata laddove la prevenzione abbia fallito. La repressione della tortura deve partire da un piano preventivo prima ancora che essa giunga nelle aule di tribunale.

Il caso affrontato dalla sentenza riguardava un cittadino indiano, il quale aveva ottenuto il permesso a rimanere nel Regno Unito a tempo indeterminato nonostante fosse entrato nel Paese illegalmente. Durante una visita in India, costui venne arrestato per via dei rapporti intrattenuti con il movimento separatista *Sikh* e, durante la detenzione, subì diverse torture. Una volta rientrato, la domanda di asilo politico è stata respinta per motivi legati alla sicurezza nazionale senza possibilità di appellare e senza conoscere le prove usate contro di lui.

La questione è stata posta di fronte alla Corte EDU. Concentrandosi sull'art. 3 della CEDU, i giudici si sono chiesti se la protezione, in presenza di un rischio legato alla sicurezza nazionale, restasse assoluta o potesse essere derogata.

Dalla norma non si evince alcuna possibilità di deroga, a prescindere dalle circostanze. Chahal, una volta espulso e rimandato in India, avrebbe quasi sicuramente subito ulteriori torture e maltrattamenti e le prove non mancavano di certo.³⁰

La sua espulsione, decideranno i giudici, avrebbe violato l'articolo 3 CEDU: la Convenzione europea non prevede che qualcuno possa essere espulso verso un altro Paese dove lo avrebbe atteso un trattamento detentivo poco umano.

Anche per i motivi sopra elencati, si può ormai affermare con decisione che l'art. 3 costituisce, ad oggi, uno degli strumenti più importanti ed efficaci che la giurisprudenza può usare per reprimere la tortura.³¹

Chiarito ciò, restano perplessità interpretative legate alla mancanza della corretta e puntuale individuazione delle condotte e fattispecie vietate in concreto. La scarsa e

³⁰ *Chahal v. UK - Case Summary* in *LawTeacher - academic legal research, resources and legal material*, giugno 2019, <https://www.lawteacher.net/cases/chahal-v-uk.php>. Dalla lettura della sentenza emerge, infatti, che esistevano prove sostanziali delle torture praticate sui prigionieri indiani e le autorità indiane non avevano dato particolari rassicurazioni sul trattamento da riservare a Chahal.

³¹ GORI, *Articolo 3 CEDU: trattamenti inumani e degradanti, la giurisprudenza della Corte e il suo impatto sul diritto dei detenuti* in *L'altro diritto - Rivista*, 2015, <http://www.adir.unifi.it/rivista/2015/gori/cap2.htm#n1>. Nell'articolo si fa riferimento all'applicazione orizzontale e verticale dell'applicazione dell'art. 3. Secondo l'applicazione verticale, essa fa riferimento al divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti laddove siano commessi dalle autorità dello Stato. In questo caso, l'articolo richiama la responsabilità degli Stati. Infine, la Corte EDU ha applicato spesso la norma in senso orizzontale avvalendosi di un'interpretazione estensiva. Questa prevede che la responsabilità dello Stato sussista anche nel caso in cui le violazioni vengano commesse nella sfera interindividuale.

poca esaustiva formulazione dell'articolo 3 ha richiesto il supporto della giurisprudenza della Corte per colmare il vuoto normativo.

È stato essenziale, innanzitutto, definire la differenza tra la tortura e le pene e i trattamenti disumani o degradanti.

Il riferimento più importante per risolvere il problema ermeneutico è quello della gravità della condotta.³²

Degna di nota è la sentenza *Irlanda c. Regno Unito*, N. 5310/71, Corte EDU (Plenaria), 18 gennaio 1978.³³ Durante gli anni Settanta, in risposta ai cruenti scontri tra i separatisti cattolici e gli unionisti protestanti nell'Irlanda del Nord, il Regno Unito decise di istituire centri speciali per interrogare i terroristi dell'Irish Republican Army. Questi erano visti come una minaccia gravissima per la sicurezza pubblica e per la legge.

Nonostante le intenzioni potessero considerarsi pacifiche, la realtà all'interno dei centri era molto diversa: attraverso le "cinque tecniche di privazione sensoriale" i sospettati venivano privati delle principali capacità sensoriali e poi venivano loro estorte le informazioni che servivano. Le tecniche prevedevano metodologie cruente, fra le quali si riporta la privazione dei pasti o dell'acqua. Inoltre, gli agenti di polizia minacciavano i sospettati e infliggevano loro indicibili maltrattamenti fisici (come correre per svariate ore senza possibilità di sosta).³⁴

La vicenda, posta al vaglio della Corte europea dei diritti dell'Uomo, non avrà l'esito sperato dall'Irlanda: il 18 gennaio 1978 i giudici non ritengono che sia stato integrato il reato di tortura. Accertano, invece, la sussistenza di un trattamento inumano e degradante tenuto dalla polizia all'interno dei centri.

³² PROSPERI, *Articolo 3 CEDU - Proibizione della tortura* in *Link Campus University - University of Malta*, s.d. <http://www.progettoinnocenti.it/dati/116TORTURA.pdf>. Prospero fa riferimento, più propriamente, alla cd. «soglia di gravità». Il criterio viene utilizzato sia per riuscire a individuare le particelle illecite da quelle legittime, sia per individuare gli atti di tortura e distinguerli rispetto ai maltrattamenti. Agisce, infatti, come un filtro o un limite esterno.

³³ Per consultare il testo della sentenza, cfr. CORTE EDU, *Irlanda c. Regno Unito*, 18.01.1978, riferimento n. 5310/71 in *HUDOC database - European Court of Human Rights*, <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22ireland%20c.%20united%20kingdom%22%5D,%22documentcollectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-57506%22%5D%7D>.

³⁴ Per approfondire, ARIENTI, *Dossier: Irlanda del Nord* in *Centro Studi per la Pace*, dicembre 2000, https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/irlanda.pdf.

La sentenza individua nell'art. 3 tre tipologie di condotte illegali: la più grave è senz'altro la tortura, la meno grave riguarda i trattamenti o le pene degradanti e la tipologia intermedia riguarda i trattamenti e le pene inumane.

Per distinguere una condotta da un'altra, pertanto, si fa riferimento alla soglia di gravità. Questo permette di filtrare le condotte ancor prima di essere considerate come rientranti nell'art. 3 e, successivamente, orienta l'interprete nel collocare, tra le tre tipologie, quella che più si addice alla condotta in analisi.

La valutazione della condotta deve basarsi sulle circostanze materiali e oggettive, oltre che tenere conto del profilo soggettivo dell'indagato.³⁵

Questo fa dell'art. 3 un divieto che è in continua trasformazione: la mancanza di un puntuale elenco riportante le condotte vietate espone alla libertà ermeneutica il contenuto sostanziale della norma. La definizione della tortura come anche delle pene e dei trattamenti inumani o degradanti è in continua evoluzione e in movimento, che si espande a seconda delle necessità dell'interprete.

All'uopo, la giurisprudenza della Corte EDU ha dato il suo contributo riguardo alle definizioni di trattamento inumano o degradante e della tortura. Questi sono stati definiti dalla sentenza *Irlanda c. Regno Unito* e, successivamente, la sentenza *Tyler c. Regno Unito*³⁶ ha definitivamente consacrato le definizioni, influenzando gli interpreti.

³⁵ Per approfondire, ESPOSITO, *Le pene vietate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo in Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3, 2012, pp. 153–86. La scelta che deve essere effettuata dall'interprete deve basarsi principalmente sulla sofferenza subita dalla vittima. Ciò è importante per evitare che tutte le condotte vengano classificate come gravi e vengano ricondotte al delitto di tortura. La valutazione, dunque, riprendendo le parole di Esposito, deve essere "relativa".

³⁶ CORTE EDU, *Tyler v. the United Kingdom*, 25.04.1978, riferimento n. 5856/72 in HUDOC database - European Court of Human Rights, <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57587>. Il caso ha riguardato, fra l'altro, il rafforzamento dell'assunto secondo cui non sia possibile derogare all'art. 3 CEDU. Tyler, un ragazzino residente sull'Isola di Man appena quindicenne, a seguito di una lite a scuola era stato condannato a subire alcuni colpi di verga – gli saranno somministrati da un poliziotto mentre il corpo del ragazzo veniva tenuto fermo da due colleghi -. L'accusa lamentava la violazione dell'art. 3 della Convenzione, mentre il governo britannico difendeva l'atto considerandolo come culturalmente accettato sull'isola. La Corte di Strasburgo ha condannato il Regno Unito dal momento che ha sancito l'inderogabilità dell'articolo richiamato. La Convenzione, per i giudici, è uno «strumento vivo» che deve essere interpretato sulla base delle condizioni concrete e attuali, senza interferenze storiche o culturali. Utilizzando i criteri già elaborati nella sentenza *Irlanda c. Regno Unito*, i giudici hanno qualificato l'atto subito da Tyler come un trattamento degradante (dal momento che la gravità non sembrava suggerire la possibilità di classificare l'atto come tortura).

Il trattamento inumano è quello che prevede “sofferenze mentali e fisiche intense”³⁷ e la presenza di elementi che riconducano alla premeditazione oltre ad eventuali disturbi psichiatrici.³⁸

I trattamenti degradanti sono caratterizzati da elementi di carattere psicologico, tra i quali l’angoscia, l’umiliazione, la paura e l’inferiorità. Il soggetto è leso nella sua dignità in quanto persona e ciò può portarlo a un forte crollo emotivo, fino a privarlo della sua razionalità³⁹. Il livello di minore gravità lo si riscontra nell’impatto fisico che il trattamento degradante presenta, il quale è nettamente inferiore rispetto a quello dei trattamenti inumani.⁴⁰

Riguardo alla tortura, essa si presenta come l’insieme dei trattamenti inumani o degradanti che porta a sofferenze di maggiore intensità, oltre che “gravi e crudeli”.⁴¹

Il delitto si presenta senza alcuna necessità dell’elemento finalistico e, per questo, si presenta come una definizione che si presta a varie interpretazioni: si tiene conto del fatto che la tortura sia una «forma aggravata»⁴² dei trattamenti inumani o degradanti.

Ovviamente, ciò si ripercuote sull’applicazione della norma. Questa prevede che vengano vietate le pene che possano rientrare nel paradigma di una delle definizioni

³⁷ ESPOSITO, *Le pene vietate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo in Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3, 2012, pp. 153–86.

³⁸ Cfr. MANI, *La detenzione intramuraria “obbligata” del soggetto affetto da grave infermità psichica e l’assenza di strumenti alternativi idonei ad assicurare un trattamento conforme ai principi costituzionali e convenzionali* in *Archivio penale*, 2, 2018, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=4965e3c7-47ca-4e06-adfa-0f16f5d2f93c&idarticolo=16432>. Altro elemento essenziale è la durata del trattamento, rilevante per la Corte di Strasburgo.

³⁹ *Ivi*, L’individuo è condotto alla perdita della sua volontà e della sua coscienza attraverso l’inflizione di sofferenze psicologiche acute. Il trauma è talmente forte da spersonalizzarlo e lo avvilito inevitabilmente.

⁴⁰ ESPOSITO, *Le pene vietate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo in Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3, 2012, pp. 153–86. La Corte si è concentrata, dunque, sul tipo di sofferenza inflitta: il trattamento inumano è caratterizzato da una sofferenza fisica che può avere anche implicazioni di carattere psicologico; il trattamento degradante è caratterizzato dalla sofferenza emotiva e fa leva, in particolar modo, sull’umiliazione del soggetto.

⁴¹ PROSPERI, *Articolo 3 CEDU - Proibizione della tortura* in *Link Campus University - University of Malta*, s.d. <http://www.progettoinnocenti.it/dati/116TORTURA.pdf>. Come fa notare l’autore, la definizione di tortura costruita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è differente rispetto alla definizione contenuta nella Convenzione ONU del 1984. Quest’ultima utilizza come criterio quello della finalità, dal momento che nella sua ottica la tortura è un atto che implica l’utilizzo di sofferenze per giungere alla confessione della persona o all’ottenimento di un’informazione. Il criterio finalistico castra il perimetro della tortura, limitandolo ai soli casi descritti dalla norma. La giurisprudenza della Corte, dunque, ha sempre preferito appoggiarsi al criterio della soglia di gravità elaborato sulla base della CEDU, sebbene non siano mancate occasioni nelle quali si sia riscontrata la presenza di un fine ai trattamenti subiti dai torturati.

⁴² ESPOSITO, *Le pene vietate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo in Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3, 2012, pp. 153–86.

sopra descritte. Eppure, si può anche prevedere l'esecuzione di pene che siano rientranti nel perimetro concesso dalla Convenzione. In tal modo, si garantisce maggiore spazio per l'interprete. Tuttavia, rimangono dubbi legati ai possibili abusi della norma ai danni del principio di legalità: la giurisprudenza della Corte di Strasburgo è sempre stata consapevole del rischio, senza però mai cedere alla tentazione di rendere definitivamente stabile la norma dando una definizione univoca di tortura. Invero, i trattamenti riconducibili alla gravità del delitto sono innumerevoli e tentare di creare un elenco tassativo degli stessi comprometterebbe l'efficacia sperata dal dettato normativo.

Peraltro, la tortura è un reato che può essere integrato da qualsiasi soggetto (non solo dai pubblici agenti).⁴³

È possibile che lo Stato venga accusato non soltanto laddove si renda autore del delitto, ma anche laddove sia mancato un apparato giudiziario efficace che fosse in grado di prevenire la violazione dell'art. 3.⁴⁴

La tutela europea contro la tortura offerta già con l'art. 3 CEDU è stata rafforzata grazie alla *Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*⁴⁵.

Il documento, adottato a Strasburgo il 26 novembre 1987, ha lo scopo di obbligare gli Stati a inserire nei loro ordinamenti penali il delitto di tortura di modo che venga punita o, meglio, prevenuta. È stata ratificata da 46 Stati membri del Consiglio d'Europa.⁴⁶

⁴³ SCAROINA, *Il delitto di tortura. L'attualità di un crimine antico*, Bari, 2018, p. 76 ss. I giudici di Strasburgo hanno permesso, anche in questo caso, l'estensione della norma. Prima di essa, i soggetti attivi del delitto di tortura erano tipicamente individuati nei pubblici agenti. Adesso, come scrive Scaroina, «sono invece oggi identificati in chiunque possa attentare alla dignità e integrità della vittima».

⁴⁴ *Ivi*, p. 78. Ciò si giustifica alla luce del fatto che la Corte EDU sia abilitata a occuparsi del caso laddove l'autorità statale sia coinvolta nei fatti, anche attraverso una condotta omissiva: Scaroina ricorda che i giudici di Strasburgo possono essere investiti della causa solo se a violare le norme della Convenzione sia una delle parti contraenti.

⁴⁵ Per il testo integrale della Convenzione, si veda COE - CONSIGLIO D'EUROPA, *Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*, 1987, <https://rm.coe.int/16806dbac0>.

⁴⁶ DIRECTORATE GENERAL HUMAN RIGHTS AND RULE OF LAW, *About the CPT in Council of Europe Portal - Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants*, s.d., https://www.coe.int/en/web/cpt/about-the-cpt_IT. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha la possibilità di invitare qualunque Stato (anche non membro dell'Organizzazione) a far parte della Convenzione.

La Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti crudeli, inumani o degradanti si basa sull'esistenza dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e statuisce la possibilità, per tutte le vittime di tortura, di avvalersi della Convenzione ora in analisi.

L'art. 1 istituisce il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT). È uno strumento messo a disposizione dei privati a carattere preventivo. È caratterizzato dalla capacità di completare le attività giudiziarie della Corte EDU e di affiancarla nella repressione dei reati di tortura e trattamenti inumani o degradanti.⁴⁷

Secondo l'art. 4, il Comitato è composto da tanti membri quanti sono le Parti. Questi sono scelti tra profili qualificati nel campo dei diritti umani, con «esperienza professionale nei campi di applicazione della presente Convenzione» e che siano accompagnate da un'ottima reputazione riguardo ai valori morali. I membri conservano l'indipendenza e l'imparzialità nello svolgere il ruolo che è stato loro assegnato e, su disposizione dell'articolo 5, sono eletti dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a maggioranza assoluta. Il mandato dura quattro anni, con la possibilità di essere rieletti per un secondo mandato.

Come anticipato, il Comitato si occupa della prevenzione dei delitti di cui all'art. 3 CEDU e ha diverse facoltà: tra di esse, vi è quella che permette di svolgere sopralluoghi⁴⁸ nelle carceri oltre che nei centri di ritenzione per immigrati irregolari, istituti penali per i minorenni, istituti psichiatrici. Ai sensi dell'articolo 7, il Comitato organizza i sopralluoghi ogni qual volta le circostanze lo rendano necessario; questi sono svolti da una delegazione (composta da almeno due dei suoi membri) affiancata dal personale del Segretariato del Comitato. La delegazione può avvalersi di esperti e interpreti laddove ve ne sia la necessità.

⁴⁷ *Ivi*. Il CPT è un comitato a livello europeo. Non è considerato un organo investigativo ma «uno strumento non giudiziario a carattere preventivo».

⁴⁸ Lo permette l'art. 2 della presente Convenzione: «Ciascuna Parte autorizza il sopralluogo, in conformità con la presente Convenzione, in ogni luogo dipendente dalla propria giurisdizione nel quale vi siano persone private di libertà da un'Autorità pubblica».

Dopo che la Parte interessata abbia ricevuto un'apposita notifica da parte del Comitato, l'operazione può iniziare in qualsiasi momento. Il Comitato gode di ampia libertà circa il sopralluogo da svolgere. L'articolo 8 prevede che la Parte interessata dal sopralluogo deve garantire una serie di informazioni e agevolazioni che siano utili e necessarie per concludere l'operazione in modo efficiente. Ciò implica la possibilità di parlare con i detenuti e assumere da essi testimonianze e informazioni utili alle indagini (le quali, ai sensi dell'art. 8 comma 5, possono essere condivise con le Autorità competenti). Al termine delle operazioni, ai sensi dell'art. 10, il Comitato agevola al Governo dello Stato dove hanno avuto luogo un rapporto sui fatti constatati e si impegna a riportare anche le eventuali osservazioni portate alla sua attenzione dalla Parte interessata. Il CPT opera cooperando con le autorità nazionali e il suo lavoro, di norma, è strettamente riservato. Alcune informazioni, tuttavia, possono essere rese pubbliche e, in caso di mancata cooperazione da parte dello Stato, il Comitato può scegliere di rilasciare una dichiarazione pubblica (art. 10 comma 2).

Gli obblighi di natura nazionale e internazionale che gravano sui Paesi dimostrano la volontà e l'impegno collettivo nel reprimere un delitto grave e sentito dalla collettività. Non è stato facile permettere al diritto di insediarsi in sistemi giudiziari atavici e obsoleti, oltre che lesivi per la tutela dei diritti umani in capo alla collettività. Ciò ha richiesto – e richiede tutt'oggi – l'intervento di una rivoluzione culturale in aggiunta a quella normativa. La legge è fatta per essere mutevole e si adegua alla consapevolezza morale dei popoli; la certezza che accompagna questo percorso è che i diritti umani, alla luce dei patti conclusi fra la maggior parte dei Paesi, abbiano ormai una valenza assoluta e inderogabile.

E' ormai indubbio che il divieto di tortura si sia addirittura cristallizzato nel diritto internazionale generale: la prassi e la giurisprudenza hanno ormai assimilato il divieto di tortura, tanto che viene pacificamente considerata una norma di *ius cogens* da rispettare a prescindere da specifiche previsioni normative nazionali.⁴⁹

⁴⁹ Pugiotta, Andrea. «Repressione penale della tortura e costituzione: anatomia di un reato che non c'è». *Diritto Penale Contemporaneo*, fasc. 2 (2014).

1.2 L'inadempimento dello Stato italiano: il tentativo del legislatore di ricorrere a fattispecie preesistenti e i tragici fatti del G8 a Genova.

Fino all'approvazione della L. 14 luglio 2017, n. 110, il legislatore italiano non aveva ancora delineato un vero e proprio delitto di tortura. La posizione dell'Italia nel mondo si è da sempre dimostrata all'avanguardia e favorevole al rispetto dei diritti fondamentali. Tuttavia, la situazione politica e sociale interna non era ancora pronta alla repressione di pratiche diffuse da secoli nel nostro Paese.⁵⁰

L'Italia è ben nota per il soffertissimo *iter* parlamentare che il delitto di tortura, ora codificato all'interno dell'art. 613 *bis* c.p., ha dovuto subire.⁵¹ Ciò si è verificato nonostante l'adesione da parte dell'Italia a diversi impegni internazionali e nonostante sia ormai pacifico che la repressione della tortura sia considerato un valore di carattere assoluto e inderogabile.

L'omissione normativa e il disimpegno del legislatore italiano nei confronti della repressione della tortura risale, a dire il vero, agli obblighi di natura costituzionale. L'art. 13 comma 4 della nostra Costituzione, come è stato già analizzato sopra⁵², impone la punibilità di «ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà».

Il fatto che l'Italia abbia successivamente ratificato e aderito a convenzioni, patti e trattati che la vietassero adeguatamente, non è stato altro che il primo passo verso l'inserimento della tortura nel nostro sistema penale.⁵³

⁵⁰ Cfr. SCAROINA, *Il delitto di tortura. L'attualità di un crimine antico*, Bari, 2018.

⁵¹ Non a caso, la Legge 14 luglio 2017, n. 110, la quale ha istituito il delitto di tortura, è stata concepita con un testo normativo molto contestato perché di ostica interpretazione e a tratti contraddittorio. Per approfondire, vedi *infra Parte II, Cap. I, Paragrafo I.3*.

⁵² *Infra*, Parte I, Cap. II, Paragrafo 2.2.

⁵³ PUGIOTTO, *Repressione penale della tortura e costituzione: anatomia di un reato che non c'è in Diritto Penale Contemporaneo*, 2, 2014, pp. 130-270. Il recepimento da parte dei nostri governi di numerosi impegni di natura internazionale hanno confermato un «dovere di coerenza costituzionale» che non è stato adeguatamente seguito, fino al 2017, da una repressione ferma del delitto di tortura. Anzi, i cittadini italiani hanno assistito a numerosi rinvii, a emendamenti e bocciature che hanno sfiduciato quanti si illudevano in una cambiamento di rotta. Quello che ha lasciato perplesso l'autore è stata la mancanza di indignazione da parte dei media e dell'opinione pubblica. La colpa potrebbe essere imputata, come al solito, alla propaganda di quanti sostenevano l'inutilità dell'inserimento della fattispecie nel sistema penale, tanto che gli elettori sono stati persuasi da tale narrazione errata.

Prima del 2017, però, sono trascorsi quasi settant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione. Le spiegazioni che accompagnano le perplessità di tale ritardo sono diverse.

Una di esse riguarda la ritenuta non necessarietà del delitto di tortura: il 9 febbraio del 2010, nell'ambito della *Revisione Periodica Universale (Universal Periodical Review)*⁵⁴, l'allora Governo dovette rispondere alle perplessità da parte dell'ONU data la mancata ottemperanza ai precetti internazionali cui aveva precedentemente aderito. In particolar modo, si contestava la mancanza della fattispecie per la repressione della tortura nel nostro codice penale. La risposta che venne rilasciata al CDU riguardò, in sintesi, l'inutilità dell'eventuale reato di tortura: secondo il Governo, molti reati già tipizzati nel codice nel 1930 erano comprensivi del delitto di tortura.⁵⁵

Tra i reati che vennero citati dal nostro Governo e che successivamente verranno richiamati ogni qual volta le circostanze richiesero una posizione da parte dello stesso, figurano esemplificativamente: il delitto di percosse (art. 581 c.p.), lesioni (art.582 c.p.), violenza privata (610 c.p.) arresto illegale (art. 606 c.p.), perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie (art. 609 c.p.).

⁵⁴ Per approfondire, si veda COMITATO INTERMINISTERIALE PER I DIRITTI UMANI, *Revisione Periodica Universale - Consiglio Diritti Umani in C.i.d.u. - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*, s.d. https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it/informazione_formazione/revisione_periodica_universaleu. La Revisione Periodica Universale è disciplinata dalla Risoluzione del CDU n.16/21. Essa viene eseguita per esaminare lo stato dei diritti umani in tutti i Paesi parte delle Nazioni Unite. La prima fase consiste in un gruppo di lavoro che si avvale del rapporto nazionale (redatto dal governo dello Stato che sta affrontando l'esame), i Treaty Bodies (le informazioni che vengono fornite dai comitati di controllo) e le varie procedure speciali che si avvalgono anche di esperti indipendenti. Durante questa fase, lo Stato prende parte a un dibattito dove ha un margine di circa un'ora e dieci minuti per il suo intervento personale. Al termine, il Segretariato del CDU redige un rapporto dove riassume la seduta e rilascia alcune raccomandazioni allo Stato. Quest'ultimo può decidere di presentare, prima della seconda fase, un documento che contiene dei commenti ulteriori a quelli già raccolti dal CDU. La seconda fase riguarda la sessione plenaria del Consiglio dove viene discusso il rapporto precedentemente presentato dal Gruppo di Lavoro.

⁵⁵ GONNELLA, *Storia, natura e contraddizioni del dibattito istituzionale che ha condotto all'approvazione della legge che criminalizza la tortura in Politica del Diritto*, 3, 2017, pp. 415–44.

Gonnella riporta parte della risposta che il Governo italiano diede il 9 febbraio del 2010 a Ginevra durante l'esame che si stava svolgendo sulla situazione dei diritti umani all'interno del nostro Paese: «*Va aggiunto che il concetto di tortura è incluso in molteplici tipologie di condotte (arresto illegale, indebita limitazione della libertà personale, abuso di autorità contro arrestati o detenuti, perquisizione e ispezione personali arbitrarie). Tali fattispecie sono state integrate da ulteriori disposizioni del codice penale inerenti circostanze aggravanti di portata generale, includendo i casi di abuso di potere e di violazione dei doveri propri dei pubblici uffici e funzioni. Si sottolinea che il crimine di tortura è stato introdotto nel 2002 nel codice penale militare di guerra (art. 185-bis)*».

Certo è che un elenco simile rimanda alla necessità dell'uso della violenza fisica, la quale è rientrante nel paradigma del delitto di tortura. Tuttavia, non si può dire lo stesso della violenza psicologica: essa non sembra ricompresa nelle fattispecie sopra elencate. Eppure, la definizione internazionale di tortura – ormai facente parte del diritto internazionale generale non solo come norma tipizzata in numerosi documenti ma anche come norma consuetudinaria – include «gravi sofferenze mentali» oltre che fisiche.

Senza contare il fatto che alcuni dei reati presi in considerazione non presentano l'elemento doloso nell'inflizione delle sofferenze fisiche, come invece accade nel delitto di tortura. Questo è, inoltre, un reato proprio che vuole intercettare anche gli organi facenti parte dell'autorità degli Stati.⁵⁶ I reati di cui sopra si parla sono, per la maggior parte almeno, reati comuni che vengono puniti, del resto, con una pena che di certo non può punire il carico di sofferenze che normalmente vengono inferte con atti di tortura.

Le pene sono bilanciate per adattarsi al reato che in concreto viene compiuto e possono essere ulteriormente ridimensionate laddove ricorrano determinate circostanze che lo permettono. Purtroppo, però, la tortura richiede un apparato sanzionatorio differente e non ammette alcun bilanciamento dal momento che è inserito all'interno del catalogo dei crimini contro l'umanità.

Un altro elemento negativo delle norme già esistenti nel nostro ordinamento rispetto al delitto di tortura è la brevità dei termini di prescrizione. I processi contro un soggetto sospettato di tortura sono in genere molto lunghi e complessi: occorre un apparato di prove abbastanza corposo da giustificare l'applicazione nella norma e della sanzione per essa prevista. I tempi di prescrizione previsti per la maggior parte dei reati

⁵⁶ PUGIOTTO, *Repressione penale della tortura e costituzione: anatomia di un reato che non c'è in Diritto Penale Contemporaneo*, 2, 2014, pp. 130-270. Pugiotta ricorda la definizione di tortura che spesso ricorre nella normativa internazionale. Questa prevede che le sofferenze inflitte al torturato siano state compiute con «il consenso o l'acquiescenza di un pubblico ufficiale o altra persona che svolga una funzione ufficiale».

prospettati come degni sostituti del delitto di tortura sono del tutto incompatibili con le necessità giudiziali di un reato così complesso.⁵⁷

Pensare di comminare per il delitto di tortura la stessa pena prevista, ad esempio, per le lesioni personali porterebbe a uno sbilanciamento che rischia di rendere inefficace le previsioni normative internazionali e di far fallire l'impegno comune nel ripudiare del delitto di tortura.⁵⁸

Molti in dottrina esprimono le loro perplessità rispetto alla proposta di applicare le fattispecie preesistenti nel nostro ordinamento per sopperire alla mancanza della tortura. Anzi, il diritto penale minimo⁵⁹ richiede la presenza di un reato di tortura che sia sì aderente agli obblighi sovranazionali e costituzionali, ma che possa essere anche garantito dal nostro sistema penale e del nostro sistema sanzionatorio. Codificandolo, è possibile per il legislatore garantire l'applicazione della giusta pena in aderenza al principio di offensività e in osservanza del principio di legalità.

Nel panorama di incertezze legate all'inerzia del legislatore, una spinta decisiva verso l'*iter* legislativo che porterà all'art. 613 *bis* c.p. si è avuta dopo gli eventi del G8 di Genova nel 2001. La mancanza di una fattispecie *ad hoc* che criminalizzasse la

⁵⁷ GONNELLA, *Storia, natura e contraddizioni del dibattito istituzionale che ha condotto all'approvazione della legge che criminalizza la tortura in Politica del Diritto*, 3, 2017, pp. 415-44. I giudici della Corte di Cassazione con sentenza del 27 luglio 2012, n. 30780, sarebbe astrattamente applicabile l'articolo 572 c.p. (reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi): il problema risiede proprio nella prescrizione. Il delitto di cui all'art. 572 c.p. ha tempi di prescrizione molto brevi: se venisse applicato contro un soggetto colpevole di atti di tortura, sarebbe impossibile procedere nei suoi confronti.

⁵⁸ PUGIOTTO, *Repressione penale della tortura e costituzione: anatomia di un reato che non c'è in Diritto Penale Contemporaneo*, 2, 2014, pp. 130-270. La CAT, del resto, impone pene che siano proporzionali al reato e adeguate alla gravità dello stesso. Il quadro sanzionatorio del nostro Paese non è adeguato a adempire le obbligazioni internazionali perché fortemente inadatto a punire efficacemente la tortura in ottica repressiva.

⁵⁹ GARCÍA FIGUEROA, *Intervista a Luigi Ferrajoli*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, n. 5, 2005. Rispondendo a García Figueroa, Ferrajoli si posiziona tra coloro che non gradivano le giustificazioni dei governi laddove garantissero un'adeguata repressione del delitto di tortura. Anzi, difende la necessità di un delitto di tortura come richiesto dal diritto penale minimo. Dice Ferrajoli: «Tuttavia, il paradigma del diritto penale minimo non impedisce, ma anzi richiede una rifondazione della scala dei beni giuridici meritevoli di tutela penale: per esempio che si introduca il delitto di tortura (che manca, vergognosamente, nell'ordinamento italiano), o che siano punite come delitti aggressioni all'ambiente in grado di minacciare la salute, o che vengano aggravate le sanzioni per le violazioni delle misure previste contro gli infortuni sul lavoro. Quel paradigma, infatti, esige da un lato la minimizzazione dei fatti previsti come reati sulla base dei limiti espressi dalle garanzie penali, a cominciare dal principio di offensività di beni o diritti fondamentali; dall'altro la minimizzazione delle pene e dell'arbitrio giudiziario, sulla base dei limiti e dei vincoli espressi dalle garanzie processuali.»

tortura, infatti, venne avvertita in modo più eclatante, complice la grave indignazione pubblica che seguì i fatti.

In occasione del *forum* politico del G8⁶⁰ nel capoluogo ligure, vennero organizzate numerose manifestazioni dai movimenti *no global*⁶¹, i quali richiedevano uno sviluppo economico più sostenibile dal punto di vista dei diritti umani e ripudiavano il piano di globalizzazione condiviso tra i governi.

La sicurezza dell'evento venne studiata dall'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi⁶², in vista dell'arrivo degli altri sette *leader*: Tony Blair, primo ministro britannico; Jacques Chirac, presidente francese; Gerhard Schröder, cancelliere tedesco;

⁶⁰ Il G8 (Gruppo degli 8), è un forum politico avuto luogo per quasi dieci anni dal 1997 al 2014. Esso riuniva gli otto governi dei Paesi più industrializzati: Francia, Italia, Germania, Canada, Regno Unito, USA, Giappone, Russia. Il forum, di carattere economico, soleva riunirsi all'inizio dell'estate ogni anno. Nel 2009 il G8 venne trasformato in G14. Nel 2010, invece, è stato affiancato dal più recente e più esteso G20.

⁶¹ I movimenti *no global* erano visti come militanti dediti alla contestazione del processo e delle politiche di globalizzazione promosso dalle multinazionali e dai politici. In particolar modo, essi contestavano le politiche messe in atto dal Fondo Monetario Internazionale e dalla World Trade Organization. Vennero conosciuti dalla stampa internazionale dopo il 30 novembre 1999, quando scatenarono disordini e scontri in occasione dell'Assemblea dei Paesi membri della WTO che aveva luogo a Seattle. L'intento era quello di protestare contro i governi i quali, da circa vent'anni, stavano portando avanti politiche economiche neoliberali aumentando, di fatto, le disuguaglianze. I membri dei movimenti *no global* decidevano di scendere in piazza con azioni di protesta (prevalentemente pacifiche) proprio durante gli incontri tra i leader di Stato. Raccolsero molto consenso tra i giovani e ben presto ad essi si unirono altri tipi di gruppo, soprattutto di stampo politico, come quello degli anarchici. Dopo gli incresciosi fatti del G8, il movimento ha subito una fase di declino durante la quale è lentamente andato incontro al collasso e alla sua decimazione. Si sostiene che non abbia cessato del tutto di esistere ma che, semplicemente, non sia più al centro del dibattito mediatico o che, in alternativa, i membri si siano dispersi e aggregati ad altri movimenti. Per esempio, un degno erede dei movimenti *no global* viene identificato in Occupy Wallstreet che scese in piazza nel novembre del 2011 per protestare contro la crisi finanziaria causata proprio da chi avrebbe dovuto tenerla sotto controllo. Occupy ebbe vita breve, ma da allora il movimento *no global* si è semplicemente trasformato e rimodellato. Ad oggi, gli eredi dell'ideologia *no global* lottano non soltanto contro gli effetti della globalizzazione, ma anche per azioni climatiche decise contro le conseguenze dell'inquinamento criminale delle multinazionali. Per approfondire, si veda LIVI, *La globalizzazione dei movimenti. No Global, dal popolo di Seattle al Friday for Future passando per Genova 2001* in *Fondazione Giangiacomo Feltrinelli*, 29 novembre 2019. <https://fondazionefeltrinelli.it/la-globalizzazione-dei-movimenti-no-global-dal-popolo-di-seattle-al-friday-for-future-passando-per-genova-2001/>.

⁶² NAZZI, *Cosa successe al G8 di Genova - La storia (e le foto) di quei tre violentissimi giorni del 2001, del contesto che li precedette e dei processi che li seguirono* in *Il Post*, 19 luglio 2021, <https://www.ilpost.it/2021/07/19/g8-genova-venti-anni-dopo/>. Genova era stata indicata dal Presidente del Consiglio Massimo D'Alema che passò il testimone a Silvio Berlusconi l'11 giugno 2001. Berlusconi eseguì diversi sopralluoghi in città ma si occupò, più che altro, degli inestetismi presenti vicino il sito dove avrebbero dovuto riunirsi i leader. Scrive Nazzi: «Si occupò prevalentemente dell'aspetto estetico: ordinò per esempio che venissero tolti i panni stesi alle finestre e fece dipingere la facciata di un edificio di fronte a Palazzo Ducale, dove si sarebbero tenuti i vertici. Analizzò i campioni delle tende poste in piazzale Matteotti, e scelse le piante che dovevano coprire quelli che giudicò «orribili inestetismi». Niente doveva sembrare fuori posto nella "Fortezza Genova", come fu soprannominata la "zona rossa" entro la quale si sarebbero svolti gli eventi del G8.»

Il Ministro dell'Interno era da poco stato assegnato a Claudio Scajola. Tuttavia, si sostiene che la funzione di ministro durante i fatti incresciosi che si susseguirono durante quei giorni di fuoco a Genova venne di fatto esercitata da Gianfranco Fini.

George W. Bush, presidente degli Stati Uniti; Vladimir Putin, presidente russo; Jun 'Ichiro Koizumi, primo ministro giapponese; Jean Chretien, primo ministro canadese.

Venne definita una zona rossa dove avrebbe dovuto avere luogo il *forum* in vista dell'obiettivo definito: porre fine alla povertà e studiare delle misure che aiutassero i Paesi più fragili, anche attraverso degli investimenti sociali.

L'attenzione dei servizi di *intelligence* era molto alta per il previsto arrivo di circa mille militanti del *Black bloc* nonché di anarchici ed estremisti provenienti dal nord Europa.⁶³ Le minacce erano ben note alle forze dell'ordine e i cittadini genovesi e non cominciarono ad allarmarsi per i possibili e previsti scontri. I malumori erano legati alle informazioni pubbliche rilasciate dai servizi segreti, le quali avvertivano di modalità brutali attraverso cui i militanti potevano danneggiare mezzi e persone.⁶⁴

Per la tutela dei capi di governo e di Stato, vennero disposte ventimila unità delle forze dell'ordine, dotate di protezioni. Durante la notte tra il 17 e il 18 luglio, vennero allestite delle grate per formare un muro di circa otto chilometri e venne interdetta la circolazione, eccezion fatta per i residenti. L'idea era proprio quella di costruire una fortezza.

La giornata del 20 luglio fu caratterizzata da numerosi cortei che sfilarono in diversi quartieri. Tra di essi, figuravano alcuni manifestanti del *Black bloc*. Durante il passaggio, com'era previsto, questi danneggiarono alcuni mezzi privati e negozi, occuparono una scuola a Quarto dei Mille e si inoltrarono quasi dentro la prigione di Marassi dove si scontrarono con le forze dell'ordine all'interno dell'istituto. Inoltre, vennero registrati alcuni danni alla struttura e ai sistemi di videosorveglianza.

⁶³ I militanti del *Black bloc* erano conosciuti per la loro impietosa violenza. Essi solevano infiltrarsi nelle manifestazioni per poi distaccarsi e creare scontri e disordini. Era un *modus operandi* ormai conosciuto e ben noto alle forze dell'ordine. Al termine del G8, tuttavia, nessun militante del *Black bloc* fu arrestato. Del resto, si contava una presenza assai scarna, ossia circa quaranta persone identificate.

⁶⁴ Cfr. MARI, *Genova, vent'anni dopo. Il G8 del 2001, storia di un fallimento*, s.l., 2021. La preparazione delle forze di polizia fu decisiva in vista delle possibili minacce per la comunità. Gli allarmismi, tuttavia, non fecero che fomentare dinamiche insalubri tra polizia, manifestanti e gli stessi cittadini genovesi, già pronti al peggio. Insomma, ciò agito ancor di più gli animi e si scese in piazza con l'idea che i manifestanti andavano repressi e fermati. Forse, addirittura, ad ogni costo. Nel suo libro, Mari riporta le informazioni diffuse dai servizi segreti: esse parlavano del fatto che i militanti avrebbero costruito catapulte per il lancio di pietre o l'uso di palloncini colmi di sangue infetto. Come possiamo ben immaginare, nulla di tutto questo venne poi effettivamente utilizzato.

I militanti si spostarono verso i centri nevralgici delle manifestazioni in atto da parte di gruppi pacifici e non armati. Attaccarono i membri di Rete Lilliput⁶⁵, ferendo alcuni membri dopo lanci di oggetti pesanti e appuntiti, tra cui sassi e vetri.

Una volta giunte le forze dell'ordine, al posto di arrestare i membri del *Black bloc* (che intanto si erano dati alla fuga), vennero caricati i manifestanti di Rete Lilliput.

Nel primo pomeriggio, i manifestanti pacifici delle cosiddette "tute bianche" incontrarono la polizia in Via Tolemaide. I carabinieri si erano dati alla ricerca dei militanti del *Black bloc* senza giungere davvero a nessuno di essi. Invece, senza lasciare alcuna via di fuga per i malcapitati, le forze dell'ordine cominciarono a lanciare verso il corteo dei lacrimogeni e a caricare la folla. L'operazione fu un errore procedurale che lasciò perplesse le autorità in centrale.

Lo scontro fu aggravato dal fatto che i carabinieri non soltanto non avevano lasciato delle utili vie di fuga per se stessi e per la folla, ma cominciarono a caricare con in mano pistole cariche e manganelli. Nella calca nessuno venne risparmiato: personale medico, giornalisti e manifestanti subirono numerose e impietose percosse.

Nel tardo pomeriggio, i carabinieri caricarono un altro gruppo che manifestava tra via Caffa e via Tolemaide. Inspiegabilmente, i carabinieri si stavano avvalendo di due mezzi blindati, i Defender. Uno di essi venne ostacolato in Piazza Gaetano Alimonda dai manifestanti, tra i quali era presente Carlo Giuliani, un ragazzo di appena 23 anni il quale, dopo aver brandito un estintore, lo lanciò contro il mezzo.

Il carabiniere Mario Placanica sparò un colpo di pistola colpendo alla testa il giovane che venne poi travolto dal mezzo messo in movimento dai militari in fuga, perdendo così la vita.

⁶⁵ *Rete Lilliput* in *Wikipedia*, 14 ottobre 2021, https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rete_Lilliput&oldid=123461649. «La Rete Lilliput è una rete di associazioni e singoli cittadini nata nel 1999 sulla spinta di un manifesto di intenti elaborato da un gruppo di coordinamento formato dalle principali associazioni e campagne nazionali di stampo sociale (il cosiddetto Tavolo delle Campagne). Avendo in Padre Alex Zanotelli uno dei maggiori promotori, la Rete si propone come obiettivo principale quello di far interagire e collaborare le miriadi di esperienze locali che cercano di lottare contro le disuguaglianze nel mondo. L'obiettivo è mettere in atto una "strategia lillipuziana", con la quale poter bloccare il gigante del liberismo sfrenato servendosi di piccoli fili, cioè azioni mirate e concrete, da interessare insieme. La Rete ha nella nonviolenza la base del suo agire.»

Carlo Giuliani fu la vittima simbolo degli scontri del G8 a Genova.⁶⁶ La morte del giovane è stato al centro di numerose inchieste giudiziarie. Venne aperto un procedimento penale contro Mario Placanica e Filippo Cavataio dalla Procura di Genova. L'ipotesi di reato era quella di omicidio colposo.

Il PM Silvio Franz chiese l'archiviazione del procedimento e i genitori di Giuliani presentò opposizione. La vicenda si è conclusa il 5 maggio 2023 quando il giudice per le indagini preliminari Elena Daloiso ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Placanica e di Cavataio, riconoscendo l'ipotesi della legittima difesa da parte dei due militari; inoltre, da una perizia è emerso che il colpo di pistola fatale per il Giuliani era rimbalzato da una superficie e che non era stato diretto. Una seconda perizia richiesta dalla famiglia della vittima ha accertato, invece, che il colpo era diretto e che il militare voleva uccidere il ragazzo. Il fatto che il corpo del ragazzo fosse stato investito per ben due volte dal mezzo blindato era stato accostato a un tentativo di fuga finito male.

Sempre i genitori hanno presentato un ricorso alla Corte EDU lamentando una violazione dell'art. 2 CEDU. Tuttavia, i giudici della Corte di Strasburgo hanno riconfermato quanto già sostenuto dai giudici nazionali: Giuliani è stato ucciso per legittima difesa.⁶⁷

Anche il successivo ricorso contro la sentenza ha dato lo stesso esito. La Corte si è limitata a criticare l'imprecisa gestione della manifestazione e degli scontri, oltre che la sorprendente mancanza di sicurezza.

Le violenze delle forze dell'ordine continuarono anche durante la giornata di sabato 21 luglio. Fomentati dalle violenze dei militari del *Black bloc*, Polizia e Guardia di

⁶⁶ NAZZI, *Cosa successe al G8 di Genova - La storia (e le foto) di quei tre violentissimi giorni del 2001, del contesto che li precedette e dei processi che li seguirono* in *Il Post*, 19 luglio 2021, <https://www.ilpost.it/2021/07/19/g8-genova-venti-anni-dopo/>. Nazzi riporta l'angosciata narrazione degli istanti immediatamente successivi all'uccisione del giovane Giuliani: «Un reparto di polizia prese possesso della piazza circondando il corpo del giovane per sottrarlo alla vista degli altri manifestanti. Un funzionario di polizia raccolse un sasso da terra e urlò verso un manifestante: “L'avete ucciso voi”. Negli atti del processo che seguì divenne tristemente famosa una comunicazione tra due funzionari di polizia, in cui si sentiva una voce di donna dire al collega uomo: “uno a zero per noi”.»

⁶⁷ CORTE EDU, *Giuliani and Gaggio v. Italy*, 24 marzo 2011, application no. 23458/02 in *HUDOC database - European Court of Human Rights*. [https://hudoc.echr.coe.int/tkp197/view.asp#{%22fulltext%22:\[%22%22CASE%20OF%20GIULIANI%20AND%20GAGGIO%20V.%20ITALY%22%22\],%22itemid%22:\[%22001-104098%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/tkp197/view.asp#{%22fulltext%22:[%22%22CASE%20OF%20GIULIANI%20AND%20GAGGIO%20V.%20ITALY%22%22],%22itemid%22:[%22001-104098%22]})

Finanza si scagliarono contro qualsiasi manifestante capitasse per strada, causando numerosi feriti. Tra di essi, nessun manifestante del *Black bloc* venne picchiato, anzi: a subirne le conseguenze furono molti manifestanti pacifici che avevano provato a fermare i militanti violenti.

Durante la notte, il primo reparto mobile di Roma in tenuta antisommossa irruppe in due scuole, la Diaz e la Pascoli, dove si accampavano i manifestanti e dove avevano istituito un provvisorio centro stampa.

La violenza delle forze dell'ordine causò 82 persone ferite, tra cui 63 di esse condotte d'urgenza in ospedale. Tutti i sopravvissuti vennero arrestati e condotti nella caserma di Bolzaneto con l'accusa di associazione a delinquere e resistenza a pubblico ufficiale.

Successivamente, le forze armate giustificheranno l'attacco ai manifestanti dichiarando che gli agenti aventi fatto irruzione nelle scuole fossero stati aggrediti attraverso il lancio di sassi e che le ferite riportate dai manifestanti giunti in ospedale erano precedenti ai fatti di quella notte. Aggiunsero anche che pensavano fossero tutti appartenenti al *Black bloc* e che ritenevano necessario difendersi.⁶⁸

Le dichiarazioni dei funzionari di polizia, fra i quali Di Bernardini, l'allora dirigente della Squadra Mobile di Roma, si rivelarono fortemente in contrasto fra di loro durante gli interrogatori portati avanti dal Pubblico Ministero Enrico Zucca nei giorni che seguirono.

Durante le indagini che porteranno all'imputazione di ventotto poliziotti per l'irruzione nella scuola Diaz, Michelangelo Fournier, il vice questore aggiunto del primo Reparto Mobile di Roma durante i fatti del G8, dichiarò che i manifestanti non erano affatto feriti prima che arrivassero i suoi uomini: questi ultimi avevano attuato

⁶⁸ NAZZI, *Cosa successe al G8 di Genova - La storia (e le foto) di quei tre violentissimi giorni del 2001, del contesto che li precedette e dei processi che li seguirono* in *Il Post*, 19 luglio 2021, <https://www.ilpost.it/2021/07/19/g8-genova-venti-anni-dopo/>. Il giornalista fa notare che all'attacco immotivato parteciparono uomini in borghese con la bandana sul volto. Erano i più violenti fra tutti ma nessuno, purtroppo, riuscì mai a identificarli. «E scrive: Canterini disse di non sapere chi era presente in quella che lui stesso definì la “macedonia della polizia”.»

Le testimonianze e le indagini che seguiranno gli incresciosi fatti smentiranno quanto detto dai poliziotti quella notte, confermando il massacro immotivato.

dei veri e propri pestaggi finanche sui manifestanti che giacevano sul suolo senza reagire. Nel commentare le vicende, egli descriverà i fatti come se stesse assistendo a una «macelleria messicana».⁶⁹

A quindici chilometri dal centro nevralgico delle terribili manifestazioni era situata la caserma di Bolzaneto. Questa è stata adibita a centro temporaneo per identificare e detenere circa duecentocinquanta fermati durante i cortei e nelle scuole.

Quello che stava per loro accadere fa oggi parte di una delle pagine più vergognose della storia del nostro Paese. Al contrario dei fatti occorsi nelle scuole e dell'omicidio di Giuliani in piazza Alimonda, che erano al centro dei media del tempo, le barbarie in quel carcere non vennero conosciute fino alle denunce ai propri avvocati da parte dei manifestanti detenuti in varie parti d'Italia e alle indagini che scopersero un angoscioso vaso di Pandora.

All'interno della caserma i manifestanti fermati vennero sottoposti per ore ad abusi fisici e psicologici di non poco conto.

Le violenze sono state eseguite a sangue freddo dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato, dai Gom (Gruppo operativo mobile della Polizia Penitenziaria) e del NTC (Nucleo Traduzioni Cittadino).

Le testimonianze raccontano che i detenuti avevano cominciato a subire le violenze non appena varcata la soglia dell'istituto: seguiti da sputi e percosse, venivano scortati da un ufficio all'altro ed erano costretti a camminare per i corridoi con il torso piegato in avanti.

I giovani erano costretti a inneggiare a Mussolini intonando cori fascisti e razzisti. Le donne venivano di continuo insultate e minacciate di stupro⁷⁰ e i medici avallavano

⁶⁹ Testimonianza choc in aula del vice questore aggiunto Fournier. G8 a Genova, "la polizia ha inferito. "Durante le indagini non ebbi il coraggio di rivelare un comportamento così grave: la scuola Diaz come una macelleria." in *Corriere della Sera*, 14 giugno 2007. https://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/06_Giugno/13/g8_genova_questore.html. Fournier ha assistito personalmente ai pestaggi di quella notte. Ha visto alcuni dei suoi poliziotti picchiare una donna con la testa già insanguinata e li ha fatti allontanare per fermare la brutalità gratuita che stavano operando. Per Fournier, quella poteva essere la seconda vittima della tragedia se non fosse stato per i soccorsi tempestivi e per il suo intervento che ha fermato il massacro.

⁷⁰ CALLIERI, "Io, pestato nella caserma di Bolzaneto. Tra le risate dei poliziotti e le urla di dolore degli altri ragazzi" in *L'Espresso*, 7 luglio 2021. https://espresso.repubblica.it/attualita/2021/07/07/news/g8_genova_bolzaneto-308597630/. La testimonianza di Callieri conferma quanto poi verrà appurato durante le indagini sui fatti nella caserma: « Io

il comportamento dei poliziotti rifiutandosi di chiamare i soccorsi per coloro che avevano bisogno di cure ospedaliere.⁷¹ In infermeria i pazienti venivano trattati con noncuranza e insofferenza. Gli venivano contestate dipendenze che non erano fondate ed erano costretti a denudarsi. Laddove un agente infieriva sul loro corpo, nessuno dei medici interveniva per fermare la brutalità.

I fermati venivano poi scortati all'interno di stanze vuote dalle cui finestre provenivano getti di *spray* urticante spruzzati dagli agenti all'esterno della struttura. I ragazzi erano condotti e rinchiusi all'interno di camere di sicurezza e lì venivano sorvegliati perché non cambiassero posizione da quella che gli agenti imponevano loro: in piedi con il volto verso il muro. Coloro che osavano disobbedire, subivano percosse e nessuno poteva chiedere acqua o una sosta al bagno. Chi vi andava, tornava ricoperto di altri lividi.⁷²

I fatti accaduti nella caserma di Bolzaneto rimasero nascosti per due anni. Nel 2003 i PM Vittorio Ranieri Miniati e Patrizia Petruzzello cominciarono a indagare credendo alle testimonianze dei detenuti. Da lì si aprì un varco sul terribile *background* del G8 da cui non si fece più ritorno.

I tragici avvenimenti finora descritti furono cruciali perché, per la prima volta, la giurisprudenza ha riconosciuto un grande vuoto normativo circa il reato di tortura.

Il 16 maggio 2005 il GUP di Genova aveva rinviato a giudizio quarantacinque membri delle forze dell'ordine che tra il 19 e il 21 luglio 2001 erano di servizio in

ho preso diversi colpi, calci e pugni, sono stato costretto a stare in piedi con le mani sopra la testa e appoggiate al muro per diverse ore – quasi un giorno – senza mangiare né bere, ho ricevuto insulti abbastanza prevedibili (l'immane zecca, tua madre fa questo e quello, sfasciavetrine) e ascoltato canzoncine che inneggiavano alla morte degli ebrei e dei "negri" e alla grandezza di Pinochet e del duuu-ce (...). Credo di essere stato fortunato: non mi hanno spaccato i denti a calci, non mi hanno fratturato un braccio, non mi hanno inondato gli occhi di spray al peperoncino, non ho riportato un'emorragia cerebrale o toracica, non mi hanno minacciato di stupro, non mi hanno lanciato per le scale a testa in giù, non mi hanno spento sigarette sulla pelle, non sono andato in coma.»

⁷¹ CETARA, *In 250 nella caserma-lager. Tre giorni di buio a Bolzaneto* in *Il Secolo XIX*, 19 luglio 2021, <https://www.ilsecoloxix.it/italia/2021/07/19/news/in-250-nella-caserma-lager-tre-giorni-di-buio-a-bolzaneto-1.40515110>. Gli abusi non risparmiavano nemmeno persone malate o invalide. Scrive Cetara: «La violenza non si ferma nemmeno di fronte a una persona con un arto artificiale, picchiata senza ritegno, un uomo di 52 anni di origini siriane, poliomiolitico: "Ero rimasto in piedi tutta la notte, non ce la facevo più, crollai a terra e gli agenti iniziarono a colpirmi con calci e pugni e manganellate su tutto il corpo costringendomi a riprendere la posizione eretta"».

⁷² *Ivi*. Cetara riporta che, per questo motivo, i ragazzi preferivano espletare le proprie funzioni sul posto dove erano costretti a restare. Ovviamente, per loro non vi era possibilità di coprirsi o di pulirsi.

caserma a Bolzaneto. Su di essi gravavano centoventi capi di imputazione. Successivamente, vennero rinviati a giudizio anche alcuni ufficiali medici per i fatti sopra descritti.

Dal momento che non esisteva ancora una norma che incriminasse il reato di tortura o dei trattamenti inumani o degradanti, i pubblici ministeri avevano fatto del loro meglio per sopperire a tale mancanza, attraverso il riferimento a reati come, per esempio, quello di lesioni personali gravi (art. 583 co. 1 c.p.), percosse (art. 581 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.).

Il processo si concluse il 14 luglio 2008 con la sentenza del Tribunale di Genova n. 3119, depositata il 27 novembre 2008.

Il Tribunale aveva condannato solo quattordici dei quarantacinque imputati per i reati di falso, lesioni personali, calunnia e porto abusivo di armi da guerra.⁷³

La sentenza è stata appellata da tutti i condannati. La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza n. 678/10⁷⁴, ha confermato la responsabilità degli imputati che erano stati condannati in primo grado (tra medici e appartenenti alle forze dell'ordine) per i fatti di Bolzaneto.

La beffa ai danni delle parti offese riguardò il fatto che i reati contestati erano ormai, per la maggior parte, prescritti.⁷⁵ Le condanne per fatti non prescritti furono solo sette.

La mancanza del reato di tortura nell'ordinamento penale ha impedito ai giudici di condannare in modo giusto i responsabili dei fatti a Bolzaneto e i reati minori con i quali i pubblici ministeri volevano rimediare si sono rivelati inadeguati.

⁷³ Corte d'appello di Genova, 5.3.2010, n. 678 in *Diritto Penale Contemporaneo*, 5 marzo 2010, <https://www.penalecontemporaneo.it/d/535-corte-d-appello-di-genova-532010-dep-1542011-pres-d-angelo-est-settembre-g8---bolzaneto>. Il problema fu il difetto di prova sufficiente per la materialità dei fatti contestati, per l'identificazione dell'imputato come autore delle condotte o, infine, per la sussistenza del dolo in capo agli imputati «in termini di effettiva consapevolezza e volontà dei fatti accaduti».

⁷⁴ *Ivi*.

⁷⁵ *Ivi*. Solo due condanne furono salve: «Le uniche condanne penali pronunciate dalla Corte d'Appello concernono così fatti di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, ravvisata in capo a 4 imputati in ordine agli episodi di falsa verbalizzazione della rinuncia degli arrestati ad avvalersi della facoltà di avvisare familiari o parenti e di ricorrere all'assistenza diplomatica e consolare, nonché l'unico episodio di violenza sfociato in una lesione personale grave (la frattura alla mano sofferta da Azzolina Giuseppe), del quale è stato riconosciuto colpevole un quinto imputato.»

L'indignazione dell'opinione pubblica e dei giuristi nei confronti del legislatore cominciò a crescere: tutto ciò avrebbe potuto essere evitato se solo si fosse inserito un consono reato di tortura all'interno dell'ordinamento penale.

Il 14 luglio 2013, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che constatare e confermare le prescrizioni, chiudendo l'*iter* giudiziario italiano dell'incresciosa vicenda.

Nel settembre del 2010, cinquantanove delle parti offese (di diversa nazionalità), presentarono ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Il ricorso lamentava una grave violazione dell'art. 3 CEDU da parte dello Stato italiano dal momento che le forze dell'ordine hanno inferto abusi e violenze (fisiche e psicologiche) ai ragazzi fermati.

Inoltre, si censurava una violazione strutturale e procedurale degli obblighi che discendono dall'art. 3 CEDU: il legislatore non aveva ancora provveduto a inserire nel codice penale una fattispecie adeguata che potesse così colmare il vuoto normativo relativo al reato di tortura.⁷⁶

I giudici di Strasburgo, dopo aver respinto le questioni preliminari presentate dal Governo⁷⁷, hanno riconosciuto la violazione dell'art. 3 CEDU: era pacifico l'uso eccessivo della forza da parte delle forze armate all'interno della caserma Bolzaneto e che fossero stati inferti alle vittime trattamenti inumani. .

Lo Stato fu dichiarato responsabile per non aver compiuto indagini complete ed efficaci circa i fatti sopra descritti.

Per questi motivi, la Corte ha condannato l'Italia al pagamento di un cospicuo risarcimento nei confronti delle vittime.

⁷⁶ Corte d'Appello di Genova, 5 marzo 2010, n.678, in *Archivio – Diritto Penale Contemporaneo* [https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/upload/Corte_di_App_di_Genova,_Sez._II,_05.3.10_\(dep._15.4.11\),_n._678.pdf](https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/upload/Corte_di_App_di_Genova,_Sez._II,_05.3.10_(dep._15.4.11),_n._678.pdf). Perlomeno, i ricorrenti chiedevano che si adottasse « un regime normativo in tema di prescrizione del reato che, interagendo con la mancata previsione di una norma incriminatrice ad hoc, fa sì che simili fatti corrano il serio rischio di restare sistematicamente impuniti.»

⁷⁷ D'ANDREA, *Caso Bolzaneto: la Corte EDU conferma che fu tortura* in *Ius in itinere*, 23 gennaio 2018, <https://www.iusinitinere.it/caso-bolzaneto-la-corte-edu-conferma-fu-tortura-7260>. Il Governo riteneva inammissibile il ricorso dal momento che le Corti nazionali avevano riconosciuto le violazioni e avevano disposto un risarcimento ai ricorrenti. Inoltre, lo riteneva inammissibile anche perché i rimedi interni non erano ancora esauriti. Le due questioni vennero rigettate: la prima avrebbe dovuto essere «affrontata nel merito», la seconda risultò infondata dal momento che era violato il principio di ragionevole durata del processo.

La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, IV Sez., n. 6884/11 del caso *Cestaro c. Italia*, ha dato un altro, pesante, segnale al legislatore.

Cestaro era una delle vittime sopravvissute all'irruzione alla scuola Diaz da parte della polizia. Aveva subito ripetuti colpi alla testa con i manganelli mentre, inerme, sedeva per terra.

I giudici di Strasburgo hanno osservato che la vittima ha subito, per mano della polizia, una grave e acuta violenza fisica e psicologica.⁷⁸ In questo caso, per la Corte, il risarcimento di tipo civilistico non era abbastanza: la responsabilità dei colpevoli necessitava di una pena giusta e proporzionata. Innegabili, a questo punto, le gravi mancanze dello Stato italiano. L'inerzia del legislatore non soltanto ha comportato la presenza di un importante vuoto normativo – che ha reso difficile l'accertamento delle responsabilità – ma ha causato anche una grave superficialità nelle indagini.

Tutto ciò ha portato, come è stato visto, all'impunità dei responsabili dei crimini commessi con il benessere di un Governo assente e silente.⁷⁹

La spinta data dagli angosciosi eventi che seguirono le manifestazioni in occasione del G8 e l'intervento della Corte EDU fu decisiva per una presa di posizione da parte del legislatore. Nascondersi dietro futili e infondate giustificazioni non bastava più all'opinione pubblica già provata da anni: molti erano convinti che il crimine di tortura avrebbe pervaso e scalfito il sistema di impunità sul quale contavano molti soggetti dell'apparato delle forze armate, fra cui molti apicali.⁸⁰

Le vicende cardine del primo decennio degli anni Duemila avevano di certo aperto un periodo di profonda riflessione giuridica, politica e culturale. Con l'introduzione del

⁷⁸ ZACCHÈ, *Caso Cestaro c. Italia: dalla prima condanna della Corte EDU sull'irruzione alla Diaz l'obbligo di introdurre il delitto di tortura in Quaderni costituzionali - Il Mulino*, 2, 2015. La Corte è giunta a questa conclusione dal momento che la polizia abbia dato corso alla perquisizione ex art. 41 TUPS. Zacchè spiega che l'articolo «autorizza le forze dell'ordine che abbiano notizia dell'esistenza, in un qualsiasi luogo, di armi, munizioni o materie esplodenti, abusivamente detenute, a procedere immediatamente a perquisizione e sequestro». Inoltre, dopo che i fatti divennero noti all'opinione pubblica, l'irruzione è stata giustificata attraverso il finto ritrovamento di armi e *molotov* ovvero la falsificazione dei verbali.

⁷⁹ *Ivi.* Nel continuare il commento alla sentenza della Corte circa il caso Cestaro, Zacchè osserva la presenza di un vero e proprio difetto strutturale nel nostro sistema giudiziario, in quanto si permette l'impunità di soggetti che avrebbero dovuto essere condannati per un crimine grave come la tortura.

⁸⁰ Per approfondire, si veda PUGIOTTO, *Repressione penale della tortura e costituzione: anatomia di un reato che non c'è in Diritto Penale Contemporaneo*, 2, 2014, pp. 130-270.

delitto di tortura, l'Italia avrebbe finalmente fatto i conti con le falle del sistema penitenziario e giudiziario.

Eppure, la sua aggiunta sul codice penale da lì in poi non sarebbe stata per nulla in discesa (come ci si potrebbe aspettare), anzi: un'impervia salita era appena cominciata.

1.3 Il complesso e travagliato intervento di codificazione da parte del legislatore.

Il tentativo del legislatore italiano di attuare la Convenzione del 1984 oltre che concretizzare l'art. 13 co. 3 Cost.⁸¹ non è stato facile e prima di allora – nonostante l'intervento della legge penitenziaria del 1975 e la successiva riforma con la Legge n. 663/86 – la tortura non venne mai percepita come un crimine da dover necessariamente inserire nel sistema penale.

La prima proposta di legge sull'introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura venne presentata durante la X legislatura da otto senatori del Partito Comunista Italiano, fra i quali spiccava la figura di Nereo Battello. La proposta venne presentata il 4 aprile 1989, dopo la ratifica della Convenzione con la Legge n. 498/1988. Purtroppo, non ebbe un esito positivo: non essendo sentita come una necessità da parte dello stesso Partito Comunista, la legge non giunse nemmeno in Parlamento.

Durante l'XI e la XII legislatura nessuno si curò di parlarne di dare seguito alla ratifica della Convenzione.

Nel corso della XIII legislatura, iniziata nel 1996 e conclusasi nel 2001, sono stati presentati cinque disegni di legge, incoerenti fra loro, che si impegnavano nell'elaborare una fattispecie idonea a codificare il reato di tortura. I vari disegni di legge presentavano differenti formulazioni della definizione normativa. Inoltre, vi era indecisione sulla qualificazione della stessa quale reato comune ovvero proprio.⁸²

⁸¹ GONNELLA, *Storia, natura e contraddizioni del dibattito istituzionale che ha condotto all'approvazione della legge che criminalizza la tortura* in *Politica del Diritto*, 3, 2017, pp. 415–44. Già durante i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, era ben nota la difficoltà relativa alla responsabilità e alla punibilità di un «servitore dello Stato in divisa» come scrive Gonnella. Il problema si poneva circa il comma 4 che punisce ogni violenza fisica e morale su coloro che siano privati della libertà personale. Le considerazioni cui giunsero successivamente si mostrarono prudenti rispetto al parlare di tortura nel caso di violenze adoperate dalle forze dell'ordine. Di fatti, la tortura non poteva essere contemplata nel nostro Paese che si presume sia democratico e che imponga ai cittadini responsabilità e civiltà.

⁸² MARCHI, *Luci ed ombre del nuovo disegno di legge per l'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano: un'altra occasione persa?* In *Diritto Penale Contemporaneo*, 26 maggio 2014. <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1400604737MARCHI%202014a.pdf>.

Vi erano poi incertezze circa la maggiore adeguatezza del dolo specifico ovvero del dolo generico.

Il timore diffuso tra i parlamentari è che la repressione della tortura avrebbe potuto confliggere con interessi legati all'ordine pubblico, oltre che stravolgere la sicurezza assicurata dalle forze dell'ordine, la cui credibilità doveva essere difesa a ogni costo.⁸³

A ben vedere, l'idea di declassare la tortura a mera circostanza aggravante non solo svuotava di significato gli sforzi compiuti da parte dell'intera comunità, ma rischiava, paradossalmente, di generare degli inevitabili abusi nelle aule di tribunale.

La XIV legislatura segnata dai tumulti durante le giornate del G8 a Genova e i tragici avvenimenti – anche giudiziari – che ne seguirono, comporterà un notevole cambio di rotta nei confronti del reato di tortura.

Se non altro, l'opinione pubblica si stava sempre più accorgendo dell'inerzia dello Stato e della perdurante omissione normativa che non ha permesso alle vittime di Genova di ottenere giustizia.

In risposta alle crescenti pressioni europee circa l'adempimento degli obblighi sovranazionali in merito alla repressione della tortura, durante questa legislatura vennero presentate numerose proposte di legge.

Esse si differenziavano tra loro perché ruotavano intorno al quesito se la tortura fosse da considerare o meno un delitto proprio: due proposte di legge avanzate da gruppi parlamentari dei DS e di Forza Italia concordarono, infine, che il delitto di tortura non poteva essere qualificato come proprio.⁸⁴

Venne intrapresa una discussione parlamentare in Commissione Giustizia ma il progetto venne presto dimenticato e, nel frattempo, entrambi i progetti di legge si

⁸³ GONNELLA, *Storia, natura e contraddizioni del dibattito istituzionale che ha condotto all'approvazione della legge che criminalizza la tortura* in *Politica del Diritto*, 3, 2017, pp. 415–44. La Federazione dei Verdi si allinearono all'opinione secondo cui sarebbe stato meglio qualificare come generico il reato di tortura. Eppure, in modo del tutto anomalo, giustificarono la posizione facendo riferimento a una «semplificazione lessicale» e scrivendo che la tortura era da considerarsi, in realtà, un delitto proprio del pubblico ufficiale. Insomma, era già chiaro che la discussione avrebbe assunto una portata non indifferente e che avrebbe pesato sull'opinione pubblica.

⁸⁴ *Ivi*. L'obiettivo che i proponenti si erano fissati era, in realtà, non tanto quello di rispettare gli obblighi sovranazionali ma quello di non scontentare coloro che difendevano l'operato delle forze armate senza alcuna cognizione di causa. Si voleva scongiurare il rischio che l'eventuale approvazione dell'introduzione della tortura nel codice penale venisse visto come un segnale di profonda sfiducia nei confronti delle forze armate.

conclusero in un nulla di fatto a causa di emendamenti incompatibili con lo scopo prefissato dagli obblighi internazionali sulla tortura.⁸⁵

Gli anni successivi furono teatro del susseguirsi veloce delle legislature; ciò non fece che aumentare il tentativo a vuoto di quanti si impegnavano nel presentare un utile progetto di legge.

Durante la XV legislatura, in carica dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008⁸⁶ (il Governo Prodi), vennero presentate diverse proposte di legge.

Ciò portò al redigere un testo unificato, il Ddl. S 1216, presentato il 14 dicembre 2006.

Il testo aveva l'obiettivo di introdurre il reato di tortura attraverso la codificazione dell'art. 613 *bis*. Per gli ideatori che lavorarono al testo, il reato era da costruire come generico. Il risultato era lontano dall'idea di tortura della Convenzione del 1989 e influenzò molte delle proposte di legge che da lì in poi sarebbero state presentate.⁸⁷

Passato il giudizio favorevole della Camera dei Deputati, il testo arrestò infine la sua corsa al Senato.⁸⁸

⁸⁵ MARCHI, *Luci ed ombre del nuovo disegno di legge per l'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano: un'altra occasione persa?* In *Diritto Penale Contemporaneo*, 26 maggio 2014, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1400604737MARCHI%202014a.pdf>. La Lega Nord aveva presentato un emendamento, che fu approvato dal Parlamento, del tutto al di fuori degli obiettivi prefissati: esso prevedeva la non punibilità nel caso in cui le violenze non fossero state reiterate.

⁸⁶ Questa fu la seconda legislatura più breve della storia repubblicana. La prima più breve fu l'XI legislatura, durata appena 720 giorni.

⁸⁷ GONNELLA, *Storia, natura e contraddizioni del dibattito istituzionale che ha condotto all'approvazione della legge che criminalizza la tortura in Politica del Diritto*, 3, 2017, pp. 415–44. Ci si era definitivamente convinti che se si voleva avere il delitto di tortura in Italia sarebbe stato necessario rinunciare al costruirlo come un delitto rivolto alle forze dell'ordine o, comunque, rivolto esclusivamente ad esse. Come scrive Gonnella, « Un reato che riguardi solo poliziotti, carabinieri, militari, pubblici ministeri avrebbe messo in crisi la loro idea di supremazia morale e giuridica ».

⁸⁸ SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA, *Relazione della II Commissione Permanente (Giustizia) sui Disegni di Legge – Introduzione agli articoli 613 bis e 613 ter del codice penale in materia di tortura (1216). Comunicata alla Presidenza il 24 settembre 2007.* <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00279409.pdf>. Il Ddl definiva così il reato di tortura all'art. 613 *bis*: «È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale. La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.»

Il 15 marzo 2013, all'inizio della XVII legislatura, venne presentata un'altra proposta di legge sulla tortura al Senato. Il primo firmatario era il sociologo Luigi Manconi, senatore del Partito Democratico e presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

L'intento dei firmatari era rendere il testo fedele ai dettami della Convenzione del 1984 e, soprattutto, distante dai precedenti tentativi andati in rovina.

La tortura venne costruita come un reato proprio, commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio e caratterizzato da sofferenze di carattere fisico e psicologico.⁸⁹

Durante la discussione dei punti del testo presentato da Manconi, il Senato si avvale della collaborazione della Commissione Giustizia.

Il contributo di altri senatori portò a considerare di nuovo la configurazione del reato di tortura come un reato comune e non più proprio. Il tentativo di stravolgere la proposta di Manconi venne fortemente ostacolato dai socialisti e, in particolar modo, dal relatore del provvedimento Enrico Buemi⁹⁰. Nonostante gli sforzi, la decisione sembrava ormai essere stata presa.

Così, il 28 gennaio 2014 venne presentato il testo dopo un intenso lavoro di coordinamento.

Ovviamente, la tortura venne qualificata come reato comune, distanziandosi inevitabilmente da quanto comandato dalla Convenzione del 1984: il reato poteva avere come soggetto attivo chiunque e doveva essere realizzato attraverso diversi atti di violenza.

⁸⁹ GUADAGNUCCI, BARTESAGHI, *La legge sulla tortura: il difficile iter parlamentare* in *Studi sulla questione criminale - Il Mulino*, 2, agosto 2018, pp.35-50. Bartesaghi e Guadagnucci riportano i punti della proposta di Manconi: « 1. la tortura è definita come “un delitto proprio, ovvero commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio”: “fuori dal rapporto asimmetrico fra Stato e cittadino”, spiega il senatore, “non rileva la tortura”; 2. “la violenza è un ingrediente necessario del reato”; 3. “le sofferenze inferte possono essere fisiche o psichiche”; 4. “il dolo deve essere specifico, ovvero deve essere presente nell'autore del reato una finalità ulteriore di natura giudiziaria o più genericamente punitiva”; 5. il delitto “deve avere pene adeguate e tempi congrui di prescrizione” (l'art. 1 indica la reclusione da 4 a 10 anni, con pena raddoppiata se dalla tortura deriva la morte).»

⁹⁰ GUADAGNUCCI, BARTESAGHI, *La legge sulla tortura: il difficile iter parlamentare* in *Studi sulla questione criminale - Il Mulino*, 2, agosto 2018, pp- 35-50. Buemi si dimise il 10 settembre 2013. A succedergli fu l'avvocato Nico D'Ascola, noto per aver difeso l'imputato Francesco Grattieri nel processo per i fatti accaduti la notte del 21 luglio 2001 presso la scuola Diaz.

Le ragioni che spinsero alla qualificazione della tortura come reato comune erano le stesse incontrate nei tentativi andati a vuoto delle precedenti legislature: si temeva un'enorme sfiducia nei confronti delle forze dell'ordine e i parlamentari non volevano che la fattispecie normativa risultasse come un attacco rivolto a esse.

Il testo unificato⁹¹, nominato "Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano", venne approvato dal Senato il 5 marzo 2014.

Esso voleva introdurre nel nostro codice penale i reati di tortura all'art. 613 *bis* c.p. e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura all'art. 613 *ter* c.p.; entrambi sono stati collocati tra i delitti contro la libertà morale.

Il delitto di tortura *ex art. 613 bis* prevedeva quanto segue:

«1) Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2) Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

3) Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.

4) Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo»⁹².

⁹¹ MONTANARI, *Il Senato adotta il testo unificato per l'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano* in *Diritto Penale Contemporaneo*, 20 marzo 2014. <https://www.penalecontemporaneo.it/d/2926-il-senato-adotta-il-testo-unificato-per-l-introduzione-del-delitto-di-tortura-nell-ordinamento-ital>. Il testo è nato dall'unificazione di diversi disegni di legge nn. S. 10, S. 362, S.388, S. 395, S. 849, S. 874.

⁹² Per il testo integrale del Ddl, si veda *Legislatura 17^a - Disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874, Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano, 5 marzo 2014*. https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLMESS/0/750920/index.html?part=ddlmess_ddlmess1-frontespizio_front01.

Dal primo comma emerge quanto deciso dal Parlamento: il delitto di tortura è un delitto comune. La formulazione può facilmente trarre in inganno, dal momento che la locuzione interna riferita alle qualità del soggetto passivo (cioè un soggetto sottoposto alla custodia ovvero all'assistenza del soggetto attivo) sembrerebbe riportare a una specifica categoria di soggetti, qualificando il delitto come proprio.

Tuttavia, il reato resta qualificato come un delitto comune dal momento che, attraverso uno sforzo interpretativo, è possibile fare riferimento a un ampio spettro di soggetti attivi. Infatti, non fanno riferimento a un rapporto necessariamente qualificato che deve intercorrere tra il soggetto agente e il soggetto passivo⁹³ e le violenze e le minacce subite, ai fini dell'integrazione della fattispecie, dovevano essere molteplici⁹⁴ (ciò per evitare che più delitti si incrociassero tra loro dando vita a un conflitto apparente di norme).

Nonostante il delitto di tortura fosse stato ormai definito come comune, il comma 2 comandava una pena edittale maggiore laddove il delitto fosse stato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato a un pubblico servizio, lasciando intendere la maggiore gravità dell'azione. L'aumento di pena era altresì previsto ai commi 3 e 4 laddove, dal fatto, fosse derivata la morte della vittima o lesioni personali.

La riforma ha altresì modificato l'art. 191 c.p.p. in relazione alle prove illegittimamente acquisite. Il nuovo comma 2 *bis* ha introdotto il divieto di utilizzo delle

⁹³ MARCHI, *Luci ed ombre del nuovo disegno di legge per l'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano: un'altra occasione persa?* In *Diritto Penale Contemporaneo*, 26 maggio 2014, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1400604737MARCHI%202014a.pdf>. Marchi scrive che soltanto laddove si dovesse accertare il rapporto qualificato ci sarebbe la possibilità di escludere che il reato sia comune. Le locuzioni "posizione di minorata difesa" o, ancora, "persona privata della libertà personale" possono risolversi, come scrive Marchi, in «illeciti penali quali, ad esempio, un sequestro di persona o una violenza privata, in cui è impensabile riconoscere obblighi di protezione in capo al reo». L'interpretazione suggerisce, pertanto, di «ampliare il novero dei soggetti passivi del reato di tortura» e confermarlo un reato comune.

⁹⁴ MONTANARI, *Il Senato adotta il testo unificato per l'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano* in *Diritto Penale Contemporaneo*, 20 marzo 2014, <https://www.penalecontemporaneo.it/d/2926-il-senato-adotta-il-testo-unificato-per-l-introduzione-del-delitto-di-tortura-nell-ordinamento-ital>. La Commissione Giustizia non era concorde sul fatto che, ai fini dell'integrazione della fattispecie, fosse necessario subire una pluralità di violenze o minacce. Alcuni dei componenti, infatti, ritenevano bastasse un singolo atto di violenza.

informazioni ottenute mediante la tortura (salvo se utilizzate proprio contro i soggetti accusati per provarne la responsabilità).⁹⁵

In questo modo, il legislatore ha creato un raccordo con la disciplina processualpenalistica: il quadro delle tutele è stato reso coerente per garantire il giusto processo.⁹⁶

La Camera dei Deputati procedette ad alcuni ritocchi, tra i quali il mutare l'espressione di cui al comma 1 "violenze e minacce" al singolare "violenza e minaccia".

Per il legislatore il plurale risultava utile dal momento che permetteva la distinzione della gravità del delitto di tortura da altri tipi di reati, sicuramente meno gravi ma rischiosamente vicini al 613 *bis* per la condotta tipizzata. Il lavoro interpretativo operato in seguito dalla giurisprudenza ha tentato di suggerire alcune soglie utili per distinguere le condotte in base alla gravità.⁹⁷

Eppure, al di là dei dubbi circa la poca determinatezza della gravità delle condotte, il plurale non era particolarmente gradito dai deputati perché fuorviante e poco funzionale: riconduceva, implicitamente, alla necessità della reiterazione delle condotte perché il reato venisse integrato.⁹⁸

Il reato si considerava integrato laddove si fosse verificato uno dei due eventi di cui al comma 1 in riferimento alle sofferenze fisiche o psichiche.

L'aggettivo «acuto» che accompagna le sofferenze di cui sopra suggerisce una valutazione soggettiva della vittima perché connesso alla sfera non soltanto fisica – e

⁹⁵ MARCHI, *Luci ed ombre del nuovo disegno di legge per l'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano: un'altra occasione persa?* In *Diritto Penale Contemporaneo*, 26 maggio 2014, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1400604737MARCHI%202014a.pdf>.

⁹⁶ *Ivi*. Il coordinamento tra il diritto e la procedura aveva anche lo scopo di rispettare la norma stabilita dall'art. 15 della CAT, il quale aveva espresso l'inutilizzabilità delle prove raccolte tramite la tortura nei procedimenti, eccezion fatta laddove le prove fossero usate contro l'imputato.

⁹⁷ *Ivi*. La giurisprudenza ha operato una vera e propria «scala crescente di rimproverabilità». Marchi la riporta come segue: «Partendo dal basso, il primo gradino sarebbe costituito dai trattamenti degradanti, che assumono una connotazione del tutto psicologica; il secondo da quelli inumani, che implicano invece la violenza fisica; il terzo da vere e proprie forme di tortura, che possono anche confondersi con i due stadi preliminari, ma ne richiedono comunque la manifestazione in forma aggravata.»

⁹⁸ *Ivi*. Stando alla lettera della norma, è da escludersi l'abitudine. Invece, è possibile pensare a un «reato eventualmente abituale». Ciò permetterebbe l'integrazione dell'elemento oggettivo anche laddove la violenza o la minaccia sia stata talmente grave da portare a forti sofferenze fisiche e psicologiche, che poi è il senso ultimo degli atti di tortura.

quindi di facile accertamento – ma anche psicologica. Inevitabilmente, ciò si ripercuote sulla necessità di bilanciare le esigenze della norma con la determinatezza, messa a rischio dalla soggettività del giudizio.⁹⁹

Il parere degli interpreti è che tale indeterminatezza fosse voluta dal legislatore, dal momento che permette di includere nella norma diverse tipologie di sofferenze fisiche e psicologiche. Com'è chiaro, ciò si volge a favore del soggetto passivo ma lascia spazio a dubbi di costituzionalità.

L'elemento soggettivo proprio dell'art. 613 *bis* è il dolo generico, nonostante la Convenzione contro la tortura (CAT) avesse espressamente richiesto che fosse esplicitata l'intenzionalità della condotta. Di conseguenza, sarebbe risultato più ragionevole orientarsi verso la presenza del dolo specifico.

La Commissione giustizia decise di inserire l'intenzionalità per rendere più efficiente l'elemento soggettivo. Alla luce della modifica, per integrare il reato occorreva che l'atto fosse commesso intenzionalmente «al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose».¹⁰⁰

Ulteriori modifiche sono state apportate al terzo comma del 613 *bis*, con il potenziamento della sofferenza richiesta per l'integrazione del reato: essa deve essere ulteriore «rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti».

Il testo modificato è approvato in Senato il 13 aprile 2015 per poi tornare alla Camera dei Deputati a maggio 2017.

La discussione si è conclusa, infine, con l'approvazione del testo che ha permesso la codificazione definitiva del reato di tortura.

⁹⁹ *Ivi.* Non è possibile, per l'autrice, «individuare a priori un criterio oggettivo idoneo a garantire una omogeneità di giudizio».

¹⁰⁰ Cfr. SCAROINA, *Il delitto di tortura. L'attualità di un crimine antico*, Bari, 2018. La norma era stata di certo migliorata, eppure non mancarono critiche per via del fatto che la punibilità era stata limitata ai casi in cui il soggetto passivo fosse soggetto all'autorità, vigilanza o custodia del soggetto attivo. Ciò ha portato all'esclusione della punibilità dei quei fatti dove le violenze si verificavano prima dell'eventuale arresto, come nel caso dei fatti all'interno della scuola Diaz.

Il 19 maggio 2017, infatti, con 195 voti favorevoli, venne approvata la Legge n. 110/2017. La novella legislativa si presenta come segue.

L'art. 1 della novella introduce gli artt. 613 *bis* e 613 *ter*¹⁰¹. Rispettivamente, il primo articolo è stato rubricato “Tortura”, il secondo “Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura”. Entrambi sono stati collocati all'interno del nostro Codice Penale al Libro II, Titolo XII, Sez. III. L'art. 2 della Legge modifica l'art. 191 c.p.p., come anticipato, in relazione alle «prove illegittimamente acquisite» grazie all'aggiunta del comma 2 *bis*. La disposizione vieta l'utilizzo di prove e informazioni ottenute mediante gli atti di tortura, a meno che esse non siano utilizzate direttamente contro il *reo* per provarne la responsabilità penale.

L'art. 3 pone delle modifiche all'art. 19 del Testo unico immigrazione (TUI) circa il principio di “*non refoulement*” o di “non respingimento”.

In sostanza, il principio vieta che un soggetto straniero possa essere espulso verso uno Stato dove vi è la possibilità di subire persecuzioni a causa del suo orientamento politico o sessuale o, ancora, a causa della razza, dell'identità di genere e di religione.

La disposizione normativa prevede, al comma 1.1, che il respingimento, l'espulsione o l'estradizione di uno straniero verso un altro Stato non siano ammessi laddove «esistano fondati motivi di ritenere che essa [la persona] rischi di essere sottoposta a tortura».

Infine, l'art. 4 della legge interviene circa l'immunità: questa non sarà riconosciuta agli stranieri condannati per tortura o sottoposti a un procedimento penale per il reato di tortura da un tribunale di uno Stato estero o internazionale.¹⁰²

Purtroppo, nonostante le aspettative, la legge non ha previsto l'inserimento del reato di tortura all'interno dell'ultimo comma dell'art. 157 c.p. che si occupa della prescrizione dei reati. L'ultimo comma, infatti, prevede il raddoppio dei tempi di

¹⁰¹ *Infra*, Parte II, Cap. III

¹⁰² MARCHI, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613 bis c.p.* in *Diritto Penale Contemporaneo*, 7, 2017, pp. 155-167.

prescrizione per alcuni reati e, riguardo al reato di tortura, sarebbe stato utile ottenere dei tempi di prescrizione più lunghi data la complessità e la gravità dello stesso.¹⁰³

La norma ha destato pareri contrastanti tra i giuristi e la comunità internazionale. Lo stesso Senatore Manconi, il quale per primo, nel 2013, ha firmato il testo originale che avrebbe poi portato alla legge n. 110/2017, è rimasto deluso dalle modifiche apportate e poi rese definitive.¹⁰⁴

In generale, le prime reazioni manifestavano una forte insoddisfazione per via di numerose mancanze del legislatore e per il clamoroso ritardo con il quale ha dato seguito ai suoi obblighi di fronte alla comunità internazionale. Molte perplessità erano legate alla caratterizzazione del reato come comune e non proprio.

Altri hanno accolto il provvedimento come una legge incompleta, parziale, confusa e, soprattutto, volta a un difficile e probabilmente troppo ampio lavoro interpretativo. L'impressione di molti è che la legge fosse stata creata giusto per concedere un "contentino" a quanti, con ansia, la attendevano. Non mancarono, altresì, pareri speranzosi. Di certo, l'introduzione della tortura nel codice penale italiano ha rappresentato una risposta concreta alle numerose istanze di cui si è detto.

¹⁰³ *Ivi*. Probabilmente, il mancato inserimento del delitto di tortura tra quelli previsti all'ultimo comma dell'art. 157 c.p. si deve alla Legge Orlando n.103/2017. Questa ha apportato importanti modifiche alla disciplina della prescrizione in relazione specialmente ai termini sospensivi e interruttivi.

¹⁰⁴ MARCONI, *Luigi Manconi: "Perché la legge sulla tortura è un'occasione mancata"* in *L'Espresso*, 6 luglio 2017, <https://espresso.repubblica.it/attualita/2017/07/06/news/luigi-manconi-il-reato-di-tortura-un-occasione-mancata-1.305651/>. Il senatore, presidente della Commissione diritti umani del Senato, si è mostrato parecchio amareggiato dal testo approvato in Gazzetta Ufficiale. Ritiene che il suo testo sia stato stravolto e che avrebbe potuto essere fatto molto di più. Le parole riportate nell'intervista sono critiche e pesanti. Commentando l'operato del legislatore, ha dichiarato: «Ha pesato la sudditanza della politica nei confronti delle forze di polizia».

CAPITOLO II

L'approdo del legislatore all'art. 613 *bis* del Codice Penale

2.1 Il bene giuridico tutelato: la vocazione della norma verso la tutela dei diritti umani.

L'espressa criminalizzazione della tortura costituisce un innegabile impegno da parte del legislatore di avvicinarsi agli obblighi internazionali e adeguarsi alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

Il legislatore ha introdotto il delitto di tortura collocandolo all'interno del Libro secondo del codice penale, precisamente all'interno del titolo XII, sezione III.

Il Titolo XII raccoglie i delitti contro la persona e la Sez. III raggruppa, in particolar modo, i delitti contro la libertà morale.

La sentenza Cass. Pen., Sezione V n. 47079, 8 luglio 2019 ha individuato il bene giuridico tutelato nella libertà morale o psichica, «*comunemente intesa come diritto dell'individuo di autodeterminarsi liberamente, in assenza di coercizioni psichiche*».

Un'ulteriore pronuncia della Cassazione, Sez. III, n. 32380 del 25 maggio 2021, ha aggiunto che, per la collocazione sistematica della norma, non soltanto bisogna considerare la tutela della libertà morale o psichica, ma anche la lesione della dignità umana. Questo, per gli Ermellini, sarebbe il fine ultimo del legislatore nel codificare il delitto di tortura per adeguarsi alla Convenzione di New York del 1984.

Secondo la maggioranza degli interpreti, la tortura è un delitto plurioffensivo.¹⁰⁵

Tale caratteristica emerge dalla circostanza che la tortura non soltanto lede la libertà morale o psichica della persona, la sua integrità fisica e la dignità umana nelle condotte criminali sussumibili ad essa perpetrate nei rapporti fra singoli membri o gruppi della società, ma interessa, come ambito applicativo anche l'amministrazione della giustizia

¹⁰⁵ In questo senso anche SCAROINA, *Il delitto di tortura. L'attualità di un crimine antico*, Bari, 2018, p. 254.

e, in generale, l'attività dei Governi intesa come interazione tra Istituzione e singolo cittadino.¹⁰⁶

Infatti, l'ambito applicativo del reato non è estraneo agli atti di violenza e vessazione psicofisica illecita commessi direttamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, che pongono serie questioni sui limiti di esercizio istituzionale della forza e della coazione fisica ai danni dei cittadini.

Coloro che agiscono per conto delle Istituzioni, sia civili, che militari, o *latu sensu* pubbliche ed anche religiose, commettendo atti assimilabili o qualificabili come "tortura" nell'esercizio dei loro poteri, sono responsabili non solo della mera condotta criminale ma anche di gravi violazioni dei doveri istituzionali.¹⁰⁷

La dignità è il principale bene giuridico sul quale la giurisprudenza nazionale e internazionale si concentra.

Il concetto è collegato anche alla minaccia all'autodeterminazione dell'individuo. Quest'ultimo viene colpito dal condizionamento fisico e psichico dovuto dagli atti di tortura che, come già visto, interessa e danneggia l'intera persona.

La possibilità per l'individuo di determinarsi viene enormemente compromessa e costui è posto di fronte alla necessità di provare a salvarsi sottostando alle condizioni del torturatore. Non a caso, in passato, la tortura era utilizzata principalmente per ottenere informazioni di interesse del torturatore.

Anche per questo motivo, ai fini dell'integrazione dell'art. 613 *bis* rileveranno soltanto i casi nei quali emergono violenze o minacce particolarmente gravi. La dottrina è intervenuta sul punto richiedendo che le minacce siano in grado di privare l'individuo della possibilità di autodeterminarsi attraverso un «turbamento psichico di particolare intensità».¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Ivi*, p 255 ss.

¹⁰⁷ MELONE, *Il delitto di tortura in Il diritto vivente - rivista quadrimestrale di Magistratura Indipendente*, 11 giugno 2023, http://www.rivistaidirittovivente.it/attache/file/IL_DELITTO_DI_TORTURA%281%29.pdf. Come fa notare Melone, è importante che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che commettono atti di tortura nell'esercizio dei loro poteri rispondano di una fattispecie autonoma di reato. Laddove si considerasse come circostanza aggravante il reato di tortura, il giudizio di bilanciamento potrebbe togliere valore alla tortura di Stato.

¹⁰⁸ SCAROINA, *Il delitto di tortura. L'attualità di un crimine antico*, Bari, 2018, p. 275.

La minaccia deve permettere al torturatore di giungere all'obiettivo prefissato. Invece, riguardo agli atti di violenza, per quanto la norma si presenti indeterminata, la dinamica è pressoché la stessa.

L'elemento psicologico è molto presente nella norma, come già evinto nel precedente paragrafo, riguardo alla locuzione dell'art. 613 *bis* comma 1 relativa ai trattamenti inumani e degradanti per la dignità della persona.

Esso non viene tradotto in modo concreto da parte del legislatore, eppure la dignità, specificamente indicata nella norma, viene ancora una volta esaltata per assurgere a valore imprescindibile dell'essere umano.¹⁰⁹

Durante i lavori antecedenti l'introduzione della norma nel nostro Codice Penale, era stato discusso se non fosse più opportuno inserire il delitto di tortura tra quelli contro l'integrità fisica. Infatti, la collocazione tra i delitti contro la libertà morale che successivamente verrà data al delitto non sembra consona con il fine ultimo della norma e con la sua struttura, fortemente votata alla tutela della persona.

Tuttavia, la scelta è connessa a una lettura dottrinale del delitto che è considerato lesivo dell'integrità non tanto fisica quanto morale della persona.

¹⁰⁹ BELFIORE, *L'introduzione del delitto di tortura in Archivio penale - Supplemento al n.1 del 2018 - La giustizia penale riformata*, 2018, pp. 295-301. Belfiore, a tal proposito, scrive che la dignità viene intrinsecamente connessa al valore della libertà.

2.2 Analisi della fattispecie e questioni interpretative

Dopo trent'anni dalla ratifica della Convenzione ONU del 1984, dunque, il legislatore italiano ha ceduto alle pressioni interne e internazionali codificando il delitto di tortura con la legge n.110/2017.

L'azione ha sicuramente salvaguardato la credibilità dello Stato di fronte alla comunità internazionale ma le critiche nei confronti del testo normativo furono copiose.

Questo perché, come anticipato nel precedente capitolo, l'art. 613 *bis* istituito dall'art. 1 della legge n.110/2017 si presenta lontano dalle richieste della CAT e delle corti internazionali.

L'obiettivo del legislatore era quello di codificare nello stesso articolo la tortura comune e la tortura di Stato¹¹⁰. La prima si ravvisa al comma 1 della disposizione che recita quanto segue: *«Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.»*

La vittima deve trovarsi in uno stato di soggezione¹¹¹ rispetto al soggetto attivo del rapporto, anche se ciò dovesse fare riferimento a una misura cautelare, oppure in una condizione di «minorata difesa». Quest'ultima locuzione suggerisce che il legislatore non ha voluto lasciare nulla al caso e ha fatto in modo di rendere la fattispecie

¹¹⁰ Per tortura di Stato si intende la condotta di un pubblico ufficiale che commette abusi e violenze nei confronti di un soggetto sotto la sua soggezione e priva della sua libertà personale. Lo scopo dell'atto si intravede nel punire tale soggetto per gli atti commessi o ancora intimidirlo e ottenere così informazioni utili. L'espressione è stata recentemente portata alla luce dalla Corte di Cassazione.

¹¹¹ BELFIORE, *L'introduzione del delitto di tortura in Archivio penale - Supplemento al n.1 del 2018 - La giustizia penale riformata*, 2018, pp. 295–301. La vittima subisce la soggezione del torturatore il quale può esercitare su di essa la sua «custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura e assistenza».

comprensiva di più situazioni nelle quali il soggetto passivo si ritrova subordinato al soggetto attivo.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, sent. 25 maggio 2021 (dep. 31 agosto 2021), n. 32380, Pres. Marini, est. Di Nicola, ric. R.C.C., nell'affrontare l'analisi della struttura dell'art. 613 *bis* comma 1, lo ha definito come un reato comune e a forma vincolata, oltre che di evento.

A confermarlo vi è l'*incipit* che fa riferimento a «chiunque» e non allude a determinate categorie di soggetti.

La scelta normativa, com'è già noto, non è stata gradita dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa.

In una lettera inviata il 16 giugno 2017 al Parlamento e alla Commissione Giustizia, il Commissario esprimeva i suoi dubbi in merito alla scarsa tutela offerta dalla norma la quale rischia di non agire in modo favorevole alla persona offesa.¹¹²

Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione¹¹³ ha statuito che il primo comma dell'art. 613 *bis* è perfettamente coerente con la giurisprudenza della Corte EDU. Infatti, questa ha spesso interpretato il divieto di tortura *ex art. 3 CEDU* senza una particolare qualificazione del soggetto attivo. Anzi, come si legge in sentenza, l'interpretazione orienta la lettura dell'art. 3 CEDU verso «tutti i soggetti dell'ordinamento», sia pubblici che privati.¹¹⁴

Il secondo comma dell'art. 613 *bis* riporta un quadro sanzionatorio autonomo rispetto al comma 1 e decisamente più grave. Esso dispone: «*Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico*

¹¹² CASALE, *A proposito dell'introduzione del nuovo delitto di tortura ex art. 613-bis c.p. - Il discutibile recepimento interno del formante giurisprudenziale europeo e degli accordi internazionali in Archivio penale*, 2, agosto 2017, pp. 620-638. Il timore era che la tutela delle persone offese venisse indebolita dal fatto che il reato fosse comune e non proprio. Il Commissario voleva evitare la sproporzione di tutela tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del rapporto.

¹¹³ Cass. Pen., Sez. V, 8.07.2019, n. 47079.

¹¹⁴ In argomento, PIATTI (a cura di), *La c.d. "tortura di Stato": analisi dell'art. 613-bis c.p. alla luce della recente giurisprudenza di legittimità in Ius in itinere*, 27 maggio 2022. https://www.iusinitinere.it/la-c-d-tortura-di-stato-analisi-dellart-613-bis-c-p-alla-luce-della-recente-giurisprudenza-di-legittimita-42473#_ftnrefl. La Convenzione ONU del 1984, in realtà, statuisce che il reato di tortura sia integrato laddove venga in essere un «rapporto di gerarchia» tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del rapporto. Prevede che gli abusi e le violenze vengano compiuti da un soggetto in possesso di un «titolo ufficiale». Fortunatamente, il legislatore ha adempiuto la richiesta della Convenzione elaborando il secondo comma dell'art. 613 *bis* c.p. Questo integra un'ipotesi autonoma di reato rispetto al comma 1.

servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.»

In questo caso, il legislatore ha formulato il testo normativo, che riguarda la tortura di Stato, e punisce i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio che compiono il delitto di tortura di cui al comma 1 abusando dei propri poteri relativi alla funzione e al servizio che ricoprono.

Sebbene il comma 2 risponda, finalmente, all'importante richiesta della CAT di fornire l'Italia un deterrente contro le derive dell'autorità, si teme che la dipendenza dal comma 1 e il rinvio allo stesso possa scoraggiare il perseguimento degli abusi da parte dei pubblici ufficiali.

L'efficacia della norma è messa già abbastanza a rischio se si considera l'operatività del giudizio di bilanciamento *ex art. 69, comma 3, c.p.*: il legislatore ha ignorato la necessità di introdurre il divieto di bilanciamento per un reato così grave.¹¹⁵

L'art. 613 *bis* comma 3 prevede: *«Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti».*

Le intenzioni del legislatore erano buone, dal momento che voleva creare una scriminante per evitare abusi nell'interpretazione della norma. Tuttavia, i giuristi non hanno accolto con entusiasmo tale ultimo comma che rischia di risultare superfluo e fuorviante. Superfluo dal momento che nel codice penale è già possibile rintracciare altre norme – come, per esempio, l'art. 51 c.p. – che sono in grado di scongiurare la punibilità del pubblico ufficiale laddove le sofferenze derivino dall'applicazione di misure legittime ed entro i confini delle sue funzioni.¹¹⁶

¹¹⁵ *Ivi.* Considerare la presenza di un divieto di bilanciamento ad hoc non sarebbe una novità nel nostro ordinamento: ciò è già stato fatto, per esempio, per il reato di furto in abitazione. La scelta del legislatore di non estendere il divieto di bilanciamento alla tortura non aiuta una fattispecie già debole e poco lodata.

¹¹⁶ Cfr. BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA, *Diritto Penale - Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2021. La superfluità della precisazione è semplice e disarmante. Infatti, non può configurarsi l'abuso di potere laddove si stia esercitando un'azione legittima.

Potrebbe risultare fuorviante per la sua formulazione: fa riferimento alle mere sofferenze e si pone in contrasto con quanto detto dal comma 1 che, al contrario, prevede delle sofferenze acute, molto più intense.

Il problema interpretativo non è di bassa portata, dal momento che l'applicazione letterale del comma 3 confligge con il resto dell'art. 613 *bis*. Se la sofferenza è di minore intensità rispetto a quella prospettata dall'articolo, il reato non può considerarsi integrato: manca uno dei suoi elementi tipici.¹¹⁷

La formulazione infelice potrebbe comunque essere salvata laddove la si considerasse come una fattispecie autonoma, tenendo conto che le sofferenze subite dalla vittima sarebbero una conseguenza di condotte lecite e non violente. Il comma 3 impedisce, semplicemente, che il comma 2 possa essere applicato nelle occasioni in cui non vi sia motivo di ritenere una violazione dei doveri del soggetto attivo o l'abuso degli stessi.

Del resto, il *deficit* di determinatezza della fattispecie è stato a fondo affrontato dalla dottrina e la giurisprudenza di legittimità ha provato il più possibile a colmare le lacune lasciate scoperte dal legislatore.

Il quarto e il quinto comma dell'art. 613 *bis* sono formulati come segue: «*Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.*

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.»

Il comma 4 prevede delle circostanze aggravanti che portano a un aumento di pena laddove dagli atti di tortura dovessero derivare lesioni personali o lesioni gravi o, ancora, gravissime. La Suprema Corte ha da tempo interpretato in modo estensivo il concetto di lesioni. Questo accresce il dubbio che, in realtà, gli atti commessi attraverso

¹¹⁷ Per approfondire, MARCHI, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613 bis c.p.* in *Diritto Penale Contemporaneo*, fasc. 7, 2017, pp. 155-167.

il reato di tortura siano ascrivibili al reato di lesioni: il valore circostanziale viene, in questo modo, smentito e spesso può generare difficoltà interpretative non indifferenti.

Il comma 5 è un reato aggravato dall'evento morte che richiede la colpa del soggetto agente. Si configura come un reato complesso laddove la morte sia frutto della volontà del reo.¹¹⁸

In relazione alle condotte, la norma prevede che la fattispecie di tortura sia integrata laddove vengano compiute violenze, minacce gravi o laddove il *reo* abbia agito con crudeltà. Inoltre, la disposizione prevede la pluralità delle condotte che determinano un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

La norma assume la duplice forma di reato abituale e di evento. La prima forma si riscontra laddove le condotte siano molteplici e siano reiterate. La seconda forma viene in rilievo laddove l'atto si traduca nel trattamento inumano e degradante. Fra l'altro, in quest'ultimo caso, è sufficiente il compiersi di una sola condotta.

Il trattamento inumano e degradante prevede che la norma dia molto spazio agli aspetti psicologici dell'evento, soprattutto per il fatto che il degrado è difficile da quantificare se non attraverso un approccio di tipo soggettivo.¹¹⁹

Dal momento che, come è stato tristemente detto, la norma manca di determinatezza, la Corte di Cassazione è dovuta intervenire a più riprese per colmare i vuoti lasciati dal legislatore.

Una delle più importanti sentenze in tal senso è stata la sentenza della Cassazione Sez. V Penale, 9 novembre 2021 (dep. 16 marzo 2022), n. 8973.

¹¹⁸ Cfr. BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA, *Diritto Penale - Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2021. Questo ricalca il modello derivante dall'art. 630 c.p. che riguarda il sequestro di persona a scopo di estorsione. La formulazione dell'art. 630 comprende le ipotesi in cui l'evento sia causa di preterintenzione o di un'omissione. Ciò è dovuto all'avverbio «comunque» che fa parte della norma. L'evento morte, infatti, viene considerato come conseguenza «comunque» non voluta dal soggetto agente. Ciò che impedisce all'art. 613 *bis* di includere la responsabilità oggettiva è proprio la mancanza di tale avverbio. Tuttavia, laddove la morte sia stata causata da atti tipici delle percosse o dediti a causare lesioni, è possibile configurare il concorso tra l'art. 613 *bis* e l'art. 584 c.p. che riguarda il delitto preterintenzionale.

¹¹⁹ BELFIORE, *L'introduzione del delitto di tortura in Archivio penale - Supplemento al n.1 del 2018 - La giustizia penale riformata*, 2018, pp. 295-301.

La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Cassazione in sede cautelare circa gli incresciosi fatti accaduti all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere nella primavera del 2020, i cui fatti saranno ricostruiti in breve.

L'epidemia da Coronavirus ha portato il governo italiano ad adottare alcune misure emergenziali per contrastare il contagio. Il nostro Paese, purtroppo, ha attraversato una fase di crisi dovuto al collasso del sistema sanitario – o quasi – e alle difficoltà legate alle pesanti misure restrittive.

Queste hanno affetto il sistema carcerario dal momento che le misure restrittive hanno imposto limitazioni alle attività che i detenuti svolgono abitualmente all'interno e fuori dagli istituti penitenziari. Ad essere limitati sono stati anche i contatti con gli esterni dal momento che sono stati ridimensionati gli incontri con i familiari.

Come se non bastasse, le condizioni degli istituti penitenziari italiani – da anni affetti da un grave problema di sovraffollamento – preoccupavano i detenuti per le scarse precauzioni relative alla loro incolumità.

Tutto ciò ha scatenato rivolte nelle varie carceri italiane, accompagnate da una risposta durissima da parte della polizia penitenziaria.¹²⁰

Il caso che ha destato maggiori preoccupazioni è legato ai fatti avvenuti all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere a Caserta. Il 6 aprile 2020 più di trecento detenuti sono stati vittima delle violenze di un enorme dispiegamento di uomini della polizia penitenziaria nell'ambito di una «perquisizione straordinaria»¹²¹ in un reparto dell'istituto. Questa era stata disposta per rispondere alle proteste che i detenuti avevano condotto nei giorni precedenti.

Per quattro ore, gli agenti hanno perpetrato violenze e torture (sia fisiche che psicologiche) sui soggetti detenuti nella struttura e sono continuate ai danni di un

¹²⁰ BERNARDI, *Carcere e tortura: la Cassazione si esprime (in sede cautelare) sui fatti di Santa Maria Capua Vetere* in *Sistema Penale*, 5 aprile 2022, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-2022-8973-cautelare-tortura-carcere-santa-maria-capua-vetere>. Sono state eseguite diverse indagini le quali hanno portato alla luce le efferatezze degli agenti durante le rivolte dei detenuti. Essi hanno impietosamente perpetrato violenze e varie torture di Stato. Ovviamente, sono seguiti i tentativi vari di insabbiare quanto accaduto.

¹²¹ *Ivi*.

gruppo di quattordici persone per altri cinque giorni, dal momento che costoro erano stati ritenuti i responsabili delle proteste.

La sentenza della Suprema Corte risponde al ricorso presentato da M. G., Comandante della polizia penitenziaria del carcere, il quale nel 2021 era stato sottoposto agli arresti domiciliari dal Tribunale del Riesame di Napoli per i delitti di lesioni, torture, calunnia, falso e depistaggio.

M.G. aveva presentato il ricorso perché riteneva infondata la sussistenza del reato di tortura dal momento che la condotta tenuta non rispettava il requisito dell'abitudine richiesto dall'art. 613 *bis* oltre che l'elemento soggettivo, lamentando, inoltre, l'estraneità ai fatti.¹²²

La Corte di Cassazione ha successivamente preso posizione ritenendo infondati tutti i motivi di ricorso¹²³ e ha affrontato l'analisi dell'art. 613 *bis* per motivare la sua decisione.

L'utilizzo del plurale circa le azioni che il soggetto deve aver compiuto per integrare il reato di tortura ha condotto i giudici a leggere l'art. 613 *bis* sotto forma di reato abituale.

La Suprema Corte ha affermato che il delitto di tortura è stato configurato dal legislatore, in realtà, come «reato eventualmente abituale». Questo perché esso può essere «integrato da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate

¹²² PIATTI (a cura di), *La c.d. "tortura di Stato": analisi dell'art. 613-bis c.p. alla luce della recente giurisprudenza di legittimità* in *Ius in itinere*, 27 maggio 2022. https://www.iusinitinere.it/la-c-d-tortura-di-stato-analisi-dellart-613-bis-c-p-alla-luce-della-recente-giurisprudenza-di-legittimita-42473#_ftnref1. Il ricorrente deduceva anche la «precarietà delle esigenze cautelari» sulle quali ha deciso il Tribunale. Io aveva fatto vista «l'eccezionalità e la contingenza della situazione sanitaria di quel periodo».

In merito a quest'ultimo punto, cfr. Bernardi, Silvia. «Carcere e tortura: la Cassazione si esprime (in sede cautelare) sui fatti di Santa Maria Capua Vetere». *Sistema Penale*, 5 aprile 2022. La Corte di Cassazione riterrà infondate le doglianze del ricorrente relativamente alle esigenze cautelari e al rispetto dei principi di proporzione e adeguatezza. Infatti, essendo per i giudici la tortura un reato comune, l'eventuale sospensione del servizio del Comandante non rileva in modo significativo. Anzi, alla luce della gravità dei fatti, non sembra controverso l'esigenza e l'adeguatezza nel condannare M.G. alle misure degli arresti domiciliari. Questo è stato deciso anche «alla luce [...] del ruolo primario, organizzativo e decisionale assunto da M.G. nella vicenda.»

¹²³ DI TULLIO D'ELISIIS, *La Cassazione chiarisce in cosa consistono gli elementi costitutivi del delitto di tortura* in *Diritto.it*, 2 aprile 2022, <https://www.diritto.it/la-cassazione-chiarisce-in-cosa-consistono-gli-elementi-costitutivi-del-delitto-di-tortura/>. Gli Ermellini hanno rilevato l'inutilità e l'idoneità delle altre misure coercitive e la misura degli arresti domiciliari sembrava quella più congrua e adatta a prevenire che simili fatti accadessero di nuovo.

nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell'incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona».

I giudici hanno ripreso il chiarimento che in precedenza era stato già fatto dalla sentenza della Cassazione Sez. V, n. 47079 dell'8 luglio 2019¹²⁴. Quest'ultima aveva asserito che il fatto che il reato di tortura fosse stato definito come realmente abituale era dovuto alla possibilità di integrarlo attraverso diverse condotte violente *«gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell'incolumità o della libertà individuale e morale della vittima».*

La sentenza in analisi si è ispirata a quest'ultimo passaggio aggiungendo che la locuzione “mediante più condotte” debba essere riferita non soltanto a più episodi reiterati nel tempo (come statuiva nel 2019) ma anche a *«una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico».*

Inoltre, dal momento che la tortura è qualificata come un reato comune, ai fini dell'integrazione non è necessario provare il pericolo di reiterazione dello stesso.¹²⁵

I giudici si sono in seguito allineati all'interpretazione della sentenza della Sez. V, dell'11 ottobre 2019, n. 50208, la quale aveva già chiarito che per “crudeltà” deve intendersi un *«comportamento eccedente rispetto alla normalità causale che determina nella vittima sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore particolarmente riprovevole dell'autore del fatto».*

Per la Corte di Cassazione, la crudeltà è dunque un requisito *«di natura prettamente valutativa e intrinsecamente dotato di forte carica valoriale»* e serve per differenziare quei comportamenti che non consistono in un mero atto persecutorio ma che vanno irrimediabilmente oltre.

¹²⁴ *Ivi.*

¹²⁵ PIATTI (a cura di), *La c.d. “tortura di Stato”: analisi dell'art. 613-bis c.p. alla luce della recente giurisprudenza di legittimità* in *Ius in itinere*, 27 maggio 2022, https://www.iusinitinere.it/la-c-d-tortura-di-stato-analisi-dellart-613-bis-c-p-alla-luce-della-recente-giurisprudenza-di-legittimita-42473#_ftnrefl. Infatti, come spiega Piatti, ciò accade dal momento che non esiste un rapporto qualificato tra l'autore e il bene giuridico tutelato.

Gli Ermellini hanno puntualizzato che, circa la “minorata difesa” della vittima, debba essere preso in considerazione il contesto di crescita e sviluppo oltre che le condizioni effettive del *reo* che favoriscano il potere di questo sulla vittima.

La norma richiede alternativamente il verificarsi di due eventi: le “acute sofferenze fisiche” ovvero un “verificabile trauma psichico”. Entrambi gli eventi non sono mai stati di facile interpretazione¹²⁶ e le strade percorse dai giuristi erano diverse, tra le quali spiccava il riconoscere l’autonomia concettuale dei termini di modo che si potessero ritenere rilevanti diversi fatti riconducibili alla norma.

Circa le prime, la sentenza della Corte di Cassazione Sez. V, n. 50208/2019 prevede che la vittima non debba necessariamente subire lesioni ai fini dell’integrazione del reato. Invece, circa il trauma psichico, la Cassazione è intervenuta con la sentenza della Sez. V n. 47079/2019. Quest’ultima non ha ritenuto che dovesse effettivamente verificarsi un PTSD, cioè un “trauma psichico strutturato”.

Infatti, il trauma psichico può semplicemente tradursi in una condizione del tutto temporanea che, tuttavia, riesce a minacciare le condizioni mentali in modo visibile e riscontrabile attraverso i soli elementi sintomatici. Non è richiesto, pertanto, un accertamento peritale.¹²⁷

¹²⁶ MARCHI, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613 bis c.p.* in *Diritto Penale Contemporaneo*, 7, 2017, pp. 155-167. Il concetto relativo alle sofferenze fisiche, infatti, di determinatezza dal momento che attiene a un concetto psicologico ed emotivo. Quello più critico, per l’autrice, rimane il secondo evento richiesto dalla norma. A tal proposito scrive: «Il primo termine su cui riflettere è “verificabile”: se con esso si vuole fare riferimento alla necessità di prova in sede processuale, allora la sua portata è meramente pleonastica; al contrario, se il concetto di trauma psichico viene inteso come un qualcosa di più rispetto ad un mero disturbo, disagio o stato transitorio di shock post-traumatico, allora la prospettiva cambia radicalmente. L’aggettivo di cui sopra modificherebbe la propria incidenza sul tipo penale, veicolando nel processo la necessità di provare la sussistenza di un obiettivo riscontro nosografico del trauma subito a seguito di violenza morale, nei termini quantomeno di disturbo della personalità.»

¹²⁷ La sentenza n.47079/2019 lo spiega come segue: «il “trauma psichico verificabile”, previsto dall’art. 613-bis cod. pen. non deve necessariamente tradursi in una sindrome duratura da “trauma psichico «strutturato” (PTSD) e può consistere anche in una condizione critica temporanea che risulti, per le sue caratteristiche, non integrabile nel pregresso sistema psichico della vittima, sì da minacciarne la coesione mentale e di tale condizione la norma richiede l’oggettiva riscontrabilità, che non esige necessariamente l’accertamento peritale, né l’inquadramento in categorie nosografiche predefinite, potendo assumere rilievo anche gli elementi sintomatici ricavabili dalle dichiarazioni della vittima, dal suo comportamento successivo alla condotta dell’agente e dalle concrete modalità di quest’ultima».

Per approfondire, si veda DI TULLIO D’ELISIIS, *La Cassazione chiarisce in cosa consistono gli elementi costitutivi del delitto di tortura* in *Diritto.it*, 2 aprile 2022, <https://www.diritto.it/la-cassazione-chiarisce-in-cosa-consistono-gli-elementi-costitutivi-del-delitto-di-tortura/>.

Riguardo all'elemento soggettivo, rispetto all'art. 1 CAT che contempla l'intenzionalità, l'art. 613 *bis* si discosta da esso evitando il dolo specifico.

Invece, è stato preferito il dolo generico per entrambi i tipi di tortura, sia quella comune che quella propriamente detta "di Stato".

La decisione non è stata favorevolmente accolta dalla dottrina che, invece, avrebbe preferito il dolo specifico. Questo si rivela utile non soltanto a dare più forza alla fattispecie ma a distinguere la tortura da altri tipi di atti.¹²⁸

Oltre al dolo specifico, la dottrina ha spesso invocato la possibilità di richiamare il dolo intenzionale in capo all'agente colpevole del reato di tortura.

Tuttavia, il dolo generico si rivela utile tutte quelle volte in cui l'evento non è lo scopo ultimo prefissato dal *reo*. Il dolo intenzionale, laddove ciò accadesse, restringerebbe troppo il campo operativo della norma e ne verrebbe meno l'effettività della tutela. Il dolo generico, invece, si rivela utile perché prevede la possibilità che vengano comprese, entro i confini della disposizione normativa, anche eventi che si compiano senza che il colpevole si sia precedentemente fissato uno scopo.¹²⁹

Grazie a quest'ultimo punto, la norma per come oggi la conosciamo non può essere considerata una violazione della CAT.

La sentenza della Corte di Cassazione Sez. V, n. 4755/2019 ha aggiunto che, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, non sia necessario il dolo unitario «consistente nella rappresentazione e deliberazione iniziali del complesso delle condotte da realizzare».

È sufficiente, infatti, la «coscienza e la volontà, di volta in volta, delle singole condotte».

¹²⁸ MARCHI, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613 bis c.p.* in *Diritto Penale Contemporaneo*, 7, 2017, pp. 155-167. Per la dottrina il dolo specifico avrebbe comportato la distinzione tra le pratiche di tortura dalle lesioni o da atti di violenza privata. Come se non bastasse, il dolo generico non fa altro che peggiorare il rapporto tra l'art. 613 *bis* e il reato di maltrattamenti, ormai assorbito dal primo. La dottrina contesta il dolo scelto dal legislatore anche perché questo si presta a non considerare che, proprio nel caso della tortura di Stato, la finale è «coessenziale al fatto». Ciò non fa che indebolire ancora di più la fattispecie finora descritta.

¹²⁹ In argomento, MELONE, *Il delitto di tortura in Il diritto vivente - rivista quadrimestrale di Magistratura Indipendente*, 11 giugno 2023, http://www.rivistaildirittovivente.it/attache/file/IL_DELITTO_DI_TORTURA%281%29.pdf.

Per quanto riguarda la cornice edittale, questa non ha del tutto soddisfatto i giuristi. Sebbene essa preveda uno spazio abbastanza importante, infatti, l'opinione comune è che esso non riesca a rimarcare il disvalore dei fatti da punire e che non sia utile a rendere efficiente una norma già provata per via del resto della sua struttura.¹³⁰

In generale, si può affermare senza troppi dubbi che la norma non sia stata accolta con favore da parte degli interpreti. Le difficoltà strutturali e interpretative non hanno fatto altro che scoraggiare quanti avevano riposto fiducia nel legislatore; in tale contesto, la Corte Suprema di Cassazione prova a fare del suo meglio per risolvere e sopperire alle mancanze risultanti dall'applicazione.

Il legislatore ha agito in buona fede per bilanciare il potere pubblico con i diritti umani che devono essere riconosciuti al cittadino. Probabilmente, non ha avuto il coraggio di osare e andare oltre le esigenze politiche.

Data la necessità di sanzionare la tortura nel modo più efficace possibile, è auspicabile che i prossimi governi possano rimediare.

¹³⁰ Per approfondire, si veda BELFIORE, *L'introduzione del delitto di tortura in Archivio penale - Supplemento al n.1 del 2018 - La giustizia penale riformata*, 2018, pp. 295–301. Belfiore descrive, in particolar modo, l'eventualità in cui il fatto venga commesso da un pubblico ufficiale. Infatti, in quest'ultimo caso, la sanzione è per ovvi motivi più grave. Tuttavia, laddove le sofferenze siano legate all'applicazione e all'esecuzione di misure legittime, la sanzione non opera e gli atti non vengono definiti come reati.

2.3 La rilevanza della tortura psicologica

L'interpretazione del delitto di tortura esaltandone le implicazioni psicologiche, permette di considerare aspetti della fattispecie che normalmente potrebbero passare in secondo piano.

Si parla, infatti, di vessazioni che hanno un impatto profondo nella psiche umana e che influenzano il vissuto di chi le subisce per via dei traumi profondi che esse causano.

Da qui, nascono nuovi orizzonti interpretativi, volti a considerare come atti di tortura anche quelli che normalmente non vengono considerati tali.

A titolo esemplificativo, è possibile considerare la violenza domestica che le donne subiscono, la schiavitù (anche e soprattutto sessuale) conseguente al traffico di esseri umani o, ancora, lo sfruttamento minorile.

Del resto, la scarsa determinatezza potrebbe essere usata come una strategia interpretativa per dar voce a reati e violenze che spesso, per l'ordinamento penale, non hanno la rilevanza che in realtà meriterebbero per le modalità attraverso cui vengono compiuti.

Quando si parla di tortura, l'immaginario comune riporta alla tortura prettamente fisica, quella tangibile che riporta a volti tumefatti e corpi martoriati. O, ancora, si pensa a pratiche assurde e ormai, fortunatamente, desuete.

Purtroppo, non è frequente che ci si soffermi altrettanto sulla tortura psicologica che, tuttavia, viene richiesta ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 613 *bis*.¹³¹ Questa tipologia di tortura ha un impatto quasi pari a quella fisica, se non peggiore: essa logora l'integrità mentale della vittima e ne può mutare per sempre la personalità. Per molti appartenenti al mondo giuridico, fra cui la *Inter-American*

¹³¹ COLANTUONO, BRANDOLESE, *Giornata internazionale a sostegno delle vittime di tortura: l'invisibilità della tortura psicologica* in *Istituto per lo Studio delle Psicoterapie - News*, 25 giugno 2020. <https://www.istitutopsicoterapie.com/giornata-internazionale-a-sostegno-delle-vittime-di-tortura-linvisibilita-della-tortura-psicologica/>. Per le dottoresse Colantuono e Brandolese, la caratteristica principale della tortura psicologica è proprio l'invisibilità dal momento che, mentre i danni a un corpo torturato si notano immediatamente, la tortura psicologica agisce in modo più subdolo e le conseguenze, seppur concrete, non sono tangibili.

*Court*¹³², la tortura psicologica è la tortura cd. moderna, che si avvale di metodologie nuove. Si consideri poi che la stessa è stata ampiamente utilizzata a Guantánamo.¹³³

Non esiste una definizione univoca di tortura psicologica; eppure, la sua individuazione è chiara ai giuristi. Questa si basa, innanzitutto, sulle conseguenze che le vittime subiscono. È d'uopo precisare che esse sono fortemente soggettive: ogni individuo percepisce le conseguenze relative a una violenza psicologica in modo diverso dall'altro. Solitamente i torturati sono portati a sviluppare disturbi psichiatrici non indifferenti quali la depressione, l'ansia, il PTSD (disturbo post-traumatico da stress) e altri le cui manifestazioni sono anche fisiche.¹³⁴

Una delle peggiori conseguenze della tortura psicologica consiste nella spersonalizzazione della vittima: essa viene condizionata a tal punto da maturare pensieri ed emozioni negative fino a vivere nel terrore.

Altro elemento utile a identificare la tortura psicologica è la metodologia attraverso cui essa viene inferta. Rispetto alla tortura fisica, questa si presenta come molto più peculiare e subdola dal momento che non prevede che si faccia ricorso alle sofferenze fisiche.¹³⁵

Il regime venezuelano, com'è emerso in una recente intervista a Lorent Saleh, ex detenuto sotto il governo di Maduro,¹³⁶ fa da tempo uso della cd. «tortura bianca». Il trattamento, come le altre torture psicologiche, non lascia tracce e per questo è ancora più comodo.¹³⁷

¹³² In argomento, si veda ZAMPERINI, MENEGATTO, *Tortura psicologica e trauma psichico: la legge e la scienza* in *Studi sulla questione criminale - Il Mulino*, 2, agosto 2018, pp. 81-94.

¹³³ *Infra*, Parte I, Cap. II, Paragrafo 2.3.

¹³⁴ COLANTUONO, BRANDOLESE, *Giornata internazionale a sostegno delle vittime di tortura: l'invisibilità della tortura psicologica* in *Istituto per lo Studio delle Psicoterapie - News*, 25 giugno 2020. <https://www.istitutopsicoterapie.com/giornata-internazionale-a-sostegno-delle-vittime-di-tortura-linvisibilita-della-tortura-psicologica/>.

¹³⁵ Per approfondire, si veda ZAMPERINI, MENEGATTO, *Tortura psicologica e trauma psichico: la legge e la scienza* in *Studi sulla questione criminale - Il Mulino*, 2, agosto 2018, pp. 81-94. L'autore, citando Diarmuid Cunniffe, spiega che questo tipo di tortura, proprio per il fatto che non prevede alcuna sofferenza fisica, sia da denominare "tortura senza contatto".

¹³⁶ STEFANINI, *Intervista a Lorent Sal. Così il regime venezuelano tortura i dissidenti. Parla il Premio Sakharov*, in *Il Foglio*, 12 dicembre 2018, <https://www.ilfoglio.it/esteri/2018/12/12/news/cosi-il-regime-venezuelano-tortura-i-dissidenti-parla-il-premio-sakharov-228905/>.

¹³⁷ MONTAGUT, *Che cos'è la tortura?* in *Rivista di filosofia del diritto - Il Mulino*, 2, dicembre 2015, pp. 323-334. La tortura bianca diventa, così, più accettabile dal punto di vista morale e sociale rispetto a quella fisica, soprattutto quando è in gioco la sicurezza di uno Stato. Questo assunto si ispira alle opinioni di Alberto Gonzales, ex Segretario di Stato al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Secondo Gonzales, è

Gli Stati che ne fanno uso sono sicuramente avvantaggiati sul piano giudiziario (senza alcun segno tangibile sul corpo, è più difficile che si possa parlare di tortura per la maggior parte dei sistemi penali). Inoltre, sembrando più blanda rispetto alle ferite che normalmente sono visibili su un corpo sottoposto a tortura fisica, la tortura psicologica è facilmente giustificabile davanti all'opinione pubblica.¹³⁸

Molti autori tendono a sovrapporre l'espressione a quella della tortura psicologica. Ad essere precisi, secondo una lettura molto stringente della stessa, la tortura bianca, al contrario della mera psicologica, prevede danni psichici maggiori dal momento che si basa sulla privazione dei sensi della persona sottoposta a tortura.

Saleh era stato arrestato dal Servizio boliviano di *intelligence* ed è stato rinchiuso nel centro chiamato «La Tumba» per due anni per poi spostarsi all'Helicoide. Quest'ultimo è considerato un centro detentivo dove la tortura, soprattutto quella bianca, viene praticata abitualmente.

Una delle più usate nel centro è quella di privare dei sensi la persona sottoposta a tortura: per esempio, non le si permette di percepire i colori a meno che non sia il bianco o il nero, oppure viene costretta a subire temperature gelide per un tempo prolungato.

Ciò che fanno le forze armate all'interno di Helicoide è, per citare Saleh, «*giocare con i nervi attraverso minacce di suoni e di luci*».¹³⁹

Questo tipo di tortura, com'è chiaro, annichilisce la persona attraverso l'isolamento psicologico dal mondo esterno. La racchiude in una bolla in cui esiste essa soltanto e non prevede via d'uscita.

possibile creare una sorta di «soglia di tolleranza agli atti di tortura». Dunque, rispetto alla tortura fisica, quella psicologica o bianca sono sicuramente preferibili. Il dolore fisico, infatti, è molto meno sopportabile rispetto alle eventuali conseguenze psicologiche. Gonzales, come il lettore può immaginare, ha subito numerose critiche dagli studiosi di psicologia dal momento che le conseguenze date dai disturbi psichici causati dalla tortura bianca possono essere di gran lunga peggiori rispetto a quelle fisiche.

¹³⁸ *Ivi*. Molti Stati possono usare la strategia volta a colpevolizzare un nemico comune e a catalizzare l'odio dei cittadini nei suoi confronti. La strumentalizzazione dei sentimenti è, solitamente, molto efficace, come si è già visto *infra*, Parte I, Cap. II, Paragrafo 2.2.

¹³⁹ STEFANINI, *Intervista a Lorent Sal. Così il regime venezuelano tortura i dissidenti. Parla il Premio Sakharov*, in *Il Foglio*, 12 dicembre 2018, <https://www.ilfoglio.it/esteri/2018/12/12/news/cosi-il-regime-venezuelano-tortura-i-dissidenti-parla-il-premio-sakharov-228905/>. L'uso delle luci è una delle torture bianche più diffuse: attraverso la proiezioni di luci forti e intermittenti per un periodo di tempo prolungato e con un ritmo alquanto sostenuto, il soggetto rischia, addirittura, di sensibilizzare troppo la vista tanto da non riuscire a scoprire gli occhi per molti giorni.

Preparare un intervento *ad hoc* per rimediare alle brutali conseguenze della tortura psicologica è un'impresa non semplice. Questo richiede il dispiegamento di diversi professionisti che possano permettere anche una parziale riabilitazione dell'individuo.¹⁴⁰ Il percorso non è quasi mai semplice e spesso non si riesce a raggiungere i risultati sperati. Chi subisce la tortura psicologica, ovvero la tortura bianca, porterà i segni con se per sempre e brancolerà nel buio in cerca di una via d'uscita.¹⁴¹

Il problema è legato anche al fatto che, attraverso la terapia psicologica, il paziente rischia di ricordare con ancora più violenza le torture subite e di rimanere vittima di uno stato prolungato di assedio dove egli rivive il trauma che lo accompagna. Non tutte le vittime sono disposte ad affrontare un percorso assistiti da un professionista perché hanno paura proprio di questa conseguenza e non si sentono abbastanza preparati, nemmeno se dovessero affrontare precedentemente un periodo di preparazione psicologica.¹⁴²

Tra le varie modalità attraverso cui è possibile che si concretizzi la tortura bianca, vi è anche la *stress position*.

Anche questo tipo di tortura è ampiamente utilizzata a Guantánamo. Consiste nel lasciare i detenuti immobili in una posizione scomoda – in ginocchio o appoggiati alla

¹⁴⁰ COLANTUONO, BRANDOLESE, *Giornata internazionale a sostegno delle vittime di tortura: l'invisibilità della tortura psicologica* in Istituto per lo Studio delle Psicoterapie - News, 25 giugno 2020. <https://www.istitutopsicoterapie.com/giornata-internazionale-a-sostegno-delle-vittime-di-tortura-linvisibilita-della-tortura-psicologica/>. Si creano dei percorsi riabilitativi ad hoc e ciò prevede dunque la costruzione di un'impresa cui devono collaborare diverse figure tra avvocati, psicologi, psichiatri e medici. Nel 1981 è stato fondato "The United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture". Questo è un fondo che permette una vita più semplice alle vittime di torture e alle loro famiglie. Il fondo – totalmente volontario – garantisce assistenza soprattutto alle persone residenti in Paesi dove le cure mediche non sono gratuite, anzi. Esso è un'opportunità di sensibilizzare quanti ne vengono in contatto e di mettere in guardia il mondo e i governi sulle terribili conseguenze di questo tipo di torture che, soltanto apparentemente, non lascia traccia.

¹⁴¹ SALVADORINI, *Tortura bianca, la violenza invisibile che la legge non punisce* in Linkiesta, 6 luglio 2017, <https://www.linkiesta.it/2017/07/tortura-bianca-la-violenza-invisibile-che-la-legge-non-punisce/>. Salvadorini riporta le parole della psicologa Marialuisa Menegatto. Parlando della tortura bianca, essa asserisce che questa non soltanto isola la vittima ma la lascia in una realtà completamente fuori asse a tempo indeterminato. E aggiunge che la tortura psicologica, in generale, è «un modo per gettare nel caos più completo la percezione della vittima». Il torturato è condannato a vivere in una «realtà alterata».

¹⁴² GIORDANO, *La frammentazione narrativa nel PTSD* in Dr Christian Giordano (blog), 7 novembre 2017, <https://www.giordanochristian.com/2017/11/07/la-frammentazione-narrativa-nel-ptsd/>. In psicologia si parla di «ri-traumatizzazione». In breve, il ricordo traumatico e la «ri-esperienza» da parte del paziente cristallizza il primo nella sua memoria ed è difficile, a quel punto, correre ai ripari. Questo rientra tra i disturbi post-traumatici e le terapie sono lunghe e complesse per evitare eventuali danni collaterali al paziente.

parete – a tempo indeterminato o, per lo meno, indefinito. Tale pratica provoca crolli psicologici oltre che stati mentali alterati, capogiri, svenimenti.

Per non parlare, poi, delle conseguenze a livello fisico, a partire dall'indebolimento eccessivo dei muscoli con possibile atrofizzazione.

Una tecnica simile viene utilizzata anche dai soldati russi in Ucraina. Alice Jill Edwards, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, ha denunciato un uso sistematico della tortura fisica e, soprattutto psicologica.

In una lettera cui hanno partecipato anche altri esperti delle Nazioni Unite, si riportano le violenze praticate sui prigionieri. Queste sono tali che provocano allucinazioni, deprivazioni sensoriali e, addirittura, accidenti gravi al sistema nervoso come stroke istemici (cd. ictus). Le denunce sono state diverse ed è stata coinvolta anche la Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite per l'Ucraina.¹⁴³

Non è raro che in guerra si faccia uso della tortura psicologica proprio perché a tratti risulta più crudele della tortura fisica.

Una delle più dannose è la tortura cd. acustica. Ex prigionieri ed ex soldati che hanno servito il loro Paese in Afghanistan o in Iraq, hanno testimoniato di aver subito questo tipo di pratica.

A parte le perdite d'udito (in certi casi croniche), l'uso di un determinato tipo di musica o, addirittura, l'ascolto prolungato delle voci dei propri nemici può risultare estremamente dannoso perché aggredisce le debolezze di chi la subisce e lo attacca nell'intimità. Di fatti, il volume alto con il quale viene fatta ascoltare la musica ai prigionieri non da loro tregua e impedisce loro di pensare o di mantenere lucida la mente per ricordare finanche la propria identità.¹⁴⁴

¹⁴³ STEFANINI, *Politica pianificata | L'esercito russo usa la tortura fisica e psicologica su civili e prigionieri di guerra ucraini* in *Linkiesta.it*, 17 giugno 2023, <https://www.linkiesta.it/2023/06/russia-ucraina-tortura-fisica-psicologica/>. La Commissione ha pacificamente asserito che tali gravi fatti costituiscono veri e propri crimini di guerra o crimini contro l'umanità.

¹⁴⁴ MONTAGUT, *Che cos'è la tortura?* in *Rivista di filosofia del diritto - Il Mulino*, 2, dicembre 2015, pp. 323-334. A questo proposito, Montagut riporta le parole di Suzanne Cusick, storica della musica residente in New York City, la quale ha commentato tale pratica sostenendo che, ciò cui si aspira, è la «de-sogettivazione dell'io». Gli aguzzini vogliono che la vittima rinunci a se stesso e attendono che «il suo mondo interiore imploda».

Di recente, l'attivista e dissidente politico Alexey Navalny – attualmente detenuto nel carcere di Melekhovo – ha dichiarato di essere stato costretto più volte ad ascoltare a tutto volume alcune registrazioni dove la voce del presidente russo Vladimir Putin sciorina i suoi discorsi politici. Navalny ha accusato i suoi carcerieri molte volte di torture psicologiche.¹⁴⁵

Si assiste a un'aggressione cosciente alla dimensione soggettiva e trans-soggettiva dell'individuo, volto a privarlo della sua dimensione interiore e sociale.¹⁴⁶

Egli non è più padrone di se stesso e dello spazio che lo circonda ma ne diventa succube.

La criminalizzazione della tortura psicologica, alla luce dell'analisi appena eseguita, è estremamente importante.

Il legislatore italiano ha lasciato un'impronta della stessa all'art. 613 *bis* co.1 con la locuzione che fa riferimento al «verificabile trauma psichico». Il trauma psicologico viene solitamente definito come un evento estremamente stressante dalle conseguenze fisiche e psicologiche la cui elaborazione compromette il normale equilibrio psicofisico della persona.¹⁴⁷

Il danno psichico, perché la fattispecie normativa possa essere integrata, deve essere verificabile.

¹⁴⁵ NISI, *Navalny: "Mi costringono ad ascoltare a tutto volume i discorsi di Putin. Sopravvivo pensando a tre cose"* (di C. Nisi) in *HuffPost Italia*, 5 maggio 2023. https://www.huffingtonpost.it/esteri/2023/05/05/news/navalny_torturato_in_prigione_con_i_discorsi_di_putin-12030499/.

¹⁴⁶ MONTAGUT, *Che cos'è la tortura?* in *Rivista di filosofia del diritto - Il Mulino*, 2, dicembre 2015, pp. 323-334. L'aspetto più spaventoso è che, attraverso l'invasione prepotente dello spazio del torturato, esso sviluppa come una dipendenza dal torturatore dal momento che questo sta facendo scempio della sua identità, riducendolo a un automa. Inoltre, l'attacco a livello trans-soggettivo agisce sui rapporti inter umani del torturato e volge a colpire il sistema culturale e sociale del soggetti. Un esempio di questo è la vicenda che ha riguardato un prigioniero di Guantánamo: essendo la musica considerata da lui un peccato per motivi religiosi, i torturatori lo costringevano ad ascoltarla senza sosta. Montagut commenta scrivendo che i carcerieri di Guantánamo lo avevano lasciato «in uno stato di peccato cosciente su cui egli non aveva alcun potere».

¹⁴⁷ BULLI, *Trauma psicologico: sintomi e cura* in *IPSICO*, 1 novembre 2013. <https://www.ipsico.it/sintomi-cura/trauma-psicologico/>. Una prima risposta che il corpo da all'esperienza traumatica è di tipo emotivo – corporea perché crea una «stasi neurobiologica». Come scrive il Dott. Bulli, quest'ultima «impedisce l'elaborazione delle emozioni e delle sensazioni corporee le quali, permanendo nel cervello oltre la conclusione dell'esperienza, sono pronte a riattivarsi in situazioni simili a quella traumatica».

Compito non semplice, sebbene la lettura scientifica venga incontro all'interprete dal momento che sono stati eseguiti diversi studi circa le conseguenze subite a livello psichico dai torturati.¹⁴⁸

Gli studi hanno mostrato che, normalmente, i torturati che soffrono di disturbi legati allo stress post-traumatico si aggirano, in media, intorno al 40% di essi.¹⁴⁹

I dati preoccupanti hanno spinto a una maggiore considerazione del fenomeno, tanto che l'OMS non soltanto incentiva alle diagnosi dello stress post-traumatico, ma include nelle stesse l'accertamento di una serie di disturbi legati alle disfunzioni emozionali o del subconscio che portano alla spersonalizzazione dell'individuo.¹⁵⁰

La sempre più crescente attenzione nei confronti della tortura psicologica e della tortura in bianco permettono ulteriori e utilissimi orizzonti interpretativi che prima rischiavano di restare relegati nell'ombra.

Si pensi a tutti quegli atti di violenza che assumono le sembianze di atti di tortura psicologica le cui conseguenze fisiche sono poche o nulle: è l'occasione per rendere più efficiente la tutela nell'ottica della tutela completa della dignità e dell'integrità fisica dell'uomo.¹⁵¹

¹⁴⁸ MONTAGUT, *Che cos'è la tortura?* in *Rivista di filosofia del diritto - Il Mulino*, 2, dicembre 2015, pp. 323-334. Sono stati presi in considerazione i prigionieri di guerra o i rifugiati in fuga. Molti di essi, al tempo in cui gli studi venivano compiuti, si trovavano già a far parte di un adeguato servizio di riabilitazione.

¹⁴⁹ ZAMPERINI, MENEGATTO, *Tortura psicologica e trauma psichico: la legge e la scienza* in *Studi sulla questione criminale - Il Mulino*, 2, agosto 2018, pp. 81-94. Lo studio preso in considerazione è quello condotto da cinque centri dell'*International Rehabilitation Council for Torture Victims* in vari Paesi tra l'Africa e il Sud America. Essi hanno provato a distinguere tra i rifugiati che sono stati torturati e i rifugiati che non hanno subito torture. Ovviamente, i primi hanno risposto allo studio facendo notare ai ricercatori una maggiore propensione verso il futuro sviluppo di disturbi psichiatrici.

¹⁵⁰ *Ivi*. In particolare, i disturbi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha preso in considerazione sono i seguenti: «disturbi dell'identità e della coscienza, disregolazione emozionale, disturbi dell'attenzione e della concentrazione, cambiamenti nella percezione di sé, cambiamenti nel comportamento e nelle relazioni con gli altri, cambiamenti nei significati e nel senso di sé e delle cose».

¹⁵¹ MONTAGUT, *Che cos'è la tortura?* in *Rivista di filosofia del diritto - Il Mulino*, 2, dicembre 2015, pp. 323-344. Del resto, come fa notare Montagut la tortura non può essere relegata al terrorismo e alla lotta contro di esso. Bisogna restare all'erta per conoscere e comprendere i nuovi episodi attraverso cui si possono manifestare gli atti di tortura nel nostro tempo, al di là delle mura delle carceri. Ciò ci permetterà di prevenire in modo efficace che episodi incresciosi possano continuare ad accadere indisturbati e avviarci verso un divieto che sia davvero assoluto e completo.

2.4 Considerazioni sul tentativo di abrogazione dell'art. 613 bis c.p. e le nuove prospettive di riforma.

Il dibattito sulla norma introdotta dal legislatore nel 2017 ha generato diversi pareri contrastanti.

Come è stato già affrontato nei paragrafi precedenti, uno dei principali motivi per cui alcuni giuristi non apprezzano la norma è la sua scarsa determinatezza. Inoltre, alcuni dei pareri negativi si sono concentrati su motivi prettamente politici: l'art. 613 *bis* e, come si vedrà, anche l'art. 613 *ter*, sono stati a lungo ritenuti fortemente lesivi per la reputazione delle Forze dell'Ordine.

Lo scopo del legislatore, in realtà, era quello di prevenire e scoraggiare abusi di potere che, come ha dimostrato la giurisprudenza e la cronaca del nostro Paese, non sono infrequenti.

Molti portano alla luce le aggressioni che il personale carcerario subisce, invece, da parte dei detenuti, i quali stentano a rispettare le funzioni ricoperte da coloro che lavorano nelle strutture penitenziarie.

I due fenomeni, però, devono essere analizzati separatamente dal momento che appartengono a una matrice diversa.

Gli abusi da parte delle forze dell'ordine non dovrebbero neanche essere contemplati in un Paese che si professa come Stato di diritto democratico. L'uso della forza dovrebbe essere circoscritto a situazioni di estrema necessità, dove nessun altro mezzo è capace di contenere una minaccia per l'incolumità delle autorità o della società. Le aggressioni che vengono registrate nelle carceri da parte dei detenuti vanno approfondite a partire dalla condizione nella quale si ritrovano gli individui rinchiusi tra le mura degli istituti penitenziari.

Dall'altra parte, c'è chi invece non gradisce la scarsa tutela della norma, a partire dalla cornice edittale. Molti avrebbero preferito una presa di posizione più netta e coraggiosa ma si temeva che ciò potesse svilire la fiducia nelle forze armate, già compromessa dagli eventi che hanno scosso Genova durante il G8 e i casi di torture

nelle carceri che sarebbero emersi di lì a poco. Inoltre, si voleva evitare di dare adito ad eventuali e facili strumentalizzazioni politiche.

La norma che punisce la tortura, in effetti, è stata da subito aspramente criticata da parte della politica e non sono mancate occasioni di scontro tra diverse fazioni.

Nel mese di marzo dell'anno corrente, alcuni esponenti di Fratelli d'Italia hanno presentato una proposta di legge per l'abrogazione del delitto di tortura. L'intento era quello di abrogare entrambi gli articoli introdotti nel 2017 e lasciare spazio a un'aggravante contenuta nell'art. 61 c.p.

Le motivazioni addotte riguardavano, in particolar modo, la scarsa determinatezza dell'art. 613 *bis* e il timore che il delitto di tortura potesse causare l'avvio di procedimenti a carico di soggetti appartenenti alle Forze di Polizia nell'esercizio legittimo delle proprie funzioni.¹⁵² Ciò potrebbe portare a privare progressivamente le autorità dei mezzi per compiere in modo efficiente le loro funzioni.

Un'altra doglianza è legata al fatto che l'attuale situazione in Italia circa i dati sulla criminalità non esige – sempre secondo coloro che hanno presentato la proposta di legge – la presenza di una simile fattispecie che rischia di limitare le operazioni della Polizia e, in generale, delle Autorità.

Al di là di possibili implicazioni politiche, considerare il reato di tortura come un potenziale pericolo per le forze dell'ordine è semplicistico, oltre che imprudente e pericoloso. Infatti, la polemica che preme verso l'abrogazione non fa che distogliere il *focus* dalle reali esigenze giuridiche che guidano la presenza di una fattispecie così strutturalmente e culturalmente impegnativa.

La cd. *police brutality* – che verrà adeguatamente trattata nel prossimo capitolo – è un problema sistematico in Italia che non può essere ignorato e che richiede di essere trattato con una certa urgenza. Gli istituti penitenziari, la cui gestione non è semplice,

¹⁵² *Tortura: alla Camera la proposta di legge di FdI per abrogare il reato. Protestano le opposizioni* in Agenzia ANSA, 24 marzo 2023, https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2023/03/24/tortura-alla-camera-la-proposta-di-legge-di-fdi-per-abrogare-il-reato.-protestano-le-opposizioni_daad62a7-baa1-4a06-854a-a1ff37511866.html.

registrano spesso episodi di maltrattamenti o intimidazioni che vengono perpetrati sui detenuti dalla polizia penitenziaria.¹⁵³

Il 24 marzo 2023 è stato pubblicato il *report* del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) con i dati raccolti tra i mesi di marzo e aprile 2022.

La visita si è concentrata sul trattamento delle persone detenute negli istituti penitenziari di Milano, Monza, Torino, Roma. I dati che sono emersi dopo la visita non sono confortanti, dal momento che il sovraffollamento carcerario sembra essere ormai patologico e preoccupante.¹⁵⁴

Inoltre, il CPT ha raccolto le denunce e le segnalazioni circa le violenze subite dai detenuti. Tra le raccomandazioni che ha rivolto al nostro Paese, vi è quella di costruire e attuare una «strategia onnicomprensiva» che sia in grado di prevenire le violenze. Questo è possibile istituendo un sistema di «sicurezza dinamica» che possa aiutare la Polizia penitenziaria nel suo lavoro rendendolo, come recita il comunicato stampa, «più appagante».¹⁵⁵

Il CPT ha registrato alcune denunce relative a maltrattamenti subiti proprio dalla Polizia penitenziaria all'interno delle strutture. Relativamente ad esse, il Comitato ha invitato il nostro Governo a incrementare e migliorare la formazione del personale, di modo che questo riesca a fronteggiare le situazioni di difficoltà nel momento in cui hanno a che fare con detenuti affetti da disturbi psichiatrici.

Le denunce, infatti, erano soprattutto relative a questa particolare tipologia di detenuti, i quali necessitano di personale formato a fronteggiare le loro esigenze attraverso metodologie di contenimento che mettano al sicuro entrambe le parti.

Posto che l'art. 613 *bis* non è da considerarsi inutile o eccessivo, è bene rilevare che, diversamente dalle preoccupazioni che accompagnavano la proposta di legge sulla

¹⁵³ TACCONI, *Abrogare il delitto di tortura? Riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte di Strasburgo* in *Sistema Penale*, 14 aprile 2023, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/tacconi-abrogare-il-delitto-di-tortura-riflessioni-a-margine-di-una-recente-sentenza-della-corte-di-strasburgo?out=print>.

¹⁵⁴ SALA STAMPA DEL CONSIGLIO D'EUROPA, *Il Comitato anti-tortura pubblica il rapporto sull'Italia* in *Consiglio d'Europa - Notizie*, 24 marzo 2023, <https://www.coe.int/it/web/portal/-/il-comitato-anti-tortura-pubblica-il-rapporto-sull-italia>. Le carceri, secondo la visita del CPT, operavano ben oltre la loro capacità massima: alcune di esse operavano al 114% rispetto a una capacità di poco più che cinquantamila posti.

¹⁵⁵ *Ivi*.

sua abolizione che temevano un'«eccessiva penalizzazione del legittimo operato delle forze di polizia», l'articolo opera laddove le azioni delle forze dell'ordine soddisfano i requisiti richiesti dalla norma.

Per evitare fraintendimenti, il legislatore aveva appositamente creato il comma 3, il quale recita che il comma 2 – relativo alla rilevanza penale dei fatti commessi «*a un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio*» – non verrà applicato laddove le sofferenze risultino «*dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti*».

In poche parole, se l'abuso di poteri non si è verificato, gli atti delle autorità verranno considerati rientranti nei confini della legge e non si correrà pericolo che la norma possa ingiustamente danneggiare le forze dell'ordine.

I proponenti lamentavano, infine, l'eccessività della sanzione prevista dal 613 *bis*. A molti interpreti la cornice edittale è parsa, invero, morbida rispetto all'obiettivo prefissato. Essa dovrebbe mirare a dissuadere – prima ancora che punire – la condotta criminosa oltre che evitare che si possa ricorrere a meccanismi utili per evitarne l'applicazione. La sanzione è stata pensata come tale per riuscire a far risaltare il reato e sottolineare la sua gravità.

La principale preoccupazione dello Stato non dovrebbe essere quella di tutelare l'immagine e la buona reputazione delle Forze dell'Ordine (che è, ad ogni modo, importante ed è stata a lungo considerata dai governi), ma quella di salvaguardare i diritti fondamentali dei cittadini, oltre che la loro integrità psicofisica.

Del resto, se soltanto si leggesse la norma in modo razionale ed analitico, ci si accorgerebbe che la sua presenza non fa che onorare la reputazione della Polizia italiana. Infatti, le nostre Forze dell'Ordine non potrebbero mai farsi carico della condotta difforme e anti-giuridica di uno dei loro membri. Sarebbe ignobile se lo Stato

non si prendesse la responsabilità di punire colui che infanga il buon nome della Polizia con il benessere del Governo.¹⁵⁶

In conclusione, per preservare la credibilità del Governo e delle Forze dell'Ordine, è bene che il reato di tortura venga mantenuto.

Al momento, il Governo attuale non ha ancora assunto una posizione precisa sull'argomento. Pochi giorni dopo la notizia della proposta di legge intenzionata a proseguire verso l'abrogazione dell'art. 613 *bis*, però, il Ministero della Giustizia ha rilasciato un comunicato¹⁵⁷ dal quale è emersa la volontà di non procedere verso l'abrogazione bensì verso l'apporto di "alcune modifiche".

Il Guardasigilli, infatti, ha rimarcato la necessità del reato di tortura sebbene sia fermo nell'opinione che serva una riforma volta a superare le criticità dell'art. 613 *bis*.

L'esigenza di riforma è una consapevolezza ormai diffusa tra i giuristi, anche tra coloro che inizialmente avevano accolto con favore la legge 110/2017.

Le proposte non mancano di certo e sono diversi i giuristi che lamentano diversi difetti strutturali e sostanziali. Innanzitutto, è pacifico che occorra adeguare la norma al principio di tassatività.

Il significato di tortura deve acquisire, anche nel nostro ordinamento, la forza datale dalle norme pattizie sovranazionali per garantire un'effettiva tutela.¹⁵⁸

¹⁵⁶ GIOSTRA, *Abolire il reato di tortura infanga l'immagine delle forze dell'ordine* in *Editoriale Domani*, 29 marzo 2023, <https://www.editorialedomani.it/giustizia/abolire-il-reato-di-tortura-infanga-limmagine-delle-forze-dellordine-jxlsj0yv>. Il professore Glauco rimarca l'estrema immediatezza e semplicità del concetto ivi spiegato. Pensandoci bene, l'opinione pubblica ne risentirebbe a tal punto che si peggiorerebbe la situazione: vi sarebbe la percezione di subire l'irresponsabilità di uomini che non rispettano i valori della propria divisa e che non hanno intenzione di pensare primariamente alla difesa dei diritti dei cittadini. La tolleranza dello Stato nei confronti di tali comportamenti ignobili farebbe crollare la sua credibilità e darebbe l'impressione di aver perso il controllo. Il professore parla di una «degradazione nella percezione sociale» del ruolo degli uomini e delle donne delle Forze Armate.

¹⁵⁷ *Reato tortura, Nordio: solo interventi tecnici, no abrogazione* in *gNews Giustizia news online - Quotidiano del Ministero della giustizia*, 29 marzo 2023, <https://www.gnewsonline.it/reato-tortura-nordio-solo-interventi-tecnici-no-abrogazione/>.

¹⁵⁸ Cfr. SCAROINA, *Il delitto di tortura: l'attualità di un crimine antico*, Bari, 2018. L'idea di Scaroina è quella di approcciarsi a una definizione lineare, che possa «trasmettere con immediatezza [...] l'essenza di crimine *naturale* della tortura e recuperare i tratti fondamentali di questo delitto antico». Del resto, non bisogna neanche scadere nella banalizzazione della norma che si presterebbe a strumentalizzazioni di ogni sorta e farebbe perdere la sua credibilità. Quest'ultima verrà mantenuta soltanto laddove la capacità di punire della norma sia non soltanto «incisiva ma selettiva». È anche a questo che si invoca una maggiore aderenza al principio di tassatività.

L'indeterminatezza del dettato normativo rende difficile la sua applicazione e si presta ad abusi; inoltre rischia di non permettere il raggiungimento dell'obiettivo di tutela prefissato già a livello internazionale.¹⁵⁹

Uno dei punti critici maggiormente considerati dai sostenitori di una riforma attengono la distinzione, dal punto di vista sanzionatorio, tra la tortura e i trattamenti inumani o degradanti.

Questi ultimi sono stati riconosciuti dalla giurisprudenza internazionale come meno gravosi rispetto alla tortura e, invero, i giudici delle corti internazionali hanno a lungo insistito circa la distinzione netta tra le due definizioni così da assicurare la proporzionalità tra la pena e il reato commesso.¹⁶⁰

Un altro punto critico riguarda la formulazione attuale della norma come reato comune.

La scelta del legislatore, come già precisato nei precedenti paragrafi del capitolo, non è piaciuta a molti. La qualificazione del reato come comune non sottolinea abbastanza l'abuso di potere da parte dell'autorità e rende più debole la tutela oltre che il significato della fattispecie stessa.¹⁶¹

La riflessione è ineccepibile. Eppure, in questo caso, forse vale la pena lasciare che la disciplina coinvolga eventuali soggetti attivi privati oltre agli individui titolari di una qualità. Nonostante i timori rivolti all'indebolimento della tutela dalla tortura cd. di Stato, la qualificazione della tortura quale reato comune potrebbe essere sfruttata a favore del bene giuridico tutelato: la norma potrebbe essere interpretata di modo da

¹⁵⁹ TUNESI, *Il delitto di tortura. Un'analisi critica*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 11, 2017, p. 16 <https://www.giurisprudenzapenale.com/2017/11/05/delitto-tortura-unanalisi-critica/>. Rende perplessi, a tal proposito, il fatto che le criticità proprie della norma la rendano inapplicabile ad altri fatti simili a quelli accaduti durante il G8 di Genova, sebbene l'introduzione della tortura nel nostro ordinamento si debba anche a questi ultimi.

¹⁶⁰ DI TERLIZZI, *Tortura e contesto carcerario: tra criticità e prospettive di riforma dell'art. 613 bis c.p.* in *Archivio penale*, 2, 2023, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=044851ab-99b1-454c-8a11-8aa4f5588802&idarticolo=40528>. La sentenza della Corte EDU Cestaro v. Italia ha fatto leva sulle soglie di gravità per distinguere i trattamenti inumani o degradanti, appartenenti alla soglia minima, dalla tortura che è interessata dalla soglia massima. In questo modo, ne ha saputo dare una definizione nonostante varie difficoltà semantiche. Di Terlizzi considera la conclusione cui è giunta la Corte di Strasburgo come illuminante per superare il deficit di tassatività.

¹⁶¹ Cfr. SCAROINA, *Il delitto di tortura: l'attualità di un crimine antico*, Bari, 2018. Scaroina commenta la scelta del legislatore definendola una forma di «tradimento del contratto sociale che mina la nostra stessa fiducia nello Stato e nel ruolo che ad esso abbiamo attribuito».

considerare altri tipi di tortura, oltre a quella comunemente conosciuta nelle carceri italiane, che altrimenti rimarrebbero nell'oblio.

Un altro elemento molto dibattuto dagli interpreti attiene la pluralità delle condotte richieste dal legislatore perché il reato venga integrato. È possibile tutelare la vittima nell'eventualità in cui il reato di tortura venga commesso attraverso una sola condotta o mediante più condotte che siano, però, temporalmente distanti?

Spunti utili ai fini di una riforma vengono forniti dall'art. 1 CAT, il quale non richiede la pluralità delle condotte al contrario della norma inserita nel nostro codice penale.¹⁶²

In più, la dottrina ha ormai sancito la mancanza di una specifica «contestualità spazio-temporale»¹⁶³: le condotte attraverso cui si integra il reato possono essere compiute in episodi differenti.

La giurisprudenza di legittimità si è adeguata all'interpretazione data dalla dottrina, dal momento che essa pare più idonea alla tutela del bene giuridico tutelato. È ammesso, dunque, che le condotte avvengano in momenti distinti tra di essi così come che essi siano individuati nello stesso momento spazio-temporale.

In questo modo, è possibile considerare come tortura anche una singola condotta, dal momento che si esclude una rigidità in tal senso da parte della previsione normativa. Del resto, l'interpretazione si conforma a quanto previsto dall'Art. 1 CAT.

L'auspicio di una riforma non riguarda, infine, soltanto il dettame normativo dell'art. 613 *bis*. Si ravvisa l'esigenza di porre molta più attenzione circa l'aspetto della prevenzione (sia del reato che di una sua reiterazione), molto sottovalutata dal legislatore. Una delle proposte utili a incrementare questo aspetto attiene l'introduzione di percorsi di «giustizia riparativa»¹⁶⁴ che siano d'aiuto nella sensibilizzazione e nella

¹⁶² PELISSERO, *Tortura: una norma scritta male al banco di prova della prassi applicativa* in *Questione giustizia - Giurisprudenza e documenti*, 12 luglio 2021, <https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2948/pelissero-tortura-questione-giustizia-2021.pdf>. Come spiega il Professore Pelissero, infatti, l'art. 1 CAT incentra il disvalore della fattispecie su un reato a forma libera causalmente orientato.

¹⁶³ *Ivi*. Pelissero cita una locuzione forgiata in dottrina da Stefano Preziosi. Cfr. PREZIOSI, *Il delitto di tortura fra codice e diritto sovranazionale*, in Cass. pen., 2019, 1766.

¹⁶⁴ In questo senso TUNESI, *Il delitto di tortura. Un'analisi critica*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 11, 2017, p. 16, <https://www.giurisprudenzapenale.com/2017/11/05/delitto-tortura-unanalisi-critica/>. Tunesi

responsabilizzazione di coloro che si rendono colpevoli di condotte criminose di tortura.

In conclusione, si ha l'infelice impressione che il legislatore abbia proceduto alla codificazione del delitto di tortura soltanto perché costretto dalle circostanze e dagli obblighi internazionali. Indubbiamente, la codificazione di un crimine così importante ha richiesto sforzi notevoli, ma ora è possibile migliorare la norma e renderla più aderente alle esigenze di tutela.

Per una riforma efficace, è necessario che ci si concentri sul bene giuridico tutelato e, in particolare, sui diritti fondamentali dell'uomo e sulla protezione della sua integrità psico-fisica.

Se poi si desse maggiore risalto e visibilità alla tortura psicologica, ci si allineerebbe, senza lasciare margine ai dubbi, alle nuove e crudeli modalità con le quali viene ormai praticato il crimine di tortura e ne gioverebbero coloro che la subiscono nell'ombra, attualmente dimenticati (spesso, anche a livello internazionale).

difende la necessità dell'attenzione psicologica e critica del detenuto. Privilegia, dunque, un'azione mirata al creare percorsi su misura non soltanto per rimediare al danno commesso ma anche e, soprattutto, incentrati su una «gestione dialogica e non distruttiva dei conflitti».

2.5 L'art. 613 ter

A completamento della fattispecie del reato di tortura, la legge 110/2017 ha introdotto anche l'art. 613 ter:

L'articolo, denominato «Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura», prevede quanto segue: *«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»*

Il soggetto attivo previsto dalla norma è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio: al contrario dell'articolo 613 bis, la norma in analisi si presenta come reato proprio.¹⁶⁵

L'articolo è stato costruito sulla scia dell'art. 414 c.p., tanto che viene descritto come un delitto contro l'ordine pubblico¹⁶⁶.

L'art. 414 c.p. prevede che venga punito chiunque istighi pubblicamente a commettere uno o più reati: soltanto l'istigazione è sufficiente ai fini dell'integrazione del reato e prescinde dal concreto compimento del delitto.¹⁶⁷ La *ratio* dell'articolo si basa sulla tutela dell'ordine pubblico.¹⁶⁸

¹⁶⁵ VITALI, *Il reato di tortura e il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura* in *Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti*, 18 febbraio 2022, <https://www.diritto.it/il-reato-di-tortura-e-il-reato-di-istigazione-del-pubblico-ufficiale-a-commettere-tortura/>.

¹⁶⁶ FALCINELLI, *Il delitto di tortura, prove di oggettivismo penale* in *Archivio penale*, 3, 2017, p. 29. <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=fbf7833d-815b-4bce-b296-1a5355b6c4b5&idarticolo=15226>.

¹⁶⁷ L'art. 414 comma 1 c.p. prevede che: *«Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:*

1. *con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;*
2. *con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.»*

¹⁶⁸ CONCAS, *L'istigazione a delinquere* in *Il portale giuridico online per i professionisti - Diritto.it*, 22 giugno 2022, <https://www.diritto.it/listigazione-a-delinquere/>. Il garantismo si evince dal fatto che la norma esclude tutti i casi dove emerge un semplice accordo criminoso. Tuttavia, è da considerare anche la pericolosità sociale dell'accordo e, in tal caso, è possibile ricorrere a una misura di sicurezza.

La norma deroga all'art. 115 c.p. che, invece, non prevede la punibilità dell'istigazione laddove il delitto non venga realizzato.

Come accennato, il legislatore ha codificato l'art. 613 *ter* sulle tracce dell'art. 414 c.p., prevedendo punizione del pubblico ufficiale o dell'incaricato anche laddove vi sia la mera istigazione a commettere il delitto.

La formulazione non ha convinto i giuristi dal momento che si ravvisa una violazione del principio di offensività, il quale sancisce che «*non vi può essere reato senza offesa a un bene giuridico, cioè a una situazione di fatto o giuridica, carica di valore, modificabile e quindi offendibile per effetto di un comportamento dell'uomo*».¹⁶⁹

La condotta istigatoria, però, non deve restare impunita: l'art. 115 c.p. comma 3, suggerisce che, nel caso in cui l'istigazione non sia stata accolta ma era mirata a far compiere un delitto, è possibile che l'istigatore venga sottoposto a misure di sicurezza, soprattutto laddove si accerti la pericolosità sociale del soggetto agente.¹⁷⁰

Per completezza d'analisi, l'istigazione viene definita come «*eccitamento, suggestione o sprone ovvero come azione diretta a far sorgere o rafforzare in altri un proposito criminoso*».¹⁷¹ È una condotta che implica la manipolazione psicologica della volontà altrui di modo che la vittima agisca secondo l'intento di chi lo istiga.

Una lettura dell'art. 613 *ter* in senso costituzionalmente orientato è possibile grazie all'intervento dei giudici di legittimità, che hanno suggerito delle risposte attraverso l'analisi dell'art. 414 c.p. La Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31562 del 17 luglio 2019, ha statuito che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 414 c.p., è necessario che il comportamento del soggetto possa effettivamente condurre al rischio

¹⁶⁹ MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di Diritto Penale - Parte generale*, 9^a ed., Milano, 2020, p. 10.

¹⁷⁰ *Art. 115 codice penale - Accordo per commettere un reato. Istigazione.* in Brocardi.it <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primi/titolo-iv/capo-iii/art115.html>. La figura dell'istigatore è da interpretare in senso estensivo per riuscire a comprendere ogni tipo di «partecipazione morale». In nota al comma 3 si legge la sua definizione: «Quindi vi rientrano sia l'istigatore in senso proprio (colui che eccita e rafforza un proposito delittuoso già sorto), il mandante (colui che dà l'incarico di commettere il reato dietro corrispettivo), il determinatore (colui che fa sorgere in altri il proposito di commettere un delitto) e il suggeritore (colui che consiglia i modi e i tempi dell'esecuzione di un delitto)».

¹⁷¹ FALCINELLI, *Il delitto di tortura, prove di oggettivismo penale* in *Archivio penale*, 3, 2017, p. 30. <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=fbf7833d-815b-4bce-b296-1a5355b6c4b5&idarticolo=15226>.

che vengano commessi altri reati oltre a quello già esaltato, i cui interessi lesi siano omologhi.¹⁷²

Per aderire quanto più possibile al principio di offensività, il giudice dovrà valutare se l'istigazione sia idonea perché il delitto venga commesso: la condotta istigatoria deve essere particolarmente suggestiva e persuasiva, tanto da riuscire a convincere chi viene istigato.¹⁷³ Proprio per questo, l'art. 613 *ter* è definito come un reato di pericolo concreto.

Infine, per individuare la tipicità del delitto ci si deve assicurare che la condotta istigatoria abbia ad oggetto atti di tortura. Non è strettamente necessario che si utilizzi il *nomen juris*. Basta, infatti, che siano presenti gli «estremi di tipicità»¹⁷⁴ e che, dunque, il fatto sia ben individuato nei suoi elementi costitutivi.

Dal momento che la norma funge da completamento del quadro circa la criminalizzazione della tortura in Italia, anche l'art. 613 *ter* si pone a tutela dell'integrità psicofisica della persona. In più, tutela la libertà di autodeterminazione, coartata dalla condotta istigatoria.

¹⁷² Art. 414 - Codice Penale - Istigazione a delinquere in Office Advice, s.d. <https://officeadvice.it/codice-penale/articolo-414/>, <https://officeadvice.it/codice-penale/articolo-414/>. Il caso riguardava la condotta di un uomo che, approfittandosi della sua qualifica di *Imam*, incitava gli ospiti di un centro accoglienza per richiedenti asilo a commettere atti terroristici o, in generale, azioni violente e minacciava di morte laddove questi si fossero tirati indietro.

¹⁷³ La conclusione deriva dall'esperienza giurisprudenziale circa le condotte istigatorie previste dall'art. 414 c.p.

¹⁷⁴ FALCINELLI, *Il delitto di tortura, prove di oggettivismo penale* in *Archivio penale*, 3, 2017, p. 31, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=fbf7833d-815b-4bce-b296-1a5355b6c4b5&idarticolo=15226>.

2.6 Il delitto di tortura nelle carceri italiane: l'uso della forza da parte degli agenti di polizia (“police brutality”)

Il 15 gennaio 2021 venne condannato per i reati di tortura e lesioni personali l'agente della polizia penitenziaria Pietro Licari.¹⁷⁵

L'agente era in servizio presso il carcere di Ferrara quando ha aggredito Antonio Colopi, un uomo di 26 anni detenuto per omicidio.

Nell'autunno del 2017 il detenuto stava scontando la sua pena in una cella d'isolamento. Tre agenti, fra cui il Licari, lo hanno raggiunto e, dopo aver perquisito la stanza, hanno costretto l'uomo a spogliarsi, lo hanno ammanettato e, infine, lo hanno colpito ripetutamente con crudeltà.

È stato lasciato sul pavimento della cella ad agonizzare finché un medico non si accorse del corpo martoriato.

La sentenza emessa in rito abbreviato dal gip Danilo Russo ha riconosciuto la crudeltà delle violenze subite da Colopi e ha condannato Licari a tre anni di reclusione. Si è trattato della prima sentenza in Italia con l'esplicito riconoscimento di atti di tortura.

È stato finalmente inaugurato l'ingresso in giurisprudenza dell'art. 613 *bis*, e la sentenza è ormai storia soprattutto per la cristallizzazione di un importante assunto: nessuno è esentato dalla legge, nemmeno chi indossa una divisa.¹⁷⁶

Lo Stato ha dimostrato la sua forte presenza e si è inserito – seppur a fatica – in un sistema di violenze che restava impunito da troppo tempo.

¹⁷⁵ BALDESSARRO, Per la prima volta in Italia un agente della Penitenziaria condannato per tortura: accade a Ferrara». la Repubblica, 15 gennaio 2021, https://bologna.repubblica.it/cronaca/2021/01/15/news/sentenza_ferrara-282732125/.

¹⁷⁶ Tortura in carcere. La Camera penale ferrarese: “Sentenza storica”, in *Estense* 18 gennaio 2021. <https://www.estense.com/?p=890910>. Il presidente della Camera penale e la responsabile dell'Osservatorio carcere Alessandra Palma, come riporta l'articolo, hanno commentato così la sentenza: «Si afferma un fondamentale principio di convivenza civile, vale a dire che tutti i cittadini sono e devono essere uguali dinanzi alla legge. La decisione, inoltre, costituisce un monito: l'esercizio di potere, in particolar modo del potere coercitivo, non può travalicare i limiti della legalità».

Se da un lato era possibile gioire, dall'altro la preoccupazione per ciò che accade quotidianamente all'interno degli istituti penitenziari cresceva sempre più.

Di lì a poco emergeranno numerosi altri episodi con la caratteristica di essere accomunati dalla brutalità delle violenze subite in carcere da parte dei detenuti.

Attualmente, i procedimenti in corso per atti di tortura nelle carceri non sono molti rispetto alle denunce che vengono presentate dai detenuti e dai familiari.

La preoccupazione maggiore è legata alla possibilità che molti procedimenti possano andare incontro alla prescrizione o, ancora, possano concludersi con delle sentenze di assoluzione o con condanne irrisorie. Questo è sicuramente dovuto alle difficoltà processuali che la norma dell'art. 613 *bis* comporta, oltre ai problemi interpretativi e strutturali.

A non collaborare sono anche le fatiscenti strutture dove i detenuti scontano la loro pena: in molte di esse non vi sono dei circuiti di videosorveglianza adeguati o funzionanti e le violenze che vengono perpetrate sui detenuti restano confinate tra le mura.¹⁷⁷

Tra i fatti più eclatanti registrati, spicca il caso delle torture all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, di cui si è già parlato in precedenza.¹⁷⁸

Lo segue il caso delle torture del carcere di San Gimignano. Il 17 febbraio 2021, per la seconda volta nella storia della giurisprudenza italiana, sono stati condannati per il delitto di tortura e lesioni aggravante in concorso dieci agenti della polizia penitenziaria e un medico del carcere per rifiuto di atti d'ufficio: costui si era rifiutato di refertare la vittima e prestarle adeguato soccorso.¹⁷⁹

Durante il processo sono stati accertati i violenti pestaggi ai danni di un detenuto di nazionalità tunisina durante l'ottobre 2018. Secondo le ricostruzioni, l'uomo si stava

¹⁷⁷ BERARDI, *Numeri e storie della tortura nelle carceri italiane* in *Journò – Intersezionale*, 17 gennaio 2022. <https://www.intersezionale.com/2022/01/17/numeri-e-storie-della-tortura-nelle-carceri-italiane/>. La sistematicità delle violenze nelle carceri italiane è spesso destinata all'oblio per via della mancanza di adeguati sistemi di sicurezza, eppure sono diversi i pestaggi e le violenze che vengono denunciati alle associazioni che lavorano sulla sicurezza dei detenuti.

¹⁷⁸ *Infra*, Parte II, Cap. II, Paragrafo 2.1.

¹⁷⁹ PATERNITI MARTELLO, *La tortura in carcere in Italia. XVII rapporto sulle condizioni di detenzione* in *Associazione Antigone*, 2021. <https://www.rapportoantigone.it/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>.

recando presso le docce quando è stato catturato per le braccia e spinto verso il corridoio. Lì ha subito un primo pugno alla testa mentre gli agenti lo insultavano con frasi razziste e degradanti. Successivamente, privato degli indumenti, egli è stato immobilizzato dagli agenti per poi essere picchiato ancora e lasciato sanguinante in cella vuota, senza un materasso su cui poter dormire.¹⁸⁰

Il Tribunale di Siena, il 9 marzo 2023, ha condannato cinque agenti del carcere di San Gimignano per torture, falso e minaccia aggravata a causa dei fatti avvenuti in quell'ottobre del 2018.¹⁸¹

Uno dei problemi che permettono la sopravvivenza di pratiche crudeli riguarda il fatto che vi sono prassi ormai perpetuate all'interno dell'Amministrazione penitenziaria. Molte di esse, del resto, sono giustificate dall'opinione pubblica e questo paradossale uso ha radici culturali prima ancora che sistematiche.

Certamente le violenze non riguardano l'intero corpo di Polizia Penitenziaria, la cui reputazione rischia di essere inevitabilmente intaccata da quei pochi – per fortuna – che abusano del loro potere.

La questione dovrebbe essere affrontata con coraggio da parte della politica.

Basterebbe partire dall'art. 27 della Costituzione. Esso impone che *«Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.»*

La pena in Italia deve assolvere alla sua vocazione rieducativa e il carcere deve essere uno strumento essenziale in tal senso, prima ancora che un centro dedito alla punizione del *reo*. Che i detenuti ricevano l'attenzione necessaria per realizzare un sereno reinserimento in società è interesse di tutti, soprattutto per evitare la recidiva che sancisce il definitivo fallimento del sistema penitenziario.

¹⁸⁰ MARIETTI, *Il carcere e la tortura: Antigone nei procedimenti penali. XVIII Rapporto sulle condizioni di detenzione – Tortura in Associazione Antigone*, 2022. <https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/il-carcere-e-la-tortura-antigone-nei-procedimenti-penali/>

¹⁸¹ *Torture in carcere, condannati 5 agenti di San Gimignano* in Agenzia ANSA - Toscana, 9 marzo 2023, https://www.ansa.it/toscana/notizie/2023/03/09/torture-in-carcere-condannati-5-agenti-di-san-gimignano_82c4ade2-d7d3-407e-9b15-e039892ddfd6.html.

Educare meglio la Polizia penitenziaria è essenziale dato il ruolo che ricopre: stare a contatto con soggetti con un diverso vissuto e diverse esigenze è un compito difficile che necessita della dovuta assistenza. Oltre a questo, occorre dare uno sguardo all'organizzazione nelle carceri del personale per distribuirlo adeguatamente ed evitare turni eccessivamente duri.¹⁸²

Da non sottovalutare, infatti, è lo stato di salute mentale non soltanto dei detenuti ma anche del corpo di Polizia Penitenziaria. Intervenedo attraverso il potenziamento dell'assistenza psicologica, si potrebbero limitare gli episodi violenti, debellando alla radice la cultura della violenza sistematica che interessa il sistema e che lo infanga.

Il benessere psicofisico è essenziale per garantire una convivenza serena tra il personale degli istituti penitenziari e i detenuti e permetterebbe il mantenimento e la divisione dei ruoli senza derive.

Potrebbe essere utile intervenire anche a livello sociale: la concezione del carcere nel nostro immaginario comune è spesso fuorviante. Infatti, non troppo di rado il ruolo del carcere viene dedicato alla punizione, senza redenzione, dei condannati.

Le matrici culturali, si sa, sono dure da mutare. Però è necessario, dato il clima di frustrazione che dilaga in quegli spazi e che rende dura una permanenza forzata tra le mura del carcere.

Sicuramente, il fatto che sia stato introdotto il reato di tortura e che abbia proiettato una flebile luce su tali preoccupanti dinamiche è un grande passo avanti che, paradossalmente, tutela l'immagine della Polizia Penitenziaria.

Come già detto, per fortuna sono pochi i soggetti che escono dai confini della legalità, eppure costoro non rendono di certo onore al resto della categoria. La presenza di una norma simile garantisce il mantenimento della fiducia da parte dei cittadini nelle istituzioni perché, attraverso la legge, quei pochi possono essere adeguatamente puniti.¹⁸³

¹⁸² GIACOMINO, *Violenza di Stato e maltrattamenti nelle carceri* in AMISTADES - Centro Studi per la promozione della cultura internazionale, 30 settembre 2021, <https://www.amistades.info/post/violenza-stato-maltrattamenti-carceri-tutela-detenuiti>.

¹⁸³ PATERNITI MARTELLO, *La tortura in carcere in Italia. XVII rapporto sulle condizioni di detenzione* in Associazione Antigone, 2021, <https://www.rapportoantigone.it/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni->

La narrazione politica e mediatica deve tenere conto del quadro complessivo e si auspica, in tal senso, una soluzione che possa risolvere le falle nel sistema.

Il compito non è semplice, ma la giustizia è una valida alleata: così sarà possibile ristabilire un sano equilibrio. Tutti, persino i detenuti, hanno dei diritti che devono essere tutelati e nessuno può essere esonerato dal rispetto della legge.

d. Il rapporto di fiducia tra i cittadini e i custodi deve essere tutelato a tutti i costi, dal momento che, inevitabilmente, i casi di cronaca che riportano le violenze nelle carceri offuscano l'operato della Polizia Penitenziaria e le difficoltà che questa deve affrontare quotidianamente. La legge offre un barlume di speranza in tal senso.

2.7 Sovraffollamento delle carceri e scarsa assistenza sanitaria e psicologica: la tortura come insufficiente tutela dei detenuti.

Un altro importante problema degli istituti penitenziari italiani è legato al sovraffollamento carcerario.

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, nel rapporto effettuato tra il periodo marzo/aprile 2022 e poi pubblicato il 23 marzo 2023¹⁸⁴, ha denunciato un grave sovraffollamento delle carceri italiane, che raggiunge il 152%. Il sovraffollamento viene definito in base al tasso di occupazione e alla capacità delle carceri.¹⁸⁵ Dal momento in cui il tasso di popolazione interna alle carceri supera il 120%, si può parlare di sovraffollamento grave.

Il CPT ha auspicato un pronto intervento da parte delle autorità italiane, soprattutto perché la situazione può facilmente rientrare sotto il controllo dello Stato: il tasso di occupazione supera il *range* di riferimento in molte delle carceri, soprattutto quelle situate vicino o dentro le città più grandi, mentre nei centri urbani più piccoli la concentrazione di folla è sicuramente minore.

Dal rapporto è una forte sfiducia da parte dei detenuti nei confronti delle autorità, oltre che un clima di insicurezza e difficoltà nell'affrontare le attività previste. In una delle visite effettuate dagli ispettori del CPT, si è giunti alla consapevolezza che si potrebbe addirittura affiancare il reato di tortura *ex art. 613 bis* alla condizione di sovraffollamento in cui versano le carceri.¹⁸⁶

¹⁸⁴ SALA STAMPA DEL CONSIGLIO D'EUROPA, *Il Comitato anti-tortura pubblica il rapporto sull'Italia in Consiglio d'Europa - Notizie*, 24 marzo 2023, <https://www.coe.int/it/web/portal/-/il-comitato-anti-tortura-pubblica-il-rapporto-sull-italia>.

¹⁸⁵ BARZANÒ, *Il sovraffollamento carcerario: un problema diffuso in Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, 2015, pp. 317-324. Il modo in cui si calcola è relativo in base al Paese in cui si calcola e non si presenta come una scienza esatta. Infatti, dipende molto dallo spazio previsto per i detenuti, sia nelle celle che negli spazi comuni. Dunque, il sovraffollamento, o "sovrapopolazione", come scrive l'autrice, si ha nel momento in cui «il numero dei detenuti supera il limite della capacità ufficiale» e nel momento in cui il tasso supera il 100%.

¹⁸⁶ Cfr. SCAROINA, *Il delitto di tortura: l'attualità di un crimine antico*, Bari, 2018. Scaroina riporta integralmente il parere del CPT, il quale ha definito ciò che subiscono i detenuti come una situazione "degradante, squallida e indecente" e si è chiesto il perché la coscienza civile non riesca a essere sensibilizzata dall'argomento.

Tale affermazione, sebbene sia molto forte, è lucida e in linea con le norme dell'ordinamento penitenziario. Infatti, l'art. 1 comma 1 della Legge 354/1975 sancisce: «*Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.*»

Laddove i diritti dei detenuti non vengano adeguatamente rispettati, si configura una grave violazione di cui lo Stato deve prendersi l'adeguata responsabilità, soprattutto per i devastanti effetti psicofisici che ciò comporta.

Da non sottovalutare sono gli effetti negativi che questo ha sul personale delle strutture: l'Amministrazione Penitenziaria è gravata dalle conseguenze e ciò porta a un maggiore stress oltre che a turni prolungati ben oltre l'orario prefissato.

Inoltre, non si possono non menzionare i gravi danni per la salute e la sicurezza e per la gestione delle attività cui i detenuti hanno il diritto di partecipare che, inevitabilmente, risentono delle difficoltà.¹⁸⁷

Il problema del sovraffollamento ha acquisito una crescente popolarità grazie alle sentenze *Sulejmanovic c. Italia e Torreggiani e altri c. Italia*.

Le sentenze sono state emesse dopo un periodo caratterizzato da una lunga serie di indulti, concessi per risolvere, in modo alquanto grossolano e superficiale, il problema del sovraffollamento carcerario.

La sentenza *Sulejmanovic c. Italia*, del 6 novembre 2009, era stata pronunciata in favore di Izet Sulejmanovic, un cittadino bosniaco. Il ricorrente era stato condannato in Italia a un anno e nove mesi di reclusione ed era detenuto nel carcere di Rebibbia a Roma. L'uomo era stato arrestato a Roma il 30 novembre 2002.

Nel 2003, il carcere di Rebibbia ospitava millecinquecento persone. La sua capacità massima, però, era poco più di milleduecento.¹⁸⁸

¹⁸⁷ BARZANÒ, *Il sovraffollamento carcerario: un problema diffuso* in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, 2015, pp. 317-324. Il sovraffollamento, in poche parole, mandano in fumo tutto ciò che il trattamento rieducativo costruisce per i detenuti.

¹⁸⁸ BIANCO, *Corte Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - Sez. II - Sentenza del 16 luglio 2009 - definitiva il 6 novembre 2009. Sulejmanovic contro Italia (ricorso n. 22635/03). Articolo 3 - proibizione della tortura - trattamenti carcerari assimilabili*, s.d. http://www.antoniocasella.eu/archiva/CristianaBIANCO_2009.pdf.

L'uomo venne recluso in alcune celle che presentavano una metratura di 16,2 m² con un locale sanitario di 5,04 m². La cella, nonostante all'inizio rispettasse il limite minimo di circa 7 m² richiesti dal CPT¹⁸⁹, venne successivamente condivisa da altre cinque persone oltre a Sulejmanovic.

A conti fatti, il suo spazio in cella divenne presto di circa 2,7 m².

La sentenza della Corte EDU ha richiamato l'art. 3 della Convenzione che richiede agli Stati di tutelare la dignità dei detenuti e assicurargli uno stile di vita quanto più possibile sereno, per evitare che si generino stati d'animo nocivi per il loro benessere psicologico. Inoltre, la Corte ha attentamente valutato la situazione del ricorrente. Allora la percentuale di sovraffollamento carcerario superava di oltre il 30% il limite massimo.¹⁹⁰

In più, sempre a causa dello spazio esiguo e della sovrappopolazione, Sulejmanovic non ha potuto partecipare o svolgere le attività lavorative previste all'interno dell'istituto penitenziario. La Corte ha condannato lo Stato italiano a pagare a titolo di risarcimento per i danni morali una somma di circa mille euro al ricorrente. La condanna è dovuta alla violazione del divieto di tortura sancito dall'art. 3 della Convenzione: lo spazio ridotto nella cella è da considerarsi come un trattamento inumano e degradante.¹⁹¹

Nel 2013 la corte di Strasburgo ha affrontato di nuovo il problema del sovraffollamento in Italia con il caso *Torreggiani e altri c. Italia*.

Alla Corte sono pervenuti sette ricorsi tra il 2009 e il 2010. I relativi ricorrenti lamentavano di essere reclusi in celle molto piccole di 9 m² condivise con altri due detenuti. Essi denunciavano, inoltre, di aver subito un trattamento inumano e

¹⁸⁹ Il criterio stabilito dal CPT è stato più volte modellato dalla Corte, la quale giustificava l'intervento con la diversità di fattori che possono influenzare il dato. A volte, infatti, lo spazio era talmente piccolo che di per sé rappresentava una palese violazione dell'art. 3. Tra i fattori, emerge la possibilità di avere accesso ai servizi igienici, alla luce e all'aria aperta, la qualità dei servizi o l'areazione. Inoltre, si valuta la situazione del ricorrente e ci si basa sulle sue doglianze.

¹⁹⁰ BIANCO, *Corte Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - Sez. II - Sentenza del 16 luglio 2009 - definitiva il 6 novembre 2009. Sulejmanovic contro Italia (ricorso n. 22635/03). Articolo 3 - proibizione della tortura - trattamenti carcerari assimilabili*, s.d. http://www.antonioacasella.eu/archiva/CristianaBIANCO_2009.pdf.

¹⁹¹ CARNEVALE, *CEDU e Italia: il caso Sulejmanovic in SPI - Storia | Politica | Informazione*, s.d., <https://sites.google.com/view/spistoriapoliticainformazione/juris/cedu-e-italia-il-caso-sulejmanovic>.

degradante per via delle condizioni della struttura fatiscente in cui erano destinati a scontare la pena.¹⁹²

La difesa italiana al processo fu molto scarna e si concentrò, essenzialmente, sul mancato esaurimento dei ricorsi interni: l'art. 35 della legge 354/75 ha previsto che i detenuti possano presentare reclami al giudice di sorveglianza e all'amministrazione penitenziaria laddove abbiano motivo di ritenere che i loro diritti non siano adeguatamente rispettati dalla struttura.

L'articolo era stato ignorato dall'accusa ma la Corte di Strasburgo, nel riconoscere che i ricorsi interni, in effetti, non erano stati ancora esauriti, ha statuito che essi non sarebbero comunque stati effettivi dal momento che la decisione sugli stessi spettava alle autorità penitenziarie stesse. Date le doglianze dei ricorrenti e dato che non vi era una concreta possibilità di ottenere una nuova cella più confortevole e spaziosa, la conclusione era ben chiara: con il ricorso *ex art. 35 L. 354/75* le parti non avrebbero avuto tutela alcuna.¹⁹³

La Corte ha in seguito riconosciuto la violazione, da parte dello Stato, dell'art. 3 CEDU dal momento che i ricorrenti hanno subito numerosi disagi durante la reclusione e ha riconosciuto il gravissimo problema del sovraffollamento, ancora irrisolto. Proprio quest'ultimo non dava possibilità ai detenuti di ottenere condizioni migliori, giacché le condizioni materiali mancavano del tutto.

La sentenza *Torreggiani* è ormai una delle più importanti sentenze pilota.

La Corte EDU ha sollecitato l'Italia a prendere seri provvedimenti contro il sovraffollamento accompagnando il monito con alcune soluzioni pratiche, fra le quali la possibilità di applicare, laddove possibile, le misure alternative alla detenzione e di evitare la custodia cautelare in carcere. Ha richiesto, inoltre, la formazione di un sistema

¹⁹² DE STEFANI, *La sentenza Torreggiani: una sentenza pilota contro il sovraffollamento delle carceri italiane* in *Human Rights Academic Voice - Centro Diritti Umani Università di Padova*, 2013, <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/pubblicazioni/La-sentenza-Torreggiani-una-sentenza-pilota-contro-il-sovrappollamento-delle-carceri-italiane/1056>. In particolare, i detenuti lamentavano la scarsa illuminazione e l'utilizzo limitato dell'acqua calda.

¹⁹³ *Ivi.*

interno che fosse capace di garantire delle forme di riparazione in caso di sovraffollamento.

Lo Stato avrebbe dovuto adempire le richieste entro un anno.

La situazione delle carceri italiane era ormai fuori controllo nonché drammatica e la necessità dell'intervento europeo denota uno scarso impegno da parte dello Stato di farsi carico della questione in modo efficiente.

Il Governo ha provato ad agire arginando la situazione emergenziale e facendo, innanzitutto, riferimento al problema del sovraffollamento e alle cause alla radice. Infine, si è concentrato sui rimedi giurisdizionali che potessero essere disposti a supporto delle misure rilasciate.¹⁹⁴

La legge «*svuota carceri*» n. 199/10, è stata uno dei primi passi in avanti mossi dallo Stato per perseguire una politica di deflazione carceraria.

L'art. 1 prevede che si possa scontare presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, la pena detentiva laddove questa non sia superiore ai 18 mesi.¹⁹⁵

Se disporre o meno l'esecuzione domiciliare, spetterà al magistrato di sorveglianza decidere.

Del resto, il comma 2 prevede delle condizioni che ostano alla disposizione della misura. Non possono accedervi, per esempio, coloro che sono delinquenti abituali o, ancora, coloro che sono sottoposti al regime di sorveglianza ai sensi dell'art. 14 *bis*.

Sempre nel 2010, il Governo ha approvato un nuovo "Piano Carceri". Il progetto, nato con l'idea di creare nuove strutture penitenziarie attraverso il coinvolgimento di privati, ha voluto continuare l'opera di un piano precedentemente fallito risalente al 2002.

¹⁹⁴ CHISARI, *Il carcere post Torreggiani: un vero passo avanti?* in *Vox - Osservatorio italiano sui diritti*, s.d. <http://www.voxdiritti.it/il-carcere-post-torreggiani-un-vero-passo-avanti/>.

¹⁹⁵ Inizialmente, la norma prevedeva che ciò potesse essere fatto laddove la pena detentiva non superasse l'anno. A seguito dell'intervento di riforma operato dal decreto legge 211/2011, il limite è stato aumentato.

L'idea era quella di incrementare la capienza delle strutture e giungere, finalmente, alla «capienza tollerabile»¹⁹⁶. Il piano prevedeva anche un aumento del personale dell'Amministrazione Giudiziaria.

Nel corso del decennio appena trascorso, l'attuazione del piano ha incontrato diverse criticità, soprattutto legate alle limitate disponibilità di budget e alla lunghezza temporale eccessiva tra la progettazione e la messa in atto degli interventi edili.

Per ovviare alle lungaggini, le associazioni da anni impegnate nella tutela dei diritti dei detenuti, hanno proposto la riconversione in istituti penitenziari di edifici abbandonati o dismessi. Sarebbe utile non soltanto dal punto di vista ambientale, ma anche logistico: normalmente, tali edifici sono edificati vicino ai centri urbani e per i detenuti sarebbe più semplice mantenere i rapporti con i cari o svolgere mansioni che richiedono spostamenti all'esterno.¹⁹⁷

Nel frattempo che si discute sulle possibili soluzioni, c'è un fenomeno importante legato al sovraffollamento di cui vale la pena parlare.

Nel 2022, in carcere è stato registrato un suicidio ogni quattro giorni e mezzo. Si stima che il numero dei suicidi dell'anno scorso sia stato il più alto dal 1990: 84 detenuti si sono tolti la vita tra le mura degli istituti penitenziari.

I dati, raccolti dal centro studi dell'associazione "Ristretti Orizzonti", hanno stimato che, rispetto alla popolazione italiana, i suicidi tra i detenuti siano stati venti volte più frequenti. Inoltre, sono almeno 15 gli istituti che hanno registrato almeno due suicidi.¹⁹⁸

¹⁹⁶ TURCHETTI, *Legge "svuotacarceri" e esecuzione della pena presso il domicilio: ancora una variazione sul tema della detenzione domiciliare? - Considerazioni a margine della L. 26 novembre 2010, n.199 in Diritto Penale Contemporaneo, 14 dicembre 2010, <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/upload/SVUOTACARCERI%20-%20Sara%20Turchetti.pdf>. Un decreto ministeriale del 2002 ha stabilito che la capienza, per essere "tollerabile", avrebbe potuto eccedere del 47% la «capienza regolamentare».*

¹⁹⁷ FRANCHINA, *Edilizia penitenziaria in evoluzione? Lo stato di manutenzione delle nostre carceri lascia molto a desiderare e sarebbero necessari interventi strutturali. Si discute invece della costruzione di nuove carcere, ma le risorse stanziare sono del tutto inadeguate. in Il carcere secondo la Costituzione - XV rapporto sulle condizioni di detenzione. Antigone, 2019. https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2019/06/33.-ANTIGONE_XVrapporto_Edilizia.pdf.*

¹⁹⁸ RUFFINO, *Nel 2022 il numero di suicidi in carcere è stato il più alto dal 1990 in Pagella Politica, 16 gennaio 2023, <https://pagellapolitica.it/articoli/suicidi-carcere-italia-ue-2022>.*

Al momento è stato osservato che, da gennaio a luglio 2023 sono stati registrati 42 suicidi. Ora ammontano a 45, dal momento che tre detenuti hanno deciso di porre fine alla loro vita a poche ore di distanza l'uno dall'altro in carceri differenti: un detenuto di 44 anni, che stava scontando la sua pena a Lamezia Terme e due detenute a Torino. Una ha deciso di togliersi la vita rifiutando i viveri per quasi 20 giorni. La seconda si è impiccata nella sua cella.

Le associazioni vicine ai familiari dei deceduti hanno ricordato le condizioni disperate in cui versano i detenuti. La situazione si aggrava in estate, quando il caldo rende asfissiante l'aria nelle celle e fa aumentare i disagi.¹⁹⁹

Alla luce di questo, si rende più che mai necessaria una presa di posizione importante sulle condizioni dei detenuti e delle detenute: è inaudito che si tolleri che essi giungano allo stremo per poter agire e porre fine a una situazione disperata che è a un passo dal baratro da decenni.

¹⁹⁹ *Tre suicidi in poche ore nelle carceri italiane* in *Euronews* 13 agosto 2023. <https://it.euronews.com/2023/08/13/emergenza-carceri-tre-suicidi-in-poches-ore-negli-istituti-penitenziari-italiani>.

PARTE TERZA

I NUOVI PROFILI INTERPRETATIVI: IL
CONTRIBUTO DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

N. 32380/2021

CAPITOLO I

L'innovativa sentenza dei giudici di legittimità: l'estensione del perimetro interpretativo della norma.

1.1 Il caso.

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 32380/2021 è destinata ad assumere un ruolo centrale nella giurisprudenza dal momento che offre nuovi spunti di riflessione circa l'interpretazione del reato di tortura di cui all'art. 613 *bis* c.p.

I giudici della Corte hanno confermato la decisione emessa dalla Corte di Appello di Napoli che, a sua volta, aveva confermato la sentenza di condanna del GUP di Santa Maria Capua Vetere.

Quest'ultimo ha riconosciuto, per la prima volta, l'applicazione del reato di tortura nell'ambito della violenza domestica.

I fatti si presentano come segue¹: nel dicembre 2017, il ricorrente aveva cominciato a maltrattare la compagna fino a sfociare in indicibili violenze. L'uomo aveva scoperto che la fidanzata non aveva interrotto i contatti con il precedente compagno. Pertanto, le ha sequestrato il telefono per diversi giorni e l'ha sottoposta a pesanti insulti, tanto da causarle un perdurante stato di «stress, paura e di vergogna». Ha cominciato a perseguitarla e controllarla quasi costantemente, fino a farsi del male davanti alla vittima per sottoporla a ulteriori umiliazioni e indurre in essa un forte senso di colpa.

La fidanzata provava a tranquillizzarlo sottostando alle volontà dell'uomo e facendo di tutto per non contrariarlo, nonostante il comportamento di lui non sembrava mutare o migliorare. Anzi, il fidanzato ha cominciato ad estorcerle denaro

¹ Cass. pen., sez. III, 25.05.2021, n. 32380, in Sistema Penale, 2021, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1634241597_cassazione-2021-32380-concorso-maltrattamenti-fidanzata-violenza-sessuale-tortura-privata-613-bis.pdf.

e non molto tardi sono iniziate le violenze fisiche. Queste sono iniziate, come si legge nella sentenza, nel maggio 2018 quando l'uomo ha percosso la donna dal momento che questa «gli aveva negato di aver guardato un uomo» mentre, in macchina, si stavano dirigendo a casa di lei. La donna aveva tentato di scendere dall'abitacolo ma il compagno glielo aveva impedito trattenendola e sbattendo con violenza lo sportello contro il viso della vittima. Inoltre, giunti all'abitazione, la vittima è stata forzata ad avere un rapporto sessuale.²

Le violenze fisiche, sessuali e psicologiche, da lì in poi, non hanno avuto fine. Anzi, spesso la vittima veniva picchiata per futili motivi e, nel momento in cui provava a nascondere i lividi con del trucco, il compagno la derideva.

Molte volte, la donna era minacciata dal fidanzato il quale diceva che avrebbe fatto del male alla famiglia o che avrebbe diffuso dei video – che lui aveva registrato di nascosto – relativi ai loro rapporti sessuali e, durante le percosse, più volte lui le metteva le mani alla gola tanto da causarle svenimenti o le sbatteva la testa contro il muro o contro i mobili dell'appartamento. Ciò arrecava alla vittima ferite profonde e contusioni. Come se non bastasse, la costringeva ad assumere sostanze stupefacenti per stordirla e umiliarla durante gli abusi.

Il perdurante stato di soggezione psicologica e le violenze subite dalla vittima, le hanno fatto perdere molto peso e le hanno inferto sofferenze morali e fisiche importanti.

La donna non riusciva ad opporsi alle violenze fisiche dell'uomo né alle violenze sessuali dal momento che esse erano generalmente precedute da pesanti percosse che indebolivano la vittima e non le permettevano di riuscire quasi a reggersi in piedi autonomamente. Molte volte, invece, la donna non si opponeva per timore che il fidanzato realizzasse le minacce cui la sottoponeva e facesse del male ai figli.³

² La sentenza riporta che la violenza sessuale è avvenuta «nonostante la donna fosse dolorante e scoraggiata al punto da invocare la morte» e nonostante il dissenso fosse stato chiaro. Le violenze sessuali furono diverse e tutte precedute da violenze fisiche talmente brutali da non permettere alla vittima di opporsi.

³ Nella sentenza si legge che, durante la notte tra l'uno e il 2 settembre 2018, l'uomo l'ha costretta a salire sulla sua auto alle quattro del mattino. Per strada incontrava degli uomini di colore cui offriva un rapporto sessuale con lei. Nell'appartamento l'aveva sevizata imprimendole una forchetta rovente sul

La vittima veniva, inoltre, privata della libertà personale: il fidanzato la rinchiodava in casa sua e portava via la chiave peggiorando il suo stato di salute mentale. La donna non poteva dunque recarsi al lavoro ed era costretta a pulire la casa di lui e cucinare. Appena rincasava, gli abusi sessuali erano un obbligo cui la donna si era rassegnata nonostante i dolori lungo tutto il corpo.

Per i fatti di cui sopra, al ricorrente sono stati contestati diversi reati. Innanzitutto, il GUP in sede di rito abbreviato lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 572 c.p. La norma punisce i maltrattamenti in famiglia e si configura come reato proprio, dal momento che mira a incriminare i soggetti attivi che sono legati al soggetto passivo da un legame di natura familiare o da un legame vicino a esso.

Inoltre, questi è stato condannato – sia dal GUP che dalla Corte di Appello – per il reato di cui agli artt. 81 cpv. 609 *bis* c.p. dal momento che l'uomo ha perpetrato, nell'ambito di uno stesso disegno criminoso, diverse violenze sessuali nei confronti della vittima e, come precisa la sentenza, «anche in tempi diversi». Gli abusi sessuali seguivano a episodi di efferata violenza ed erano eseguiti ignorando il dissenso della vittima.

La Corte aveva confermato la condanna con l'aggravante di cui al 609 *ter* n. 5 *quater* poiché la vittima era la fidanzata dello stesso e, pertanto, era legata al colpevole da una relazione affettiva, sebbene non convivessero.

Infine, è stata riconosciuta l'integrazione del reato di cui all'art. 613 *bis* c.p. commi 1 e 4. Gli atti di tortura sono stati ritenuti configurati poiché «con violenze e minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagionava alla persona offesa, privata della libertà personale [...] acute sofferenze fisiche, un verificabile trauma psichico ed una lesione personale dalla quale derivava una malattia del corpo».

La vittima, infatti, ha più volte riportato ecchimosi, escoriazioni, fratture, ustioni. Il ricovero ospedaliero cui la vittima è stata costretta nel settembre 2018 ha permesso alla stessa di porre fine alle violenze e denunciare quanto accaduto.

fianco e compiendosi dell'ustione arrecatole e, successivamente, l'aveva rinchiusa in doccia per circa un'ora sotto l'acqua fredda. Se si ribellava, egli la percuoteva con calci e pugni alla testa e sul corpo.

Il ricovero è seguito all'ennesima violenza che, questa volta, era costata alla donna una prognosi di ventuno giorni e due costole fratturate.

L'impugnazione della sentenza della Corte di Appello da parte del ricorrente si era concentrata sul difetto circa la ricostruzione dei fatti, dal momento che i giudici di seconde cure si sarebbero attenuti a quanto già scritto dai giudici di primo grado limitandosi a confermarlo⁴, oltre che difetti di motivazione circa la commisurazione della pena in relazione agli artt. 62 *bis* e 133 c.p.

Infine, il ricorrente ha contestato il vizio motivazionale relativamente all'art. 613 *bis* c.p.

Il motivo è legato alla mancanza di una relazione qualificante tra il soggetto attivo e la vittima del reato. Secondo la difesa, una relazione affettiva non può soddisfare i requisiti richiesti dalla norma dal momento che «il riferimento a chi è affidato alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza di altri postula un rapporto intrinsecamente connotato da più pregnanti obblighi di tutela a carico del reo nei confronti della persona offesa, di natura diversa da quelli di carattere solidale che nascono all'interno di un consorzio familiare o affettivo e la cui violazione sarebbe già sanzionata dalla norma di cui all'art. 572 c.p.»⁵

Inoltre, la privazione della libertà personale, sebbene accertata in giudizio, non sarebbe riconducibile ai requisiti richiesti dalla norma dal momento che la stessa deve preesistere alla commissione del fatto.

Il ricorso è stato dichiarato infondato e, pertanto, è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. Del resto, quanto dichiarato dalla vittima è stato ampiamente provato attraverso referti medici, foto e messaggi. I riscontri oggettivi successivamente ricavati nel corso del procedimento penale hanno permesso alla sentenza impugnata

⁴ In particolare, nella sentenza si legge che la Corte di Appello non si è espressa circa i «canoni ermeneutici sottesi alla ricostruzione dell'attendibilità intrinseca della persona offesa» e la motivazione risulta carente circa l'abitualità della condotta (necessaria ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 572 c.p.).

⁵ Cass. pen., Sez. III, 25.05.2021, n.32380.

di fondarsi su «una solida base argomentativa» ed essere priva di eventuali vizi logici.⁶

Il ricorrente aveva lamentato «l'inconfigurabilità, nel caso di specie, del ritenuto delitto di tortura per la supposta mancanza degli elementi costitutivi necessari per l'integrazione della fattispecie incriminatrice».

Nel richiamare gli obblighi internazionali e la natura del reato di cui all'art. 613 *bis* c.p. come un delitto «a geometria variabile»⁷, i giudici di legittimità hanno ritenuto che fosse ammissibile la configurabilità del reato anche nelle relazioni tra soggetti privati⁸. La natura del delitto di cui all'art. 613 *bis* quale reato comune e a forma vincolata non prevede, innanzitutto, che la privazione della libertà personale debba necessariamente essere accompagnata da un provvedimento giurisdizionale per integrare il reato.

Gli eventi del reato previsti dal legislatore, poi, non devono necessariamente tradursi in lesioni personali «essendo prevista una specifica aggravante in proposito».

Il trauma psichico richiesto dalla norma tra gli eventi deve essere solo verificabile nel corso del giudizio: come precisa la sentenza, non è richiesto che si protragga nel tempo.⁹

⁶ La sentenza ricorda che, circa i reati sessuali, la testimonianza resa dalla persona offesa è quasi sempre l'unica risorsa utile ai fini della formazione del convincimento del giudice. L'attendibilità della stessa è accertata attraverso la dialettica dibattimentale giacché il giudizio è di «tipo fattuale». Lo stesso è, però, precluso in sede di legittimità «specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, Agnelli, Rv. 235578 – 01)». Tale tipo di valutazione trova origine nei principi di oralità e immediatezza propri del diritto processuale penale «perché solo attraverso l'esame delle parti – che ordinariamente trova la propria sede naturale nella dialettica dibattimentale e, dunque, solo dal contatto immediato con la fonte di prova – il giudice può desumere elementi diretti per percepire la veridicità del teste, la spontaneità e genuinità delle sue dichiarazioni oppure le incoerenze del narrato, le anomalie, le stranezze e tutti i segnali che possano contaminare la dichiarazione». In sede di giudizio e legittimità non è consentito contestare l'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa laddove non vi siano elementi utili a provare la diversità o l'incongruenza delle stesse rispetto alle prove raccolte.

⁷ *Infra*, Parte III, Cap. I, Paragrafo 1.3.

⁸ I giudici di legittimità hanno sottolineato che la tortura pubblica non assume «forma circostanziale» rispetto alla tortura privata. La tortura pubblica, infatti, si presenta come un reato autonomo non soltanto per la natura del soggetto attivo ma anche per «l'indipendenza del trattamento sanzionatorio» rispetto alla tortura privata.

⁹ La riflessione dei giudici coinvolge anche il «grave e perdurante stato di ansia» di cui al reato di atti persecutori. Si precisa che i traumi psichici debbano essere accertati attraverso i soli «elementi sintomatici» che possono essere facilmente evinti dalle dichiarazioni deposte dalla vittima.

Per la Corte, pertanto, è incontestabile che sussista il reato di tortura privata.

Ciò è confermato dai fatti attestati dai giudici di prime e seconde cure: le dichiarazioni rese dalla vittima, come riportato sopra, testimoniano ripetute violenze (sessuali, fisiche e psicologiche) perpetrate dal fidanzato e imputato. Inoltre, lo stesso le ha più volte rivolto minacce che hanno coartato la volontà della donna per privarla, infine, della sua libertà personale.

Il bene giuridico tutelato è stato individuato nella lesione della dignità umana e, di conseguenza, dei diritti fondamentali della vittima.

A ciò consegue che la privazione della libertà personale subita dalla donna non ha richiesto il richiamo a una forma di detenzione (necessaria ai fini dell'integrazione della tortura cd. di Stato) ma è bastato considerare la limitazione subita alla sua libertà di movimento, compatibilmente con i dettami costituzionali.¹⁰

La sentenza, oltre ad aver confermato la sussistenza del delitto di violenza sessuale, precisa, infine, che non vi è coincidenza alcuna fra il reato di tortura e il reato di maltrattamenti. Infatti, le condotte richieste ai fini dell'integrazione dei reati non si sovrappongono negli elementi strutturali che le caratterizzano, come non combaciano i periodi nei quali sono stati registrati gli atti di maltrattamenti e, in seguito, gli atti di tortura.¹¹

¹⁰ L'art. 13 della Costituzione sancisce l'inviolabilità della libertà personale. Il dettato costituzionale non si concentra su un tipo di limitazione nello specifico ma ammette l'incostituzionalità di qualsiasi forma di restrizione «se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge».

¹¹ Secondo la giurisprudenza di legittimità, come sottolineano anche i giudici in sentenza, si è sempre posta a favore della lettura dell'art. 572 c.p. come rivolta a qualsiasi relazione sentimentale e non soltanto due soggetti uniti in matrimonio.

1.2 Analisi del concorso tra l'art. 572 c.p. e l'art. 613 bis.

Nella sentenza in esame i giudici di legittimità, come abbiamo anticipato, hanno riconosciuto la sussistenza del reato di maltrattamenti, ritenuto in concorso con i reati di tortura e di violenza sessuale.

La sentenza n. 32380/2021 si è rivelata particolarmente innovativa nel panorama giurisprudenziale nazionale perché ha evidenziato la possibilità che il reato di cui all'art. 572 c.p. e quello descritto dall'art. 613 bis c.p. possano concorrere (secondo lo schema del concorso materiale di reati). Le due fattispecie sono indipendenti e autonome, e, nonostante le perplessità, non si sovrappongono grazie alla diversità degli elementi strutturali.

Il bene giuridicamente tutelato dalla norma di cui all'art. 572 c.p. è l'integrità fisica e psichica della vittima, la quale normalmente è legata al soggetto attivo da un rapporto di parentela, affidamento, di autorità o da relazioni «para-familiari»¹².

La legge n. 172/2012 ha esteso l'interpretazione della norma, quale reato proprio, ai casi in cui i rapporti familiari si riducano alla mera convivenza della vittima e del soggetto attivo, così da allargare l'alveo delle persone tutelate.

La questione è di rilievo pratico, giacché l'interpretazione permette di abbracciare situazioni normalmente non sondate dalla giurisprudenza o dal legislatore che, tuttavia, si presentano con frequenza.

Infatti, ciò si rivela decisivo e utile nel caso di violenze domestiche che integrano la fattispecie in analisi e permettono alle vittime¹³, non legate all'uomo violento da un rapporto matrimoniale, di ottenere tutela giuridica contro i maltrattamenti subiti.

¹² Art. 572 codice penale - Maltrattamenti contro familiari o conviventi in Brocardi, <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xi/capo-iv/art572.html>. A questo proposito, è stata prevista l'estensione della norma al *mobbing*, cioè quel comportamento messo in atto per denigrare il lavoratore fino a costringerlo al licenziamento. Tuttavia, l'interpretazione della norma in senso così esteso è richiamata laddove l'ambiente in cui il lavoratore è inserito richiama rapporti di tipo para-familiari.

¹³ La l. 69/2019 cd. Codice Rosso ha, a tal proposito, inasprito la fattispecie normativa e il quadro sanzionatorio. Inoltre, sempre per rafforzare il disvalore del fatto considerato reato e per incentivare la

In più, la sentenza della Cassazione n. 30129/2021 ha precisato che l'integrazione della norma è possibile anche laddove non vi sia un rapporto di convivenza stabile: basta una relazione stabile che, in alcuni casi, può anche seguire a una convivenza interrotta.¹⁴

Il reato di cui all'art. 572 c.p. è un reato abituale le cui condotte devono essere frequenti e devono reiterarsi nel tempo in modo costante.¹⁵ Ciò si traduce nel fatto che le condotte singole, laddove non reiterate, potrebbero non trovare tutela nel nostro ordinamento.

Purtroppo, non è così infrequente che il reato di cui all'art. 572 c.p. non sia sufficiente ad assicurare un'efficace tutela giuridica a episodi di maltrattamenti che si presentano compiuti con particolare violenza.

Ammettere la configurabilità del concorso materiale tra il delitto di maltrattamenti e il delitto di tortura è molto d'aiuto in casi come questi, dove la semplice figura delittuosa descritta dall'art. 572 c.p. non basta ad assicurare un'adeguata tutela giuridica.

Come anticipato sopra, la struttura delle due norme aiuta a considerare il concorso dal momento che, proprio come due rette parallele, non rischiano di sovrapporsi: la disamina dell'art. 613 *bis* ha permesso di evidenziare che il reato di tortura è un reato a forma vincolata e di evento che richiede violenze, minacce gravi, condotte particolarmente crudeli ed efferate oltre che trattamenti inumani o degradanti. Nulla a che vedere, insomma, con il reato di maltrattamenti.

Ad agevolare la lettura orientata verso il concorso materiale non è soltanto la diversità temporale prevista dalle due norme per la loro integrazione – sebbene

tutela, ha sancito che, laddove ai maltrattamenti sia presente il figlio minorenni, anche quest'ultimo sarà da considerare persona offesa.

¹⁴ Il caso in esame riguardava una frequentazione di due soggetti divorziati e non più conviventi che condividevano l'educazione e la cura dei figli minorenni.

¹⁵ La sentenza della Cass. pen., sez. III, 10.10.2020, n. 35997, ha previsto che il reato di maltrattamenti, in realtà, può essere integrato da atti che sono compiuti all'interno di archi temporali non troppo lunghi e circoscritti. Aggiunge che, però, non sono sufficienti a integrare il reato di maltrattamenti soltanto due episodi: l'abitudine, in tal caso, non si potrebbe considerare sussistente.

entrambi appartengano al novero dei reati di durata¹⁶ – ma anche il bene giuridico tutelato: il disvalore dei fatti compiuti nell’ambito del reato di tortura inducono la tutela, oltre che dell’integrità psicofisica della vittima, anche della sua autodeterminazione e della libertà personale. La tutela, insomma, viene offerta ad ampio raggio.

Tuttavia, l’art. 613 *bis* c.p. prevede che le condotte che riescono a integrare la fattispecie criminosa siano di per sé considerati come reati. Ammettere il concorso materiale delle due norme è utile per far assumere rilievo giuridico a fatti che non sono penalmente rilevanti o che non sono così gravi da essere compresi nel paradigma giuridico del reato di tortura.

La sentenza Cass. pen. n. 32380/2021 ha aggiunto, a tal proposito, che le condotte che integrano il delitto di tortura devono necessariamente «superare una soglia minima di gravità che non è richiesta, invece, per i maltrattamenti».

Il concorso materiale tra le due fattispecie è stato ben accolto e incoraggiato dalla dottrina che, al contrario, ha rifiutato il tentativo di individuare la differenza tra le due norme nel contesto in cui la condotta criminosa viene posta in essere: anche all’interno delle mura domestiche è ben possibile che vengano compiuti atti di tortura, come testimonia la giurisprudenza.¹⁷

L’art. 572 c.p. e l’art. 613 *bis* c.p. sono legati, per le ragioni di cui sopra, da un «rapporto di continenza». Quest’ultimo, come riconosciuto dalla sentenza della Cass. Pen. Sez. Unite n. 1235/2010, è stato adeguatamente verificato e integra il

¹⁶ Come precisa la sentenza, infatti, se il reato di tortura è eventualmente abituale, quello di maltrattamenti è un reato necessariamente abituale.

¹⁷ COLELLA, *Il nuovo delitto di tortura* in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2018, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/7516-colella2018a.pdf>. Colella, richiamando la sentenza del Tribunale di Monza n. 2312 del 10 giugno 2016, scrive: « Ad avviso di chi scrive, sarebbe del tutto velleitario tentare di stabilire il discrimen tra le due disposizioni facendo leva sul contesto in cui la condotta viene posta in essere, atteso che la giurisprudenza sovranazionale e quella di merito hanno di frequente registrato ipotesi di veri e propri atti di tortura commessi in ambito familiare²². Pare più utile individuarlo, piuttosto, alla luce delle singole condotte che, considerate unitariamente, sono suscettibili di integrare le ipotesi delittuose di cui all’art. 613 *bis* c.p. e all’art. 572 c.p., sul filo della distinzione dottrinale tra reato abituale cd. proprio e improprio».

presupposto di convergenza di norme secondo i principi regolatori della disciplina circa il concorso di reati.¹⁸

La sentenza Cass. Pen. n. 32380/2021 ha confermato dunque l'integrazione dell'art. 572 c.p. in concorso materiale con il delitto di tortura per completare la tutela della vittima e permettere una congrua condanna dell'uomo a causa delle ragioni finora esposte.

¹⁸ Il rapporto di continenza e, di conseguenza, il presupposto di convergenza, deve essere verificato attraverso «il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle». Questo è quanto è stato ribadito a più riprese dai giudici di legittimità, prima dalla sentenza Cass. Pen., Sez. Un., 28.10.2010, n. 1235 e poi dalla sentenza Cass. pen., sez. III, 25.05.2021, n. 32380 in analisi nel presente capitolo.

1.3 La fattispecie di cui all'art. 613 bis c.p. come delitto “a geometria variabile”.

La disamina della Corte di Cassazione dell'art. 613 *bis* c.p. offre numerosi spunti di riflessione per una più approfondita conoscenza della norma e una sua interpretazione corretta.

Innanzitutto, come anticipato, ha confermato la lettura dell'articolo come un reato eventualmente abituale, il quale può essere integrato da una condotta idonea a essere qualificata come inumana e degradante.

La reiterazione non è prevista neanche circa gli atti compiuti con crudeltà: lo stesso avverbio suggerisce un comportamento deplorabile che non necessita di un arco temporale lungo per poter essere identificato come tale, affinché possa subire la censura penale.¹⁹

Altro elemento utile all'interpretazione della norma fornito dalla Corte di Cassazione è che il trauma psichico può essere anche temporaneo: l'importante è che sia accertabile in modo oggettivo.²⁰

Circa la privazione della libertà personale, i giudici non hanno ritenuto che questa debba tradursi nella detenzione: è utile, ai fini dell'integrazione della fattispecie, una limitazione che sia in grado di privare la vittima della sua libertà di movimento senza possibilità da parte della stessa di opporsi e resistere.

Ciò è dovuto al fatto che i giudici di legittimità hanno interpretato l'art. 613 *bis* concentrandosi sulla tortura non di Stato ma sulla tortura privata, cui è stato condannato in primo grado il ricorrente.

¹⁹ LEBRA, *La tortura privata* in *SettimanaNews - Diritto*, 21 settembre 2021. <http://www.settimananews.it/diritto/tortura-privata/>. Come scrive l'autore, la condotta crudele di per sé rimanda a un «livello di riprovevolezza dell'agire particolarmente elevato» il quale non necessita di reiterazione per essere penalmente rilevante.

²⁰ *Ivi*. Per la Corte, l'aggettivo “verificabile” non implica un accertamento da svolgersi con i classici strumenti probatori (come il riscontro peritale, scrive Lebra). Il trauma psichico deve essere semplicemente «riscontrabile».

La Corte ha valorizzato il lavoro del legislatore sulla norma e ha riconosciuto, accanto alla nozione di tortura pubblica (cd. tortura di Stato)²¹, anche la nozione di tortura privata grazie alla struttura della norma in quanto reato comune.

Le perplessità relative a tale scelta legislativa, come si è visto²², non erano poche dal momento che hanno indebolito la tutela giuridica offerta dall'ordinamento contro la tortura di Stato. Eppure, in casi come quello della sentenza in analisi, si rivela di grande aiuto per assicurare un'efficace tutela contro altri tipi di tortura che non siano compiuti dalle autorità dello Stato.

La scelta del legislatore di lasciare spazio anche alla tortura privata e non formulare la norma come esclusivamente dedicata alla tortura pubblica, letta sotto la nuova luce data dalla Corte di Cassazione, sembra cosciente e lungimirante.

Al di là di possibili difficoltà dell'indeterminatezza, questa è una via che il diritto internazionale ha intrapreso spesso, date le opportunità di tutela offerte.

La questione è divisiva ma dà risalto a fenomeni criminologici che faticano a essere affrontati in modo adeguato in sede penale per via dell'inadeguatezza dell'apparato giuridico, a volte non del tutto preparato ad affrontare esperienze di efferata violenza in ambiente familiare e para familiare.

La Corte di Cassazione, sempre all'interno della sentenza n. 32380/2021, ha sancito, a scanso di equivoci, che la tortura pubblica mantiene la sua rilevanza giuridica come reato autonomo e non circostanziale. Auspica, anzi, una più adeguata distinzione tra i due tipi di tortura previsti dall'art. 613 *bis* c.p. con un «obbligo di incriminazione specifico» per la tortura privata.

Del resto, se si considerasse il secondo comma dell'art. 613 *bis* c.p. come una mera circostanza del primo comma, si violerebbe il diritto internazionale. Questo è dato dal fatto che la tortura di Stato era specificamente ordinata e prevista da parte degli obblighi internazionali e declassarla a una circostanza della tortura privata (la

²¹ *Infra*, Parte II, Capitolo II, Paragrafo 2.1.

²² *Infra*, Parte II, Capitolo II, Paragrafo 2.3.

cui formulazione non era imprescindibile) provocherebbe una «diretta collisione del diritto interno con quello internazionale».

Alla luce delle riflessioni poste in essere dagli Ermellini, la lettura dell'art. 613 *bis* c.p. è orientata nel considerarlo un delitto a geometria variabile.

L'operatività della norma, dunque, è rivolta verso la tortura di Stato al comma 2 (verticale e propria) e la tortura privata (orizzontale e comune) codificata al comma 1 della fattispecie.

I due tipi di tortura sono autonomi e indipendenti l'uno dall'altro. La tortura di Stato prevede che il soggetto attivo sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che commette il delitto abusando dei suoi poteri nei confronti della vittima legata a esso da un rapporto qualificato. La tortura privata, invece, è commessa da chiunque e può essere richiamata in tutti quei casi in cui non sussista tale rapporto qualificato tra soggetto attivo e passivo del rapporto, come è accaduto per il caso della sentenza in analisi.²³

La tortura privata permette di andare oltre l'immaginario comune circa la tortura votato agli abusi subiti esclusivamente dalle forze dell'ordine all'interno e fuori dalle carceri. La strutturazione della norma a geometria variabile, invece, permette alla giustizia di conquistare terreno sul difficile campo dei maltrattamenti e della violenza domestica.

Spesso, infatti, non si tratta di soli maltrattamenti e le condizioni in cui versano molte donne vittime di compagni violenti sono al limite del degrado dei diritti fondamentali di ognuna di esse oltre che del loro diritto di autodeterminarsi e di godere delle libertà costituzionalmente sancite.

È vero, come già affermato a più riprese in questo elaborato, che l'art. 613 *bis* presenta diverse criticità e la codificazione del delitto di tortura di Stato e privata non ha entusiasmato gli interpreti confusi dall'indeterminatezza della norma.

²³ In argomento, LARUSSA, *Gravi sofferenze fisiche e psichiche alla fidanzata: il compagno risponde di tortura* in *Altalex - Penale: I reati contro la persona*, 8 settembre 2021, <https://www.altalex.com/documents/news/2021/09/08/gravi-sofferenze-fisiche-e-psichiche-a-fidanzata-compagno-risponde-di-tortura>.

Grazie alla sentenza della Corte di Cassazione (destinata a fare scuola negli anni a venire), molti dubbi sono stati abilmente risolti e ciò potrebbe finalmente portare a un'inversione di rotta della giurisprudenza di un Paese in cui si riscontra un considerevole numero di violenze subite dalle donne. Molte di queste non trovano adeguata risposta in sede penale e, in attesa di strumenti più efficaci, l'estensione della tortura a casi come quelli affrontati dalla sentenza n. 32380/2021 rappresenta un'utile opportunità da non sottovalutare.

CAPITOLO II

La valorizzazione della centralità processuale e umana della donna vittima di violenza di genere.

2.1 La necessità della tutela della dignità umana e dell'integrità fisica e morale della donna vittima di gravi sofferenze fisiche e psichiche.

Parlare di violenza di genere non è mai così agevole soprattutto perché il fenomeno è in continuo mutamento nonché di difficile mappatura. È un fenomeno di ampia portata, la cui definizione è compatibile con quella di uno stato emergenziale i cui effetti e le cui conseguenze impattano su diversi diritti fondamentali che vengono irrimediabilmente lesi.

Il concetto di violenza di genere è stato studiato soltanto a partire dagli anni Novanta del secolo scorso ed è usato per indicare la violenza fisica, psicologica e sessuale (oltre agli atti persecutori) che le donne subiscono per il loro genere e per i rapporti di disparità con il genere maschile.²⁴

Nel 1995 ebbe luogo la Conferenza di Pechino²⁵ organizzata dalle Nazioni Unite. Essa fu la quarta di una serie di conferenze che vennero organizzate per porre finalmente attenzione alle disparità di genere e per promuovere un dialogo su scala mondiale che fosse in grado di riconoscere i diritti delle donne e la parità di genere contro le violenze.²⁶

²⁴ *Violenza di genere in Ministero dell'Interno*, 2019, <http://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/violenza-genere>.

²⁵ La conferenza si svolse dal quattro al quindici settembre e accolse le voci dei rappresentanti dei governi nonché delle ONG.

²⁶ In argomento, MERLI, *Violenza di genere e femminecidio in Diritto Penale Contemporaneo*, 1, 2015, pp. 431-468. Uno degli obiettivi era quello di promuovere lo «sviluppo femminile» e riconoscere la rilevanza delle violenze di genere. Le altre Conferenze che ebbero come tema centrale proprio la promozione dei diritti delle donne furono organizzate a Città del Messico nel 1975, a Copenaghen nel 1980, a Nairobi nel 1985 e, infine, a New York nel 2000.

La Conferenza generò l'obbligo per gli Stati di agire a livello culturale e giuridico per garantire diritti e libertà alle donne e prevenire la violenza maschile (oltre che punirla adeguatamente).²⁷ Quest'ultima si traduce in diverse condotte che riguardano la violenza domestica, sessuale, economica, psicologica, assistita. Tutte sono accomunate dall'esistenza di un rapporto affettivo (per la maggior parte dei casi)²⁸ con l'uomo che le compie, che sia un partner o un membro della cerchia familiare.

Decisiva nella definizione giuridica e pratica della violenza di genere è stata la Convenzione di Istanbul, che ha permesso il riconoscimento della violenza di genere come una grave violazione dei diritti umani.

La Convenzione è entrata in vigore nel 2014, eppure il processo di adesione dell'Unione Europea non è stato lineare: l'UE ha aderito soltanto nel giugno 2023.²⁹

La Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica si è concentrata sulla tutela giuridica e, prima ancora, sulla prevenzione degli atti violenti. Essa ha messo a disposizione alcuni servizi utili per sostenere un cammino di riabilitazione per le sopravvissute e si è concentrata sugli episodi di violenza di cui sono vittime le donne richiedenti asilo o migranti.

²⁷ *Ivi*. L'obbligo si tradusse, per agevolare la pratica, nelle "5 P": promuovere la cultura per educare alla non discriminazione, prevenire la violenza maschile sulle donne, proteggere le vittime di violenza, punire efficacemente i crimini commessi e "*procure compensation*", cioè risarcire le donne che sono sopravvissute alla violenza.

²⁸ Nell'ambito della violenza sessuale, a dire il vero, il focus della violenza di genere diventa più ampio per qualificare come tale anche le violenze sessuali che vengono compiute da uomini non vicini affettivamente alla donna vittima.

²⁹ Per approfondire, DONINI, *UE e Convenzione di Istanbul in Futuro Europa*, 5 settembre 2023. <https://www.futuro-europa.it/42137/europa/ue-e-convenzione-di-istanbul.html>. Il processo di adesione ha incontrato diversi ostacoli, fra i quali l'attesa del parere della Corte di giustizia UE. Esso è arrivato con sentenza il 6 ottobre 2021 su richiesta del Parlamento Europeo. Nonostante i ritardi, la Convenzione ha raccolto molto consenso nell'UE, tanto da ottenere la firma di 44 Stati parte del Consiglio di Europa e la ratifica da parte di 27 di essi. L'adesione si staglia nell'ambito della Strategia per la parità di genere 2020-2025 promossa dall'attuale Commissione e si pone come una sfida importante nel panorama della tutela dei diritti della donna.

La Convenzione è uno strumento giuridicamente vincolante che ha aiutato nella definizione della violenza contro le donne: essa si pone, nell'ottica del documento, come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione.³⁰

L'art. 3 della Convenzione sanziona la violenza fisica e la definisce come un uso della forza che arreca danni fisici alla vittima. L'art. 33, invece, si concentra sulla penalizzazione della violenza psicologica³¹ e l'art. 34 definisce gli atti persecutori, includendoli nel paradigma della violenza di genere.

Tra di esse, vale la pena approfondire la violenza domestica. Questa è stata espressamente riconosciuta a livello giuridico nel nostro ordinamento grazie al d.l. n. 93/2013 convertito nella legge n. 119 dell'ottobre di quello stesso anno.

La legge è ricordata per aver introdotto alcune aggravanti nel Codice Penale che vengono applicate nell'ambito della violenza di genere.

La violenza domestica, per la legge, si traduce in atti gravi «non episodici» di violenza sessuale, psicologica, fisica, economica che hanno luogo all'interno del nucleo familiare o da persone legate da una relazione affettiva. Non rileva l'eventuale convivenza dei due *partners*.

La violenza economica richiamata sia dalla Convenzione di Istanbul che dalla legge di cui sopra è una forma alquanto subdola di violenza di genere che, tuttavia, merita l'attenzione del legislatore per via della sua enorme e notevole diffusione nel nostro Paese.

Le disparità economiche che rendono la donna di gran lunga lontana dall'ottenere la parità salariale con l'uomo (fenomeno descritto bene dal cd. *gender gap*) non fanno che aggravare le condizioni di quante si ritrovano a dover sottostare

³⁰ SERVIZIO STUDI CAMERA DEI DEPUTATI XVII LEGISLATURA, *Documentazioni e ricerche: La Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne - L'attuazione nell'ordinamento interno*, 50^a ed., 15 novembre 2017, <https://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0173.pdf>.

³¹ In argomento, RAVASI, *Gli aspetti psicologici della violenza e il ruolo dell'egemonia maschile in Sigmund Freud University*, 25 novembre 2022, <https://milano-sfu.it/gli-aspetti-psicologici-della-violenza-e-il-ruolo-dellegemonia-maschile/>. La violenza psicologica si manifesta con comportamenti che, solitamente, coartano la volontà e la libertà della donna. Inoltre, la sottopongono a minacce, umiliazioni e abuso emozionale.

alla dipendenza economica nei confronti del proprio coniuge o *partner* (o, in come accade in molti casi, ex coniugi ed ex *partner*).

La situazione culturale di certo non aiuta, dal momento che incoraggia poco l'indipendenza e rende più difficile l'emancipazione delle tasche di più della metà della popolazione femminile italiana.

Le difficoltà economiche sono spesso un espediente per ricattare e asservire le compagne e coloro che lo fanno si adagiano sulla debolezza di un sistema la cui volontà è ben lontana dal riparare la disparità che impedisce alle vittime di rendersi autonome nel proteggere e costruire una vita dignitosa.

La violenza di genere è coronata dal cd. femminicidio. Il fenomeno indica gli omicidi di donne per mano di soggetti che fanno o hanno fatto parte del loro sistema familiare. Il fatto che si sia dato un nome ben specifico a tale tipologia di omicidi non è un caso, dal momento che il femminicidio è un tipo di delitto che segue un paradigma ben preciso che si ripete di volta in volta e che rappresenta, come suggerisce il copione, l'apice di violenze fisiche e psicologiche pregresse.

Oltre a sfociare nell'omicidio, però, le violenze fisiche e psicologiche hanno un impatto violento e debilitante sulla vita di chi le subisce.

Sono fenomeni che non si arrestano mai al primo episodio ma che si caratterizzano per la costanza e la sistematicità con le quali avvengono. L'esperienza traumatica subita dalle donne vittime è pervasiva a livello fisico e mentale.

Gli abusi comportano effetti diretti e indiretti, a breve o a lungo termine³².

Infatti, le conseguenze psicologiche che riguardano le vittime possono coinvolgere i minori laddove a carico (cd. violenza assistita) e, nel lungo termine, le donne e i figli hanno un'alta probabilità di maturare disturbi quali stress post traumatico, depressione (e conseguenti tendenze al suicidio), o altri legati all'ansia che si manifestano con problemi respiratori e cardiaci.

³² *Ivi*.

Dal punto di vista fisico, oltre ai classici sintomi di una violenza che costella il corpo della vittima di ecchimosi, lividi e traumi, le violenze sessuali possono condurre ad aborti o gravidanze non volute e a disturbi ginecologici legati a infezioni sessualmente trasmissibili.

Le abitudini di vita delle vittime, inghiottite dalla paura e dall'angoscia, possono subire forti variazioni dovute all'adattamento a nuove *routine* cui il *partner* decide di assoggettarle e, in molti casi, le donne che si ritrovano sole ad affrontarlo si rifugiano in abitudini malsane come dipendenze da droghe, fumo, alcol e altri comportamenti fortemente autolesivi.³³

Le violenze di genere che spesso sfociano nel femminicidio trovano la loro origine all'interno di rapporti di potere che sono stati costruiti da millenni di impostazione culturale del ruolo dei due generi. Questo, unito a una scarsa consapevolezza e, spesso, a problemi di natura psicologica e traumatica di cui sono vittime per prime coloro che perpetrano le violenze, provoca la reiterazione di un sistema di disparità culturale, economico, politico e sociale.³⁴

La cultura della disparità è dunque interiorizzata da entrambi i sessi già durante la tenera età e da secoli ordisce sottobanco trame a misura d'uomo in cui le donne rimangono intrappolate e, nel migliore dei casi, se la cavano subendo mansioni inferiori rispetto al collega uomo meno qualificato.

Al di là dei possibili espedienti giuridici, la tutela dovrebbe essere costruita secondo un sistema di adeguata ed efficace prevenzione. Per conseguire tale scopo, bisogna intervenire a livello culturale, educativo e scolastico. Occorre fondare le basi per adulti maturi, coscienti e responsabili.

³³ BARUS, *La violenza contro le donne ferisce la salute di corpo e mente* in *Fondazione Veronesi*, 25 novembre 2017, <https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/ginecologia/la-violenza-contro-le-donne-ferisce-la-salute-di-corpo-e-mente>. La dottoressa Barus mette in guardia circa l'insorgenza di tali pericolosi disturbi e abitudini tra le vittime più giovani: non è raro che a subire violenze siano minorenni o ragazze con meno di trent'anni.

³⁴ GRAZIANO, *Gli aspetti criminologico-fenomenologici della violenza di genere* in *Ius in itinere*, 30 gennaio 2021, <https://www.iusinitinere.it/gli-aspetti-criminologico-fenomenologici-della-violenza-di-genere-35111>. Descrivendo la violenza di genere, l'avvocata Graziano sostiene che la causa del fenomeno sia da cercare nella «condizione specifica della donna» oltre che nelle «condizioni generiche che la circondano» e che riguardano i fattori culturali, criminologici, sociologici, storici..

L'elenco dei diritti lesi da parte della violenza di genere è lungo. La Corte EDU ha individuato, fra gli altri, la violazione dell'art. 3 CEDU in relazione alla proibizione della tortura o dei trattamenti inumani o degradanti.³⁵

Ciò non stupisce affatto: come ha dimostrato la sentenza della Cassazione n. 32380/2021, la violenza di genere può sfociare in veri e propri atti di tortura che necessitano delle dovute e adeguate sanzioni.

Infatti, le modalità con le quali sono messe in atto le condotte che integrano la violenza di genere e l'insorgere di conseguenze fisiche e psicologiche gravi sono perfettamente aderenti al sistema previsto dall'art. 613 *bis*: la tortura privata supplisce a norme insufficienti a garantire la tutela necessaria, proprio come ha dimostrato la sentenza richiamata.

³⁵ VELCIKOVA, *Violenza contro le donne e accesso alla giustizia* in *Questione Giustizia - Magistratura democratica*, s.d. [https://www.questionegiustizia.it/speciale/articolo/violenza-contro-le-donne-e-accesso-alla-justizia_87.php#:~:text=2%20\(diritto%20alla%20vita\)%2C,14%20\(divieto%20di%20discriminazione\)](https://www.questionegiustizia.it/speciale/articolo/violenza-contro-le-donne-e-accesso-alla-justizia_87.php#:~:text=2%20(diritto%20alla%20vita)%2C,14%20(divieto%20di%20discriminazione))).

2.2 Delitto di tortura e delitto di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.): il concorso individuato dai giudici della Cassazione.

La Corte di Cassazione, con sentenza 32380/2021 ha riconosciuto il concorso tra la violenza sessuale *ex art 609 bis c.p.* e il delitto di tortura. La disamina ha tenuto conto della sentenza della Corte europea dei diritti umani nel caso *Aydin c. Turchia* del 25 settembre 1997, ric. N. 23178/94. Il caso origina nel conflitto nel sud-est turco che interessava le forze di sicurezza e il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK). Gli scontri erano caratterizzati dal coinvolgimento dei civili, i quali venivano interrogati a lungo dalle autorità per ottenere informazioni e, se non soddisfatti, infliggevano loro pesanti percosse.

Tra le vittime delle violenze figurava una ragazza diciassettenne che venne prelevata con la famiglia e scortata presso Derik. Lì la minorenni è stata tenuta in isolamento ed è stata sottoposta a continue violenze sessuali e fisiche.

La violenza sessuale ai danni della minorenni è stata valutata come particolarmente grave e crudele: l'abuso ha arrecato dei danni non soltanto fisici ma anche psicologici sulla ragazza. La vittima è stata poi sottoposta ad altri numerosi episodi di violenza fisica oltre che psicologica.

La Corte europea, seguendo il parere dato dalla Commissione sul caso³⁶, ha denunciato la violazione dell'art. 3 CEDU che non ammette atti di tortura o atti inumani o degradanti e ha riconosciuto, pertanto, che l'efferatezza con cui sono avvenuti gli abusi sessuali ai danni della minorenni giustifica la qualificazione di tali atti come tortura.

³⁶ GORI, *Articolo 3 CEDU: trattamenti inumani e degradanti, la giurisprudenza della Corte e il suo impatto sul diritto dei detenuti* in *L'altro diritto - Rivista*, 2015. <http://www.adir.unifi.it/rivista/2015/gori/cap2.htm#n1>, Gori riporta il parere della Commissione del 17 aprile del 1997 sul caso. Su di esso si legge: «Lo stupro, atto di per sé particolarmente crudele, che colpisce l'integrità fisica e morale della vittima, risulta in quelle circostanze aggravato perché commesso da persona dotata di autorità a danno di una maggiormente vulnerabile». La Corte ha ammesso la correttezza del ragionamento e l'ha applicato in fase decisionale per l'elaborazione della sentenza e della relativa condanna.

La decisione non è stata affrettata o impulsiva: le condotte sono state poste in essere da parte di membri delle forze armate turche. In più, sono state eseguite con efferatezza e crudeltà: questo basterebbe, di per sé, a fugare ogni dubbio circa la qualificazione dell'atto come tortura³⁷. Come se non bastasse, la vittima si trovava in uno di stato di totale subordinazione rispetto agli agenti.

La giurisprudenza internazionale, pertanto, non rifiuta il riconoscimento di violenze sessuali quali atti di tortura laddove, come in questo caso, le circostanze integrino la fattispecie criminosa.

Il punto ricorre anche relativamente all'uso della violenza sessuale come arma contro i civili durante i conflitti. Il cd. "stupro di guerra" venne ampiamente utilizzato come arma e strumento di genocidio in Rwanda nel 1994. Le violenze interessarono circa mezzo milione di donne dell'etnia nemica alle milizie che le mettevano in atto. Dopo aver subito stupri da uno o più miliziani, spesso le vittime (anche incinte) venivano uccise direttamente dagli stessi o dalle malattie sessualmente trasmesse dagli aggressori (circa il 70% di chi subì violenze, infatti, si ammalò). Coloro che non venivano uccise erano destinate a subire la mutilazione dei genitali.³⁸

Le violenze intendevano dimostrare il potere delle milizie sulla popolazione e avevano lo scopo di svilire gli avversari non più in grado di proteggere le donne. Era una questione di affermazione della propria etnia e della propria forza. La donna era un tramite di questa conquista sociale, morale e politica.³⁹

³⁷ *Ibidem*. Gori spiega che, se da un lato la crudeltà della condotta basti per integrare la tortura, vi sono altri elementi utili da considerare in quanto circostanze aggravanti e sono da individuare nella natura dell'atto e nello scopo dello stesso: «[...] il grado di sofferenza inflitto è il parametro che determina il limite esterno dell'atto di tortura, mentre natura dell'atto e scopo costituiscono elementi del limite interno».

³⁸ STRAZZA, *Fenomenologia dello stupro: evoluzione dei significati della violenza sessuale nelle guerre* in *Humanities*, 2, 2017, pp. 101–129. Le donne che subivano gli stupri erano per lo più *tutsi*, l'etnica nemica ai miliziani. Ne erano vittime anche le donne *hutu* che si erano unite con uomini *tutsi*. Ciò venne accertato dall' "International Criminal Tribunal for Rwanda" che era stato istituito dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con Risoluzione n. 995 dell'8 novembre 1994. Nel 2009, l'Unicef calcolò che il genocidio, le violenze e le malattie sessualmente trasmesse alle donne dai miliziani resero orfani quasi un milione di bambini.

³⁹ *Ivi*. Strazza, a tal proposito, scrive: «La violenza sessuale in Rwanda venne usata come arma di terrore per un'intera comunità, espressione di una chiara volontà di epurazione. In tal senso il corpo femminile "nemico" è stato considerato non più semplicemente come bottino di guerra ma, in quanto "etnicizzato" e "razzializzato", come "un corpo da sporcare e, soprattutto, da non rispettare e su cui lasciare un segno indelebile perché intimamente diverso". In Rwanda i miliziani stupratori erano convinti

Gli effetti collaterali delle violenze furono diversi, a partire dai traumi con cui le sopravvissute ebbero a che fare il resto della loro vita. Il 90% di esse, rimaste incinte dopo gli abusi, intendeva abortire. Molte facevano i conti con la depressione e con i sensi di colpa dal momento che i loro valori morali erano stati fortemente calpestati. Si sentivano corrotte, quasi fosse stata colpa loro.⁴⁰ Purtroppo, alcune di esse riuscirono nell'intento di suicidarsi e porre fine al calvario psicologico (spesso fisico) cui gli stupratori le avevano condannate.

Nonostante le condanne per dare giustizia alle vittime non furono molte, il Criminal Tribunal for Rwanda nella sentenza emessa nel 1998 nel contesto del processo "Akayesu" ha riconosciuto «lo stupro, prostituzione forzata e ogni forma di aggressione sessuale» come atti di tortura oltre che come crimini di guerra.

Purtroppo, lo stupro collettivo di cui le milizie ruandesi si servirono precedette numerosi altri incresciosi conflitti dove lo stupro venne utilizzato senza scrupoli e in modo sistematico, come in Congo. La prima e la seconda guerra civile a partire dalla seconda metà degli anni Novanta hanno presto interessato le donne in prima persona dal momento che sono state vittime di violenze sessuali.

Successivamente è stata la volta dei civili, i quali hanno continuato gli stupri nei confronti delle donne congolese condannate, una volta subito, a essere allontanate dalla famiglia e, nel migliore dei casi, a seguire la strada della prostituzione.⁴¹

Il lato peggiore della vicenda è che molte violenze vennero eseguite da soggetti affetti da Hiv per infettare di proposito le donne e, di conseguenza, la popolazione.

che non solo si poteva, ma si doveva, "violare e dissacrare" i corpi delle donne tutsi perché essi erano bersagli politici, strumenti per realizzare la propria politica di annientamento etnico. Ecco perché abusi e violenze si trasformarono in "strumenti dell'azione e della comunicazione politica"».

⁴⁰ *Ivi.* In Rwanda prestò servizio la psichiatra Catherine Bonnet, la quale testimoniò gli effetti sociali che lo stupro di guerra ebbe sulle donne ruandesi e riferì i devastanti effetti psicologici che interessavano le sopravvissute. Vivevano in un costante incubo e la loro vita non era più la stessa.

⁴¹ CIAVONI, *Congo, il terrore dei gruppi armati tra stupri, scuole distrutte, donne e bambini come bersaglio di un conflitto dimenticato* in *La Repubblica*, 20 aprile 2022. https://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2022/04/20/news/congo_il_terrore_dei_gruppi_armati_tra_stupri_scuole_distrutte_donne_e_bambini_come_bersaglio_di_un_conflitto_dimenticato-346149541/. La situazione ha originato, ad oggi, una forte crisi umanitaria dal momento che a subire le violenze non sono soltanto subite da donne adulte ma anche da bambine. Il fenomeno è avallato da un scarso sistema giudiziario che «garantisce impunità» oltre che «un contesto sociale discriminatorio e iniquo».

Inoltre, molte di esse ancora oggi subiscono violenze sessuali con l'aggiunta di violenze fisiche indicibili, molte delle quali si traducono in lesioni profonde ai loro organi genitali.⁴²

Nel 2012, il dottor Denis Mukwege⁴³, che da anni lavora sul territorio prestando servizio alle vittime di violenze fisiche e sessuali, denunciò in un discorso delle Nazioni Unite le violenze subite dalle donne congolese, identificandole come vere e proprie torture.

Gli stupri sono stati associati a veri e propri atti di tortura anche in Cile, dove le violenze sessuali sulle donne cilene durante il regime di Pinochet nella seconda metà del Novecento raggiunsero livelli di crudeltà mai visti prima. Si aggiunsero spesso violenze fisiche e regimi detentivi crudeli e senza alcuna garanzia che potesse tutelare i diritti fondamentali delle vittime.

Infatti, la tortura in Cile riservata alle donne si traduceva in violenze sessuali di *routine* ed era mirata a ottenere l'assoggettamento della vittima attraverso l'imposizione del potere dell'aggressore e la sottrazione della sua autodeterminazione.⁴⁴

La storia, purtroppo, ha registrato diversi altri episodi in cui la violenza sessuale è stata caratterizzata da modalità tali da inquadrarla come tortura verso le donne.

⁴² Per approfondire, COSTA, *Sedici anni di stupri e migliaia di vittime nella Repubblica Democratica del Congo* in *Eco Internazionale*, 19 luglio 2018, <https://ecointernazionale.com/2018/07/sedici-anni-di-stupri-e-migliaia-di-vittime-nella-repubblica-democratica-del-congo/>.

⁴³ Denis Mukwege, *ginecologo congolese fondatore e anima dell'ospedale Panzi* in *ANSA Mondo*, 6 ottobre 2018, https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2018/10/05/denis-mukwege-il-medico-che-cura-vittime-stupri-__ff130cbe-a194-46a6-910d-b88673bd01d7. Mukwege esortò le Nazioni Unite ad agire contro le violenze sessuali subite dalle donne congolese e criticò il governo congolese per l'impunità degli stupri di massa che sistematicamente vengono posti in essere.

⁴⁴ STRAZZA, *Fenomenologia dello stupro: evoluzione dei significati della violenza sessuale nelle guerre* in *Humanities*, 2, 2017, pp. 101–129. Strazza riporta una citazione tratta da “Il corpo femminile come corpo politico: lo stupro, la guerra e la nazione” in “Difesa Sociale” n. 2, 2007 di Seifert. Egli scriveva, infatti, che « Un'altra caratteristica della tortura è il fatto che la sofferenza della vittima è trasformata in una dimostrazione convincente di potere – per il torturatore e il regime che personifica. Quando la vittima è ridotta ad un corpo dolente e inerme e perde la sua autodeterminazione, il torturatore sente che sta estendendo il suo territorio e il suo potere. Il regime politico che tortura dimostra che ha il potere di tormentare questo corpo malgrado la resistenza che la vittima oppone al regime, alla forma di governo, all'ideologia. Così facendo, dimostra che il suo potere è più reale della resistenza della vittima. La realtà indiscutibile del corpo tormentato serve al regime come segno di potere. Il regime imprime la sua realtà nella realtà dei corpi tormentati».

Si pensi, ad esempio, agli stupri etnici messi in atto durante il conflitto nella ex Jugoslavia dove le donne subivano le violenze per essere ingravidate con il seme del nemico. Questa fu una precisa strategia messa a punto dai miliziani serbo-bosniaci per «cancellare un popolo fecondando con seme serbo donne musulmane» e umiliarle costringendole a partorire e crescere figli appartenenti a un'etnia nemica.⁴⁵

Amnesty International si è sempre battuta per la cessazione dell'uso della violenza sessuale a scopi militari: ha associato più volte gli stupri alla tortura, considerandola una «delle forme più estreme».⁴⁶

Al di là degli stupri contestualizzati nell'ambito di guerre civili e non, indubbiamente ad oggi le violenze sessuali continuano a preoccupare.

La sentenza Cass. Pen. 32380/2021 ha riconosciuto il concorso tra l'art. 613 *bis* e l'art. 609 *bis* c.p. avallando la decisione in precedenza presa dai giudici di seconde cure. Il contributo è destinato a fare storia, dal momento che ha aggiunto che il concorso tra i due reati è possibile soprattutto laddove gli abusi vengano caratterizzati non soltanto da traumi e sofferenze psicofisiche ma anche dalla privazione della libertà personale e di movimento della vittima. I fatti della sentenza lo confermano, dal momento che il fidanzato della vittima chiudeva in casa la donna per poi abusarne al suo ritorno, oltre che privarla del lavoro e delle visite ad amici e familiari.

Il punto si mostra importante più di quanto si immagini alla luce delle modalità con cui spesso vengono compiuti gli abusi sessuali (spesso, ai danni di donne minorenni) e apre la strada a una nuova stagione giurisprudenziale dove la tutela giuridica offerta dall'art. 609 *bis* c.p. può essere garantita e rafforzata dall'associazione con l'art. 613 *bis*.

La prospettiva si presenta come un utile deterrente per scoraggiare tali condotte criminose, dal momento che i dati ISTAT rilevati durante il periodo tra il 2014 e il 2021, riportano che le denunce per violenze sessuali, percosse, lesioni e atti

⁴⁵ *Ivi.*

⁴⁶ *Ivi.*

persecutori subiti dalle donne ad opera di conviventi e familiari sono aumentate di quasi il 10%.⁴⁷

Nei dati rilevati nel 2023 emerge che le chiamate che giungono ai centri antiviolenza sono aumentati di quasi il 37%, senza contare che, in parallelo, sono in aumento le donne che si rivolgono a parenti e amici perché intimorite dalle conseguenze di una denuncia alle autorità.⁴⁸

Il dato è destinato ad aumentare e a preoccupare sono le forme di violenza sessuale che vanno sempre più affermandosi, le quali diventano più gravi e crudeli e coinvolgono minorenni sempre più di frequente.⁴⁹

Le donne che subiscono violenza sessuale si ritrovano a dover fare i conti con traumi che necessitano di supporto psicologico e devono affrontare un *iter* giudiziario lungo e provante che, indubbiamente, le sottopone a un percorso di esposizione mediatica o sociale.

Che la giustizia riconosca la possibilità di ampliare l'interpretazione della tortura di modo da riconoscerne i tratti anche in questo tipo di violenze, è un passo importante verso il rafforzamento della tutela giuridica.

Partire dall'educazione e dalla cultura per una gestione consapevole delle relazioni sessuali e affettive resta, tuttavia, la strada migliore per favorire il sano progresso sociale.

⁴⁷ *Violenza sulle donne: dati e informazioni. Denunce di polizia in Istat, Istituto Nazionale di Statistica*, 25 novembre 2022, <https://www.istat.it/it/archivio/278024>.

⁴⁸ *Il numero di pubblica utilità 1522: dati trimestrali al IV trimestre del 2022 in Istat, Istituto Nazionale di Statistica*, 10 marzo 2023, <https://www.istat.it/it/archivio/281897>.

⁴⁹ L'ultimo caso di cronaca utile per indurre una riflessione e per marcare la necessità di una maggiore tutela riguarda i fatti del 7 luglio 2023. A Palermo, una ragazza appena maggiorenne è stata percossa e poi violentata da un gruppo di sette giovani. Prima di subire le violenze, la vittima è stata indotta ad abusare di alcolici ma, nonostante non fosse pienamente cosciente, alle sue resistenze gli aggressori hanno risposto con pugni e schiaffi per impedirle di opporsi alla violenza. La giovane ha perso più volte conoscenza durante gli atti sessuali forzosi ed è stata trovata per terra da una passante che l'ha soccorsa dal momento che versava in condizioni disperate. È giunta in pronto soccorso in stato di shock. Nel momento in cui scrivo, le indagini sono ancora in corso e gli indagati sono stati sottoposti a misura cautelare in carcere. Tra di essi, figura anche un minorenne. Per approfondire: *Violentata dal branco a Palermo, arrestati in sette: c'è anche un minore in Giornale di Sicilia - Palermo*, 18 agosto 2023, <https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2023/08/18/violentata-dal-branco-a-palermo-arrestati-in-quattro-ce-anche-un-minore-cd6b89af-a1c9-41d3-879f-907703e80bcf/>.

CAPITOLO III

Il problema della violenza di genere in Italia: la Corte di Strasburgo sollecita il legislatore a incrementare le misure preventive.

3.1 Dal caso Talpis alla vicenda processuale di Silvia De Giorgi: quando la passività delle autorità giudiziarie costringe al ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Il primo giugno 2023, l’Unione Europea ha definitivamente aderito alla Convenzione di Istanbul per la prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Il processo di adesione dura da svariati anni: nel 2017 il Consiglio aveva firmato la Convenzione ma il parere della Corte di giustizia è giunto soltanto nel 2021.⁵⁰

Ad oggi, la Convenzione risulta firmata da tutti gli Stati, sebbene alcuni di essi non l’abbiano ancora ratificata. Essa, una volta ratificata, prevede l’assoggettamento ad alcuni specifici obblighi, i quali comporteranno alcune modifiche alla normativa interna. Ciò si rende necessario per l’adozione di meccanismi di prevenzione e protezione dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica, nella misura in cui, come si legge all’art. 3, la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani.

Proprio per questo, la Convenzione incoraggia la costruzione di un meccanismo internazionale per promuovere la cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi.

⁵⁰ DE VIDO, *Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 3/2023 - L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa* in *Sistema Penale*, 13 luglio 2023, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-sulla-violenza-contro-le-donne-n-3-2023-ladesione-dellunione-europea-alla-convenzione-di-istanbul-del-consiglio-deuropa>.

La Convenzione è stata ratificata dal Parlamento italiano con la legge n. 77/2013. Essa pare calzante in un Paese con forti difficoltà nel gestire a livello giuridico e sociale un'emergenza relativa alla violenza sulle donne e ai femminicidi.

L'emergenza, purtroppo, è avvertita da anni.

Il 2 marzo 2017 i giudici della Corte EDU si sono pronunciati circa il caso *Talpis c. Italia*⁵¹, condannando l'Italia per il mancato rispetto degli obblighi ex artt. 2 e 3 della Convenzione di Istanbul, oltre che per violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani e degradanti.

Talpis, la ricorrente, ha denunciato nel 2012 il marito dal momento che lui perpetrava su di lei e sui figli continui maltrattamenti, oltre che lesioni e minacce.

Le misure chieste alle autorità non sono mai state concesse e nel 2013 il pubblico ministero ottenne addirittura l'archiviazione per il reato di maltrattamenti. Qualche giorno dopo, l'uomo uccise un figlio e tentò di uccidere la moglie. Due anni dopo, verrà condannato all'ergastolo per i reati commessi.

Talpis ha dunque contestato il comportamento delle autorità italiane dal momento che non le hanno concesso le misure richieste e non si sono affatto adoperate per tutelare lei e i figli, incoraggiando l'omicidio di uno di essi.⁵²

La Corte EDU ha condannato l'Italia ricordando che su di essa grava l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità psico fisica vittime di violenza domestica ai sensi degli artt. 2 e 3 CEDU. Inoltre, le hanno rammentato l'esistenza di obblighi procedurali che impongono allo Stato di rendere efficiente la tutela prevista. Nel caso di Talpis, nessuno di questi obblighi è stato adeguatamente messo in pratica.⁵³

⁵¹ Corte EDU, *Talpis c. Italia*, 2.03.2017, ricorso n. 41237/14 in HUDOC database [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-171508%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-171508%22]}).

⁵² CASIRAGHI, *La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Commento a Corte E.D.U., Sezione Prima, sent. 2 marzo 2017, Talpis c. Italia* in *Diritto Penale Contemporaneo*, 3, 13 marzo 2017, pp. 378-382. Il Governo italiano si difenderà asserendo che le autorità non avevano compreso che Talpis e i figli fossero in pericoloso: gli episodi di violenza che la donna aveva segnalato rimandavano a «semplici conflitti familiari».

⁵³ *Ivi*, p. 379. Dopo la denuncia, la donna non è stata affiancata da un'adeguata protezione da parte delle autorità dal momento che l'atto l'ha esposta alla violenza del marito. Inoltre, è stata sentita solo dopo sette mesi dalla denuncia, favorendo un sistema di impunità nel quale l'uomo ha potuto continuare indisturbato a perpetrare i maltrattamenti e le violenze, fino a sfociare nell'omicidio del figlio.

Inoltre, la Corte ha lamentato la violazione dell'art. 14 CEDU poiché le autorità hanno gravemente sottovalutato le dichiarazioni della donna di fatto avallandole tacitamente.⁵⁴

Dopo la sentenza, la situazione non è affatto migliorata. Sicuramente, i progressi del nostro Paese relativamente all'individuazione e alla lotta contro la violenza di genere sono aumentati ma ancora si continua a non ottemperare agli obblighi previsti dalla CEDU e, ora, dalla Convenzione di Istanbul in modo efficiente.

Solo nel 2022, le condanne dello Stato italiano da parte della Corte EDU per violazione degli obblighi della Convenzione sono state cinque.⁵⁵

Le vittime di violenza domestica hanno lamentato, ancora una volta, l'assenza dello Stato e delle autorità nel percorso che avrebbe dovuto accompagnarle fuori dalle violenze. Il problema è che il sostegno avrebbe dovuto essere garantito non soltanto per tutelarle dalle conseguenze ma anche per tutelare i figli minorenni, interessati quanto le madri dalle violenze (in modo diretto o indiretto).

Le condanne sono dovute non solo ai ritardi della giustizia nel disporre misure adeguate alla tutela delle donne che subiscono violenza dai *partner* in casa e al di

⁵⁴ *Ivi*, p. 380. Scrive Casiraghi: «[...] Premesso che, affinché vi sia un trattamento discriminatorio non basta un mero mancamento o un ritardo da parte delle autorità nello svolgimento del procedimento, dovendosi altresì contestare una reiterata tolleranza nei riguardi di quei fatti che riflettono un'attitudine discriminatoria verso la vittima in quanto donna, il giudice di Strasburgo ritiene che le autorità, sottostimando, con la loro inerzia, la gravità delle violenze subite dalla ricorrente, le abbiano di fatto approvate. Per di più, la Corte di Strasburgo non manca di sottolineare, al di là dell'episodio singolo, la gravità del problema delle violenze domestiche in Italia e la discriminazione che le donne subiscono a tal riguardo».

⁵⁵ FALCONE, *Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 1/2023 - La giurisprudenza della C. EDU. in materia di protezione delle donne vittime di violenza domestica in Sistema Penale*, 13 aprile 2023, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-sulla-violenza-contro-le-donne-n-2-2023-la-giurisprudenza-della-c-edu-in-materia-di-protezione-delle-donne-vittime-di-violenza-domestica>. Come precisa la dottoressa Falcone, la tutela delle donne vittime di violenza attira particolarmente l'attenzione della Corte EDU non soltanto per l'importanza sociale che il fenomeno ha assunto (soprattutto per le tristi proporzioni) ma anche perché la Corte vuole garantire una protezione efficace e completa a tutti coloro che «si trovano in condizioni di particolari vulnerabilità». La vulnerabilità non è indirizzata a una categoria specifica, ma è un termine che può essere esteso a tutti coloro si sentano in difficoltà e soli rispetto a un sistema che non garantisce protezione. Così, vulnerabili sono le donne vittime di violenza domestica come i figli minori, le persone disabili e i richiedenti asilo o, ancora, i detenuti. La vulnerabilità impone agli Stati di predisporre specifiche misure volte a offrire maggiore protezione dal momento che più alta è l'esposizione dei soggetti «a condotte pregiudizievoli per la persona e la dignità umana».

fuori, ma anche perché la magistratura italiana ha più volte violato l'art. 8 della CEDU⁵⁶ circa il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Uno dei casi in cui quest'ultima violazione è stata riscontrata è *I.M. c. Italia* con ricorso n. 25426/20⁵⁷. I magistrati avevano deciso di non disdire gli incontri tra figli minori e il padre che più volte aveva perpetrato atti di violenza domestica sulla madre. L'uomo, dipendente da alcol e sostanze stupefacenti, era stato anche accusato di maltrattamenti nei confronti dei figli proprio durante gli incontri. Nel 2015 questi ultimi erano stati disposti presso una struttura protetta e in presenza di professionisti dei servizi sociali qualificati. Purtroppo, però, l'aggressività del padre non intendeva scemare soprattutto perché spesso i rapporti venivano intrattenuti in altre circostanze del tutto inadeguate a garantire la tutela dei minori.

Come se non bastasse, il tribunale aveva sospeso la responsabilità genitoriale della madre perché rifiutava di far incontrare i bambini con l'altro genitore. In questo caso, non si può non parlare di vittimizzazione secondaria della vittima, operata dalle stesse autorità che dovrebbero proteggerla.

In relazione a quest'ultimo elemento, la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e ogni altra violenza di genere, nella Relazione approvata il 20 aprile 2022, definisce così la vittimizzazione secondaria: «*La vittimizzazione secondaria, diversamente dalla vittimizzazione ripetuta da attribuire allo stesso autore, è quindi effettuata dalle istituzioni con cui la vittima viene in contatto, qualora operino senza seguire le direttive internazionali e nazionali, e non garantiscano comportamenti rispettosi e tutelanti, tali da non ledere la dignità personale, la salute psicofisica e la sicurezza della vittima, sia essa la donna sia esso il minore vittima di violenza assistita*».⁵⁸

⁵⁶ In argomento, VITTI, *Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 4/2022 - La Corte EDU condanna l'Italia per l'inadeguata protezione delle vittime di violenza domestica in Sistema Penale*, 20 gennaio 2023, https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-violenza-contro-le-donne-2022-4-convenzione-istanbul-condanna-dalla-corte-edu-per-italia#_ftn1.

⁵⁷ Corte EDU, *I.M. e altri c. Italia*, 10.11.2022, ricorso n. 25426/20 in HUDOC database [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-220989%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-220989%22]}).

⁵⁸ COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE, *Relazione: La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei*

L'art. 18 della Convenzione di Istanbul ha previsto che le parti debbano adottare tutte le misure necessarie e utili per contrastare il fenomeno e proteggere le vittime. Per la Convenzione ci si dovrebbe basare sulla comprensione dei rapporti familiari delle donne che denunciano violenze domestiche, al fine di emanciparle dalla figura del compagno violento e permetterle di tutelare loro stesse e i figli a carico.

Ebbene, la Corte EDU ha contestato la decisione dei magistrati italiani dal momento che non era stata eseguita una disamina completa sulla situazione familiare lamentata dalla madre e, per di più, gli incontri con il padre avevano determinato numerosi turbamenti ai minorenni, i quali erano incapaci di difendersi dalle violenze fisiche e verbali. L'interesse dei bambini era indubbiamente violato, come lo era stato quello della donna nel tutelare i suoi figli e la sua persona.⁵⁹

È stata anche accertata la violazione dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul, il quale prevede che, al fine di «*determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza*». Il secondo capoverso prescrive inoltre che «*le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini*».⁶⁰

Il 7 aprile 2022 la Corte EDU si è espressa nell'ambito del caso *Landi c. Italia*⁶¹ confermando, ancora una volta, l'inadeguatezza del sistema giudiziario e preventivo italiano per difendere le donne dalla violenza domestica.

loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale, 20 aprile 2022, § 1.2, <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Testi/Allegati/00000366.pdf>.

⁵⁹ Per approfondire, RAIMONDI, I.M. c. Italia: viola l'art. 8 CEDU lo Stato che obbliga i figli minori ad incontrare il padre violento, tacciando la madre, vittima di violenza domestica, di non essere collaborativa, in *Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani*, 1 dicembre 2022, <https://www.unionedirittiumani.it/newsletter/i-m-c-italia-viola-lart-8-cedu-lo-stato-che-obbliga-i-figli-minori-ad-incontrare-il-padre-violento-tacciando-la-madre-vittima-di-violenza-domestica-di-non-essere-collaborativa/>.

⁶⁰ VITTI, Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 4/2022 - La Corte EDU condanna l'Italia per l'inadeguata protezione delle vittime di violenza domestica in *Sistema Penale*, 20 gennaio 2023, https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-violenza-contro-le-donne-2022-4-convenzione-istanbul-condanna-dalla-corte-edu-per-italia#_ftn1. I giudici, dunque, non soltanto avrebbero dovuto prestare attenzione alla situazione familiare della donna e dei figli ma avrebbe dovuto studiare i rischi che questi correvano nel mantenere i rapporti con il padre violento, anche laddove venissero disposte misure adeguate (che, purtroppo, si erano rivelate insufficienti).

⁶¹ Corte EDU, *Landi c. Italia*, 7.04.2022, ricorso n. 10929/19, in *Giurisprudenza Penale*, <https://www.giurisprudenzapenale.com/wpcontent/uploads/2022/04/ECtHR-Landi-v.-Italy.pdf>.

La Corte ha contestato all'Italia, in particolare, la violazione del diritto alla vita ex art. 2 CEDU dal momento che le autorità non si sono mostrate tempestive nel tutelare Annalisa Landi e i figli dai continui maltrattamenti ad opera del compagno.

La perdurante inerzia non ha fermato l'uomo che ha ucciso, infine, il figlio di appena un anno e, come accadde nella vicenda Talpis, ha tentato di uccidere anche la compagna, fallendo però nell'intento.

Le denunce di Landi contro il compagno, Nicolò Patriarchi, sono state quattro e sono iniziate nel 2015 per concludersi nel 2018. Nonostante la vicenda fosse giunta alle autorità, queste non hanno agito in modo tempestivo e adeguato e non hanno emesso un solo provvedimento utile a frenare le violenze.

La Corte EDU ha riconosciuto, ancora una volta, l'obbligo per lo Stato di agire e ha constatato la mancanza di rimedi idonei per fermare le violenze subite dalle donne e dalla loro prole.⁶²

Ancora una volta, nel caso *De Giorgi c. Italia* in relazione al quale la Corte EDU si è espressa con sentenza il 16 giugno 2022⁶³, i giudici hanno affrontato un gravissimo caso di violenza domestica.

La ricorrente, Silvia De Giorgi, ha denunciato l'ex marito sette volte tra il 2015 e il 2019. Egli la minacciava di morte, la seguiva di continuo e una volta l'ha aggredita alla testa con un casco. In più, non perdeva occasione per maltrattare i figli e ha posizionato in casa della donna delle videocamere per spiarla.

Anche in questo caso le autorità non hanno preso alcun provvedimento per impedire che perdurasse una pericolosa situazione di impunità che permetteva all'ex di reiterare le violenze.⁶⁴

⁶² Per approfondire RAIMONDI, *I.M. c. Italia: viola l'art. 8 CEDU lo Stato che obbliga i figli minori ad incontrare il padre violento, tacciando la madre, vittima di violenza domestica, di non essere collaborativa*, in *Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani*, 1 dicembre 2022, <https://www.unionedirittiumani.it/newsletter/i-m-c-italia-viola-lart-8-cedu-lo-stato-che-obbliga-i-figli-minori-ad-incontrare-il-padre-violento-tacciando-la-madre-vittima-di-violenza-domestica-di-non-essere-collaborativa/>.

⁶³ Corte EDU, *De Giorgi c. Italia*, 16.06.2022, ricorso n. 23735/19, in *Ministero della Giustizia* https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU389126&previousPage=mg_1_20.

⁶⁴ Per approfondire, ALBERIOLI, *L' "affaire De Giorgi c. Italie": la CEDU condanna ancora una volta l'Italia per un caso di violenza domestica* in *APF - Numero speciale Violenza di genere*, 7 novembre 2022, <https://www.avvocatipersonefamiglie.it/notizie/numero-speciale-violenza-di->

È ormai del tutto certo che in Italia vi sia una fortissima difficoltà giuridica e culturale legata all'affrontare la violenza domestica che affligge primariamente le donne e, in seconda battuta, i loro figli.

Il gruppo GREVIO⁶⁵ sostiene che tale mancanza possa essere attribuita al fatto che coloro che entrano in contatto con un fenomeno di violenza di genere, in particolare nell'ambito degli operatori del diritto, non siano in grado di affrontarlo in modo adeguato.⁶⁶ Ciò potrebbe essere dovuto prevalentemente alla mancanza di formazione e di competenze⁶⁷.

Una soluzione auspicabile, oltre quella relativa a migliorare il sistema giudiziario che gravita intorno a vicende incresciose come quelle descritte finora, riguarda all'educazione attiva di coloro che, in ragione delle loro funzioni, entrano in contatto con donne che invocano aiuto contro la violenza domestica.

È necessario aiutarli a riconoscere i casi in cui è doveroso e tempestivo agire e bisogna incrementare i meccanismi di prevenzione per riuscire ad evitare che i maltrattamenti o le violenze degenerino in tragedia. La scarsa educazione al

genere/1%E2%80%99%E2%80%9Caffaire-de-giorgi-c.-italie%E2%80%9D-la-cedu-condanna-ancora-una-volta-1%E2%80%99italia-per-un-caso-di-violenza-domestica./.

⁶⁵ Il gruppo GREVIO ("Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence") è un gruppo di esperti che opera per vigilare sulle misure che vengono adottate dagli Stati per ottemperare agli obblighi della Convenzione di Istanbul. Il suo lavoro si basa prevalentemente sui rapporti che vengono direttamente forniti dagli Stati. Per approfondire si veda: *About GREVIO – Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence in Council of Europe Portal, Istanbul Convention Action against violence against women and domestic violence*, s.d. <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio>.

⁶⁶ CARDINALE, *Il rapporto del GREVIO sull'applicazione in Italia della Convenzione di Istanbul: il lavoro ancora da fare* in *Criminal Justice Network - Forum internazionale sulla giustizia penale*, 13 maggio 2021, <https://www.criminaljusticenetwork.eu/it/post/il-rapporto-del-grevio-sullapplicazione-in-italia-della-convenzione-di-istanbul-il-lavoro-ancora-da-fare>. A tal proposito, Cardinale spiega: «Nel rapporto viene infatti segnalata la necessità di promuovere progetti formativi sulla violenza di genere, che aiutino gli operatori del diritto a comprendere meglio il fenomeno e a cogliere i numerosi stereotipi ancora presenti nella realtà circostante, con l'obiettivo di erodere le idee patriarcali nelle quali siamo immersi e che spesso faticiamo a riconoscere. Sarebbe inoltre necessario rafforzare i rapporti del Governo con le organizzazioni sul territorio che si occupano di donne che hanno subito violenza (come i centri antiviolenza e le case rifugio) e, soprattutto, promuovere la comunicazione tra le Autorità che a vario titolo si occupano di uno stesso caso di violenza che, come è emerso, può coinvolgere tanto la sfera penale, quanto quella civile (in particolare nei casi in cui vi siano minori coinvolti).»

⁶⁷ VITTI, *Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 4/2022 - La Corte EDU condanna l'Italia per l'inadeguata protezione delle vittime di violenza domestica* in *Sistema Penale*, 20 gennaio 2023, https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-violenza-contro-le-donne-2022-4-convenzione-istanbul-condanna-dalla-corte-edu-per-italia#_ftn1.

riconoscimento e alla lotta alla violenza provoca, fra l'altro, l'incoraggiamento della cd. vittimizzazione secondaria dentro e fuori le aule di tribunale.

Altro elemento utile da aggiungere alla tutela è l'applicazione degli ordini di protezione in sede civile: questi ordinano al convivente violento di allontanarsi dalla casa familiare prima ancora che si proceda per vie penali.

È, infine, auspicabile un uso più parsimonioso e intelligente dell'affidamento dei minori in caso di violenza domestica, dal momento che la paura di perdere la custodia dei figli spesso scoraggia le donne dal denunciare, sebbene versino in situazioni disperate.⁶⁸

⁶⁸ CARDINALE, *Il rapporto del GREVIO sull'applicazione in Italia della Convenzione di Istanbul: il lavoro ancora da fare* in *Criminal Justice Network - Forum internazionale sulla giustizia penale*, 13 maggio 2021, <https://www.criminaljusticenetwork.eu/it/post/il-rapporto-del-grevio-sullapplicazione-in-italia-della-convenzione-di-istanbul-il-lavoro-ancora-da-fare>.

3.2 Il fallimento del legislatore nella tutela del diritto alla vita delle donne vittime di violenze tutelato dell'articolo 2 CEDU.

L'art. 2 CEDU permette al diritto alla vita di essere protetto a livello sovranazionale. La norma prevede l'insorgere di due tipi di obblighi in capo allo Stato membro: uno di natura negativa, l'altra di natura positiva.

Il primo riguarda l'obbligo per lo Stato di astenersi da qualsiasi tipo di condotta che possa anche solo potenzialmente ledere la vita del cittadino. Ciò, ovviamente, include la formulazione di norme avverse alla tutela del diritto alla vita. Il secondo impone allo Stato membro di «*adottare misure idonee a salvaguardare la vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione*». ⁶⁹

L'obbligo positivo si articola su due livelli: il livello primario riguarda la costruzione di un apparato giuridico idoneo alla tutela della vita dei cittadini che possa contare su norme forti ed efficaci per dissuadere le condotte lesive e punirle quando serve. Il livello secondario è improntato sulla prevenzione del reato attraverso il pronto intervento delle autorità per tutelare coloro che sono in pericolo. ⁷⁰

Pertanto, lo Stato deve far in modo che le autorità esercitino i «poteri di controllo e prevenzione» nel momento in cui vengono a conoscenza del pericolo in cui versa la donna: basta questo requisito per l'insorgere di un obbligo positivo. ⁷¹ Questo riguarda il principio sancito dall'*Osman Test* ⁷². Esso prevede che, laddove sia stato

⁶⁹ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, *Guida all'articolo 2 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo: diritto alla vita*, 31 dicembre 2021, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Guide_Art_2_ITA. Tale obbligo prevede, dunque, che lo Stato non soltanto predisponga un quadro normativo idoneo ma che adotti anche le misure operative adatte.

⁷⁰ DEL-CAS, *Questioni aperte. La Corte europea condanna ancora l'Italia per violazione degli obblighi positivi derivanti dall'art. 2 nei confronti di vittime di violenze domestiche* in *Archivio penale*, 2, pp. 1-18, <https://archiviopenale.it/la-corte-europea-condanna-ancora-litalia-per-violazione-degli-obblighi-positivi-derivanti-dallart-2-nei-confronti-di-vittime-di-violenze-domestiche/articoli/35342>.

⁷¹ *Ivi*, p. 4. Ciò implica una valutazione *ex ante* per valutare il rischio cui va incontro la persona minacciata sulla base delle conoscenze della situazione che sono in possesso delle autorità deputate ad agire.

⁷² Il criterio si origina nella sentenza omonima Corte EDU, *Osman c. Regno Unito*, 28.10.1998, ricorso n. 23452/94.

individuato un rischio certo e immediato⁷³ per la vita di un soggetto, in capo alle autorità sorge l'obbligo positivo di attivarsi.

L'individuazione del rischio è previsto attraverso un accertamento «autonomo, proattivo ed esaustivo»⁷⁴ che si serve di alcuni criteri utili quali i precedenti dell'aggressore o le richieste di aiuto della vittima.

A questo segue l'obbligo procedurale in capo alle autorità che devono avvalersi dei poteri di indagine per individuare l'aggressore e accertare i fatti.⁷⁵

L'articolo 2 CEDU si presta a varie applicazioni pratiche e, tra di esse, rientra la possibilità che il diritto venga lesa da condotte poste in essere da un altro soggetto che non per forza è titolare di funzioni statali o laddove la vittima sia sopravvissuta a una condotta potenzialmente lesiva del suo diritto alla vita.

Gli obblighi imposti dal diritto in analisi, però, non sono stati rispettati come avrebbero dovuto da parte delle autorità e del legislatore italiano. Come ormai abbiamo appreso dalla conoscenza della giurisprudenza della Corte EDU, infatti, a partire dal *caso Talpis* è stato scoperchiato un vaso di pandora che ha mostrato le carenze strutturali, culturali e giudiziarie del nostro apparato penale.

La violenza di genere è ormai un campo dove più di frequente viene applicato, in Europa e in Italia, il paradigma normativo dell'articolo in esame e la preoccupazione delle istituzioni europee circa la gestione del fenomeno è sempre più crescente.

⁷³ TUMMINELLO, *Violenza contro le donne nella giurisprudenza della Corte EDU: da Opuz c. Turchia al caso Talpis in Ius in itinere*, 26 maggio 2022, https://www.iusinitinere.it/violenza-contro-le-donne-nella-giurisprudenza-della-corte-edu-da-opuz-c-turchia-al-caso-talpis-9768#_ftn10. La certezza è la «possibilità che un rischio si materializzi qualora non vengano poste in essere adeguate misure di protezione». Invece, l'immediatezza «sussiste qualora detto rischio si possa materializzare in qualsiasi momento».

⁷⁴ DEI-CAS, *Questioni aperte. La Corte europea condanna ancora l'Italia per violazione degli obblighi positivi derivanti dall'art. 2 nei confronti di vittime di violenze domestiche* in *Archivio penale*, 2, pp. 1-18. <https://archiviopenale.it/la-corte-europea-condanna-ancora-litalia-per-violazione-degli-obblighi-positivi-derivanti-dallart-2-nei-confronti-di-vittime-di-violenze-domestiche/articoli/35342>. Riguardo all'esaustività dell'accertamento, è previsto che esso sia basato su delle «checklist standardizzate rispondenti alle *best practices* stabilite con specifico riguardo agli abusi domestici».

⁷⁵ OBERTO, *Violenza di genere: gli obblighi di incriminazione e di adeguata indagine derivanti dall'art. 2 Cedu in Ius in itinere*, 16 ottobre 2020, <https://www.iusinitinere.it/violenza-di-genere-gli-obblighi-di-incriminazione-e-di-adequata-indagine-derivanti-dallart-2-cedu31268#:~:text=In%20particolare%2C%20l'art.,le%20azioni%20lesive%20della%20vita>.

La Corte EDU ha spesso ribadito l'inadeguatezza della nostra legislazione interna e l'inerzia spesso dimostrata dalla Procura nel tutelare la donna vittima di violenze e la sua famiglia.

L'inazione delle autorità porta a un perdurante clima di impunità che non fa che permettere la prosecuzione della condotta criminosa ai danni della vittima.

Per questo motivo, attraverso il rispetto dell'art. 2 CEDU, alla vittima devono essere riservate delle misure cautelari e precautelari che riescano a tutelarla. Le soluzioni rilevano anche in campo civilistico dal momento che, come è stato anticipato nel precedente paragrafo, è possibile ottenere, per esempio, l'allontanamento dalla casa familiare del convivente violento ai sensi dell'art. 342 *bis* c.c. oltre alla cessazione della condotta pregiudizievole.

Attraverso la stessa disposizione, il giudice ha il potere di sollecitare l'intervento dei servizi sociali e delle associazioni che siano in grado di aiutare da un punto di vista psicologico ed economico le vittime di violenza con i figli (ciò è previsto, naturalmente, per tutti coloro che sono vittime di abusi).

Ultimamente, soprattutto in relazione all'insorgenza di nuovi casi di cronaca, la giustizia italiana, aiutata dal legislatore, sta compiendo a piccoli passi una leggera inversione di rotta, dimostrando più impegno.

Se non altro, si registra una generale parvenza di consapevolezza che la violenza domestica, sessuale, fisica e psicologica sulla donna è in grado di ledere diritti fondamentali dell'uomo come, appunto, il diritto alla vita. Questo si evince dal fatto che la Corte EDU non ha più riscontrato nelle corti italiane la violazione dell'art. 14 CEDU relativamente al divieto di discriminazione: c'è più rispetto nei confronti delle vittime, ma non abbastanza da innescare un forte cambiamento culturale.

3.3 La legge 69/2019 (“Codice Rosso”): le ultime modifiche normative del legislatore nell’ottica della prevenzione della violenza domestica.

Lo Stato ha cominciato a interessarsi con maggiore impegno della violenza sulle donne da qualche anno a questa parte in risposta agli episodi di femminicidi e maltrattamenti in notevole crescita.

La legge n. 69/2019 cd. “Codice Rosso” dal titolo “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” è la più importante manifestazione di questo impegno.

La legge ha introdotto 4 nuovi reati nel codice penale: il cd. *revenge porn*, cioè il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone interessate (art. 612 *ter* c.p.) punito con reclusione da uno a sei anni e multa da cinquemila a quindicimila euro; il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (l’art. 583 *quinquies* c.p.) punito con reclusione dagli otto ai quattordici anni e con l’ergastolo nel caso in cui la condotta provochi la morte della vittima; il reato di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 *bis*) c.p. punito con reclusione da uno a cinque anni⁷⁶ e la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa punita con la detenzione dai sei mesi ai tre anni.

È stato poi disposto l’inasprimento delle pene di alcuni reati, fra i quali ricordiamo il reato di violenza sessuale (609 *bis* c.p.) la cui pena attuale è dai sei ai dodici anni; il reato di atti persecutori o “*stalking*” (612 *bis* c.p.) la cui pena è stata definita da un minimo di un anno a un massimo di sei anni e il delitto di maltrattamenti (572 c.p.) la cui pena è stata aumentata da un minimo di tre anni a un massimo di sette anni.

⁷⁶ La fattispecie è aggravata laddove il reato sia commesso ai danni di minorenni.

Una delle importanti novità procedurali riguarda la velocità di avvio del procedimento penale per alcuni reati, tra i quali rientrano quelli ricordati sopra.

La polizia giudiziaria che abbia avuto la notizia di reato deve immediatamente riferire al pubblico ministero. Laddove si debba procedere per delitti quali violenza di genere o violenza domestica, il PM è tenuto a ottenere informazioni dalla persona che ha denunciato i fatti entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.⁷⁷

Inoltre, la vittima ha dodici mesi per sporgere denuncia sui fatti (allungando i tempi previsti in precedenza, i quali non superavano i sei mesi).

La legge ha previsto anche degli obblighi formativi attraverso cui educare il personale delle forze dell'ordine e la polizia giudiziaria circa la prevenzione dei reati e il perseguimento degli stessi.

L'intento del legislatore era quello di creare una «corsia preferenziale» che riuscisse ad assicurare un intervento tempestivo della giustizia nel caso in cui fosse in pericolo la vita di una donna vittima di violenze di genere.⁷⁸

La legge, nonostante le buone intenzioni, non è riuscita a fuggire dalle critiche: una delle più importanti attiene la scarsa impronta emergenziale del provvedimento che, a detta di molti, non sarebbe così rivoluzionario dati gli obiettivi posti.

Inoltre, è stato riscontrato un enorme limite dal punto di vista delle risorse disponibili giacché, se da un lato la legge incoraggia il sorgere di nuove associazioni e il rafforzamento dei servizi che potessero accompagnare la vittima di violenza durante il percorso di riabilitazione e processuale, dall'altro ci si scontra con la dura realtà della mancanza di fondi disponibili.⁷⁹

Il Codice Rosso si è mostrato debole nel marcare la causa del fenomeno della violenza di genere che origina nella cultura sociale e ha preferito concentrarsi

⁷⁷ Il termine è prorogabile soltanto laddove insorga la necessità di tutelare i minori o laddove, nell'interesse della persona offesa, sia strettamente necessario mantenere riservati gli atti di indagine.

⁷⁸ RUSSO, *Emergenza "Codice Rosso". A proposito della legge 19 luglio 2019, n. 69 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere in Sistema Penale*, 1, 2020, pp. 5-20.

⁷⁹ *Ivi*, p. 7. È stata eliminata, infatti, la previsione che imponeva la conservazione di fondi da destinare a case-rifugio comportando il depotenziamento dei servizi utili ad accompagnare le donne e assisterle per condurle fuori dalle violenze in accordo con il sistema che le autorità avrebbero dovuto mettere in atto.

maggiormente sulla repressione del fenomeno nonostante la prevenzione fosse stata prevista come uno degli obiettivi imprescindibili anche dalla giurisprudenza della Corte EDU.⁸⁰ La legge non interviene a livello strutturale sul fenomeno: si concentra molto sulle conseguenze sul piano giuridico e pratico ma, di fatto, risolve poco o nulla dal punto di vista sociale.⁸¹

Forti perplessità sono legate al fatto che la legge si sia molto concentrata sulla fase antecedente al processo e, in particolare, sulla fase delle indagini preliminari, come se la fase del processo non presentasse difficoltà oggettive che avrebbero necessitato di una correzione alla luce della delicatezza dei reati oggetto dello stesso.

Il testo della legge è stato arricchito di recente dal Parlamento con l'introduzione di una previsione che permettesse l'avocazione delle indagini per i delitti di violenza domestica o di genere: se il pubblico ministero non procede entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato ad assumere informazioni dalla vittima, il procuratore della Repubblica può revocargli l'assegnazione e assegnarla a un altro magistrato.

Ancora una volta, l'intervento è stato effettuato per velocizzare i tempi sulla tutela dal momento che, dal primo gennaio 2023, sono stati già registrati settantaquattro femminicidi⁸², settantacinque se si conta l'ultima vittima, Marisa Di Leo, assassinata dall'ex compagno tra il sei e il sette settembre 2023⁸³.

⁸⁰ Sono sfumati, dunque, i propositi che intendevano rafforzare la rete antiviolenza per sostenere le donne e tutti i servizi correlati alla stessa che da anni erano richiesti dalle associazioni che si prestano per dare un sostegno "da pronto soccorso" alle donne vittime di violenza.

⁸¹ MARZIGNO, *Il Codice Rosso: tra novità e critiche* in *Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti*, s.d. <https://www.diritto.it/il-codice-rosso-tra-novita-e-critiche/>. L'unico cambiamento significativo che è piaciuto molto è stato quello dovuto alla codificazione del *revenge porn* cui è stata data una definizione e una rilevanza penale. Il fenomeno, ultimamente, è di portata non indifferente e la sua previsione normativa può incoraggiare le denunce per giungere a una vera tutela delle vittime.

⁸² PRINCIPE, *Dall'inizio dell'anno sono state uccise 74 donne. Circa la metà sono state ammazzate dal proprio partner o da un ex. In Parlamento si discute un inasprimento del Codice rosso* in *Wired*, s.d. <https://www.wired.it/article/donne-uccise-2023-femminicidi/>.

⁸³ CAVALLARO, SIRIGNANO, *Omicidio a Marsala, Marisa Leo lottava contro la violenza: l'ex l'ha uccisa a fucilate* in *Corriere della Sera*, 8 settembre 2023. https://www.corriere.it/cronache/23_settembre_08/omicidio-marsala-marisa-lottava-contro-violenza-l-ex-uccide-fucilate-54a193e0-4dbc-11ee-a884-00379f2db152.shtml.

Negli ultimi quattro anni, in Italia sono state uccise circa seicento donne: ogni due giorni, in pratica, una donna in Italia viene uccisa da un uomo.⁸⁴

L'Italia sta vivendo una situazione emergenziale che non verrà risolta, purtroppo, dall'avocazione delle indagini dal Procuratore della Repubblica: gli interventi devono essere più incisivi e mirati a colpire i pilastri culturali della violenza di genere che, alla luce dello studio condotto sul fenomeno, non si può far altro che definirla la tortura più grave che possa interessare il genere femminile in quanto tale.

⁸⁴ BARTOLOMEO (a cura di), *Inchiesta con analisi statistica sul femminicidio in Italia* in Ministero della giustizia - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, 2017, [https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Femminicidio%20in%20Italia%20-%20Inchiesta%20statistica%20\(2010%20al%202016\).pdf](https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Femminicidio%20in%20Italia%20-%20Inchiesta%20statistica%20(2010%20al%202016).pdf).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

All'esito dell'analisi sin qui compiuta, è possibile affermare che, nel codificare il reato di tortura, il legislatore ha tenuto conto del rispetto dei diritti umani, in particolar modo della dignità, del diritto alla vita e del principio costituzionale di autodeterminazione. Gli obblighi internazionali circa la codificazione del reato di tortura da parte degli Stati sono sempre stati molto severi: la crescente sensibilità nei confronti di tale reato ha permesso lo sviluppo di una coscienza comune che favorisse una tutela adeguata e completa. Grazie a questo impegno, del resto, è stato possibile riconoscere e dare rilevanza anche alla tortura psicologica, a lungo sottovalutata.

L'introduzione degli artt. 613 *bis* e *ter* c.p. nel nostro ordinamento ha rappresentato un'occasione importante dopo anni di vani tentativi.

Sebbene la norma non abbia soddisfatto gli interpreti, è doveroso apprezzare l'impegno del legislatore: il percorso di codificazione non è stato affatto semplice a causa dell'inerzia delle precedenti legislature e degli ostacoli di natura politica.

È pacifico che la norma non sia perfetta. La sua indeterminatezza e la sua formulazione non possono non lasciare spazio a riflessioni approfondite e perplessità. Ciò non significa che sia il caso di abrogarla, come qualcuno ha proposto, perché si finirebbe per annullare gli sforzi sin profusi. È necessaria, però, una riforma che sia in grado di rendere più lineare la norma in modo che sia più efficiente e più facilmente applicabile.¹

¹ SCAROINA, *Il delitto di tortura. L'attualità di un crimine antico*, Bari, 2018, p. 351. Scaroina rimarca la necessità di una norma più lineare che superi l'attuale e «farraginosa» formulazione. L'autrice sostiene, infatti, che la riforma dell'art. 613 *bis* dovrebbe concentrarsi sul definire il crimine di tortura nella sua «essenza di crimine naturale» per recuperarne le caratteristiche originarie. Nella norma attuale, infatti, mancano «la natura di reato proprio, l'intenzionalità della condotta e le peculiari finalità connotative del motivo per cui l'autore del fatto agisce». La scelta di qualificare il delitto di tortura come un reato comune è, inoltre, fuori luogo: «lo specifico che caratterizza il disvalore di queste sofferenze risiede proprio nel pervertimento del rapporto tra autorità e individuo, laddove la prima si trasforma da funzione regolata dalla legge in un arbitrio violento, per cui alla sofferenza fisica o morale va a sommarsi questa forma di tradimento del contratto sociale che mina la nostra stessa fiducia nello Stato e nel ruolo che ad esso abbiamo attribuito».

La sentenza della Cass. pen., sez. III, 25.05.2021, n. 32380 si è rivelata importante per il contributo offerto circa l'interpretazione dell'art. 613 *bis*, permettendo di dare un senso alla formulazione in termini di reato comune pensata dal legislatore.

La norma, infatti, è stata estesa oltre il tradizionale ambito di applicazione riservato agli atti di tortura commessi dall'autorità e ha dimostrato molto potenziale nel restituire una tutela giusta alle donne vittime di violenza di genere.

Non è un aspetto da sottovalutare: la protezione offerta dal legislatore, stando ai dati in continua crescita, non è sufficiente. È necessario un deterrente che sia in grado di prevenire gli atti di violenza ed è importante che nelle aule di tribunale si giunga a una condanna giusta e proporzionale alle violenze subite.

L'interpretazione fornita dalla Corte, insomma, ha restituito dignità a una norma il cui destino sembrava incerto, data la scarsa applicazione.

Di certo, la violenza di genere necessita di opere di prevenzione, come anche gli atti di tortura commessi in ambito pubblico. È doveroso auspicarci che si lavori, oltre che sul piano giuridico, anche sulla cultura, sulla formazione e sull'educazione per prevenire che si giunga a parlare di atti di tortura, in qualsiasi contesto essi possano prendere forma.

Infatti, se da un lato è importante che la promessa dell'ordinamento circa la certezza di una pena giusta venga rispettata, dall'altro è preferibile che uno Stato di diritto si impegni a garantire la tutela dei diritti umani di tutti.

Un aspetto tanto importante, quanto sovente tristemente sottovalutato.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

“Giulio Regeni fu seviziato per 9 giorni con lame e bastoni. Torturato fino alla morte”: i pm di Roma chiudono le indagini su 4 agenti in *Il Fatto Quotidiano*, 10 dicembre 2020. <https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/10/giulio-regeni-fu-seviziato-per-9-giorni-con-lame-e-bastoni-torturato-fino-alla-morte-i-pm-di-roma-chiudono-le-indagini-su-4-agenti/6032438/>.

«Roma '44: I torturati di Via Tasso». Moviola della Storia. Rai Radiotelevisione Italiana, 26 ottobre 1997. La collezione di Gianni Bisiach 1957-2013. Portale Storico della Presidenza della Repubblica.

AA. VV., *Il sistema sanzionatorio - La pena*, s.d. http://www.spazioquaglia.it/wp/wp-content/uploads/9788833582191_STRALCIO.pdf.

AA. VV., voce «Verri, osservazioni sulla tortura» in *Grande Antologia Filosofica*, volume XV, Milano, 1968.

AA. VV., voce *Brigate nere* in *Enciclopedia Treccani Online*. Consultato il 4 marzo 2023. <https://www.treccani.it/enciclopedia/brigata-nere>.

About GREVIO – Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence in Council of Europe Portal, Istanbul Convention Action against violence against women and domestic violence, s.d. <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio>.

AIDOS, *Convenzioni di Ginevra – Diritto umanitario* in *AIDOS blog*, 2023, http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/d_conv_di_ginevra_dir_umanit/home_conv_ginev_dir_um.html.

ALBERIOLI, L' “*affaire De Giorgi c. Italie*”: la CEDU condanna ancora una volta l'Italia per un caso di violenza domestica in *APF - Numero speciale Violenza di genere*, 7 novembre 2022, <https://www.avvocatipersonenefamiglie.it/notizie/numero-speciale-violenza-di-genere/l%E2%80%99%E2%80%9Caffaire-de-giorgi-c.-italie%E2%80%9D-la-cedu-condanna-ancora-una-volta-l%E2%80%99italia-per-un-caso-di-violenza-domestica./>.

AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA. «*Universalmente proibita, universalmente praticata: la tortura nel mondo*», 26 giugno 2018 <https://www.amnesty.it/universalmente-proibita-universalmente-praticata-la-tortura-nel-mondo/>.

AMNESTY INTERNATIONAL, *Duro rapporto delle Nazioni Unite sul centro di detenzione di Guantánamo* in *Notizie: tortura e maltrattamenti - Amnesty International blog*, 27 giugno 2023, <https://www.amnesty.it/duro-rapporto-delle-nazioni-unite-sul-centro-di-detenzione-di-guantanamo/>.

AMNESTY INTERNATIONAL, *Rapporto della campagna globale "Stop alla tortura" - La tortura oggi: 30 anni di impegni non mantenuti*, 2014.

AMNESTY INTERNATIONAL, *Secrets and Lies. Forced Confessions under Torture in Uzbekistan. Stop Torture Campaign*, London, 2015.

AMNESTY INTERNATIONAL, *Torture contro migranti e rifugiati: confermate migliaia di testimonianze e le nostre denunce* in *Amnesty International Italia*, 30 marzo 2023. <https://www.amnesty.it/torture-contro-migranti-e-rifugiati-confermate-migliaia-di-testimonianze-e-le-nostre-denunce/>.

ARIENTI, *Dossier: Irlanda del Nord* in *Centro Studi per la Pace*, dicembre 2000, https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/irlanda.pdf.

Art. 115 codice penale - *Accordo per commettere un reato. Istigazione*. in *Brocardi.it* <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primi/titolo-iv/capolo-iii/art115.html>.

Art. 414 - *Codice Penale - Istigazione a delinquere* in *Office Advice*, s.d. <https://officeadvice.it/codice-penale/articolo-414/>, <https://officeadvice.it/codice-penale/articolo-414/>.

Art. 572 codice penale - *Maltrattamenti contro familiari o conviventi* in *Brocardi*, <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xi/capolo-iv/art572.html>.

BALDESSARRO, *Per la prima volta in Italia un agente della Penitenziaria condannato per tortura: accade a Ferrara* in *la Repubblica*, 15 gennaio 2021, https://bologna.repubblica.it/cronaca/2021/01/15/news/sentenza_ferrara-282732125/.

BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA, *Diritto Penale - Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2021.

BARTOLOMEO (a cura di), *Inchiesta con analisi statistica sul femminicidio in Italia* in *Ministero della giustizia - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa*, 2017, [https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Femminicidio%20in%20Italia%20-%20Inchiesta%20statistica%20\(2010%20al%202016\).pdf](https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Femminicidio%20in%20Italia%20-%20Inchiesta%20statistica%20(2010%20al%202016).pdf).

BARUS, *La violenza contro le donne ferisce la salute di corpo e mente* in *Fondazione Veronesi*, 25 novembre 2017, <https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/ginecologia/la-violenza-contro-le-donne-ferisce-la-salute-di-corpo-e-mente>.

BARZANÒ, *Il sovraffollamento carcerario: un problema diffuso* in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, 2015.

BECCARIA, FABIETTI (a cura di), *Dei delitti e delle pene*, Milano, 1973.

BEDESCHI, *Enciclopedia dei Ragazzi*, in *Enciclopedia Treccani*, 2005.

BELFIORE, *L'introduzione del delitto di tortura in Archivio penale - Supplemento al n.1 del 2018 - La giustizia penale riformata*, 2018.

BERARDI, *Numeri e storie della tortura nelle carceri italiane* in *Journo – Intersezionale*, 17 gennaio 2022.
<https://www.intersezionale.com/2022/01/17/numeri-e-storie-della-tortura-nelle-carceri-italiane/>.

BERNARDI, *Carcere e tortura: la Cassazione si esprime (in sede cautelare) sui fatti di Santa Maria Capua Vetere* in *Sistema Penale*, 5 aprile 2022,
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-2022-8973-cautelare-tortura-carcere-santa-maria-capua-vetere_.

BESTA, CORSO, TURCHI, voce *Ordalia* in *Enciclopedia Italiana*, 1935.

BIANCO, *Corte Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - Sez. II - Sentenza del 16 luglio 2009 - definitiva il 6 novembre 2009. Sulejmanovic contro Italia (ricorso n. 22635/03). Articolo 3 - proibizione della tortura - trattamenti carcerari assimilabili*, s.d. http://www.antonioacasella.eu/archiva/CristianaBIANCO_2009.pdf.

BONINI, FOSCHINI, *Regeni, i quattro depistaggi del Cairo. I pm: tradito anche dall'amica Nour* in *La Repubblica*, 17 dicembre 2019.
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/12/17/news/regeni_i_quattro_depistaggi_d_el_cairo_i_pm_tradito_anche_dall_amica_nour-243730183/.

BOTTO, *Tortura: sulla proibizione assoluta di un male mai minore - Recensione a G. Fornasari, Dilemma etico del male minore e ticking bomb scenario. Riflessioni penalistiche (e non) sulle strategie di legittimazione della tortura*, in *Diritto Penale e uomo (DPU) - Criminal Law and Human Condition*, 2021.

BULLI, *Trauma psicologico: sintomi e cura* in *IPSICO*, 1 novembre 2013.
<https://www.ipsico.it/sintomi-cura/trauma-psicologico/>.

CALLIERI, “Io, pestato nella caserma di Bolzaneto. Tra le risate dei poliziotti e le urla di dolore degli altri ragazzi” in *L'Espresso*, 7 luglio 2021.
https://espresso.repubblica.it/attualita/2021/07/07/news/g8_genova_bolzaneto-308597630/.

CANTARELLA, *La chiamavano basanos: la tortura nell'antica Grecia* in *Criminalia*, 2012.

CARDINALE, *Il rapporto del GREVIO sull'applicazione in Italia della Convenzione di Istanbul: il lavoro ancora da fare* in *Criminal Justice Network - Forum internazionale sulla giustizia penale*, 13 maggio 2021,
<https://www.criminaljusticenetwork.eu/it/post/il-rapporto-del-grevio-sull'applicazione-in-italia-della-convenzione-di-istanbul-il-lavoro-ancora-da-fare>.

CARNEVALE, *CEDU e Italia: il caso Sulejmanovic in SPI - Storia | Politica | Informazione*, s.d., <https://sites.google.com/view/spistoriapoliticainformazione/juris/cedu-e-italia-il-caso-sulejmanovic>.

CASALE, *A proposito dell'introduzione del nuovo delitto di tortura ex art. 613-bis c.p. - Il discutibile recepimento interno del formante giurisprudenziale europeo e degli accordi internazionali* in *Archivio penale*, 2, agosto 2017, p. 620.

CASCAVILLA, *La sociologia del diritto penale di Émile Durkheim* in *Studi di sociologia*, 3, 2018.

CASIRAGHI, *La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Commento a Corte E.D.U., Sezione Prima, sent. 2 marzo 2017, Talpis c. Italia* in *Diritto Penale Contemporaneo*, 3, 13 marzo 2017, p. 378.

CASSESE, *I diritti umani oggi*, Bari, 2005.

CATTANEO, *Dignità umana e pena nella filosofia di Kant*, Varese, 1981.

CAVALLARO, SIRIGNANO, *Omicidio a Marsala, Marisa Leo lottava contro la violenza: l'ex l'ha uccisa a fucilate* in *Corriere della Sera*, 8 settembre 2023. https://www.corriere.it/cronache/23_settembre_08/omicidio-marsala-marisa-lottava-contro-violenza-l-ex-uccide-fucilate-54a193e0-4dbc-11ee-a884-00379f2db152.shtml.

CENATI, *Milano: I luoghi del terrore nazifascista* in *Collana della Memoria di A.N.P.I Comitato Provinciale*, Milano, 2014.

CENTRO D'INFORMAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ITALIA, MALTA E LA SANTA SEDE, *Patti Internazionali sui diritti dell'uomo*, Roma, ottobre 1993.

CETARA, *In 250 nella caserma-lager. Tre giorni di buio a Bolzaneto* in *Il Secolo XIX*, 19 luglio 2021, <https://www.ilsecoloxix.it/italia/2021/07/19/news/in-250-nella-caserma-lager-tre-giorni-di-buio-a-bolzaneto-1.40515110>.

Chahal v. UK - Case Summary in LawTeacher - academic legal research, resources and legal material, giugno 2019, <https://www.lawteacher.net/cases/chahal-v-uk.php>.

CHISARI, *Il carcere post Torreggiani: un vero passo avanti?* in *Vox - Osservatorio italiano sui diritti*, s.d. <http://www.voxdiritti.it/il-carcere-post-torreggiani-un-vero-passo-avanti/>.

CIAVONI, *Congo, il terrore dei gruppi armati tra stupri, scuole distrutte, donne e bambini come bersaglio di un conflitto dimenticato* in *La Repubblica*, 20 aprile 2022. https://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2022/04/20/news/congo_il_terrore_dei_gruppi_armati_tra_stupri_scuole_distrutte_donne_e_bambini_come_bersaglio_di_un_conflitto_dimenticato-346149541/.

CICIRIELLO, *Lezioni di diritto internazionale*, II, Napoli, 2010.

COCCO, *Appunti per una giustificazione liberale della pena in Diritto Penale Contemporaneo, Responsabilità penale e principi del sistema*, 1, 2020.

COE - CONSIGLIO D'EUROPA, *Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*, 1987, <https://rm.coe.int/16806dbac0>.

COFELICE, *I diritti umani nel sistema delle Nazioni Unite: il diritto a non subire tortura in I diritti umani nel sistema delle Nazioni Unite - I dossier del Centro Diritti Umani (Università degli Studi di Padova)*, s.d., <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/I-diritti-umani-nel-sistema-delle-Nazioni-Unite-il-diritto-a-non-subire-tortura/58>.

COLANTUONO, BRANDOLESE, *Giornata internazionale a sostegno delle vittime di tortura: l'invisibilità della tortura psicologica in Istituto per lo Studio delle Psicoterapie - News*, 25 giugno 2020, <https://www.istitutopsicoterapie.com/giornata-internazionale-a-sostegno-delle-vittime-di-tortura-linvisibilita-della-tortura-psicologica/>.

COLAPIETRO, RUOTOLO, *Diritti e libertà In Diritto Pubblico*, 5^a ed., Torino, 2021.

COLELLA, *Il nuovo delitto di tortura in Diritto Penale Contemporaneo*, 2018, <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/upload/7516-colella2018a.pdf>.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER I DIRITTI UMANI, *Revisione Periodica Universale - Consiglio Diritti Umani in C.i.d.u. - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*, s.d. https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it/informazione_formazione/revisione_periodica_universaleu.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE, *Relazione: La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, 20 aprile 2022, § 1.2, <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Testi/Allegati/00000366.pdf>.

CONCAS, *L'istigazione a delinquere in Il portale giuridico online per i professionisti - Diritto.it*, 22 giugno 2022, <https://www.diritto.it/listigazione-a-delinquere/>.

CONFORTI, *Diritto Internazionale*, 6^a ed., Napoli, 2002.

COSTA, *Sedici anni di stupri e migliaia di vittime nella Repubblica Democratica del Congo in Eco Internazionale*, 19 luglio 2018, <https://ecointernazionale.com/2018/07/sedici-anni-di-stupri-e-migliaia-di-vittime-nella-repubblica-democratica-del-congo/>.

CURI, intervista rilasciata a D'AURIA, Università di Padova, 7 gennaio 2020, <https://ilbolive.unipd.it/it/news/coraggio-essere-illuministi>.

D'ANDREA, *Caso Bolzaneto: la Corte EDU conferma che fu tortura in Ius in itinere*, 23 gennaio 2018. <https://www.iusinitinere.it/caso-bolzaneto-la-corte-edu-conferma-fu-tortura-7260>.

DAL POZ, *Migrazioni e tortura nel mondo di oggi* in *Cafoscarinews - Università Ca' Foscari Venezia*, 22 febbraio 2023. https://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=14098&cHash=921524b04c7f541d95398ce85c5b7f36.

DE STEFANI, *Hirsi Jamaa e altri c. Italia: illegali i respingimenti verso la Libia del 2009* in *Università degli Studi di Padova - Centro di ateneo per i diritti umani Antonio Papisca*, 26 febbraio 2012. <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Hirsi-Jamaa-e-altri-c-Italia-illegali-i-respingimenti-verso-la-Libia-del-2009/249>.

DE STEFANI, *La sentenza Torreggiani: una sentenza pilota contro il sovraffollamento delle carceri italiane* in *Human Rights Academic Voice - Centro Diritti Umani Università di Padova*, 2013, <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/pubblicazioni/La-sentenza-Torreggiani-una-sentenza-pilota-contro-il-sovrappollamento-delle-carceri-italiane/1056>.

DE VIDO, *Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 3/2023 - L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa in Sistema Penale*, 13 luglio 2023, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-sulla-violenza-contro-le-donne-n-3-2023-ladesione-dellunione-europea-alla-convenzione-di-istanbul-del-consiglio-deuropa>.

DEI-CAS, *Questioni aperte. La Corte europea condanna ancora l'Italia per violazione degli obblighi positivi derivanti dall'art. 2 nei confronti di vittime di violenze domestiche* in *Archivio penale*, 2, p. 1. <https://archiviopenale.it/la-corte-europea-condanna-ancora-litalia-per-violazione-degli-obblighi-positivi-derivanti-dallart-2-nei-confronti-di-vittime-di-violenze-domestiche/articoli/35342>.

DEL GIUDICE, *Diritto Internazionale Pubblico*, 9^a ed., Napoli, 2001.

DELENDATI, *L'Olocausto delle donne "non conformi" o "inutili"* in *Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli*, gennaio 2020, <http://www.informareunh.it/lolocausto-delle-donne-non-conformi-o-inutili/>.

DELL'ANNA, GUCCIARDO, *La funzione general-preventiva negativa della pena nei reati tributari: tra legittime pretese di lotta all'evasione e irragionevoli inasprimenti sanzionatori* in *Giurisprudenza Penale Web*, 4, 2020, https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/04/Dell-Anna_Gucciardo_gp_2020_4.pdf.

Denis Mukwege, ginecologo congolese fondatore e anima dell'ospedale Panzi in *ANSA Mondo*, 6 ottobre 2018,

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2018/10/05/denis-mukwege-il-medico-che-cura-vittime-stupri-_ff130cbe-a194-46a6-910d-b88673bd01d7.

DERSHOWITZ, *Terrorismo. Capire la minaccia, rispondere alla sfida*, Roma, 2003.

DI TERLIZZI, *Tortura e contesto carcerario: tra criticità e prospettive di riforma dell'art. 613 bis c.p.* in *Archivio penale*, 2, 2023, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=044851ab-99b1-454c-8a11-8aa4f5588802&idarticolo=40528>.

DI TULLIO D'ELISIIS, *La Cassazione chiarisce in cosa consistono gli elementi costitutivi del delitto di tortura* in *Diritto.it*, 2 aprile 2022, <https://www.diritto.it/la-cassazione-chiarisce-in-cosa-consistono-gli-elementi-costitutivi-del-delitto-di-tortura/>.

DIRECTORATE GENERAL HUMAN RIGHTS AND RULE OF LAW, *About the CPT in Council of Europe Portal - Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants*, s.d., https://www.coe.int/en/web/cpt/about-the-cpt_IT.

DONINI, *UE e Convenzione di Istanbul* in *Futuro Europa*, 5 settembre 2023. <https://www.futuro-europa.it/42137/europa/ue-e-convenzione-di-istanbul.html>.

ECO, *Historia – La grande storia della civiltà europea*, Milano, 2007.

ESPOSITO, *Le pene vietate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo* in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3, 2012, p. 153.

EUROPEAN COMMITTEE FOR THE PREVENTION OF TORTURE AND INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT, *32nd general report of the CPT, Council of Europe*, marzo 2023, <https://rm.coe.int/32nd-general-report-of-the-cpt-1-january-31-december-2022-/1680aabe2b>.

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, *Guida all'articolo 2 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo: diritto alla vita*, 31 dicembre 2021, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Guide_Art_2_ITA.

FACCHIN, *Review of Review of Rapporto sulla tortura nel mondo*, di Amnesty International in *Il Politico*, 2, 1978, p. 378.

FALCINELLI, *Il delitto di tortura, prove di oggettivismo penale* in *Archivio penale*, 3, 2017, p. 29, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=fbf7833d-815b-4bce-b296-1a5355b6c4b5&idarticolo=15226>.

FALCONE, *Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 1/2023 - La giurisprudenza della C. EDU. in materia di protezione delle donne vittime di violenza*

domestica in *Sistema Penale*, 13 aprile 2023, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-sulla-violenza-contro-le-donne-2-2023-la-giurisprudenza-della-c-edu-in-materia-di-protezione-delle-donne-vittime-di-violenza-domestica>.

FELICE, “*Montesquieu. Tra stoicismo e federalismo*” di Domenico Felice, Agosto 2021. <https://www.letture.org/montesquieu-tra-stoicismo-e-federalismo-domenico-felice>.

FERRARIO, PICOZZI. *Il diavolo è nei dettagli: Lotta al terrorismo, ricorso alla tortura, ruolo dei medici*, Torino, 2017.

FORNARI, *La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* in PINESCHI (a cura di) *La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi*, Varese, 2006.

FRANCHINA, *Edilizia penitenziaria in evoluzione? Lo stato di manutenzione delle nostre carceri lascia molto a desiderare e sarebbero necessari interventi strutturali. Si discute invece della costruzione di nuove carcere, ma le risorse stanziare sono del tutto inadeguate.* in *Il carcere secondo la Costituzione - XV rapporto sulle condizioni di detenzione*. Antigone, 2019.

FRANZINELLI, *Tortura. Storia dell'occupazione nazista e della guerra civile (1943 – 45)*, s.l., 2018.

GAIARDONI, *Guantanamo, il buco nero dei diritti umani* in Università di Padova, 14 gennaio 2022, <https://ilbolive.unipd.it/it/news/guantanamo-buco-nero-diritti-umani>.

GARCÍA FIGUEROA, *Intervista a Luigi Ferrajoli*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, n. 5, 2005.

GIACOMINO, *Violenza di Stato e maltrattamenti nelle carceri* in AMISTADES - Centro Studi per la promozione della cultura internazionale, 30 settembre 2021, <https://www.amistades.info/post/violenza-stato-maltrattamenti-carceri-tutela-detenuti>.

GIORDANO, *La frammentazione narrativa nel PTSD* in Dr Christian Giordano (blog), 7 novembre 2017, <https://www.giordanochristian.com/2017/11/07/la-frammentazione-narrativa-nel-ptsd/>.

GIOSTRA, *Abolire il reato di tortura infanga l'immagine delle forze dell'ordine* in *Editoriale Domani*, 29 marzo 2023, <https://www.editorialedomani.it/giustizia/abolire-il-reato-di-tortura-infanga-limmagine-delle-forze-dellordine-jxlsj0yv>.

GONNELLA, *Storia, natura e contraddizioni del dibattito istituzionale che ha condotto all'approvazione della legge che criminalizza la tortura* in *Politica del Diritto*, 3, 2017, pp. 415.

GORI, *Articolo 3 CEDU: trattamenti inumani e degradanti, la giurisprudenza della Corte e il suo impatto sul diritto dei detenuti* in *L'altro diritto - Rivista*, 2015. <http://www.adir.unifi.it/rivista/2015/gori/cap2.htm#n1>.

GRAZIANO, *Gli aspetti criminologico-fenomenologici della violenza di genere* in *Ius in itinere*, 30 gennaio 2021, <https://www.iusinitinere.it/gli-aspetti-criminologico-fenomenologici-della-violenza-di-genere-35111>.

GRILLO, *Il Diritto Come La Tortura: Avanzamenti Ed Esitazioni in Democrazia e Diritto*, 3, 2006.

GUADAGNUCCI, BARTESAGHI, *La legge sulla tortura: il difficile iter parlamentare* in *Studi sulla questione criminale - Il Mulino*, 2, agosto 2018, p. 35.

ICCPR, AIDOS, *Patto internazionale sui diritti civili e politici (Onu)* in *AIDOS blog*, s.d. http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/a_testi_7_conv_pricip/a_iccpr_dir_civ_pol/home_iccpr.html.

Il numero di pubblica utilità 1522: dati trimestrali al IV trimestre del 2022 in *Istat, Istituto Nazionale di Statistica*, 10 marzo 2023, <https://www.istat.it/it/archivio/281897>.

LA TORRE, LALATTA COSTERBOSA, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, San Giovanni in Persiceto (BO), 2012.

LA TORRE, *Mostruosità morali. Il ritorno della tortura* in STORTONI, CASTRONUOVO (a cura di), *Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura*, Bologna, 2018.

LARUSSA, *Gravi sofferenze fisiche e psichiche alla fidanzata: il compagno risponde di tortura* in *Altalex - Penale: I reati contro la persona*, 8 settembre 2021, <https://www.altalex.com/documents/news/2021/09/08/gravi-sofferenze-fisiche-e-psichiche-a-fidanzata-compagno-risponde-di-tortura>.

LEBRA, *La tortura privata* in *SettimanaNews - Diritto*, 21 settembre 2021. <http://www.settimananews.it/diritto/tortura-privata/>.

Legislatura 17^a - Disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874, Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano, 5 marzo 2014. https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLMESS/0/750920/index.html?part=ddlmess_ddlmess1-frontespizio_front01.

LIVI, *La globalizzazione dei movimenti. No Global, dal popolo di Seattle al Friday for Future passando per Genova 2001* in *Fondazione Giangiacomo Feltrinelli*, 29 novembre 2019. <https://fondazionefeltrinelli.it/la-globalizzazione-dei-movimenti-no-global-dal-popolo-di-seattle-al-friday-for-future-passando-per-genova-2001/>.

LUPO, *Camere di tortura a Bologna durante la Repubblica di Salò: il caso di Ingegneria di Renato Sasdelli* in *Storie dimenticate*, settembre 2019, <https://storiadimenticate.wordpress.com/2019/09/12/camere-di-tortura-a-bologna-durante-la-repubblica-di-salo-il-caso-di-ingegneria/>.

MANCINI, MILONE, «Priebke mi torturò in Via Tasso, ma non tradii il mio amore partigiano». *La staffetta Jole e la sua Resistenza* in *La Repubblica*, 25 aprile 2018, https://www.repubblica.it/cronaca/2018/04/25/news/storie_resistenza_25_aprile_festa_della_liberazione_partigiano_staffetta_jole_mancini-194796714/.

MANCONI, RESTA, *Il reato di tortura deve riguardare i pubblici ufficiali*, in *Il Manifesto*, 4 settembre 2013.

MANI, *La detenzione intramuraria “obbligata” del soggetto affetto da grave infermità psichica e l’assenza di strumenti alternativi idonei ad assicurare un trattamento conforme ai principi costituzionali e convenzionali* in *Archivio penale*, 2, 2018, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=4965e3c7-47ca-4e06-adfa-0f16f5d2f93c&idarticolo=16432>.

MANZONI, JACOMUZZI (a cura di), *Storia della colonna infame*, Torino, 2010.

MARCHESI, *Contro la tortura: Trent’anni di battaglie politiche e giudiziarie*, Modena, 2019.

MARCHI, *Luci ed ombre del nuovo disegno di legge per l’introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano: un’altra occasione persa?* In *Diritto Penale Contemporaneo*, 26 maggio 2014. <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1400604737MARCHI%202014a.pdf>.

MARCHI, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613 bis c.p.* in *Diritto Penale Contemporaneo*, 7, 2017, p. 155.

MARCONI, *Luigi Manconi: “Perché la legge sulla tortura è un’occasione mancata”* in *L’Espresso*, 6 luglio 2017, <https://espresso.repubblica.it/attualita/2017/07/06/news/luigi-manconi-il-reato-di-tortura-un-occasione-mancata-1.305651/>.

MARI, *Genova, vent’anni dopo. Il G8 del 2001, storia di un fallimento*, s.l., 2021.

MARIETTI, *Il carcere e la tortura: Antigone nei procedimenti penali. XVIII Rapporto sulle condizioni di detenzione – Tortura* in *Associazione Antigone*, 2022. <https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/il-carcere-e-la-tortura-antigone-nei-procedimenti-penali/>.

MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di Diritto Penale - Parte generale*, 9^a ed., Milano, 2020.

MARZIGNO, *Il Codice Rosso: tra novità e critiche* in *Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti*, s.d. <https://www.diritto.it/il-codice-rosso-tra-novita-e-critiche/>.

MAZZA, ORDILE, *L'antropocentrismo giusfilosofico dell'illuminismo penale*, in Osservatorio Penale, 2010.

MELONE, *Il delitto di tortura* in *Il diritto vivente - rivista quadrimestrale di Magistratura Indipendente*, 11 giugno 2023, http://www.rivistaildirittovivente.it/attache/file/IL_DELITTO_DI_TORTURA%281%29.pdf.

MERLI, *Violenza di genere e femminicidio* in *Diritto Penale Contemporaneo*, 1, 2015, p. 431.

MILANI, *La essenziale modificabilità del giudicato sulla pena* (Tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Firenze), s.d.

MINARDI, *La Brigata Nera* In *L'ultima notte di agosto. Il martirio di Giuseppe Barbieri.*, Bologna, 2003.

MONACO, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*», in *Politica del Diritto*, 1, 2011.

MONGILLO, *La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future* in *Critica del Diritto - Rassegna di dottrina, giurisprudenza, legislazione e vita giudiziaria*, dicembre 2009, p. 173.

MONTAGUT, *Che cos'è la tortura?* in *Rivista di filosofia del diritto - Il Mulino*, 2, dicembre 2015, p. 323.

MONTANARI, *Il Senato adotta il testo unificato per l'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano* in *Diritto Penale Contemporaneo*, 20 marzo 2014. <https://www.penalecontemporaneo.it/d/2926-il-senato-adotta-il-testo-unificato-per-l-introduzione-del-delitto-di-tortura-nell-ordinamento-ital>.

MONTESANO, voce *Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco* in *Enciclopedia Treccani*, 2014.

NAZIONI UNITE, *Protocollo di Istanbul. Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante*, 9 agosto 1999. https://www.meltingpot.org/app/uploads/2013/11/Protocollo_di_Istnabul_-_Italiano.pdf.

NAZZI, *Cosa successe al G8 di Genova - La storia (e le foto) di quei tre violentissimi giorni del 2001, del contesto che li precedette e dei processi che li seguirono* in *Il Post*, 19 luglio 2021, <https://www.ilpost.it/2021/07/19/g8-genova-venti-anni-dopo/>.

NOURY, *Uzbekistan, Usa e Unione europea chiudono gli occhi sulla tortura in Le persone e la dignità*, 15 aprile 2015, <https://lepersoneeladignita.corriere.it/2015/04/15/uzbekistan-usa-e-unione-europea-chiudono-gli-occhi-sulla-tortura>.

NUNZIATA, *La funzione della pena nella sua applicazione ed esecuzione: brevi spunti*, in *Rivista di Diritto e Procedura Penale Militare*, giugno 2008.

OBERTO, *Violenza di genere: gli obblighi di incriminazione e di adeguata indagine derivanti dall'art. 2 Cedu in Ius in itinere*, 16 ottobre 2020, <https://www.iusinitinere.it/violenza-di-genere-gli-obblighi-di-incriminazione-e-di-adequata-indagine-derivanti-dallart-2-cedu31268#:~:text=In%20particolare%2C%20l'art.,le%20azioni%20lesive%20del%20la20vita>.

ONU, *Statuto della Corte Penale Internazionale (1998)*, https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Statuto-della-Corte-Penale-Internazionale-1998/178.

PALLADINO, *I principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene ex art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali in Spazio europeo e diritti di giustizia - Il capo VI della Carta dei Diritti Fondamentali nell'applicazione giurisprudenziale*, Lavis (TN), 2014.

PARISI, RINOLDI, *Confini d'Europa, Stato di diritto, diritti dell'uomo. Gerarchia e bilanciamento tra diritti fondamentali con particolare riguardo alla condizione del migrante* in DE VIDO, ZAGATO (a cura di) *Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni*, s.l., 2014.

PASTA, *Il contributo italiano alla storia del pensiero: Diritto*, in *Enciclopedia Treccani*, 2012.

PASTORE, *La tortura, lo stato di diritto, l'abisso dell'eccezione* in STORTONI, CASTRONUOVO (a cura di), *Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura*, Bologna, 2018.

PATERNITI MARTELLO, *La tortura in carcere in Italia. XVII rapporto sulle condizioni di detenzione in Associazione Antigone*, 2021. <https://www.rapportoantigone.it/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>.

PAVARINI, voce *Pena* in *Treccani - Enciclopedia delle scienze sociali*, 1996, https://www.treccani.it/enciclopedia/pena_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/.

PELISSERO, *Tortura: una norma scritta male al banco di prova della prassi applicativa* in *Questione giustizia - Giurisprudenza e documenti*, 12 luglio 2021, <https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2948/pelissero-tortura-questione-giustizia-2021.pdf>.

PEREZ, *Tortura*, in LA TORRE, LALATTA COSTERBOSA, SCERBO (a cura di), *Questioni di vita o morte: etica pratica, bioetica e filosofia del diritto*, Torino, 2007.

PIATTI (a cura di), *La c.d. "tortura di Stato": analisi dell'art. 613-bis c.p. alla luce della recente giurisprudenza di legittimità* in *Ius in itinere*, 27 maggio 2022. https://www.iusinitinere.it/la-c-d-tortura-di-stato-analisi-dellart-613-bis-c-p-alla-luce-della-recente-giurisprudenza-di-legittimita-42473#_ftnref1.

PINTONE, *Tortura, sicurezza e argomenti. A proposito di un libro di Jeremy Waldron*. in *Diritto & questioni pubbliche*, 10, 2010, p. 22.

PRINCIPE, *Dall'inizio dell'anno sono state uccise 74 donne. Circa la metà sono state ammazzate dal proprio partner o da un ex. In Parlamento si discute un inasprimento del Codice rosso* in *Wired*, s.d. <https://www.wired.it/article/donne-uccise-2023-femminicidi/>.

Prittwitz, *La tortura in situazioni di assoluta necessità ed emergenza ("Rettungsfolter"): occasione per una nuova valutazione della tortura? In Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura*, Bologna, 2018.

PROSPERI, *Articolo 3 CEDU - Proibizione della tortura* in *Link Campus University - University of Malta*, s.d. <http://www.progettoinnocenti.it/dati/116TORTURA.pdf>.

PUGIOTTO, *Repressione penale della tortura e costituzione: anatomia di un reato che non c'è* in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2, 2014, p. 130.

Rai Cultura. «Churchill conia il detto "cortina di ferro"». Consultato 15 marzo 2023. <https://www.raicultura.it/storia/accadde-oggi/Churchill-conia-il-detto-cortina-di-ferro-bf7b063d-7178-4226-a3c1-497de85f8f89.html>.

RAIMONDI, I.M. c. *Italia: viola l'art. 8 CEDU lo Stato che obbliga i figli minori ad incontrare il padre violento, tacciando la madre, vittima di violenza domestica, di non essere collaborativa*, in *Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani*, 1 dicembre 2022, <https://www.unionedirittiumani.it/newsletter/i-m-c-italia-viola-lart-8-cedu-lo-stato-che-obbliga-i-figli-minori-ad-incontrare-il-padre-violento-tacciando-la-madre-vittima-di-violenza-domestica-di-non-essere-collaborativa/>.

RAVASI, *Gli aspetti psicologici della violenza e il ruolo dell'egemonia maschile* in *Sigmund Freud University*, 25 novembre 2022, <https://milano-sfu.it/gli-aspetti-psicologici-della-violenza-e-il-ruolo-dellegemonia-maschile/>.

Reato tortura, Nordio: solo interventi tecnici, no abrogazione in *gNews Giustizia news online - Quotidiano del Ministero della giustizia*, 29 marzo 2023, <https://www.gnewsonline.it/reato-tortura-nordio-solo-interventi-tecnici-no-abrogazione/>.

Rete Lilliput in *Wikipedia*, 14 ottobre 2021, https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rete_Lilliput&oldid=123461649.

RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2012.

RUBIO-SERRANO, *I Nazisti e il Male. La distruzione dell'essere umano*, s.l., 2016.

RUFFINO, *Nel 2022 il numero di suicidi in carcere è stato il più alto dal 1990 in Pagella Politica*, 16 gennaio 2023, <https://pagellapolitica.it/articoli/suicidi-carcere-italia-ue-2022>.

RUSSO, *Emergenza "Codice Rosso". A proposito della legge 19 luglio 2019, n. 69 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere in Sistema Penale*, 1, 2020, p. 5.

SALA STAMPA DEL CONSIGLIO D'EUROPA, *Il Comitato anti-tortura pubblica il rapporto sull'Italia in Consiglio d'Europa - Notizie*, 24 marzo 2023, <https://www.coe.int/it/web/portal/-/il-comitato-anti-tortura-pubblica-il-rapporto-sull-italia>.

SALA STAMPA DEL CONSIGLIO D'EUROPA, *Il Comitato anti-tortura pubblica il rapporto sull'Italia in Consiglio d'Europa - Notizie*, 24 marzo 2023, <https://www.coe.int/it/web/portal/-/il-comitato-anti-tortura-pubblica-il-rapporto-sull-italia>.

SALVADORINI, *Tortura bianca, la violenza invisibile che la legge non punisce in Linkiesta*, 6 luglio 2017, <https://www.linkiesta.it/2017/07/tortura-bianca-la-violenza-invisibile-che-la-legge-non-punisce/>.

SASDELLI, *Ingegneria in guerra. La Facoltà di Ingegneria di Bologna dalla RSI alla Ricostruzione 1943-1947*, Bologna, 2007.

SCAGLIONE., voce *Tortura*, in *Enciclopedia Treccani, Universo del corpo*, 2000.

SCAROINA, *Il delitto di tortura. L'attualità di un crimine antico*, Bari, 2018.

SCHIAVO, *Cesare Beccaria, la tortura e i "romani legislatori" in Diritto e Storia, Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 14, 2016, p. 30.

SCHIRRIPA, *Il divieto di tortura nel panorama internazionale in Salvis Juribus - Rivista di informazione giuridica*, 29 agosto 2022, <http://www.salvisjuribus.it/il-divieto-di-tortura-nel-panorama-internazionale/>.

SEMINARA, *Delitti contro la libertà personale e morale - Tortura (art. 613 bis) in Diritto penale, lineamenti di parte speciale*, Torino, 2021.

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA, *Relazione della II Commissione Permanente (Giustizia) sui Disegni di Legge – Introduzione agli articoli 613 bis e 613 ter del codice penale in materia di tortura (1216). Comunicata alla Presidenza*

il 24 settembre 2007.
<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00279409.pdf>.

SERVIZIO STUDI CAMERA DEI DEPUTATI XVII LEGISLATURA, *Documentazioni e ricerche: La Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne - L'attuazione nell'ordinamento interno*, 50^a ed., 15 novembre 2017, <https://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0173.pdf>.

SINAGRA, BARGIACCHI, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, Varese, 200.

Spiegazioni relative alla Carta dei Diritti Fondamentali sotto la responsabilità del Praesidium della Convenzione Europea (2007/C 303/02), Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 14 dicembre 2007.

STEFANINI, *Intervista a Lorent Sal. Così il regime venezuelano tortura i dissidenti. Parla il Premio Sakharov*, in *Il Foglio*, 12 dicembre 2018, <https://www.ilfoglio.it/esteri/2018/12/12/news/cosi-il-regime-venezuelano-tortura-i-dissidenti-parla-il-premio-sakharov-228905/>.

STEFANINI, *Politica pianificata, L'esercito russo usa la tortura fisica e psicologica su civili e prigionieri di guerra ucraini* in *Linkiesta.it*, 17 giugno 2023, <https://www.linkiesta.it/2023/06/russia-ucraina-tortura-fisica-psicologica/>.

STINCHELLI, *La rieducazione del condannato* in *DirittoConsenso*, 22 ottobre 2021, <https://www.dirittoconsenso.it/2021/10/22/la-rieducazione-del-condannato/>.

STRAZZA, *Fenomenologia dello stupro: evoluzione dei significati della violenza sessuale nelle guerre* in *Humanities*, 2, 2017, p. 101.

TACCONI, *Abrogare il delitto di tortura? Riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte di Strasburgo* in *Sistema Penale*, 14 aprile 2023, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/tacconi-abrogare-il-delitto-di-tortura-riflessioni-a-margine-di-una-recente-sentenza-della-corte-di-strasburgo?out=print>.

TAVILLA, *Beccaria nella rilettura della scienza giuridica italiana più recente* in *Beccaria*, 2019.

Testimonianza choc in aula del vice questore aggiunto Fournier. G8 a Genova, "la polizia ha infierito. "Durante le indagini non ebbi il coraggio di rivelare un comportamento così grave: la scuola Diaz come una macelleria." in *Corriere della Sera*, 14 giugno 2007. https://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/06_Giugno/13/g8_genova_qu_estore.html.

TONDIN, *Commento all'art. 27, commi 3 e 4, della Costituzione* in *La Magistratura - rivista a cura dell'Associazione Nazionale Magistrati*, Commentario online, 9 agosto 2022. <https://lamagistratura.it/commentario/art-27-commi-3-e-4-della-costituzione/>.

Tortura in carcere. La Camera penale ferrarese: “Sentenza storica”, in Estense 18 gennaio 2021, <https://www.estense.com/?p=890910>.

Tortura: alla Camera la proposta di legge di FdI per abrogare il reato. Protestano le opposizioni in Agenzia ANSA, 24 marzo 2023, https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2023/03/24/tortura-alla-camera-la-proposta-di-legge-di-fdi-per-abrogare-il-reato.-protestano-le-opposizioni_daad62a7-baa1-4a06-854a-a1ff37511866.html.

Torture in carcere, condannati 5 agenti di San Gimignano in Agenzia ANSA - Toscana, 9 marzo 2023, https://www.ansa.it/toscana/notizie/2023/03/09/torture-in-carcere-condannati-5-agenti-di-san-gimignano_82c4ade2-d7d3-407e-9b15-e039892ddfd6.html.

Tre suicidi in poche ore nelle carceri italiane in Euronews 13 agosto 2023. <https://it.euronews.com/2023/08/13/emergenza-carceri-tre-suicidi-in-poches-ore-negli-istituti-penitenziari-italiani>.

TUMMINELLO, Violenza contro le donne nella giurisprudenza della Corte EDU: da Opuz c. Turchia al caso Talpis in Ius in itinere, 26 maggio 2022, https://www.iusinitinere.it/violenza-contro-le-donne-nella-giurisprudenza-della-corte-edu-da-opuz-c-turchia-al-caso-talpis-9768#_ftn10.

TUNESI, Il delitto di tortura. Un’analisi critica, in Giurisprudenza Penale Web, 11, 2017, p. 16. <https://www.giurisprudenzapenale.com/2017/11/05/delitto-tortura-unanalisi-critica/>.

TURCHETTI, Legge “svuotacarceri” e esecuzione della pena presso il domicilio: ancora una variazione sul tema della detenzione domiciliare? - Considerazioni a margine della L. 26 novembre 2010, n.199 in Diritto Penale Contemporaneo, 14 dicembre 2010, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/SVUOTACARCERI%20-%20Sara%20Turchetti.pdf>.

VASSALLI, Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni in Rassegna penitenziaria e criminologica - Dottrina e Ricerche 1982, p. 438.

*VELCIKOVA, Violenza contro le donne e accesso alla giustizia in *Questione Giustizia - Magistratura democratica*, s.d. [https://www.questionegiustizia.it/speciale/articolo/violenza-contro-le-donne-e-accesso-alla-giustizia_87.php#:~:text=2%20\(diritto%20alla%20vita\)%2C,14%20\(divieto%20di%20discriminazione\)](https://www.questionegiustizia.it/speciale/articolo/violenza-contro-le-donne-e-accesso-alla-giustizia_87.php#:~:text=2%20(diritto%20alla%20vita)%2C,14%20(divieto%20di%20discriminazione)).*

VERNAGALLO, La filosofia della pena tra teoria retributiva e teoria rieducativa in LAIC - Laboratorio di avvocati, investigatori, criminologi (blog), 13 febbraio 2010. <https://www.associazionelaic.it/la-filosofia-della-pena-tra-teoria-retributiva-e-teoria-rieducativa/>.

VERRI, *Osservazioni sulla tortura*. A cura di CONTARINI, Milano, 2011.

Violentata dal branco a Palermo, arrestati in sette: c'è anche un minore in Giornale di Sicilia - Palermo, 18 agosto 2023, <https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2023/08/18/violentata-dal-branco-a-palermo-arrestati-in-quattro-ce-anche-un-minore-cd6b89af-a1c9-41d3-879f-907703e80bcf/>.

Violenza di genere in Ministero dell'Interno, 2019, <http://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/violenza-genere>.

Violenza sulle donne: dati e informazioni. Denunce di polizia in Istat, Istituto Nazionale di Statistica, 25 novembre 2022, <https://www.istat.it/it/archivio/278024>.

VITALI, *Il reato di tortura e il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura in* Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti, 18 febbraio 2022, [_https://www.diritto.it/il-reato-di-tortura-e-il-reato-di-istigazione-del-pubblico-ufficiale-a-commettere-tortura/_](https://www.diritto.it/il-reato-di-tortura-e-il-reato-di-istigazione-del-pubblico-ufficiale-a-commettere-tortura/)

VITTI, *Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 4/2022 - La Corte EDU condanna l'Italia per l'inadeguata protezione delle vittime di violenza domestica in* Sistema Penale, 20 gennaio 2023, https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-violenza-contro-le-donne-2022-4-convenzione-istanbul-condanna-dalla-corte-edu-per-italia#_ftn1.

ZACCHÈ, *Caso Cestaro c. Italia: dalla prima condanna della Corte EDU sull'irruzione alla Diaz l'obbligo di introdurre il delitto di tortura in* Quaderni costituzionali - Il Mulino, 2, 2015, p. 50.

ZAMPERINI, MENEGATTO, *Tortura psicologica e trauma psichico: la legge e la scienza in* Studi sulla questione criminale - Il Mulino, 2, agosto 2018, p. 81.

ZOLL, voce *Solidarietà* in Treccani - Enciclopedia delle scienze sociali, 1998.

GIURISPRUDENZA

Tribunale di Siena, sez. pen., sent. n. 211/2023, dep. 5 settembre 2023 in Questione Giustizia, 20 settembre 2023, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/tortura-e-abusi-nel-carcere-di-san-gimignano-la-sentenza-di-condanna-del-tribunale-di-siena>.

CORTE EDU, *Irlanda c. Regno Unito*, 18.01.1978, riferimento n. 5310/71 in HUDOC database - European Court of Human Rights, <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22%3A%5B%5C%22ireland%20c.%20united%20kingdom%22%5D%2C%22documentcollectionid%22%3A%5B%5C%22GRANDCHAMBER%22%2C%22CHAMBER%22%5D%2C%22itemid%22%3A%5B%5C%22001-57506%22%5D%7D>.

CORTE EDU, *Tyrer v. the United Kingdom*, 25.04.1978, riferimento n. 5856/72 in HUDOC database - European Court of Human Rights, <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57587>.

CORTE EDU, *Soering c. Regno Unito*, 07.07.1989, riferimento n. 14038/88, §88 in HUDOC database - European Court of Human Rights. [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22\%22CASE%20OF%20SOE%20RING%20v.%20THE%20UNITED%20KINGDOM\%22%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-57619%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22\%22CASE%20OF%20SOE%20RING%20v.%20THE%20UNITED%20KINGDOM\%22%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57619%22]}).

CORTE EDU, *Chahal c. Regno Unito*, 07.07.1996, riferimento n. 22414/93, §79 e ss. in HUDOC database - European Court of Human Rights, [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22chahal%20v.%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-58004%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22chahal%20v.%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58004%22]}).

Corte EDU, *Osman c. Regno Unito*, 28.10.1998, ricorso n. 23452/94.

Corte d'Appello di Genova, 5.03.2010, n.678, in *Archivio – Diritto Penale Contemporaneo* [https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/upload/Corte_di_App._di_Genova,_Sez._II,_05.3.10_\(dep._15.4.11\),_n._678.pdf](https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/upload/Corte_di_App._di_Genova,_Sez._II,_05.3.10_(dep._15.4.11),_n._678.pdf).

Corte d'appello di Genova, 5.03.2010, n. 678, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 5 marzo 2010, https://www.penalecontemporaneo.it/d/535-corte-d-appello-di-genova-532010-dep-1542011-pres-d-angelo-est-settembre-g8---bolzaneto_

Cass. Pen., Sez. Un., 28.10.2010, n. 1235.

CORTE EDU, *Giuliani and Gaggio v. Italy*, 24 marzo 2011, application no. 23458/02 in HUDOC database - European Court of Human Rights. [https://hudoc.echr.coe.int/tpk197/view.asp#{%22fulltext%22:\[%22\%22CASE%20OF%20GIULIANI%20AND%20GAGGIO%20v.%20ITALY\%22%22\],%22itemid%22:\[%22001-104098%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/tpk197/view.asp#{%22fulltext%22:[%22\%22CASE%20OF%20GIULIANI%20AND%20GAGGIO%20v.%20ITALY\%22%22],%22itemid%22:[%22001-104098%22]}).

Corte EDU, *Talpis c. Italia*, 2.03.2017, ricorso n. 41237/14 in HUDOC database [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-171508%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-171508%22]}).

Cass. pen., sez. III, 10.10.2020, n. 35997.

Cass. pen., sez. III, 25.05.2021, n. 32380, in *Sistema Penale*, 2021, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1634241597_cassazione-2021-32380-concorso-maltrattamenti-fidanzata-violenza-sessuale-tortura-privata-613-bis.pdf.

Cass. pen., Sez. VI, 16.12.2021, n.15869 in *De Jure – Banche dati editoriali GFL*.

Corte EDU, *Landi c. Italia*, 7.04.2022, ricorso n. 10929/19, in *Giurisprudenza Penale*, <https://www.giurisprudenzapenale.com/wpcontent/uploads/2022/04/ECtHR-Landi-v.-Italy.pdf>.

Corte EDU, *De Giorgi c. Italia*, 16.06.2022, ricorso n. 23735/19, in *Ministero della Giustizia*
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU389126&previousPage=mg_1_20.

Corte EDU, *I.M. e altri c. Italia*, 10.11.2022, ricorso n. 25426/20 in *HUDOC database* [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-220989%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-220989%22]}).

